

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

*Provvedimento del 19 gennaio 2015
come da ultimo modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2021*



INDICE
**TITOLO I
DEFINIZIONI E RISERVA DI ATTIVITA'**
TITOLO I - CAPITOLO I: DEFINIZIONI

1. Definizioni I.1.1

TITOLO I - CAPITOLO II: RISERVA DI ATTIVITA'*SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa..... I.2.1
2. Fonti normative I.2.1

SEZIONE II GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

1. Ambito di applicazione della riserva..... I.2.2

**TITOLO II
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO**
TITOLO II - CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DELLE SGR*SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa..... II.1.1
2. Fonti normative II.1.1
3. Procedimenti amministrativi II.1.2

SEZIONE II CAPITALE INIZIALE

1. Capitale sociale minimo iniziale II.1.3

SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA..... II.1.4

1. Contenuto del documento..... II.1.4
2. Valutazioni della Banca d'Italia II.1.6

<i>SEZIONE IV</i>	<i>REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI</i>	II.1.8
<i>SEZIONE V</i>	<i>CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR</i>	II.1.9
<i>SEZIONE VI</i>	<i>PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE</i>	
	1. Domanda di autorizzazione	II.1.10
	2. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	II.1.11
	3. Iscrizione all'albo	II.1.11
<i>SEZIONE VII</i>	<i>SGR SOTTO SOGLIA</i>	
	1. SGR sotto soglia che gestiscono FIA riservati	II.1.12
<i>SEZIONE VIII</i>	<i>MODIFICHE DELL'OPERATIVITA'</i>	
	1. Modifiche dell'operatività	II.1.14
<i>SEZIONE IX</i>	<i>DECADENZA E RINUNCIA</i>	II.1.15
	1. Decadenza	II.1.15
	2. Rinuncia.....	II.1.15

TITOLO II - CAPITOLO II: **PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR**

<i>SEZIONE I</i>	<i>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>	
	1. Premessa	II.2.1
	2. Fonti normative	II.2.1
	3. Procedimenti amministrativi.....	II.2.2
<i>SEZIONE II</i>	<i>DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI</i>	
	1. Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni.....	II.2.3
	2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia	II.2.3
	3. Informativa alla Banca d'Italia	II.2.3

TITOLO II - CAPITOLO III: **ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR**

	1. Fonti normative	II.3.1
	2. Amministrazione degli OICR.....	II.3.1
	3. Commercializzazione degli OICR.....	II.3.2
	4. Attività connesse	II.3.2
	5. Attività strumentali	II.3.2
	6. Servizi accessori	II.3.2
	7. Altre attività esercitabili dalle SGR.....	II.3.2

TITOLO II - CAPITOLO IV: OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR*SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa..... II.4.1
2. Fonti normative II.4.1
3. Procedimenti amministrativi II.4.1

SEZIONE II DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR

1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare II.4.2
2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare II.4.2
3. Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione II.4.3
4. Adempimenti successivi..... II.4.3

*SEZIONE III MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI..... II.4.4***TITOLO II - CAPITOLO V: ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO***SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Fonti normative II.5.1
2. Procedimenti amministrativi II.5.1

*SEZIONE II ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR..... II.5.2**SEZIONE III REQUISITI PATRIMONIALI*

1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale II.5.3
2. Copertura patrimoniale a fronte degli "altri rischi" II.5.3
3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale II.5.3
4. Copertura a fronte del rischio derivante da responsabilità professionale II.5.4

SEZIONE IV GESTIONE DI FIA CHIUSI

(Sezione abrogata)..... II.5.5

SEZIONE V PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Premessa..... II.5.6
2. Patrimonio di vigilanza II.5.6

TITOLO II - CAPITOLO VI: BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Fonti normative II.6.1

TITOLO III
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE E A CAPITALE
FISSO

TITOLO III - CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa III.1.1
2. Fonti normative III.1.1
3. Procedimenti amministrativi..... III.1.2

3° aggiornamento

SEZIONE II AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF

1. Capitale sociale minimo iniziale..... III.1.3
2. Caratteristiche e movimentazione del conto indisponibile III.1.3
3. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto III.1.3
4. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa III.1.3
5. Requisiti degli esponenti aziendali III.1.5
6. Controlli sull'assetto proprietario della SICAV e delle SICAF..... III.1.5
7. Procedura di autorizzazione..... III.1.6
 - 7.1 Domanda di autorizzazione..... III.1.6
 - 7.2 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione..... III.1.7
 - 7.3 Costituzione della società e iscrizione all'albo..... III.1.8
8. Decadenza III.1.8

SEZIONE III SICAV E SICAF SOTTO SOGLIA

1. SICAV e SICAF sotto soglia che gestiscono FIA riservati III.1.9
2. Superamento delle soglie..... III.1.10

SEZIONE IV AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF ETEROGESTITE III.1.11

TITOLO III - CAPITOLO II: ATTIVITÀ ESERCITABILI E REQUISITI PRUDENZIALI
DELLE SICAV E DELLE SICAF

1. Fonti normative III.2.1
2. Attività esercitabili III.2.1
3. Requisiti prudenziali..... III.2.1

TITOLO III - CAPITOLO III: MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV E DELLE SICAF
NON RISERVATE

1. Fonti normative III.3.1
2. Procedimenti amministrativi..... III.3.1
3. Avvio del procedimento, istanza e documentazione..... III.3.1
4. Istruttoria e termini III.3.2
5. Trasmissione documenti III.3.2
6. SICAV e SICAF eterogestite..... III.3.2

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR, ALLE SICAV E ALLE SICAF

TITOLO IV - CAPITOLO I: PARTECIPANTI IN SGR, SICAV E SICAF

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa..... IV.1.1
2. Fonti normative IV.1.1
3. Procedimenti amministrativi IV.1.2
4. Definizioni IV.1.2

SEZIONE II PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

1. Definizioni e calcolo delle partecipazioni qualificate IV.1.4
 - 1.1 *Acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF*..... IV.1.4
 - 1.2 *Calcolo della soglia rilevante ai fini dell'individuazione di una partecipazione qualificata*..... IV.1.4
2. Specifiche ipotesi di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF IV.1.6
 - 2.1 *Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni qualificate* IV.1.6
 - 2.2 *Acquisti di concerto* IV.1.6
 - 2.3 *Superamento involontario delle soglie soggette a comunicazione preventiva*IV.1.7
 - 2.4 *Soggetti tenuti a effettuare la comunicazione in caso di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto*.....IV.1.7

SEZIONE III COMUNICAZIONE DI ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA, DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO

1. Comunicazione..... IV.1.9
2. Criteri per la valutazione delle condizioni che garantiscano la sana e prudente gestione delle SGR, SICAV e SICAF IV.1.10
 - 2.1 *Onorabilità del potenziale acquirente*.....IV.1.10
 - 2.2 *Correttezza del potenziale acquirente*..... IV.1.11
 - 2.3 *Competenza professionale del potenziale acquirente* IV.1.11
 - 2.4 *Modalità per la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale del potenziale acquirente* IV.1.12
 - 2.5 *Professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle SGR, SICAV e SICAF*..... IV.1.13
 - 2.6 *Solidità finanziaria del potenziale acquirente*..... IV.1.13
 - 2.7 *Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* IV.1.13
3. Casi di esonero dall'obbligo di produzione della documentazione allegata alla comunicazione.....IV.1.14
4. Procedimento..... IV.1.14

SEZIONE IV ULTERIORI COMUNICAZIONI

1. Ulteriori comunicazioni concernenti le partecipazioni qualificate.....IV.1.16
 - 1.1 *Cessione di partecipazioni qualificate* IV.1.16
 - 1.2 *Modifiche della catena partecipativa*..... IV.1.16

- 1.3 Perfezionamento dell'operazione di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate IV.1.16
- 2. Accordi di voto IV.1.16

SEZIONE V SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO E OBBLIGHI DI ALIENAZIONE

- 1. Sospensione del diritto di voto IV.1.18
- 2. Accertamento delle situazioni di esclusione del diritto di voto IV.1.18
- 3. Obblighi di alienazione IV.1.19

TITOLO IV - CAPITOLO II: ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR, DELLE SICAV E DELLE SICAF

- 1. Premessa IV.2.1
- 2. Fonti normative IV.2.1
- 3. Procedimenti amministrativi IV.2.1
- 4. Verifica dei requisiti IV.2.2
- 5. Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive IV.2.3

TITOLO IV - CAPITOLO III: VIGILANZA INFORMATIVA

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1. Premessa IV.3.1
- 2. Fonti normative IV.3.1

SEZIONE II COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

- 1. Operazioni rilevanti IV.3.3
 - 1.1 Procedura IV.3.3
- 2. Invio di documentazione amministrativa IV.3.3
 - 2.1 SGR IV.3.3
 - 2.2 SICAV e SICAF IV.3.4
- 3. Modificazione del modello di amministrazione e controllo di SGR, SICAV e SICAF IV.3.4
- 4. Documentazione contabile IV.3.4
 - 4.1 SGR IV.3.4
 - 4.2 SICAV e SICAF IV.3.4
- 5. Esponenti aziendali di SGR, SICAV e SICAF IV.3.5
- 6. Gruppo di appartenenza IV.3.5
- 7. Compagine sociale IV.3.5
- 8. Relazioni delle funzioni di controllo IV.3.5
- 9. Comunicazioni dell'organo di controllo IV.3.5
- 10. Adempimenti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti IV.3.6
- 11. Relazione sulla struttura organizzativa IV.3.6
- 12. Violazione di limiti o divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni, delle SICAV e delle SICAF IV.3.6
- 13. Errata valorizzazione delle quote IV.3.7
- 14. Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR IV.3.7
- 15. Regolamenti e statuti non soggetti all'approvazione della Banca d'Italia IV.3.7
- 16. Fusione o scissione di OICR. Creazione di strutture *master-feeder* IV.3.7
- 17. Prove di *stress* di liquidità IV.3.7

SEZIONE III *SEGNALAZIONI DI VIGILANZA*

1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR..... IV.3.8

TITOLO IV - CAPITOLO IV: VIGILANZA ISPETTIVA*SEZIONE I* *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa..... IV.4.1
2. Fonti normative IV.4.1

SEZIONE II *DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI*

1. Svolgimento degli accertamenti IV.4.2
2. Consegna del rapporto ispettivo IV.4.2

TITOLO IV - CAPITOLO V: PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR

1. Premessa..... IV.5.1
2. Fonti normative IV.5.1
3. Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti IV.5.1
4. Indicazione degli importi IV.5.2

TITOLO V**ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO****TITOLO V - CAPITOLO I: CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO***SEZIONE I* *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa..... V.1.1
2. Fonti normative V.1.1
3. Criteri generali per la redazione del regolamento V.1.2

SEZIONE II *CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE*

1. Struttura del regolamento V.1.3
2. Parte A. Scheda identificativa V.1.3
 - 2.1 Denominazione e tipologia del fondo V.1.3
 - 2.2 Durata del fondo V.1.4
 - 2.3 Società di gestione del risparmio, società di gestione UE o GEFIA UE V.1.4
 - 2.4 Soggetto garante V.1.4
 - 2.5 Depositario V.1.5
 - 2.6 Calcolo del valore della quota V.1.5
 - 2.7 Comparti/classi di quote V.1.5
 - 2.8 Quotazione V.1.5
3. Parte B. Caratteristiche del prodotto V.1.5
 - 3.1 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche V.1.5

3.1.1	Oggetto	V.1.5
3.1.2	Politica di investimento e altre caratteristiche	V.1.6
3.1.3	Limiti alle operazioni con parti correlate	V.1.7
3.2	Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione	V.1.8
3.3	Regime delle spese	V.1.8
3.3.1	Spese a carico del fondo	V.1.8
3.3.1.1	Compenso della SGR	V.1.9
3.3.1.2	Provvigione unica	V.1.11
3.3.2	Oneri a carico dei singoli partecipanti	V.1.12
3.3.3	Spese a carico della SGR	V.1.12
4.	Parte C. Modalità di funzionamento	V.1.12
4.1	Soggetti	V.1.13
4.1.1	Sostituzione del gestore	V.1.13
4.1.2	Depositario	V.1.13
4.2	Partecipazione al fondo	V.1.14
4.2.1	Sottoscrizione e rimborso di quote di OICVM e FIA aperti	V.1.14
4.2.2	Sottoscrizione e rimborso di quote di FIA chiusi	V.1.17
4.3	Certificati di partecipazione	V.1.17
4.4	Modifiche del regolamento	V.1.18
4.5	Liquidazione del fondo	V.1.19
4.6	Valore della quota	V.1.20
4.7	Prospetti contabili	V.1.21
4.8	FIA chiusi: informativa al pubblico	V.1.21

TITOLO V - CAPITOLO II: **PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI**

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Premessa	V.2.1
2.	Fonti normative	V.2.1
3.	Procedimenti amministrativi	V.2.1

SEZIONE II APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

1.	Presentazione della domanda	V.2.2
2.	Procedure e termini di approvazione	V.2.2
3.	Inizio operatività del fondo comune	V.2.4
4.	Trasmissione documentazione	V.2.4
5.	Decadenza	V.2.4

SEZIONE III MODIFICHE REGOLAMENTARI

1.	Avvio del procedimento	V.2.5
2.	Istanza e documentazione	V.2.5
3.	Istruttoria e termini	V.2.5
4.	Trasmissione documenti	V.2.6

TITOLO V - CAPITOLO III: **ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO**

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa.....	V.3.1
2. Fonti normative	V.3.1
3. Procedimenti amministrativi	V.3.3
5. Rispetto dei limiti e dei divieti	V.3.3
4. Sistema di gestione dei rischi degli OICR.....	V.3.3

SEZIONE II OICVM

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio	V.3.5
2. Divieti di carattere generale	V.3.10
3. Limiti alla concentrazione dei rischi	V.3.11
3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente	V.3.11
3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari	V.3.12
3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC all'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio	V.3.12 ^e
3.4 Limiti complessivi agli investimenti.....	V.3.12
3.5 Fondi indice	V.3.13
3.6 Deroghe per gli OICVM neocostituiti.....	V.3.13
3.7 Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati	V.3.13
4. Investimenti in parti di altri OICR aperti	V.3.14
5. Strumenti finanziari derivati.....	V.3.14
6. Altre regole prudenziali.....	V.3.18
6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto.....	V.3.18
6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto.....	V.3.18
6.3 Strumenti finanziari strutturati	V.3.19
6.4 Assunzione di prestiti	V.3.19
6.5 Tecniche di gestione efficiente del portafoglio	V.3.20
6.6 Strumenti finanziari non quotati	V.3.21

SEZIONE III FIA APERTI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI

1. Disciplina dei FIA aperti non riservati a investitori professionali	V.3.22
--	--------

SEZIONE IV OICR DI MERCATO MONETARIO

1. Ambito di applicazione	V.3.24
2. OICR di mercato monetario a breve termine.....	V.3.24
3. OICR di mercato monetario	V.3.25

SEZIONE V FIA CHIUSI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI

1. Composizione complessiva del portafoglio.....	V.3.27
2. Divieti di carattere generale	V.3.27
3. Limiti alla concentrazione dei rischi	V.3.28
3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari.....	V.3.28
3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari.....	V.3.28
3.3 Società immobiliari.....	V.3.28
3.4 Altri beni	V.3.28
4. Strumenti finanziari derivati.....	V.3.28
5. Investimenti in crediti.....	V.3.29
6. Altre regole prudenziali.....	V.3.29
6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto.....	V.3.29
6.2 Assunzione di prestiti	V.3.29
6.2.1 FIA immobiliari	V.3.29
6.2.2 Altri FIA chiusi.....	V.3.29

6.3	Fondi che investono in crediti	V.3.29
6.4	Titoli strutturati	V.3.30
6.5	Investimenti in OICR	V.3.30
7.	Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni	V.3.30
8	Verifica del rispetto dei limiti prudenziali attraverso il metodo del <i>look-through</i> ...	V.3.30
9.	FIA immobiliari ex art. 14- <i>bis</i> della L. 25.1.1994, n. 86	V.3.30
10.	Deroghe per gli OICR neo-costituiti.....	V.3.30

SEZIONE VI FIA RISERVATI

1.	Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio	V.3.31
2.	Garanzie rilasciate	V.3.32

TITOLO V - CAPITOLO IV: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Fonti normative	V.4.1
2.	Procedimento	V.4.1

SEZIONE II CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO

1.	Principi generali.....	V.4.2
1.1	Processo di valutazione dei beni del fondo	V.4.2
1.2	Affidamento del calcolo del valore della quota di un OICVM al depositario ...	V.4.2
1.3	Delega a terzi della valutazione dei beni e del calcolo del valore delle quote .	V.4.3
1.4	Valore complessivo netto del fondo	V.4.4
1.5	Periodicità della valutazione	V.4.4
2.	Criteri di valutazione	V.4.5
2.1	Strumenti finanziari quotati	V.4.5
2.2	Strumenti finanziari non quotati	V.4.5
2.2.1	Strumenti finanziari derivati "OTC"	V.4.5
2.2.2	Titoli "strutturati"	V.4.5
2.3	Parti di OICR.....	V.4.6
2.4	Partecipazioni di FIA chiusi in società non quotate	V.4.6
2.4.1	Principi generali	V.4.6
2.4.2	Criterio generale di valutazione	V.4.6
2.4.3	Partecipazioni in imprese non immobiliari	V.4.7
2.4.4	Partecipazioni non di controllo in società immobiliari	V.4.7
2.4.5	Partecipazioni di controllo in società immobiliari	V.4.8
2.4.6	Disposizioni comuni.....	V.4.8
2.5	Beni immobili	V.4.9
2.6	Crediti	V.4.10
2.7	Altri beni	V.4.11
2.8	Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli	V.4.11
2.9	Altre componenti patrimoniali	V.4.11
3.	Valutazione dei FIA chiusi in occasione di emissioni di quote successive alla prima	V.4.11
4.	Esperti indipendenti.....	V.4.12

SEZIONE III VALORE DELLA QUOTA

1. Valore unitario della quota	V.4.13
--------------------------------------	--------

TITOLO V - CAPITOLO V: FUSIONE E SCISSIONE DI OICR

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa.....	V.5.1
2. Fonti normative	V.5.1
3. Procedimenti amministrativi	V.5.1

SEZIONE II FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALE TRA FONDI COMUNI

1. Autorizzazione	V.5.3
2. Progetto di fusione e scissione	V.5.4
3. Controllo della legittimità dell'operazione da parte di soggetti terzi	V.5.5
4. Informativa ai partecipanti ^{3° aggiornamento}	V.5.5
5. Diritti dei partecipanti ai fondi	V.5.7
6. Data di efficacia e costi dell'operazione	V.5.8
7. Deroghe alla disciplina delle attività di investimento per il fondo ricevente	V.5.8
8. Pubblicità dell'operazione di fusione o di scissione.....	V.5.8
9. Fusione tra fondi nell'ambito della fusione tra SGR.....	V.5.8

SEZIONE III FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALI TRA SICAV, TRA SICAF, TRA SICAV E SICAF, TRA SICAV O SICAF E FONDI COMUNI

1. Disposizioni applicabili.....	V.5.9
----------------------------------	-------

SEZIONE IV FUSIONI COMUNITARIE DI OICVM

1. Disposizioni applicabili alle fusioni comunitarie di OICVM.....	V.5.10
2. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR oggetto di fusione italiano.....	V.5.10
3. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR ricevente italiano	V.5.11

TITOLO V - CAPITOLO VI: STRUTTURE MASTER-FEEDER

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa.....	V.6.1
2. Fonti normative	V.6.1
3. Procedimenti amministrativi	V.6.2

SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI

1. OICR <i>feeder</i>	V.6.3
2. OICR <i>master</i>	V.6.3

SEZIONE III STRUTTURE MASTER – FEEDER DI OICVM

1. Autorizzazione	V.6.5
2. Disposizioni relative ai gestori dell'OICR <i>feeder</i> e dell'OICR <i>master</i>	V.6.6
2.1 <i>Obblighi del gestore dell'OICR feeder</i>	V.6.6
2.2 <i>Obblighi del gestore dell'OICR master</i>	V.6.7
2.3 <i>Scambio di informazioni tra i gestori dell'OICR feeder e dell'OICR master</i>	V.6.7
3. Disposizioni relative ai depositari dell'OICR <i>feeder</i> e dell'OICR <i>master</i>	V.6.8

3.1	Scambio di informazioni	V.6.8
3.2	Obblighi informativi.....	V.6.8
4.	Disposizioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dell'OICR feeder e dell'OICR master.....	V.6.9
4.1	Scambio di informazioni	V.6.9
4.2	Obblighi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.....	V.6.9
5.	Disposizioni specifiche per gli OICR operativi che chiedono l'autorizzazione a divenire OICR feeder o a investire in un altro OICR master	V.6.9
6.	Sospensione dell'emissione e del rimborso delle parti, fusione o scissione e liquidazione dell'OICR master.....	V.6.10
6.1	Sospensione dell'emissione o del rimborso delle parti dell'OICR master	V.6.10
6.2	Liquidazione dell'OICR master	V.6.10
6.3	Fusione o scissione dell'OICR master	V.6.11

SEZIONE IV	STRUTTURE MASTER – FEEDER DI FIA.....	V.6.12
------------	---------------------------------------	--------

TITOLO V - CAPITOLO VII: CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI

1.	Fonti normative e disposizioni di carattere generale	V.7.1
2.	Certificati nominativi e al portatore.....	V.7.1
3.	Certificati cumulativi.....	V.7.1
4.	Fondi distinti in diverse "classi" di quote.....	V.7.1

<h2>TITOLO VI OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA</h2>

TITOLO VI - CAPITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.	Premessa.....	VI.1.1
2.	Fonti normative	VI.1.1
3.	Procedimenti amministrativi.....	VI.1.2

TITOLO VI - CAPITOLO II: OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SGR ITALIANE

1.	Stabilimento di succursali in Stati UE.....	VI.2.1
1.1	Primo insediamento di una succursale	VI.2.1
1.2	Modifica delle informazioni comunicate.....	VI.2.2
1.3	Disposizioni nazionali applicabili.....	VI.2.3
2.	Libera prestazione di servizi in Stati UE	VI.2.3
2.1	Comunicazione preventiva.....	VI.2.3
2.2	Modifica delle informazioni comunicate.....	VI.2.4
2.3	Disposizioni nazionali applicabili.....	VI.2.4
3.	Stabilimento di succursali in Stati non UE	VI.2.5
3.1	Richiesta di autorizzazione	VI.2.5
3.2	Modifica delle informazioni comunicate.....	VI.2.6
4.	Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE.....	VI.2.6
4.1	Richiesta di autorizzazione	VI.2.6
4.2	Modifica delle informazioni comunicate.....	VI.2.7
5.	Svolgimento in uno Stato UE di attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD.....	VI.2.7

- 5.1 Comunicazione VI.2.7
 6. Uffici di rappresentanza all'estero VI.2.7

TITOLO VI - CAPITOLO III: **OFFERTA ALL'ESTERO DI OICR ITALIANI**

1. Offerta di OICVM in Stati UE VI.3.1
 2. Offerta di parti di OICR in Stati non UE..... VI.3.2

TITOLO VI - CAPITOLO IV: **OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE UE E DEI GEFIA UE**

1. Stabilimento di succursali VI.4.1
 1.1 Primo insediamento VI.4.1
 1.2 Modifica delle informazioni comunicate..... VI.4.1
 1.3 Attività esercitabili e disposizioni applicabili..... VI.4.1
 1.4 Controlli della Banca d'Italia VI.4.2
 2. Prestazione di servizi senza stabilimento VI.4.2
 2.1 Comunicazione preventiva..... VI.4.2
 3. Gestione in Italia di OICVM VI.4.2
 3.1 Istanza..... VI.4.2
 3.2 Accordo con il depositario..... VI.4.3
 3.3 Disposizioni nazionali applicabili VI.4.4
 4. Gestione in Italia di FIA..... VI.4.4
 4.1 Comunicazione VI.4.4
 4.2 Accordo con il depositario..... VI.4.5
 4.3 Disposizioni nazionali applicabili VI.4.5
 5. Uffici di rappresentanza VI.4.6

TITOLO VI - CAPITOLO V: **OICR DI CREDITO: FIA UE IN ITALIA**

1.Disposizioni generali.....VI.5.1
 1.1 Premessa..... VI.5.1
 2. Condizioni per operare in Italia..... VI.5.1
 2.1 Condizioni..... VI.5.1
 2.2 Procedura VI.5.2
 3. Disposizioni applicabili e modifica delle informazioni comunicate VI.5.3
 3.1 Vigilanza informativa VI.5.3
 3.2 Modifica delle informazioni comunicate..... VI.5.3

<p>TITOLO VII GESTORI DI FONDI EUVECA ED EUSEF</p>

TITOLO VII - CAPITOLO I: **REGISTRAZIONE DEI GESTORI E DISCIPLINA APPLICABILE**

SEZIONE I **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Premessa..... VII.1.1
 2. Fonti normative VII.1.2
 3. Procedimenti amministrativi VII.1.2

SEZIONE II REGISTRAZIONE DEI GESTORI CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE FONDI EUVECA ED EUSEF

1. Procedura di registrazione VII.1.4
2. Superamento non temporaneo della soglia e modifiche dell'operatività VII.1.5

SEZIONE III ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

1. Fondi propri sufficienti VII.1.6

SEZIONE IV DISCIPLINA APPLICABILE

1. Rinvio VII.1.7

**TITOLO VIII
DEPOSITARIO DI OICR E DI FONDI PENSIONE**

TITOLO VIII - CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DEL DEPOSITARIO DI OICR E DI FONDI PENSIONE

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa VIII.1.1
2. Destinatari della disciplina VIII.1.2
3. Fonti normative VIII.1.2
4. Procedimenti amministrativi VIII.1.2

SEZIONE II AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI OICR

1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della funzione di depositario VIII.1.4
2. Autorizzazione VIII.1.5
 - 2.1 Decisione dell'intermediario di svolgere le funzioni di depositario VIII.1.5
 - 2.2 Domanda di autorizzazione VIII.1.6
 - 2.3 Variazione o estensione delle categorie di OICR VIII.1.7
 - 2.4 Elenco dei soggetti autorizzati VIII.1.7

SEZIONE III FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI FONDI PENSIONE VIII.1.8

SEZIONE IV AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE L'INCARICO DI CALCOLARE IL VALORE DELLE QUOTE DI OICVM VIII.1.9

SEZIONE V PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DEL DEPOSITARIO VIII.1.11

TITOLO VIII - CAPITOLO II: RELAZIONE TRA SGR, SICAV O SICAF E DEPOSITARIO

1. Fonti normative VIII.2.1
2. Rapporti con il depositario VIII.2.1

TITOLO VIII - CAPITOLO III: **OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO**

SEZIONE I *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa..... VIII.3.1
3. Fonti normative VIII.3.1

SEZIONE II *CONTI IN CONTANTE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA* VIII.3.2

SEZIONE III *OBBLIGHI DI CUSTODIA E DI VERIFICA DELLA PROPRIETA'* VIII.3.3

SEZIONE IV *ALTRI OBBLIGHI*..... VIII.3.4

SEZIONE V *DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA E DI VERIFICA DELLA PROPRIETÀ DEI BENI DELL'OICR*

1. Requisiti per la delega VIII.3.5
2. Nomina del *prime broker* VIII.3.6

SEZIONE IV *RIUSO DEI BENI DEGLI OICR*..... VIII.3.8

TITOLO VIII - CAPITOLO IV: **RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO**

SEZIONE I *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa..... VIII.4.1
3. Fonti normative VIII.4.1

SEZIONE II *RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO IN CASO DI PERDITA DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO CUSTODITO*..... VIII.4.2

SEZIONE III *ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO IN CASO DI DELEGA DI FUNZIONI DI CUSTODIA*..... VIII.4.3

TITOLO IX

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO IX - CAPITOLO I: PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	IX.1.1
---	--------

<p>TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p>

TITOLO X - CAPITOLO I: DISPOSIZIONI ABROGATE	X.1.1
TITOLO X - CAPITOLO II: DISPOSIZIONI TRANSITORIE	X.2.1

<p>ALLEGATI</p>

ALLEGATO I.1.1	DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS)	A.I.1
ALLEGATO II.5.1	PATRIMONIO DI VIGILANZA	A.II.1
ALLEGATO III.3.1	SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV/SICAF	A.III.1
ALLEGATO IV.1.1	DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 469	A.IV.1
ALLEGATO IV.1.2	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ	A.IV.4
ALLEGATO IV.1.3	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	A.IV.5
ALLEGATO IV.1.4	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE	A.IV.11
ALLEGATO IV.1.5	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SOLIDITÀ FINANZIARIA E AL RISPETTO DEI REQUISITI PRUDENZIALI E DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA	A.IV.13
ALLEGATO IV.1.6	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO	A.IV.16
ALLEGATO IV.1.7	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: INFORMAZIONI DA RENDERE IN CASO DI ACQUISIZIONE TRAMITE TRUST	A.IV.17
ALLEGATO IV.2.1	DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468	A.IV.18
ALLEGATO IV.2.2	DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	A.IV.21

ALLEGATO IV.2.3	REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV/SICAF: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	A.IV.23
ALLEGATO IV.4.1	RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	A.IV.37
ALLEGATO IV.4.2	SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO	A.IV.45
ALLEGATO IV.6.1	PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI	
ALLEGATO IV.6.2	PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI	A.IV.84
ALLEGATO IV.6.3	PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)	
ALLEGATO IV.6.3-BIS	PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)	
ALLEGATO IV.6.4	NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	A.IV.191
ALLEGATO V.1.1	SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO	A.V.1
ALLEGATO V.2.1	SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI	A.V.17
ALLEGATO V.3.1	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI	A.V.18
ALLEGATO V.3.2	RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC) E DALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO	A.V.29
ALLEGATO V.3.3	METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI	A.V.33
ALLEGATO V.6	ACCORDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER-FEEDER	A.V.42
ALLEGATO VI.5.1	REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE	A.VI.1

TITOLO I DEFINIZIONI E RISERVA DI ATTIVITÀ

CAPITOLO I DEFINIZIONI

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- 1) “attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD”: le attività e i servizi indicati nelle direttive UCITS e AIFMD; in particolare, rientrano in tale definizione:
 - la gestione collettiva del risparmio (cfr. art. 1, comma 1, lett. n), TUF);
 - la gestione di portafogli (cfr. art. 1, comma 5, lett. d), TUF);
 - la consulenza in materia di investimenti (cfr. art. 1, comma 5, lett. f), TUF);
 - la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote o azioni di OICR (cfr. Allegato 1, Sezione B, n. 1, TUF);
 - il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora la SGR sia autorizzata a prestare il servizio di gestione di FIA (cfr. art. 33, comma 2, lett. g), TUF);
- 2) “attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD”: le attività che le SGR possono svolgere in aggiunta a quelle previste dalle direttive, ai sensi dell’art. 33 TUF;
- 3) “cessioni di rapporti giuridici”: le cessioni di:
 - “azienda”: il complesso di beni come definito dall’art. 2555 del codice civile;
 - “ramo di azienda”: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica struttura organizzativa;
 - “rapporti giuridici individuabili in blocco”: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
- 4) “controllo”: il rapporto di controllo indicato nell’art. 23 TUB;
- 5) “D.M.”: il regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 39 TUF (cfr. D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, Regolamento attuativo dell’art. 39 del TUF concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani);
- 6) “Regolamento congiunto”: il Regolamento della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, TUF, del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato e integrato;
- 7) “direttiva UCITS”: la direttiva del 13 luglio 2009 n. 2009/65/UE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,

- regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), come successivamente modificata e integrata;
- 8) “direttiva AIFMD” la direttiva dell’8 giugno 2011 n. 2011/61/UE relativa ai gestori di organismi di investimento collettivo alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
 - 9) “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, nella SICAV e nella SICAF;
 - 10) “fondi comuni”: i fondi comuni di investimento e i comparti di fondi comuni di investimento;
 - 11) “fondo europeo per il venture capital” (EuVECA): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 345/2013;
 - 12) “fondo europeo per l’imprenditoria sociale” (EuSEF): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 346/2013;
 - 13) “fondi immobiliari (FIA immobiliari)”: i fondi e le SICAF che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, e parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, secondo quanto previsto dal D.M.;
 - 14) “fondi pensione”: le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, così come successivamente modificato e integrato;
 - 15) “fusioni”: le operazioni previste dall’art. 2501 del codice civile che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre;
 - 16) “fusione di OICR”: le operazioni in cui:
 - uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR esistenti (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;
 - due o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;
 - 17) “fusioni e scissioni di OICR nazionali”: le operazioni di fusione o di scissione che coinvolgono esclusivamente OICR italiani che non commercializzano le proprie quote o azioni in altri Stati dell’UE ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), TUF;
 - 18) “fusioni di OICVM comunitari”: le operazioni di fusione tra OICVM italiani e OICVM UE o tra OICVM italiani che danno luogo alla costituzione di un OICVM UE o tra OICVM italiani di cui almeno uno

commercializzati le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), TUF;

- 19) “GEFIA”: il gestore autorizzato alla gestione di FIA. La nozione ricomprende anche i gestori sotto soglia;
- 20) “gruppo rilevante della SGR/SICAV/SICAF”: i soggetti, italiani ed esteri, che:
1. controllano la SGR/SICAV/SICAF;
 2. sono controllati dalla SGR/SICAV/SICAF;
 3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR/SICAV/SICAF.

Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni in SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;

- 21) “gruppo di appartenenza della SGR”: i soggetti italiani ed esteri che:
- controllano la SGR;
 - sono controllati dalla SGR;
 - sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;

- 22) “gruppo bancario”: il gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'art. 64 TUB;
- 23) “imprese di assicurazione”: le imprese italiane autorizzate ai sensi del D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;
- 24) “investitori al dettaglio”: gli investitori che non sono investitori professionali;
- 25) “investitori professionali”: gli investitori professionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. m-*undecies*), TUF;
- 26) “mercati regolamentati”: i mercati di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), D.M.;
- 27) “organo con funzione di supervisione strategica”: l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- 28) “organo con funzione di gestione”: l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- 29) “organo di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione;

- 30) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
- 31) “partecipazioni”: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’art. 2351, ultimo comma, del codice civile (¹);
- 32) “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- 33) “parti di OICR”: le quote dei fondi comuni o le azioni di SICAV/SICAF o gli altri strumenti partecipativi delle SICAF;
- 34) “patrimonio di vigilanza”: l’aggregato come definito nel Titolo II, Capitolo V, Sezione V e nell’All. II.V.1;
- 35) “prestazione di servizi senza stabilimento”: la prestazione delle attività per le quali la SGR è autorizzata nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.
Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l’attività pubblicitaria realizzata nel rispetto della disciplina dello Stato estero in cui è svolta tale attività;
- 36) “Regolamento delegato (UE) n. 231/2013”: Regolamento del 19 dicembre 2012, n. 231/2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- 36 bis) “Regolamento delegato (UE) n. 438/2016”: Regolamento del 17 dicembre 2015, n. 438/2016, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;
- 37) “scissione”: l’operazione prevista dall’art. 2506 del codice civile con la quale una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società, e le relative azioni ai suoi soci;
- 38) “scissione di OICR”: l’operazione in cui uno o più OICR o comparti di OICR assegnano l’intero loro patrimonio o parte del loro patrimonio (OICR oggetto della scissione) a un altro OICR o comparto di OICR esistente o di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della scissione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente;
- 39) “SICAV e SICAF eterogestita”: la SICAV o la SICAF che designa una SGR o una società di gestione UE o un GEFIA UE per la gestione dell’intero patrimonio della SICAV o SICAF medesima secondo quanto previsto dall’art. 38 TUF;
- 40) “società finanziaria”: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste

¹ Si considerano “qualificate” le partecipazioni indicate nel Titolo IV, Capitolo I, Sezione II del presente Regolamento.

dall'art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12, TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia. Sono società finanziarie altresì le società che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 130/99 ("società per la cartolarizzazione"), le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

Non rientrano tra le "società finanziarie" i veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;

- 41) "società non finanziaria": una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa ⁽²⁾ o strumentale.

Rientrano nella definizione di "società non finanziaria" le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo.

Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica società non finanziaria;

- 42) "società strumentali": le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell'attività delle SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o analisi economica e finanziaria, gestione di immobili, elaborazione automatica dei dati, servizi anche di natura amministrativo-contabile;
- 43) "succursale": una sede sprovvista di personalità giuridica di una SGR o di una società di gestione UE o di un GEFIA UE e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività per le quali la società è stata autorizzata;
- 44) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al partecipante al fondo di conservare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere ragionevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
- 45) "strumenti finanziari quotati": gli strumenti finanziari;

² Per società assicurativa si intende un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, comma 1, lettere da t) a cc) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private").

- negoziati in mercati regolamentati ⁽³⁾;
- emessi recentemente e per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia stato previsto l'impegno a presentare tale domanda. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari negoziati fuori dai mercati regolamentati.

Non sono considerati strumenti finanziari quotati, gli strumenti finanziari:

- individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
 - per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi;
- 46) “testo unico della finanza (TUF)”: il D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;
- 47) “testo unico bancario (TUB)”: il D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
- 48) “totale delle attività”: l'insieme delle attività detenute dall'OICR, come determinate dalle disposizioni in materia di valutazione delle attività dell'OICR medesimo, al netto dei depositi costituiti a fronte dei finanziamenti in valuta accessi per l'acquisto di beni da immettere nell'OICR (c.d. prestiti *back to back*). Per le SICAV e le SICAF il totale delle attività è determinato deducendo anche le immobilizzazioni materiali e immateriali;
- 49) “ufficio di rappresentanza”: una struttura che la SGR utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte dalla SGR medesima;
- 50) “vendite allo scoperto”: tutte le operazioni in cui l'OICR è esposto al rischio:
- di dover acquistare gli strumenti finanziari a un prezzo più elevato di quello al quale li consegna e di subire in tal modo una perdita, ovvero
 - di non essere in grado di consegnare lo strumento finanziario sottostante per il regolamento dell'operazione;
- 51) “benchmark”: un indice di mercato rispetto al quale valutare la performance di un fondo;
- 52) “commissione a fulcro”: un tipo di commissione di performance che prevede che il livello della commissione aumenti o diminuisca

³ Ai fini delle disposizioni prudenziali in materia di contenimento e frazionamento del rischio (Titolo V, Capitolo III), nonché di quelle in materia di criteri di valutazione del patrimonio dell'OICR (Titolo V, Capitolo IV), possono essere considerati “quotati” anche i titoli di Stato, non negoziati su mercati regolamentati, emessi da Governi e Banche Centrali appartenenti al “Gruppo dei 10” (G-10) nonché gli strumenti finanziari quotati, i cui prezzi siano rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e da elevata frequenza di scambi, se i prezzi rilevati presentino caratteristiche di oggettività e di effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche *a posteriori*.

Per avvalersi di questa facoltà, l'organo con funzione di supervisione strategica dell'intermediario deve deliberare i criteri e le procedure per considerare quotati gli strumenti finanziari in questione e individuare il mercato cui fare riferimento per la rilevazione del prezzo.

Tali criteri e procedure devono essere:

- concordati tra la SGR/SICAV/SICAF e il depositario;
- sottoposti al parere dell'organo di controllo;
- verificati dalla società di revisione in occasione della revisione e certificazione dei documenti contabili dell'OICR.

Le delibere adottate con riferimento agli strumenti finanziari in questione devono essere messe a disposizione delle strutture della SGR/SICAV/SICAF deputate alla gestione, alla registrazione e al calcolo del valore dell'OICR.

- proporzionalmente alla performance degli investimenti del fondo in un determinato periodo di tempo in relazione ai risultati di investimento di un indicatore di riferimento adeguato (inclusa la detrazione di una commissione negativa dalla commissione di base addebitata al fondo);
- 53) “frequenza di cristallizzazione”: la frequenza con cui la commissione di performance eventualmente maturata diventa esigibile dalla società di gestione;
- 54) “*high-water mark* (HWM)”: il NAV per azione o quota più elevato;
- 55) “*hurdle rate*”: un tasso di rendimento fisso minimo predefinito;
- 56) “indicatore di riferimento” o “*reference indicator*” per il calcolo delle commissioni di performance: l’indicatore di riferimento rispetto al quale viene misurata la performance relativa del fondo;
- 57) “modello a *benchmark*”: un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto sulla base di una performance superiore (*overperformance*) a quella del parametro di riferimento;
- 58) “modello *high-on-high* (HoH)”: un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto se il NAV supera il livello al quale la commissione di performance è stata cristallizzata l’ultima volta;
- 59) “modello *high-water mark* (HWM)”: un modello di commissione di performance, in base al quale detta commissione può essere addebitata soltanto a seguito del raggiungimento di un nuovo *high-water mark* durante il periodo di riferimento della performance;
- 60) “performance in eccesso (*excess performance*)”: la differenza tra la performance netta del portafoglio e la performance del parametro di riferimento;
- 61) “periodo di riferimento della performance”: l’orizzonte temporale su cui la performance viene misurata e confrontata con quella dell’indicatore di riferimento, al termine del quale si può reimpostare il meccanismo di compensazione della sottoperformance (*underperformance*) passata.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.

Vengono, altresì, in rilievo le definizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 231/2013 e nel Regolamento delegato (UE) 2016/438.

CAPITOLO II RISERVA DI ATTIVITA'

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 32-*quater* TUF riserva l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio alle SGR, alle SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE che gestiscono un FIA italiano, attribuendo alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di adottare norme di attuazione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Secondo il TUF, il servizio di gestione collettiva del risparmio si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi (art. 1, lett. n.). Tale attività, che costituisce l'oggetto della riserva, è svolta direttamente dal gestore, ferma restando la possibilità di delegare a terzi specifiche funzioni nei limiti previsti dall'ordinamento.

I gestori, inoltre, possono svolgere le attività di amministrazione e commercializzazione degli OICR gestiti, che completano il servizio di gestione collettiva, e le altre attività indicate nell'art. 33 TUF.

Le presenti disposizioni disciplinano le caratteristiche e gli elementi che caratterizzano il contenuto della riserva, in coerenza con le disposizioni e le linee guida comunitarie⁽¹⁾.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 1, lett. n), che fornisce la definizione di gestione collettiva del risparmio;
- art. 32-*quater*, comma 1, relativo ai soggetti a cui è riservato il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- art. 32-*quater*, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di emanare norme di attuazione di tale articolo.

Vengono, inoltre, in rilievo le direttive UCITS e AIFMD, nonché le *Guidelines on key concepts of the AIFMD* dell'ESMA del 13.08.2013 (ESMA/2013/611).

¹ L'individuazione del perimetro della riserva di attività assume rilievo per circoscrivere altresì l'ambito della fattispecie di abusivismo di cui all'art. 166 TUF.

SEZIONE II
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

1. Ambito di applicazione della riserva

Il servizio di gestione collettiva del risparmio è svolto con carattere di professionalità ed è, pertanto, organizzato per essere esercitato nei confronti di una platea indeterminata di soggetti in modo sistematico e non meramente occasionale.

La gestione collettiva del risparmio si caratterizza, in particolare, per la sussistenza di tre elementi tra loro strettamente connessi: i) la gestione di un patrimonio; ii) la gestione dei rischi di tale patrimonio; iii) il carattere collettivo dell'attività, caratterizzata dalla gestione di OICR.

Sotto il primo profilo, il servizio di gestione si connota principalmente per la finalità di valorizzare un dato patrimonio, perseguita mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile dall'attività di investimento e disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio. Le modalità attraverso cui il gestore svolge questa attività si conformano alle previsioni normative e contrattuali e sono formalizzate, sul piano interno, nel processo di gestione.

Per quanto attiene alla gestione dei rischi, al gestore è richiesto di valutare, prima dell'investimento e nel continuo, la coerenza delle singole operazioni e del portafoglio nel suo complesso con gli obiettivi della gestione e con i limiti prudenziali previsti dalla presente disciplina o dal regolamento o statuto dell'OICR. A tal fine, la presente normativa richiede, tra l'altro, ai gestori di dotarsi di un sistema di gestione dei rischi adeguato (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione I, par. 5).

Per quanto attiene al terzo elemento, gli OICR sono definiti dal TUF come gli organismi il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti – inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR – partecipazioni o altri beni mobili e immobili in base a una politica d'investimento predeterminata (cfr. art. 1, lett. k), TUF).

Di seguito, si forniscono alcune precisazioni, coerenti con la disciplina comunitaria, circa le caratteristiche degli OICR oggetto del servizio di gestione collettiva del risparmio, fermo restando quanto previsto dal D.M. circa la struttura degli OICR. Tali indicazioni non sono esaustive e, in ogni caso, l'assenza di una o più delle caratteristiche successivamente indicate non determina automaticamente l'esclusione dell'esistenza della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Caratteristiche essenziali

L'OICR ha la finalità, attraverso la gestione del suo patrimonio e dei relativi rischi, di generare un rendimento per gli investitori ⁽²⁾ derivante dall'acquisto, dalla detenzione o dalla vendita delle attività in cui è investito il patrimonio stesso e dalle operazioni volte a ottimizzare o incrementare il valore delle suddette attività.

² Ai fini della riserva di attività, non assume rilievo l'eventuale differenziazione dei rendimenti tra investitori, derivante, ad es., dall'emissione di diverse categorie di quote o azioni da parte degli OICR.

L'attività di gestione collettiva è svolta dal gestore in autonomia dai partecipanti agli OICR ⁽³⁾; i partecipanti, pertanto, non dispongono di poteri connessi alla gestione operativa dell'OICR e delle attività in portafoglio in conformità alla politica di investimento, fermo restando l'esercizio dei diritti riconosciuti agli investitori in qualità di azionisti degli OICR in forma societaria.

La responsabilità delle attività di gestione è attribuita, quindi, in via esclusiva al gestore dell'OICR.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'OICR, il patrimonio dell'OICR non può essere utilizzato per perseguire una strategia di tipo imprenditoriale, sia essa commerciale o industriale ovvero una combinazione delle stesse ⁽⁴⁾.

Raccolta del patrimonio

La raccolta del patrimonio presso gli investitori avviene mediante l'offerta di azioni o quote dell'organismo, da chiunque sia effettuata; non assume rilievo la circostanza che la raccolta avvenga in più soluzioni, o che la sottoscrizione da parte degli investitori avvenga mediante conferimento di denaro o in natura ⁽⁵⁾.

Pluralità di investitori

L'OICR è partecipato da una pluralità di investitori.

Tale requisito è soddisfatto anche in presenza di un solo investitore, qualora l'investimento sia da questi effettuato nell'interesse di una pluralità di investitori (ad es., strutture master-feeder, fondi di fondi, possibilità di partecipare ad un OICR mediante un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento ex art. 21, comma 2, TUF).

Politica di investimento

La politica d'investimento riguarda gli indirizzi e i limiti seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento. Ferme restando le norme prudenziali in materia di attività di investimento (cfr. Titolo V, Capitolo III), la politica di investimento si basa sul principio del frazionamento del rischio.

Ai fini del rispetto della riserva di legge, l'esistenza di una politica di investimento si può desumere in presenza di una o più delle seguenti condizioni ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾:

³ La circostanza per cui negli OICR riservati siano attribuiti poteri consultivi ai partecipanti non fa venire meno la natura di OICR dell'organismo. Di contro, costituiscono indici della sussistenza di un controllo da parte dei partecipanti sulla gestione degli OICR: i) la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni. Tale circostanza ricorre ad esempio ove i partecipanti abbiano il potere di impedire l'adozione di decisioni attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dell'ammontare dei *quorum* stabiliti per l'assunzione delle decisioni degli organi societari; ii) la possibilità di condizionare la gestione in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie. Vengono in considerazione, ad esempio, i patti parasociali che riservano ai soci il diritto di indirizzare le scelte di investimento con meccanismi di sostituzione degli amministratori che non si conformano alle indicazioni ricevute.

⁴ A titolo esemplificativo, non rientrano nella riserva le *joint venture* e, in generale, tutti gli accordi tra imprese e altri soggetti, in qualsiasi forma conclusi (ad es., consorzi, associazioni in partecipazione) che abbiano ad oggetto la realizzazione di uno o più affari secondo un predeterminato progetto a carattere commerciale o industriale.

⁵ Non rientra nella nozione di raccolta del patrimonio l'adesione da parte di un familiare a un veicolo di investimento costituito e partecipato dagli appartenenti a un medesimo nucleo familiare e che ha come oggetto esclusivo la gestione del patrimonio familiare. A tal fine, vengono in considerazione i parenti fino al quarto grado, il coniuge, il convivente *more uxorio* e i figli di quest'ultimo, gli affini, nonché in generale i familiari fiscalmente a carico.

⁶ Il riconoscimento della piena discrezionalità al gestore di un organismo non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio.

⁷ Si è in presenza di una politica di investimento rilevante ai fini della riserva di attività in caso di linee guida di investimento fornite dagli investitori per la gestione di un'impresa, diverse rispetto alla generica *business strategy* prevista nello statuto dell'impresa stessa.

- la politica di investimento è definita prima che diventi vincolante l'impegno degli investitori a conferire il capitale nell'OICR;
- la politica di investimento è contenuta in documenti o accordi vincolanti tra tutti i partecipanti che formano parte integrante, anche per rinvio, del regolamento o dello statuto dell'OICR;
- la politica di investimento è vincolante per il gestore, ivi comprese le eventuali modifiche alla stessa;
- la politica di investimento è articolata in una serie di linee guida di investimento, con riferimento tra l'altro: i) alle strategie di investimento; ii) alle categorie di attività in cui l'OICR investe; iii) ai limiti di investimento, inclusi i limiti di leva finanziaria e i criteri di diversificazione dei rischi; iv) alle aree geografiche di investimento; v) a eventuali periodi minimi di detenzione delle attività.

TITOLO II SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SGR

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo disciplina l'autorizzazione delle SGR all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia a OICVM sia a FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e, se autorizzate a gestire FIA, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, secondo quanto previsto dall'art. 34 TUF (di seguito, "servizi di gestione").

Le presenti disposizioni disciplinano anche il rilascio dell'autorizzazione alle SGR che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 35-*undecies* TUF (c.d. GEFIA sotto soglia).

Nell'esame della domanda di autorizzazione, la Banca d'Italia – oltre a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi previsti dal TUF – valuta che:

- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della SGR e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza;
- la struttura del gruppo rilevante della SGR istante non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla SGR stessa;
- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa della SGR e della coerenza con la struttura organizzativa.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate risultino garantiti la sana e prudente gestione della SGR e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUF:

- art. 11, comma 1, lett. a), relativo alla composizione del gruppo rilevante ai fini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza;
- art. 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- art. 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- art. 15, concernente l'assunzione di partecipazioni qualificate;
- art. 34, che disciplina l'autorizzazione delle SGR;
- art. 35, relativo all'albo delle SGR;
- art. 35-*undecies*, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;

- art. 59, in materia di sistemi di indennizzo;
- dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA;
- dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 13 TUF, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR;
- dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 14 TUF, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR;
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione della SGR e della SGR sotto soglia (termine: 90 giorni);*
- *modifiche all'operatività connesse alla prestazione di nuovi servizi (termine: 60 giorni);*
- *divieto di estendere la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio a nuove tipologie di OICR (termine: 60 giorni).*

SEZIONE II
CAPITALE INIZIALE

1. Capitale sociale minimo iniziale

Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione VII (“SGR sotto soglia”), ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di OICVM o di FIA, o alla prestazione congiunta del servizio di gestione di OICVM e di FIA, la SGR dispone di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro. Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SGR che intenda svolgere esclusivamente l’attività di gestione di FIA chiusi riservati.

Il capitale sociale minimo iniziale non può comprendere conferimenti in natura.

Nelle ipotesi di società già operanti che, previa modifica del proprio oggetto sociale, intendano essere autorizzate come SGR, ai fini del calcolo dell’importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato e delle riserve indisponibili per legge o per statuto risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

SEZIONE III
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Contenuto del documento

La SGR predispone un programma che illustra l'attività d'impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l'iniziativa. Il programma di attività è accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa.

Il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa contengono almeno le informazioni di seguito elencate.

A) Attività, servizi e prodotti

La società indica le attività e i servizi che intende svolgere, compresi l'eventuale istituzione e/o gestione di fondi pensione, le attività connesse e strumentali nonché i servizi accessori. In particolare, la società:

1. con riguardo al servizio di gestione collettiva, precisa:
 - la clientela cui si indirizza il servizio (es.: investitori professionali, clienti al dettaglio);
 - le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, se intende affidare scelte di investimento relative ai fondi gestiti a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione, specificando ampiezza e contenuto dell'incarico, ovvero se intende ricevere analoghi incarichi;
 - la tipologia e le principali caratteristiche di fondi che intende istituire; nel caso in cui la SGR intenda gestire FIA: i) le strategie di investimento degli OICR, comprese le tipologie di OICR sottostanti in caso di OICR che investono in OICR; ii) le politiche in materia di ricorso alla leva finanziaria; iii) i profili di rischio e le altre caratteristiche dei FIA; iv) gli Stati dell'UE o i paesi terzi in cui intende costituire o gestire FIA e le implicazioni di carattere legale dell'operatività in paesi terzi; v) il paese in cui l'eventuale FIA master è stabilito, se il FIA gestito è un FIA feeder; vi) i regolamenti di gestione dei FIA che intende gestire, ove già approvati dal competente organo aziendale.
2. con riguardo al servizio di gestione di portafogli, precisa:
 - la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato, anche in relazione all'eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (es.: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni);
 - le linee di gestione che si intendono offrire e le loro caratteristiche (es.: grado di rischio, mercato di riferimento);
 - le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, va indicato se la società intende conferire a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento all'intero portafoglio del cliente. Qualora la società abbia in programma di affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento a parte del portafoglio del cliente, tale circostanza va indicata specificando ampiezza e contenuto dell'incarico;
3. con riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, precisa la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato e le caratteristiche della consulenza che intende prestare;

4. con riguardo alla commercializzazione di OICR di terzi, fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui viene prestata l'attività;
5. con riguardo al servizio di ricezione e trasmissione ordini, fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui viene prestato il servizio.

La società indica l'ambito territoriale di offerta dei propri prodotti e servizi, precisando, in particolare:

- le eventuali prospettive di sviluppo all'estero;
- i canali distributivi che intende attivare;
- l'eventuale intenzione di offrire direttamente le quote dei fondi comuni e il servizio di gestione di portafogli. In tal caso, sono forniti riferimenti sulla rete di promotori (es.: numero di promotori, distribuzione territoriale, tipologie di rapporti contrattuali).

B) Struttura organizzativa e investimenti

La Relazione sulla struttura organizzativa, allegata al programma di attività, è redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi previsti dal Regolamento congiunto.

Nella relazione la società indica, inoltre:

- i principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività descritte sub A);
- un piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni.

C) Previsioni di sviluppo delle attività

Nel programma di attività la società indica:

- il/i mercato/i di riferimento dei servizi e dei prodotti che intende sviluppare;
- le previsioni circa il posizionamento della SGR nel/i mercato/i di riferimento;
- i volumi di affari programmati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti e dei servizi;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.

D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria

Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultino:

- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l'andamento del *cash-flow*;
- l'andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati.

Sono indicate le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.

Nel programma di attività la società indica le modalità con le quali intende assicurare condizioni di equilibrio economico e il rispetto delle norme

prudenziali nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.

E) Disposizioni particolari per le società già operanti

In caso di istanze di autorizzazione da parte di società già operanti, il programma di attività inoltre indica:

- le attività svolte in precedenza. In particolare, sono forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali e alle attività esercitabili dalle SGR. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SGR;
- le iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e adeguare quelle tecnologiche alle esigenze dei processi di produzione che caratterizzano l'attività delle SGR.

2. Valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia valuta il programma di attività e la struttura organizzativa in un'ottica di sana e prudente gestione della SGR e può richiedere le modifiche a ciò necessarie. A tal fine, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni della SGR, tenuto anche conto delle caratteristiche del servizio di gestione collettiva che la SGR intende prestare (cfr. par. 1, punto A) 1.); nel caso di fondi che ricorrono alla leva finanziaria su base sostanziale ⁽¹⁾, oltre alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione del rischio e del complesso delle misure e dei presidi organizzativi, si tiene anche conto del potenziale impatto della leva sulla stabilità finanziaria;
- lo stato di realizzazione dei progetti;
- gli accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- le caratteristiche professionali individuate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- l'effettiva capacità di perseguire le strategie di investimento dei fondi coerentemente con il programma di attività presentato, tenuto conto delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e del sistema dei controlli interni della SGR;
- la sostenibilità dei piani di sviluppo;
- la stabilità delle fonti di reddito attese;
- le stime alla base dei *budget* previsionali.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta e degli OICR gestiti.

¹ Cfr. art. 111 Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

SEZIONE IV

REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell'art. 13 TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini della comprova dei requisiti, la società invia alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi. Per la procedura di verifica si rinvia al Titolo IV, Capitolo II.

SEZIONE V

CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR

Controlli sui partecipanti

La Banca d'Italia valuta l' idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la situazione finanziaria dei partecipanti nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con gli altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengono una partecipazione, anche non qualificata, nella SGR.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della SGR.

Controlli sul gruppo

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante della SGR non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell' idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della SGR. Qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all'estero risultino di ostacolo all'applicazione dei controlli.

A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, le società istanti si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.

SEZIONE VI

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva ed, eventualmente, degli altri servizi di gestione è presentata alla Banca d'Italia, a firma del legale rappresentante, tramite posta elettronica certificata.

Contenuto

La domanda di autorizzazione indica:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società nonché le eventuali sedi secondarie;
- le generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- la tipologia di OICR che la SGR intende gestire (OICVM e/o FIA);
- l'elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni;
- se rilevante, la dichiarazione della SGR, che avrebbe le caratteristiche per essere autorizzata come SGR sotto soglia, di voler essere autorizzata come SGR ordinaria (c.d. *opt in*).

Allegati

Alla domanda sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi di iscrizione della società nel registro delle imprese;
- b) l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- c) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della SGR;
- d) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa nonché ogni altro elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- e) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- f) l'elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione nonché dell'organo di controllo, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete;
- g) il verbale della delibera consiliare di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società istante nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 D.L. n. 201/2011 (*interlocking*);
- h) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale;
- i) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
- j) *omissis*;

- k) se rilevante, la documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

La documentazione di cui alle lett. g) e h) relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

2. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di gestione è subordinato all'esistenza delle condizioni indicate nell'art. 34 TUF e nelle Sezioni II, III, IV e V del presente Capitolo atte a garantire la sana e prudente gestione della SGR nonché all'adesione della società a un sistema di indennizzo previsto dall'art. 59 TUF, se rilevante.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può effettuare una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

La Banca d'Italia, nel corso del procedimento di autorizzazione, consulta le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, nel caso in cui la SGR sia parte di un gruppo che comprenda anche società di gestione, imprese di investimento, banche o imprese di assicurazione insediate in altri Stati dell'UE o sia controllata dallo stesso soggetto che controlla uno di tali intermediari.

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione alla SGR, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla richiesta documentazione.

La Banca d'Italia può limitare l'autorizzazione della SGR a prestare il servizio di gestione collettiva con riferimento a determinate strategie di investimento o tipologie di OICR.

3. Iscrizione nell'albo

Con il rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia iscrive la SGR nelle apposite sezioni dell'albo previsto dall'art. 35, comma 1, TUF.

La SGR comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività di gestione entro 30 giorni dall'avvio della stessa.

SEZIONE VII
SGR SOTTO SOGLIA

1. SGR sotto soglia che gestiscono FIA riservati

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SGR che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati ⁽²⁾⁽³⁾ e:

- gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro ⁽⁴⁾; oppure
- gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA ⁽⁵⁾.

Per tali gestori trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:

- in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le SGR sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro ⁽⁶⁾;
- le informazioni previste dalla Sezione III, punto A), sono sostituite dalle informazioni che il gestore è tenuto a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- non si applica la disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione.

Ai fini del calcolo del valore totale delle attività dei FIA riservati, del monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto delle soglie indicate nel primo capoverso e degli obblighi in caso di superamento occasionale di tali soglie, i gestori applicano gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento delegato.

Entro trenta giorni dalla data in cui il gestore supera le soglie indicate nel presente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel citato Regolamento delegato, non è temporaneo, il gestore ne dà comunicazione alla Banca d'Italia secondo la procedura prevista nella Sezione VIII ("Modifiche dell'operatività"), inviando inoltre le altre informazioni di cui al par. 1 della Sezione VI non inviate precedentemente alla Banca d'Italia. Analoga comunicazione è data alla Banca d'Italia dal gestore che, pur in assenza di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, intenda assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi momento successivo al rilascio dell'autorizzazione, al regime delle SGR ordinarie (c.d. *opt in*).

In caso di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, qualora la società non adegui il capitale minimo entro il termine di 6

² Ivi inclusi i FIA che ricadono nella definizione di fondi EuVECA e fondi EuSEF di cui ai Regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013.

³ Detti gestori possono svolgere anche le attività di amministrazione e commercializzazione, nonché le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Cap. III.

⁴ Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.

⁵ Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.

⁶ Nel caso in cui la SGR intenda prestare servizi di investimento, il capitale minimo è pari a 385 mila euro, se i servizi sono prestati senza detenzione dei beni della clientela e 1 milione, negli altri casi.

mesi o non riconduca entro il medesimo termine la propria attività al di sotto delle soglie indicate ⁽⁷⁾, gli OICR gestiti sono posti in liquidazione.

La SGR segue la procedura prevista dalla Sezione VIII (“Modifiche dell’operatività”, par. 1, 1° capoverso) anche nel caso in cui intenda gestire tipologie di OICR diversi dai FIA riservati o, qualora non sia già autorizzata alla gestione di FIA chiusi mobiliari, intenda essere registrata come gestore di EuVECA o EuSEF (cfr. Titolo VII).

⁷ Al fine di dimostrare l’avvenuto adeguamento del capitale, il GEFIA trasmette alla Banca d’Italia la documentazione contenente: i) l’attestazione del versamento per l’adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore.

SEZIONE VIII
MODIFICHE DELL'OPERATIVITÀ

1. Modifiche dell'operatività

Le SGR che abbiano già avviato l'operatività danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa - redatti secondo quanto previsto nella precedente Sezione III ⁽⁸⁾ - nel caso in cui intendano svolgere le seguenti attività non indicate nel programma di attività: servizio di gestione di portafogli; servizio di consulenza in materia di investimenti; servizio di ricezione e trasmissione ordini; commercializzazione di OICR di terzi; gestione di fondi pensione ⁽⁹⁾; servizio accessorio di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), TUF (custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi), limitatamente alle quote di OICR gestiti.

Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.

La Banca d'Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi alla prestazione di nuovi servizi o alle modifiche alla struttura organizzativa.

Nel caso in cui la gestione sia stata inizialmente limitata a singole tipologie di OICR (OICVM, FIA aperti, FIA chiusi mobiliari, FIA immobiliari, FIA che investono in crediti, FIA che ricorrono alla leva finanziaria, FIA che ricorrono alla leva finanziaria su base sostanziale) e la SGR intenda gestire altre tipologie di organismi di investimento collettivo, lo comunica alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima della loro istituzione e provvede ad adeguare i propri presidi operativi (procedure, risorse e strumenti delle funzioni di controllo dei rischi, *risk management* e *compliance*) ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia, sulla base di una valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione del rischio, delle misure organizzative adottate, del potenziale impatto sulla stabilità finanziaria della tipologia di OICR, può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 60 giorni.

⁸ Le SGR inviano, se rilevante, la documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

⁹ Nel caso in cui la modifica dell'operatività riguardi l'istituzione o la gestione di fondi pensione, alla comunicazione è allegata la bozza di regolamento del fondo pensione ovvero, ove disponibile, della convenzione che la SGR intende stipulare con il fondo stesso.

¹⁰ A tal fine, la SGR dovrà presentare una nuova relazione sulla struttura organizzativa, conformemente all'allegato IV.4.1

¹¹ Nel caso la SGR intenda gestire per la prima volta FIA o OICVM, la Banca d'Italia iscrive la SGR nel relativo albo.

SEZIONE IX
DECADENZA E RINUNCIA

1. Decadenza

La Banca d'Italia dichiara d'ufficio la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo:

- trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione, se la SGR non ha avviato l'attività di gestione collettiva. Ricorre tale ipotesi nei casi in cui la SGR, in tale arco temporale: (i) non ha presentato istanza per l'istituzione di fondi comuni o istituito fondi comuni, ovvero (ii) non ha avviato la gestione di OICVM UE, di FIA UE o di SICAV/SICAF eterogestite;
- se, successivamente all'avvio dell'attività di gestione collettiva, la SGR ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi. L'interruzione si realizza nel caso in cui la SGR: (i) ha liquidato i propri fondi o ne ha ceduto la gestione e non ha presentato istanza per l'istituzione di nuovi fondi comuni e (ii) non gestisce OICVM UE, FIA UE o SICAV/SICAF eterogestite.

2 Rinuncia

Le SGR che intendono rinunciare all'autorizzazione lo comunicano alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, provvede alla cancellazione dall'albo entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.

CAPITOLO II

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Attraverso l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese ⁽¹⁾, le SGR sviluppano la propria posizione strategica, entrano in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzano i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti, possono assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo.

In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili dalle SGR. Resta, invece, esclusa la possibilità di acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari.

Nell'acquisire partecipazioni le SGR devono evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo e salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria aziendale.

L'acquisizione di partecipazioni comporta infatti l'assunzione di rischi connessi con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, con la possibile variazione del valore della partecipazione in relazione alle prospettive economiche dell'impresa partecipata e con l'illiquidità di tali investimenti.

È necessario che le SGR si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di impiego, seguendo con attenzione l'andamento delle società partecipate, anche al fine di verificare la loro valutazione e di assicurare l'integrità del patrimonio aziendale.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 6, comma 1, lett. a), TUF, che, tra l'altro, prevede che la Banca d'Italia disciplini le partecipazioni detenibili dalle SGR;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

¹ Ai fini del presente Capitolo, per partecipazione si intende: il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento della SGR si accompagna a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari. A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: i) la SGR è parte di un accordo con l'impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che gli consente di sviluppare attività comuni con essa; ii) per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la SGR è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione; iii) la SGR è legata all'impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, cross-selling, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti. Le partecipazioni possono essere dirette o indirette.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *divieto di assunzione di partecipazioni (termine: 60 giorni).*

SEZIONE II**DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI****1. Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni**

Le SGR possono assumere partecipazioni in banche, SGR, società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, SICAV, SICAF, SIM, imprese di investimento, intermediari previsti dal Titolo V del TUB, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie, imprese di assicurazione e società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

Le partecipazioni detenute dalle SGR, non detratte dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione V), non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo⁽²⁾.

2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo nelle società indicate nel par. 1 inviano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza un'apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.

La comunicazione è corredata dallo statuto e dagli ultimi due bilanci (ove disponibili) approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGR.

La Banca d'Italia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR.

3. Informativa alla Banca d'Italia

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dall'acquisto, le partecipazioni assunte, ivi comprese quelle oggetto della procedura di cui al par. 2.

Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere preventivamente comunicati solo ove determinino l'acquisizione o la perdita del controllo della partecipata.

² In alternativa, le SGR possono dedurre le partecipazioni in banche e società finanziarie anche se consolidate nei fondi propri del gruppo di appartenenza. Tale scelta, di natura definitiva, è comunicata alla Banca d'Italia.

CAPITOLO III

ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR

1. Fonti normative

La materia è disciplinata:

— dai seguenti articoli del TUF:

- 33, comma 1, che prevede che le SGR, oltre a gestire il patrimonio e i rischi degli OICR, amministrano e commercializzano gli OICR gestiti;
- 33, comma 2, che prevede che le SGR possono:
 - prestare il servizio di gestione di portafogli (lett. a);
 - istituire e gestire fondi pensione (lett. b);
 - svolgere le attività connesse e strumentali (lett. c);
 - prestare il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), TUF, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione (lett. d);
 - prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti (lett. e);
 - commercializzare quote o azioni di OICR gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia (lett. f);
 - prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.
- 33, comma 5, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di dettare disposizioni attuative in materia;

— dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA.

2. Amministrazione degli OICR

Costituiscono attività di amministrazione quelle di:

- a) gestione dei servizi legali e contabili relativi alla gestione dell'OICR;
- b) fornitura di informazioni ai clienti;
- c) valutazione e *pricing* delle parti dell'OICR, anche ai fini fiscali;
- d) verifica dell'osservanza della normativa applicabile;
- e) tenuta del registro dei detentori delle quote;
- f) distribuzione dei proventi;
- g) emissione e rimborso delle quote;
- h) regolamento dei contratti, incluso l'invio ed emissione dei certificati;
- i) tenuta dei registri contabili.

3. Commercializzazione degli OICR

Costituiscono commercializzazione ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, rivolti agli investitori e in qualsiasi forma effettuati, realizzati su iniziativa del gestore o per conto del gestore, sia in forma diretta che indiretta, finalizzati alla sottoscrizione o all'acquisto di quote o azioni di OICR.

4. Attività connesse

Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l'attività che consente di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR ⁽¹⁾.

Le SGR che prestano il servizio di gestione di portafogli possono svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 6, TUF.

5. Attività strumentali

Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- a) studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
- b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
- c) predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- d) amministrazione di immobili ad uso funzionale;
- e) servizi di natura amministrativo/contabile.

6. Servizi accessori

Le SGR possono prestare i servizi previsti dall'art. 33, comma 2, lett. d) (custodia e amministrazione di OICR di propria istituzione) e f) (commercializzazione di parti di OICR di terzi) del TUF.

7. Altre attività esercitabili dalle SGR

Le SGR possono svolgere attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti gli OICR, quali:

- a) le attività necessarie al corretto adempimento degli obblighi del mandatario;
- b) l'attività di amministrazione dei beni immobili e la consulenza immobiliare ⁽²⁾;
- c) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e le questioni collegate;
- d) la consulenza e i servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese.

¹ Non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio gruppo di appartenenza (ad es.: concessioni di finanziamenti o negoziazione di strumenti finanziari derivati).

² L'attività di consulenza immobiliare può essere svolta anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni in società. In tali casi si applicano: (i) alle società controllate, le previsioni in materia di esternalizzazione del Regolamento congiunto; (ii) alle società partecipate, l'art. 21, comma 2, lett. h) e i) del Regolamento congiunto.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF prevede che le operazioni di fusione o di scissione delle SGR siano autorizzate dalla Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è preordinato a un duplice obiettivo:

- valutare gli impatti delle operazioni in questione sulle società coinvolte nell'operazione e sui rapporti intercorrenti tra queste ultime e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti;
- verificare l'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi delle SGR risultanti dalle operazioni in questione e, più in generale, l'esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- art. 34, comma 4, TUF, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di SGR;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione alla fusione o scissione di SGR (termine: 60 giorni).*

SEZIONE II**DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR****1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare****Presentazione della domanda**

Le SGR interessate dalle operazioni di fusione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione alla fusione prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile.

Contenuto

La domanda di autorizzazione è corredata dal progetto di fusione e da una relazione che illustra:

- a) il progetto di fusione, fornendo in particolare adeguate indicazioni sulla struttura organizzativa e sulle procedure informatico-contabili della SGR risultante dalla fusione;
- b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e i costi nonché gli impatti che l'operazione determina sulle società partecipanti alla fusione;
- c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla fusione. In tale ambito, sono illustrate le modalità con cui:
 - sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) dalle società partecipanti alla fusione e nell'amministrazione delle stesse;
 - sono integrati o resi compatibili gli archivi e i sistemi informativi delle società coinvolte nella fusione tra loro e con quelli del depositario e dei soggetti collocatori e delegati;
 - è assicurato che la società risultante dalla fusione sia in grado di rispettare fin dall'inizio dell'operatività tutte le regole a essa applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

Qualora alla fusione partecipino società non sottoposte a vigilanza della Banca d'Italia vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati dalle società medesime.

2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare**Presentazione della domanda**

Le SGR interessate a operazioni di scissione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile.

Contenuto

La domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. Essa è corredata dal progetto di scissione e da una relazione che illustra:

- a) il progetto di scissione nel suo complesso e, in dettaglio, gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti;
- b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e costi, gli impatti che l'operazione determina sulla società nonché le modifiche all'attività e alla struttura organizzativa della stessa;

- c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di disaggregazione e riaggregazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla scissione. In tale ambito, vanno illustrate le modalità con cui:
- sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) e nell'amministrazione della stessa;
 - è assicurato che le SGR risultanti dalla scissione siano in grado di rispettare fin dall'inizio tutte le regole a esse applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

3. Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'operazione di fusione o scissione, sentita la Consob, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.

4. Adempimenti successivi

Ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile.

Le SGR partecipanti alla fusione o alla scissione tengono informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura; esse inviano alla Banca d'Italia le decisioni di fusione o di scissione (ex artt. 2502-*bis* e 2506-*ter* del codice civile) e l'atto di fusione o di scissione (ex artt. 2504 e 2506-*ter* del codice civile), comunicando inoltre il giorno a partire dal quale la fusione o la scissione ha effetto ai sensi degli artt. 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile.

*SEZIONE III**MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI⁽¹⁾*

Quando le operazioni di fusione o di scissione di SGR determinano l'esigenza di aggiornare i regolamenti dei fondi comuni, le società interessate, contestualmente all'avvio della procedura, definiscono le modifiche dei regolamenti dei fondi comuni facenti capo alle stesse.

Le variazioni devono risultare espressamente dalle delibere assunte dai competenti organi delle SGR interessate.

La Banca d'Italia rilascia il provvedimento di approvazione delle modifiche della specie nell'ambito della procedura di cui alla Sezione II.

L'efficacia delle modifiche regolamentari apportate è soggetta alla disciplina e alle condizioni indicate nel Titolo V, Capitoli I e II.

In ogni caso, le modifiche regolamentari non hanno effetto prima del giorno in cui la fusione o la scissione hanno efficacia ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile.

Nel caso in cui la SGR, che risulti assegnataria di fondi comuni nell'ambito di un'operazione di fusione o di scissione, intendesse nella circostanza introdurre ulteriori modifiche regolamentari rispetto a quelle strettamente necessarie per effetto dell'operazione (es.: modifica della denominazione della SGR), il relativo progetto va inviato alla Banca d'Italia, con congruo anticipo rispetto all'invio delle comunicazioni previste nella Sezione II, al fine di consentire alla Banca d'Italia di effettuare le necessarie valutazioni in tempo utile.

¹ Per quanto concerne le modifiche ai regolamenti di gestione si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V, Capitoli I e II.

CAPITOLO V

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
 - 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale;
 - 7, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 6, comma 1, lett. a);
- dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 3, relativo alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale;
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

2. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità* (Allegato II.5.1, Sezione II, par. 1.4.) (termine: 90 giorni);
- *autorizzazione al riacquisto o rimborso da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale* (Allegato II.V.1, Sezione II, par. 5) (termine: 90 giorni);
- *autorizzazione al rimborso o riacquisto da parte della SGR emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza* (Allegato II.V.1, Sezione II, par. 6;) (termine: 90 giorni).

SEZIONE II
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR

L'ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR non deve essere inferiore alla somma:

- 1) del maggiore importo tra:
 - a) la copertura patrimoniale richiesta per la massa gestita di OICR e fondi pensione, come determinata nella successiva Sezione III, par. 1;
 - b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi", come determinata nella successiva Sezione III, par. 2;
- 2) della copertura patrimoniale richiesta per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, come determinata nella successiva Sezione III, par. 3;
- 3) della copertura patrimoniale a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, prevista per le SGR che gestiscono FIA dalla Sezione III, par. 4.

In ogni caso il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore all'ammontare del capitale minimo richiesto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le SGR verificano costantemente il rispetto dei requisiti minimi di patrimonio.

La Banca d'Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una SGR o il profilo di rischio della stessa lo richieda, l'applicazione di misure di adeguatezza patrimoniale più stringenti rispetto a quelle determinate in via generale.

SEZIONE III
REQUISITI PATRIMONIALI

1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale.

Al fine di determinare il requisito patrimoniale, le SGR fanno riferimento alla somma delle attività - come risultante dall'ultimo prospetto contabile approvato - degli OICR e dei fondi pensione, compresi quelli per i quali le SGR hanno delegato la gestione; sono escluse dalla somma le attività degli OICR per le quali le SGR svolgono attività di gestione in qualità di delegato.

Sulla parte dell'importo così determinato, che eccede i 250 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,02 per cento, fino a un massimo di 10 milioni di euro.

2. Copertura patrimoniale a fronte degli “altri rischi”

Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d'Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività rispetto all'esercizio precedente.

Nel caso in cui nella nota integrativa del bilancio non siano indicati dettagliatamente gli importi e i criteri seguiti per la determinazione dei costi operativi fissi, questi ultimi sono rappresentati dalla somma della voce “110. Spese amministrative” e degli oneri ricompresi nella voce “160. Altri proventi e oneri di gestione” dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio.

Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale

Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SGR determinano un requisito patrimoniale pari all'ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Le SGR definiscono e sottopongono all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica i criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto:

- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi con gli investimenti in titoli;
- dei rischi connessi con lo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.

I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e dell'organo di controllo. La Banca d'Italia valuta la capacità delle SGR di misurare e controllare costantemente il rischio implicito nelle garanzie di restituzione del capitale rilasciate.

4. Copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale

A fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, le SGR che gestiscono FIA, in alternativa: i) stipulano una polizza assicurativa; ii) costituiscono una dotazione patrimoniale aggiuntiva rispetto ai requisiti indicati nei parr. 1, 2 e 3.

I rischi da responsabilità professionale, la dotazione di mezzi patrimoniali aggiuntivi e le caratteristiche della polizza assicurativa sono disciplinati negli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

SEZIONE IV
GESTIONE DI FIA CHIUSI

abrogata

SEZIONE V
PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Premessa

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.

Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della SGR, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. Tali elementi devono essere stabili e il relativo importo è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

2. Patrimonio di vigilanza

Le SGR calcolano il patrimonio di vigilanza secondo le regole previste nelle disposizioni di cui all'Allegato II.5.1.

Il patrimonio di vigilanza della SGR, per la parte corrispondente all'ammontare minimo calcolato ai sensi della precedente Sezione II, è:

- detenuto in depositi presso una banca autorizzata in Italia;
- investito in titoli di debito qualificati ⁽¹⁾;
- investito in parti di OICR, inclusi quelli gestiti, il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l'investimento in titoli di debito qualificati o in OICVM del mercato monetario;
- investito in parti di OICVM monetari, inclusi quelli gestiti.

Le SGR sotto soglia detengono e/o investono la parte corrispondente al 20% dell'ammontare minimo del patrimonio di vigilanza, calcolato ai sensi della precedente Sezione II, nelle attività indicate ai precedenti alinea.

¹ Per titoli di debito qualificati si intendono i titoli di debito inclusi nella tabella I di cui all'art. 336 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, per i quali è prevista una ponderazione pari o inferiore all'1,6%, ad esclusione degli "altri elementi qualificati" come definiti dal par. 4 del medesimo articolo.

CAPITOLO VI BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Fonti normative

La materia è regolata dal Provvedimento in materia di bilanci degli intermediari non bancari del 14 febbraio 2006, come successivamente modificato e integrato.

TITOLO III SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE E A CAPITALE FISSO

CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla costituzione delle SICAV e delle SICAF (Sezione II), delle SICAV e SICAF sotto soglia (Sezione III) nonché delle SICAV e SICAF eterogestite (Sezione IV).

Nell'esame della domanda di autorizzazione, la Banca d'Italia – oltre a verificare l'esistenza dei presupposti previsti dal TUF – valuta che:

- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza;
- la struttura del gruppo rilevante della società istante non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa dell'intermediario e della coerenza con la struttura organizzativa.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate risultino garantiti la sana e prudente gestione dell'intermediario e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
 - 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
 - 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;
 - 35-*bis*, che disciplina l'autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d'Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 35-*ter*, relativo all'albo delle SICAV e delle SICAF;
 - 35-*quater*, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV;
 - 35-*quinquies*, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF;
 - 35-*septies*, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF;
 - 35-*undecies*, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;
 - 38, che disciplina l'autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite;

- dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA;
- dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi;
- dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell'art. 13 TUF ⁽¹⁾;
- dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell'art. 14 TUF ⁽²⁾;
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione della SICAV o della SICAF (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione della SICAV o della SICAF sotto soglia (termine: 90 giorni);*
- *divieto di continuare l'operatività sopra le soglie (termine: 60 giorni).*

¹ La Banca d'Italia applica il medesimo D.M. per la verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle SICAF.

² La Banca d'Italia applica il medesimo D.M. per la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti delle SICAF.

SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF

1. Capitale sociale minimo iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'ammontare del capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, deve essere pari ad almeno 1 milione di euro. Tale capitale minimo iniziale è ridotto a cinquecento mila euro in caso di SICAF riservata a investitori professionali.

Per le SICAV non sono ammessi conferimenti in natura diversi dal conferimento di strumenti finanziari oggetto di investimento della SICAV.

2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda società.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-*bis* e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999.

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione ovvero nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.

3. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto

All'atto costitutivo e allo statuto delle SICAV e delle SICAF non riservate si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V, Capitolo I⁽³⁾.

4. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa

È predisposto un programma che illustra l'attività iniziale della SICAV e della SICAF, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consente di valutare la qualità dell'iniziativa.

Il programma di attività contiene almeno le informazioni di seguito elencate.

A) *Attività:*

³ Lo statuto delle SICAV e delle SICAF non riservate a investitori professionali, fermo restando la possibilità di creare più comparti di investimento, non può prevedere: i) la creazione di categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche con riguardo all'incidenza delle perdite; ii) la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi.

- tipologia della SICAV o della SICAF che si intende istituire, con indicazione delle strategie di investimento e del profilo di rischio, delle politiche in materia di ricorso alla leva finanziaria, dei singoli comparti ove previsti nonché della tipologia di clientela cui si indirizza il servizio (investitori professionali, clientela al dettaglio, ecc.);
- modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare va indicato se la SICAV o SICAF procederà a conferire a terzi compiti di gestione del proprio patrimonio, specificandone ampiezza e contenuto;
- eventuali attività connesse e strumentali che la SICAV o SICAF intende svolgere;
- ambito territoriale in cui la SICAV o SICAF intende operare, eventuali prospettive di sviluppo all'estero, canali che intende attivare per la distribuzione dei propri prodotti e intenzione di offrire direttamente fuori sede le proprie azioni. In tale caso, va descritta la rete dei promotori (es.: piani di espansione con riferimento al numero di promotori; distribuzione territoriale; tipologia di rapporti contrattuali).

B) *Struttura organizzativa e investimenti:*

- principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività da svolgere;
- piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni svolte.

Al programma di attività è allegata la relazione sulla struttura organizzativa e tecnica, redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi richiamati dal Regolamento congiunto.

C) *Previsioni di sviluppo delle attività:*

- mercato/i di riferimento dei prodotti che la SICAV o SICAF intende sviluppare;
- previsioni circa il posizionamento della SICAV o SICAF nel/i mercato/i di riferimento;
- volumi di affari realizzabili, nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.

D) *Situazione patrimoniale, economica e finanziaria:*

Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultano:

- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l'andamento del *cash-flow*.

La relazione indica le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.

Nel programma di attività, sono indicati gli elementi in ordine alla capacità della SICAV o SICAF di mantenersi in condizioni di equilibrio

economico e di rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.

Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni;
- l'adeguatezza del sistema di gestione dei rischi degli OICR, tenuto conto delle caratteristiche del servizio di gestione collettiva che il gestore intende prestare (cfr. punto A);
- stato di realizzazione dei progetti;
- accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- caratteristiche professionali ricercate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- l'effettiva capacità di perseguire le strategie di investimento coerentemente con il programma di attività presentato;
- sostenibilità dei piani di sviluppo annunciati;
- stabilità delle fonti di reddito attese;
- stime alla base dei *budget* previsionali.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta e degli OICR gestiti.

5. Requisiti degli esponenti aziendali

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell'art. 13 TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini della comprova dei requisiti, i soci fondatori inviano alla Banca d'Italia la documentazione indicata nel Titolo IV, Capitolo II.

6. Controlli sull'assetto proprietario della SICAV e della SICAF

La Banca d'Italia valuta l'idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza. A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la loro situazione finanziaria, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Il requisito è richiesto ai soci fondatori della SICAV e della SICAF.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell'intermediario.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario.

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla SICAV o SICAF.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario. Qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all'estero siano di ostacolo all'applicazione dei controlli.

A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, i soci fondatori si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.

7. Procedura di autorizzazione

7.1 Domanda di autorizzazione

La domanda, a firma del legale rappresentante se si tratta di società già esistente che intenda essere autorizzata come SICAV o SICAF, oppure, negli altri casi, a firma dei soci fondatori o dei loro legali rappresentanti, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata.

La domanda indica:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società che si intende costituire;
- le complete generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- l'elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni;
- se rilevante, la dichiarazione, di voler essere autorizzata come SICAV o SICAF ordinaria, in presenza delle caratteristiche per essere autorizzata come società sotto soglia (c.d. *opt in*),.

Alla domanda sono allegati:

- a) copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società, redatto secondo i criteri indicati nel par. 3 della presente Sezione;
- b) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nel par. 4 della presente Sezione nonché ogni ulteriore elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- c) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della società;
- d) l'elenco nominativo dei soci promotori con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- e) l'elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione e dell'organo di controllo nonché dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con indicazione delle generalità complete;

- f) la documentazione indicata nel par. 5 della presente Sezione necessaria per la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 D.L. n. 201/2011 (*interlocking*);
- g) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo, secondo quanto indicato nel par. 6 della presente Sezione;
- h) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
- i) *omissis*;
- j) nel caso di SICAV che rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica⁴).

Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d'Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell'istanza), purché aggiornati.

La documentazione di cui alle lett. e) e f), relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza, deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

7.2 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può effettuare, con riferimento alle società già esistenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione come SICAV o SICAF, una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

La Banca d'Italia, nel corso del procedimento di autorizzazione, consulta le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, nel caso in cui la società istante o la società che si intenda costituire sia parte di un gruppo che comprenda anche società di gestione, imprese di investimento, banche o imprese di assicurazione insediate in altri paesi comunitari o sia controllata dallo stesso soggetto che controlla uno di tali intermediari. La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, ai sensi dell'art. 35-*bis* TUF e delle presenti disposizioni, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione alla SICAV e alla SICAF, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata dalla richiesta documentazione.

7.3 Costituzione della società e iscrizione all'albo

I soci fondatori della SICAV e della SICAF procedono alla costituzione della società ed effettuano il versamento del capitale entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

⁴ Ai fini della conduzione della politica monetaria dell'Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio". La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di "OICR di mercato monetario" di cui al Titolo V, Capitolo 3, Sezione IV.

Intervenuta l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la SICAV o SICAF invia alla Banca d'Italia gli estremi dell'iscrizione della società nel registro delle imprese nonché copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La Banca d'Italia provvede a iscrivere la società nell'albo previsto dall'art. 35-ter, comma 1, TUF.

8. Decadenza

La Banca d'Italia dichiara d'ufficio la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo:

- trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione se la società non abbia dato inizio all'attività, mediante l'avvio dell'attività di investimento del patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione delle azioni o, nel caso di SICAF, di altri strumenti finanziari partecipativi;
- nell'ipotesi in cui la SICAV o la SICAF interrompa l'esercizio dell'attività per più di sei mesi.

SEZIONE III

SICAV E SICAF SOTTO SOGLIA

1. SICAV E SICAF sotto soglia che gestiscono FIA riservati

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SICAV e alle SICAF riservate a investitori professionali e che:

- gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro ⁽⁵⁾; oppure
- gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA ⁽⁶⁾.

Per tali società trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:

- in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, par. 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le SICAV e le SICAF sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro;
- le informazioni previste dalla Sezione II, par. 4, punto A), sono sostituite dalle informazioni che la società è tenuta a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- non si applica la disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione.

Ai fini del calcolo del valore totale delle attività, del monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto delle soglie indicate nel primo capoverso e degli obblighi in caso di superamento occasionale di tali soglie, le società applicano gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

Entro trenta giorni dalla data in cui la società supera le soglie indicate nel presente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel citato Regolamento delegato, non è temporaneo, la società ne dà comunicazione alla Banca d'Italia secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 della presente Sezione ("Superamento delle soglie"). Analoga comunicazione è data alla Banca d'Italia dalla società che, pur in assenza di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, intenda assoggettarsi volontariamente, in qualsiasi momento successivo al rilascio dell'autorizzazione, al regime delle SICAV o delle SICAF ordinarie (c.d. *opt in*).

In caso di superamento non temporaneo delle soglie indicate nel presente paragrafo, qualora la società non adegui il capitale sociale minimo a quanto previsto nella Sezione II entro il termine di 6 mesi dalla citata comunicazione o non riconduca entro il medesimo termine la propria attività al di sotto delle soglie indicate, la società è posta in liquidazione.

2. Superamento delle soglie

⁵ Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalle società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società.

⁶ Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalla società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società.

In caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al par. 1, le società, unitamente alla comunicazione con cui rendono noto il superamento, trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa, nonché la documentazione contenente: i) l'attestazione del versamento per l'adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore e le altre informazioni di cui al par. 7 della Sezione II non inviate precedentemente alla Banca d'Italia.

Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.

La Banca d'Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi a continuare l'operatività sopra le soglie indicate nel par. 1.

SEZIONE IV

AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF ETEROGESTITE

Ai fini dell'autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite si applicano i seguenti paragrafi della Sezione II (“Autorizzazione delle SICAV e delle SICAF”) del presente Capitolo:

- par. 1, “Capitale sociale minimo iniziale”, con l'eccezione dell'ammontare di capitale minimo, che per le SICAV e SICAF eterogestite è quello richiesto dal codice civile per la costituzione di società per azioni;
- par. 3, “Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto” nel caso di SICAV o SICAF non riservate;
- par. 5, “Requisiti degli esponenti aziendali”;
- par. 6, “Controlli sull'assetto proprietario della SICAV e della SICAF”, con l'eccezione delle disposizioni relative alle verifiche in ordine alla struttura del gruppo della SICAV;
- par. 7, “Procedura di autorizzazione”, ad eccezione di quanto indicato nella lett. b), relativa al programma di attività, e nella lett. h), limitatamente alla struttura del gruppo. In aggiunta alla documentazione ivi prevista, la SICAV o SICAF allega la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della SGR, della società di gestione UE o del GEFIA UE designato;
- par. 8, “Decadenza”.

Lo statuto delle SICAV e delle SICAF eterogestite prevede inoltre l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR, società di gestione UE o GEFIA UE.

La Banca d'Italia può negare l'autorizzazione alla costituzione della SICAV o SICAF eterogestita nel caso in cui la situazione tecnica od organizzativa della società di gestione designata non assicuri la capacità di quest'ultima di gestire il patrimonio della SICAV o SICAF nell'interesse degli investitori.

CAPITOLO II

ATTIVITÀ ESERCITABILI E REQUISITI PRUDENZIALI DELLE SICAV E DELLE SICAF

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
 - 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale;
 - 33, comma 3, che prevede che le SICAV e le SICAF prestino, oltre al servizio di gestione collettiva del risparmio, le attività di amministrazione e commercializzazione in relazione al patrimonio raccolto, nonché le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
- dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 3, relativo alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale.

2. Attività esercitabili

Alle SICAV e alle SICAF si applicano, in quanto compatibili con l'attività esercitata, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo III.

3. Requisiti prudenziali

Alle SICAV e alle SICAF si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo V, Sezione II (ad eccezione del punto 2), Sezione III, parr. 1, 2 e 4, Sezione V, par. 1 e Allegato II.5.1.

CAPITOLO III

MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV E DELLE SICAF NON RISERVATE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'art. 35-*septies* TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di approvare le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF non riservate a investitori professionali;
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

2. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *approvazione delle modifiche statutarie delle SICAV e delle SICAF (termine: 90 giorni).*

3. Avvio del procedimento, istanza e documentazione

La domanda di approvazione delle modifiche dello statuto, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea ⁽⁷⁾.

La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della delibera assembleare di modifica dello statuto da cui risultino le motivazioni sottostanti alla modifica. Qualora le variazioni richieste influiscano sulle caratteristiche della SICAV o della SICAF, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali sono inquadrate le richieste di variazione in questione;
- b) testo delle parti dello statuto modificato comparate con la formulazione del testo preesistente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo statutario;
- c) nel caso di modifica del depositario, attestazione del nuovo depositario di essere autorizzato dalla Banca d'Italia a esercitare le funzioni di depositario ⁽⁸⁾;
- d) *omissis*;
- e) nel caso di SICAV che in seguito alla modifica statutaria rientrano nella categoria dei fondi monetari come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica ⁽⁹⁾.

⁷ Le modifiche connesse all'adeguamento a mutamenti del quadro normativo di riferimento possono essere deliberate dalla SICAV o SICAF alla prima utile occasione.

⁸ Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

⁹ Ai fini della conduzione della politica monetaria dell'Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio". La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di "OICR di mercato monetario" di cui al Titolo V, Capitolo 3, Sezione IV.

4. Istruttoria e termini

La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo statutario alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II).

Le modifiche statutarie si intendono approvate decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

5. Trasmissione documenti

Entro trenta giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 2436 del codice civile, la SICAV o la SICAF invia alla Banca d'Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto ⁽¹⁰⁾. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato III.3.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.

6. SICAV e SICAF eterogestite

Le disposizioni contenute nel presente Capitolo si applicano anche alle SICAV e alle SICAF eterogestite.

¹⁰ Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle azioni, deve essere inviata l'attestazione di conformità degli stessi al contenuto dello statuto.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR, ALLE SICAV E ALLE SICAF

CAPITOLO I PARTECIPANTI IN SGR, SICAV E SICAF

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 15 del TUF prevede una specifica disciplina per l'acquisto, la cessione o la variazione di partecipazioni in SGR, SICAV e SICAF. In particolare, con riferimento all'acquisto di partecipazioni qualificate, la disciplina dispone che il potenziale acquirente comunichi preventivamente la propria intenzione alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'acquisizione qualora non ricorrano le condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della SGR, della SICAV o della SICAF partecipata, sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo.

Il presente capitolo disciplina: i) le operazioni di acquisto di partecipazioni qualificate soggette alla presente regolamentazione (Sezione II); ii) il contenuto della comunicazione di acquisto di una partecipazione qualificata, i relativi criteri di valutazione e il procedimento (Sezione III); iii) gli obblighi di comunicazione inerenti alla variazione e alla cessione di partecipazioni qualificate nonché alla stipula di accordi di voto (Sezione IV); iv) le ipotesi di sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti inerenti a partecipazioni qualificate nonché i casi in cui sussiste un obbligo di alienazione di queste ultime (Sezione V).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalle seguenti disposizioni del TUF:
 - art. 14, in materia di requisiti di: onorabilità di coloro che detengono partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF; divieto di esercitare il diritto di voto per i partecipanti che non possiedano detti requisiti; obbligo di alienazione delle partecipazioni facenti capo a detti partecipanti;
 - art. 15, che disciplina: le modalità di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate nelle SGR, nelle SICAV e nelle SICAF; il potere della Banca d'Italia di vietare l'acquisizione di partecipazioni qualificate e di definire le disposizioni attuative della disciplina;
 - art. 16, che individua i casi di sospensione del diritto di voto inerenti alle partecipazioni qualificate e di obbligo di alienazione delle stesse;
 - artt. 35-*quater* e 35-*quinquies*, in materia di capitale e azioni di, rispettivamente, SICAV e SICAF;

- dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM ⁽¹⁾ e FIA;
- dalla direttiva 2007/44/CE, relativa alle regole procedurali e ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
- dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 469, in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti (cfr. Allegato IV.1.1);
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

Vengono inoltre in rilievo le “*Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC*” del CEBS, CEIOPS e CESR (ora, rispettivamente, EBA, EIOPA ed ESMA).

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo:

- *divieto di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 60 giorni lavorativi);*
- *divieto di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 60 giorni lavorativi);*
- *sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti a partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 120 giorni);*
- *obbligo di alienazione di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 120 giorni).*

4. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- “*acquisto di concerto*”: l'acquisizione o la variazione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi – anche per fatti concludenti – intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti nella società partecipata;
- “*controllo*”: il controllo come definito ai sensi dell'art. 23 TUB;
- “*influenza notevole*”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di una società, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume, in conformità all'art. 2359, comma 3, codice civile, quando nell'assemblea ordinaria (o in altro organo equivalente) può essere esercitato almeno il 20% dei voti ovvero il 10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, si tiene conto delle circostanze rilevanti che

¹ Cfr. art. 11, par. 1, della direttiva UCITS, ai sensi del quale “*alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni degli articoli 10, 10-bis e 10-ter della direttiva 2004/39/CE*” (“MiFID”). La direttiva MiFID è stata modificata dalla direttiva 2007/44/CE, relativa alle regole procedurali e ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

facciano ritenere la sussistenza di un'influenza notevole da parte del soggetto partecipante e, in ogni caso, dei seguenti indici: (i) il soggetto partecipante è in grado di nominare almeno un esponente dell'organo amministrativo della società partecipata. Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di poter esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) il soggetto partecipante è in grado di partecipare in misura determinante all'assunzione delle decisioni di natura strategica della società, pur senza che si venga a configurare una situazione di controllo di fatto o di controllo congiunto. A titolo di esempio, si considerano di natura strategica le deliberazioni in materia di bilancio, destinazione degli utili e distribuzione delle riserve; (iii) tra il soggetto partecipante e la società partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" (come definite ai sensi della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati applicabile alle banche) ⁽²⁾, scambio di personale dirigenziale e fornitura di informazioni tecniche essenziali;

- "*partecipazioni*": le azioni, gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, comma 5, codice civile;
- "*partecipazione indiretta*": ai sensi dell'art. 15, comma 4, TUF, le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si applica in ogni caso il concetto di controllo di cui all'art. 23 TUB;
- "*potenziale acquirente*": il soggetto che intende acquisire una partecipazione qualificata nel capitale di una SGR, SICAV o SICAF ovvero, a seconda del caso, il soggetto che possiede già una partecipazione e che intende incrementarla determinando una variazione della stessa soggetta ad obbligo di comunicazione.

² Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – *Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche* – Titolo V, Capitolo 5.

SEZIONE II
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

1. Definizione e calcolo delle partecipazioni qualificate

1.1 Acquisito di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente Capitolo coloro che, direttamente o indirettamente, da soli o di concerto, intendono acquisire, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di una SGR, SICAV o SICAF che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

- a) a una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della SGR, SICAV o SICAF;
- b) a una variazione della partecipazione che comporti il raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30%, 50% del capitale sociale o dei diritti di voto della SGR, SICAV o SICAF;
- c) alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla SGR, SICAV o SICAF;
- d) al controllo della SGR, SICAV o SICAF, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, TUF, per le SICAV e le SICAF, ai fini dell'accertamento delle soglie sub a), b) e d), si fa riferimento alle sole azioni nominative.

1.2 Calcolo della soglia rilevante ai fini dell'individuazione di una partecipazione qualificata

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-*quater* e 35-*quinquies* TUF in materia di categorie di azioni, rispettivamente, delle SICAV e delle SICAF, la comunicazione deve essere effettuata quando viene raggiunta o superata una delle soglie sopra indicate per effetto dell'applicazione di anche uno solo dei seguenti metodi di calcolo:

1. un primo calcolo va effettuato con riferimento alla percentuale di capitale sociale da acquisire, ponendo al numeratore il numero delle azioni da acquisire e quelle già possedute e al denominatore il numero totale di azioni emesse dalla SGR, SICAV o SICAF;
2. un secondo calcolo va effettuato ponendo al numeratore la somma delle azioni con diritto di voto da acquisire e quelle con diritto di voto già possedute e, al denominatore, tutte le azioni con diritto di voto emesse dalla SGR, SICAV o SICAF. I diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se sospeso, limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Non rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti;
3. in presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, al numeratore vanno poste le azioni ordinarie possedute e da acquisire e, al denominatore, tutte le azioni ordinarie emesse dalla SGR, SICAV o SICAF;
4. in presenza di azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti di rilievo per la gestione sociale ⁽³⁾, il calcolo è effettuato con riferimento a ciascun argomento: al

³ Si considerano di rilievo per la gestione sociale le seguenti delibere: modifica dello statuto; nomina e revoca degli organi sociali e dei liquidatori; approvazione del bilancio d'esercizio; distribuzione degli utili; autorizzazione all'acquisto di azioni proprie o della società controllante; autorizzazione alla concessione di prestiti o garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie; esercizio dell'azione sociale di responsabilità, rinuncia o transazione all'esercizio di tale

numeratore vanno poste le azioni con diritto di voto da acquisire e quelle già possedute che votano sullo stesso argomento e al denominatore tutte le azioni con diritto di voto sul medesimo argomento emesse dalla SGR, SICAV o SICAF.

In presenza di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione non ancora avverata, il calcolo della partecipazione di cui ai punti (3) e (4) è effettuato ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che attribuiscono diritti di voto non condizionati.

Le azioni proprie possedute, direttamente o indirettamente, dalla SGR o dalla SICAF non sono computate ai fini dei calcoli di cui al presente paragrafo.

Le modalità di calcolo di cui al presente paragrafo non si applicano agli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti previsti dall'articolo 2351, comma 5, codice civile; questi ultimi sono tenuti in considerazione quali indici da valutare ai fini dell'accertamento della sussistenza di un'influenza notevole.

Nel calcolo della soglia rilevante per l'individuazione di una partecipazione qualificata, non sono presi in considerazione:

- i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art. 1, comma 5, punto c), TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall'acquisizione;
- i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di un'impresa di investimento autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di *market maker* ⁽⁴⁾, purché non intervengano nella gestione della SGR, della SICAV o della SICAF interessata né esercitino alcuna influenza su queste ultime per l'acquisizione di tali azioni o il sostegno del prezzo delle stesse;
- i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre giorni di negoziazione successivi all'operazione) né quelli che spettano a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tale, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici;
- le partecipazioni detenute da controparti centrali, oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure.

Sempre agli stessi fini, i diritti di voto in una SGR, SICAV o SICAF detenuti da una società di gestione o da un'impresa di investimento nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nella stessa SGR, SICAV o SICAF detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che:

azione; aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; autorizzazione al compimento di operazioni per cui la legge, i regolamenti o lo statuto impongono una preventiva autorizzazione assembleare o da cui discenda il diritto di recesso per i soci o parte di essi; autorizzazione e approvazione delle ipotesi previste dagli artt. 104, 107, 114-bis TUF; scioglimento della società; revoca dello stato di liquidazione; approvazione di operazioni straordinarie (es. trasformazioni, fusioni e scissioni).

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, TUF, per *market maker* si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

- (i) la società di gestione o l'impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nella SGR, SICAV o SICAF in modo indipendente ⁽⁵⁾ rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o
- (ii) i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli siano esercitati secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.

Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione in una SGR, SICAV o SICAF avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente ⁽⁶⁾ e il relativo mandato di gestione non preveda clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto.

Alle società di gestione e alle imprese di investimento extracomunitarie tali previsioni si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda condizioni equivalenti a quelle sopra disposte, idonee ad assicurare che i diritti inerenti alle partecipazioni gestite siano esercitati in modo indipendente e che, in caso di conflitto di interessi, non siano considerati gli interessi del controllante (o di altra società dallo stesso controllata) della società di gestione o dell'impresa di investimento.

2. Specifiche ipotesi di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF

2.1 Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni qualificate

I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni qualificate, come definite al par. 1.1 della presente Sezione (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno dato preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e non è decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione.

2.2 Acquisti di concerto

Sono soggetti a comunicazione preventiva alla Banca d'Italia gli acquisti di concerto quando le relative partecipazioni, cumulativamente considerate e unitamente a quelle già possedute, diano luogo a una delle situazioni indicate al par. 1.1 della presente Sezione.

⁵ Tale condizione ricorre quando:

- a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette, o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte della società di gestione o dell'impresa di investimento dei diritti di voto detenuti nella SGR, SICAV o SICAF nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli;
- b) la società di gestione o l'impresa di investimento adottati, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:
 - i diritti di voto relativi alla partecipazione nella SGR, SICAV o SICAF siano esercitati dalla società di gestione o dall'impresa di investimento in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
 - le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscano in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
 - non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l'impresa di investimento, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell'impresa di investimento in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.

⁶ Cfr. nota precedente.

L'acquisto è considerato di concerto anche quando gli accordi siano stipulati entro l'anno successivo all'acquisizione o alla variazione della partecipazione. In questo caso la comunicazione è presentata prima della conclusione dell'accordo.

2.3 Superamento involontario delle soglie soggette a comunicazione preventiva

La comunicazione deve essere effettuata anche in presenza di eventi, diversi da nuovi acquisti, che modificano la rilevanza delle partecipazioni nella SGR, nella SICAV o nella SICAF⁽⁷⁾. In queste circostanze, la comunicazione deve essere effettuata al verificarsi di tali eventi o, se posteriore, nel momento in cui il potenziale acquirente ne venga a conoscenza.

Finché la comunicazione non sia effettuata e fino a che non sia trascorso il termine entro cui la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla SGR, SICAV o SICAF in misura eccedente le soglie previste dalle presenti disposizioni o, in caso di conseguimento del controllo o della possibilità di esercitare un'influenza notevole, quelli relativi all'intera partecipazione detenuta.

2.4 Soggetti tenuti a effettuare la comunicazione in caso di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto

Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto, tanto il titolare della partecipazione quanto il soggetto a cui sono attribuiti o spetteranno i relativi diritti di voto sono tenuti a effettuare la comunicazione preventiva.

Alla predetta comunicazione è inoltre tenuto il soggetto che non è titolare della partecipazione, ma a cui sono attribuiti, direttamente o indirettamente, i diritti di voto per effetto di una delle seguenti fattispecie o combinazione delle stesse:

- a) un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito dei diritti di voto;
- b) il deposito delle partecipazioni a titolo di garanzia, sempreché il depositario possa esercitare liberamente i diritti di voto e dichiarare la volontà di esercitarli;
- c) pegno o usufrutto di partecipazioni;
- d) delega per l'esercizio dei diritti di voto, con e senza deposito delle partecipazioni, purché il delegato abbia margini di discrezionalità e non siano previste istruzioni specifiche del delegante.

Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli, riporto o pronti contro termine, gli obblighi di comunicazione preventiva ricadono in solido sia sul prestatore, sul riportato e sul venditore a termine, sia sul prestatario, sul riportatore e sull'acquirente a termine, salvo che questi ultimi cedano la partecipazione entro i tre giorni di negoziazione previsti per la liquidazione dell'operazione e in questi giorni non esercitino il diritto di voto.

Se le partecipazioni in una SGR, SICAV o SICAF o i diritti di voto a esse relativi sono acquisiti, direttamente o indirettamente, da un *trust*, il *trustee* è sempre soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva. Anche il soggetto fondatore (*settlor*) e i beneficiari (*beneficiaries*) del *trust* sono tenuti, insieme al *trustee*, a richiedere l'autorizzazione, salvo che il *trustee* dimostri, anche sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi – anche indirettamente o in ragione della percezione di vantaggi patrimoniali – non possono esercitare alcuna influenza, neanche indiretta,

⁷ Tali eventi possono consistere, in via esemplificativa, nell'acquisto diretto o indiretto di azioni proprie in SGR o in SICAF, in un aumento di capitale (in occasione del quale, fino al termine del procedimento di sottoscrizione e vendita delle eventuali azioni inoplate non sono note le partecipazioni detenute dagli azionisti in conseguenza dell'aumento di capitale stesso), in operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio, riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o riacquisto e successivo annullamento), in fusioni e scissioni, nell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci.

sull'esercizio dei diritti (amministrativi e patrimoniali) inerenti le partecipazioni. Il *trustee* è tenuto, in ogni caso, a rendere le informazioni minime di cui all' Allegato IV.1.7.

In caso di partecipazioni oggetto di intestazione fiduciaria, la comunicazione deve essere effettuata sia dal soggetto fiduciante sia dal fiduciario; il fiduciario calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nello stesso emittente, incluse quelle possedute per conto di soggetti diversi. I controllanti del fiduciario sono tenuti a effettuare la comunicazione, salvo che il fiduciario dimostri, sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi non possono esercitare alcuna influenza, neanche indiretta, sulla gestione dei diritti inerenti le partecipazioni.

SEZIONE III

COMUNICAZIONE DI ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA, DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO

1. Comunicazione

I soggetti che si trovano in una delle fattispecie indicate nella Sezione II, sono tenuti a effettuare la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia dell'intenzione di acquisire una partecipazione qualificata.

Nel caso di acquisizione di una partecipazione indiretta sono esentati dall'obbligo di effettuare la comunicazione tutti i soggetti intermedi nella catena di controllo, fermo restando che sia il soggetto posto al vertice della catena partecipativa (potenziale acquirente indiretto) sia il soggetto che acquista o varia direttamente la propria partecipazione nella SGR, SICAV o SICAF (potenziale acquirente diretto) sono tenuti a presentare tale comunicazione.

La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi:

- le generalità dei soggetti che effettuano la comunicazione, specificando la natura diretta o indiretta della partecipazione (con identificazione, in quest'ultimo caso, della catena partecipativa) e, se del caso, con individuazione delle persone per conto delle quali viene realizzata l'acquisizione;
- l'indicazione della SGR, SICAV o SICAF di cui si intende acquisire o variare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando: (i) il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione detenuta; (ii) il numero e le categorie di azioni che si intendono acquisire, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione che si intende acquisire o variare; (iii) la percentuale di capitale o diritti di voto che verrebbe complessivamente detenuta a seguito dell'operazione di acquisizione. Inoltre, al fine di una rappresentazione completa dell'assetto proprietario della SGR, SICAV o SICAF, è indicato anche l'eventuale patto a cui il potenziale acquirente aderisce, con indicazione delle partecipazioni aderenti al patto e delle regole di funzionamento dello stesso;
- le finalità dell'operazione prospettata, con indicazione delle intenzioni circa il periodo di detenzione e l'aumento o la riduzione della partecipazione;
- la possibilità di esercitare o meno il controllo o l'influenza notevole sulla SGR, SICAV o SICAF nonché l'eventuale intenzione di nominare i relativi organi di amministrazione, direzione e controllo o di non partecipare alla gestione della SGR, SICAV o SICAF;
- le informazioni sull'eventuale modifica del programma di attività (cfr. Titolo II, Capitolo I, Sezione III);
- le informazioni e la documentazione indicati nel par. 2. I soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia hanno la facoltà di non inviare la documentazione già prodotta ad altro titolo, che deve essere specificata nella comunicazione.

2. Criteri per la valutazione delle condizioni che garantiscano la sana e prudente gestione delle SGR, SICAV e SICAF

Nel caso di acquisizione di una partecipazione qualificata in una SGR, SICAV o SICAF che non designano un gestore esterno, la Banca d'Italia conduce la propria valutazione, al fine di verificare che ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, sulla base dei seguenti criteri:

- a) reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 14 TUF e la sua correttezza e competenza professionale, tenendo anche conto dell'esperienza pregressa maturata nella gestione di partecipazioni ovvero nel settore finanziario;
- b) il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, SICAV o SICAF. In tale ambito viene altresì valutata l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di *interlocking*);
- c) la solidità finanziaria del potenziale acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dalla SGR, SICAV o SICAF a cui si riferisce il progetto di acquisizione;
- d) la capacità della SGR, SICAV o SICAF di rispettare, a seguito dell'acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza;
- e) l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio di una vigilanza efficace e uno scambio effettivo di informazioni;
- f) l'inesistenza di un fondato sospetto che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nel caso di acquisizione di una partecipazione qualificata in SICAV o SICAF eterogestite, la valutazione della Banca d'Italia è limitata ai criteri di cui alle lettere (a), (b), (d) e (f). Di conseguenza, i potenziali acquirenti sono tenuti a presentare la comunicazione e la documentazione pertinenti esclusivamente a tali criteri.

La valutazione sulla sussistenza dei requisiti atti a garantire una sana e prudente gestione è condotta sulla base della documentazione prodotta ai sensi delle presenti disposizioni e dei relativi allegati.

La Banca d'Italia può in ogni caso richiedere ai potenziali acquirenti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della SGR, SICAV o SICAF.

Rimane impregiudicata la possibilità della Banca d'Italia di chiedere ulteriori informazioni, ove necessarie alla luce delle circostanze concrete.

2.1 Onorabilità del potenziale acquirente

Nell'Allegato IV.1.2 è indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilità dei potenziali acquirenti di cui all'art. 14 TUF. Si rinvia all'Allegato IV.1.3 per la disciplina in materia di autocertificazioni.

Non è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità il potenziale acquirente che, alternativamente:

1. svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario e di un gruppo finanziario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani o comunitari, un gestore italiano o UE;
2. svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche, imprese di investimento, IP, IMEL, gestori extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del paese d'origine ⁽⁸⁾; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza locale;
3. detenga una partecipazione in uno dei soggetti di cui al punto (1) ovvero di cui al punto (2), purché tale soggetto sia sottoposto a requisiti analoghi a quelli previsti a tenore delle presenti disposizioni e tale circostanza sia confermata dall'autorità di vigilanza competente (qualora diversa dalla Banca d'Italia).

Per fruire dell'esenzione, il potenziale acquirente deve comunque attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di onorabilità effettuata dall'autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.

2.2 Correttezza del potenziale acquirente

La Banca d'Italia valuta ogni circostanza rilevante che attiene alla correttezza del potenziale acquirente nei comportamenti e nelle relazioni d'affari tenendo conto, tra gli altri, delle situazioni penalmente rilevanti che non rientrano nella valutazione dell'onorabilità, di eventuali sanzioni amministrative, di rigetti o revoche di autorizzazioni (cfr. Allegato IV.1.4).

Non è tenuto a comprovare il possesso del requisito di correttezza il potenziale acquirente che detenga una partecipazione di controllo alternativamente in:

1. banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario e di un gruppo finanziario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani o comunitari, gestori italiani o UE;
2. un soggetto extracomunitario o comunitario non armonizzato, la cui attività corrisponda a quella dei soggetti di cui al punto (1) qualora il soggetto controllante sia sottoposto a sua volta a requisiti analoghi a quelli previsti a tenore delle presenti disposizioni ⁽⁹⁾ e tale circostanza sia confermata dall'autorità di vigilanza competente.

Per fruire dell'esenzione, il potenziale acquirente deve comunque attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di correttezza effettuata dall'autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.

2.3 Competenza professionale del potenziale acquirente

La competenza professionale del potenziale acquirente deve essere adeguata rispetto all'operazione prospettata. In particolare, nel condurre la propria valutazione, la Banca d'Italia tiene conto dell'esperienza pregressa del potenziale acquirente in materia di acquisizione e gestione di partecipazioni, in particolare di quelle di controllo o idonee a consentire l'esercizio di un'influenza notevole in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo. La Banca d'Italia tiene altresì conto, se del caso, dell'esperienza

⁸ In tale caso è valutata anche l'efficacia del sistema di vigilanza del paese d'origine.

⁹ In tale caso è valutata anche l'efficacia del sistema di vigilanza del paese d'origine.

maturata dal potenziale acquirente che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo (cfr. Allegato IV.1.4).

2.4 Modalità per la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale del potenziale acquirente

Qualora il potenziale acquirente sia una persona fisica, la verifica dei requisiti in oggetto è effettuata dalla Banca d'Italia.

Qualora il potenziale acquirente sia una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall'organo amministrativo della società o dell'ente potenziale acquirente; quest'ultimo invia alla Banca d'Italia il verbale della relativa delibera unitamente all'istanza di autorizzazione.

La verifica è effettuata dall'organo di appartenenza, per ciascuno dei suoi componenti, che delibera senza il voto del singolo cui la verifica si riferisce; l'astensione deve risultare dal verbale. Se l'organo è monocratico, la valutazione è effettuata dall'organo di controllo o dall'organo con funzioni equivalenti. Il possesso dei requisiti da parte del direttore generale viene accertato dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo acquisisce la documentazione indicata negli Allegati IV.1.2 e IV.1.4; tale documentazione è trattenuta presso il potenziale acquirente per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Il verbale deve essere di tipo analitico, indicare puntualmente i documenti ricevuti e come ciascuno di essi abbia contribuito alle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità del medesimo organo la valutazione della completezza probatoria dei documenti.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione acquisita dall'organo amministrativo per la verifica del possesso dei requisiti.

Anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, la verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell'organo amministrativo entro trenta giorni dalla nomina. In occasione del rinnovo dell'intero organo, la verifica va condotta con riferimento a tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti. La medesima verifica va altresì condotta in caso di cambiamento del direttore generale.

In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale della SGR, SICAV o SICAF.

La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale relativa ai soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale ⁽¹⁰⁾. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell'organo amministrativo e alle modalità per la verifica dei requisiti.

¹⁰ Con riferimento ai potenziali acquirenti di nazionalità estera che svolgono attività bancaria e finanziaria l'equivalenza si applica anche con riferimento al sistema di vigilanza.

2.5 Professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle SGR, SICAV e SICAF

La Banca d'Italia verifica il possesso dei requisiti dettati in attuazione dell'art. 13 TUF per valutare l'onorabilità, professionalità e indipendenza di coloro che in esito all'acquisizione svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, SICAV o SICAF nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di *interlocking*) (cfr. Titolo IV, Capitolo II).

Se il potenziale acquirente, a seguito dell'acquisizione, può nominare gli organi di amministrazione, direzione e controllo della SGR, SICAV o SICAF ed è in grado di indicare i nominativi dei candidati, all'istanza di autorizzazione vanno allegate le informazioni di cui all'Allegato IV.2.2 e IV.2.3.

2.6 Solidità finanziaria del potenziale acquirente

La Banca d'Italia valuta la solidità finanziaria del progetto di acquisizione secondo un criterio di proporzionalità, tenendo in considerazione: (i) l'entità della partecipazione che si intende acquisire o incrementare; (ii) il grado di influenza esercitabile a seguito dell'acquisto o variazione della stessa; (iii) le caratteristiche, le dimensioni e la complessità dell'attività della SGR, SICAV o SICAF interessata⁽¹¹⁾.

La valutazione è effettuata verificando che il potenziale acquirente abbia la capacità di:

- a) finanziare l'acquisizione, che deve essere economicamente sostenibile;
- b) assicurare le risorse finanziarie necessarie per il regolare esercizio dell'attività della SGR, SICAV o SICAF;
- c) mantenere una struttura finanziaria della SGR, SICAV o SICAF equilibrata e idonea a rispettare i requisiti prudenziali ad essa applicabili.

A tali fini i potenziali acquirenti devono fornire le informazioni e presentare la documentazione di cui all'Allegato IV.1.5.

2.7 Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La Banca d'Italia vieta l'acquisizione se sussiste un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

A tal fine la Banca d'Italia valuta: il profilo economico del potenziale acquirente e la compatibilità con l'acquisizione; la provenienza dei fondi che si intendono impiegare; le modalità utilizzate per il loro trasferimento; l'eventuale utilizzo di strutture complesse o opache o la difficoltà di identificare con certezza il soggetto al vertice della catena partecipativa.

In particolare, i fondi per l'acquisizione devono essere trasferiti attraverso istituzioni finanziarie soggette alla supervisione di autorità dello Spazio Economico Europeo o di paesi terzi considerati equivalenti in sede comunitaria. Le evidenze documentali presentate da colui che effettua la comunicazione devono permettere di ricostruire, a ritroso e senza soluzione di continuità, tutti i trasferimenti effettuati.

¹¹ Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita attraverso un organismo di investimento collettivo del risparmio, la verifica della solidità finanziaria deve essere effettuata in capo a quest'ultimo.

La Banca d'Italia vieta altresì l'acquisizione se: (i) sussiste un fondato sospetto che il potenziale acquirente sia coinvolto (o sia stato coinvolto) in operazioni di riciclaggio, anche solo tentate, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (ii) il potenziale acquirente è noto come terrorista, o vi sia fondato sospetto che finanzia (o abbia finanziato) operazioni di terrorismo, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (iii) indipendentemente dalle circostanze sub (i) e (ii), il potenziale acquirente (diretto o indiretto) o il soggetto che esercita il controllo sul potenziale acquirente o altre società del gruppo di appartenenza del potenziale acquirente risiedono in uno Stato considerato "ad alto rischio e non cooperativo" dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o che non ha adottato misure sufficienti in relazione alle raccomandazioni emanate da quest'ultimo.

I potenziali acquirenti sono tenuti a fornire la documentazione di cui all'Allegato IV.1.6.

3. Casi di esonero dall'obbligo di produzione della documentazione allegata alla comunicazione

Nel caso di acquisizione di una partecipazione indiretta, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa (potenziale acquirente indiretto) è esonerato dagli obblighi di produzione della documentazione da allegare alla comunicazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1. il soggetto che acquista o varia direttamente la partecipazione (potenziale acquirente diretto) sia una banca italiana, una società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario o finanziario, un intermediario finanziario, SIM, SICAV, SICAF, SGR, IMEL, IP italiani o un'impresa di assicurazione italiana;
2. il potenziale acquirente indiretto dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di onorabilità, correttezza e competenza professionale effettuata dall'autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.

Resta fermo il potere della Banca d'Italia di richiedere sia al potenziale acquirente diretto sia al potenziale acquirente indiretto ulteriori informazioni e documenti che reputi necessario acquisire.

4. Procedimento

Entro due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del potenziale acquirente, la Banca d'Italia invia al potenziale acquirente la comunicazione di avvio del procedimento. Nella comunicazione è attestata l'avvenuta ricezione della comunicazione preventiva e di tutte le informazioni richieste e viene indicato il termine di conclusione del procedimento.

Se la comunicazione è irregolare o incompleta, entro due giorni lavorativi dalla sua ricezione la Banca d'Italia avverte il potenziale acquirente, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e invitandolo a produrre gli eventuali documenti mancanti. In tali casi, la Banca d'Italia invia al potenziale acquirente la comunicazione di avvio del procedimento entro due giorni lavorativi dalla ricezione della domanda regolarizzata o completata.

La Banca d'Italia dispone di 60 giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento per effettuare la valutazione.

Nella comunicazione di avvio del procedimento o successivamente, purché entro 50 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione, la Banca d'Italia può chiedere al potenziale acquirente informazioni ulteriori, qualora le ritenga necessarie ai fini della

propria valutazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione della risposta del potenziale acquirente.

La sospensione non può eccedere i 20 giorni lavorativi. Il termine massimo di sospensione può tuttavia essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni lavorativi se il potenziale acquirente risiede in un paese extra-UE o è soggetto a una regolamentazione extra-UE o non è un soggetto vigilato.

Entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative ovvero dalla scadenza del termine massimo di sospensione senza che siano pervenute le informazioni richieste, la Banca d'Italia comunica per iscritto al potenziale acquirente la riapertura dei termini di conclusione del procedimento.

Eventuali ulteriori richieste di completamento o di chiarimento delle informazioni ricevute non comportano una nuova sospensione dei termini.

Nel corso del procedimento, la Banca d'Italia può effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere. In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata tempestiva ricezione di informazioni o pareri che la Banca d'Italia abbia richiesto ad altre amministrazioni o autorità e che essa ritenga necessari per il rilascio dell'autorizzazione può costituire motivo per vietare l'acquisizione della partecipazione.

La valutazione dell'acquisizione di una partecipazione qualificata forma oggetto di consultazione preventiva con le autorità competenti in cui ha sede il potenziale acquirente qualora quest'ultimo sia:

1. una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore autorizzato in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
2. l'impresa madre di una delle suddette società, ovvero la persona fisica o giuridica che controlla dette società.

In tali casi i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata ricezione del parere dell'autorità di vigilanza sul potenziale acquirente in tempo utile per una completa valutazione entro i termini di conclusione del procedimento costituisce motivo per vietare l'acquisizione della partecipazione.

La Banca d'Italia può vietare l'acquisizione della partecipazione, informando il potenziale acquirente e indicando le ragioni della decisione, entro due giorni lavorativi dall'adozione della decisione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento. In assenza di decisione entro tale termine, l'acquisizione è da considerarsi approvata.

Anche prima della scadenza del termine, la Banca d'Italia può comunicare che nulla osta all'operazione.

La Banca d'Italia può altresì fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione.

SEZIONE IV
ULTERIORI COMUNICAZIONI

1. Ulteriori comunicazioni concernenti le partecipazioni qualificate

1.1 Cessione di partecipazioni qualificate

Coloro che, direttamente o indirettamente, da soli o di concerto, intendono cedere, a qualsiasi titolo, partecipazioni qualificate al capitale di una SGR, SICAV o SICAF, in modo tale che la partecipazione si riduca al di sotto delle soglie indicate nel par. 1 della Sezione II, ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia.

Tale comunicazione è sempre dovuta in caso di variazioni delle partecipazioni possedute che comportino la perdita del controllo.

La comunicazione indica almeno: i dati identificativi del dichiarante; i dati identificativi della SGR, SICAV o SICAF; le possibili controparti dell'operazione; l'ammontare della partecipazione oggetto di cessione; i termini, le modalità e la presumibile data di conclusione dell'operazione.

Tale comunicazione non fa venire meno l'obbligo dei potenziali acquirenti che acquisiscano una partecipazione qualificata o incrementino la partecipazione già detenuta di presentare la propria comunicazione nei termini descritti nelle Sezioni precedenti.

1.2 Modifiche della catena partecipativa

Nel caso di partecipazioni indirette, devono altresì essere comunicate le variazioni della catena partecipativa tramite la quale sono possedute partecipazioni qualificate in una SGR, SICAV o SICAF. La comunicazione, in tal caso, è effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa entro 10 giorni dall'operazione che ha comportato la variazione.

1.3 Perfezionamento dell'operazione di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate

Coloro che sono tenuti a effettuare le comunicazioni preventive di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate ai sensi delle Sezioni e dei paragrafi precedenti inviano alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società, comunicazione dell'operazione conclusa, entro trenta giorni dal perfezionamento della stessa.

2. Accordi di voto

Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto nell'assemblea di una SGR, SICAV o SICAF.

La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti.

L'accordo di voto, unitamente a una sintesi dello stesso, è inviato alla Banca d'Italia dai partecipanti all'accordo stesso (o dal soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti della SGR, SICAV o SICAF, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va

effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione della SGR, della SICAV o della SICAF o l'esercizio della vigilanza su tali intermediari, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali della SGR, SICAV o SICAF.

SEZIONE V

SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO E OBBLIGHI DI ALIENAZIONE

1. Sospensione del diritto di voto

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla SGR, sulla SICAV o sulla SICAF inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite del 10% o, in caso di partecipazione di controllo o di influenza notevole, che riguardano l'intera partecipazione, non possono essere esercitati nei seguenti casi:

- a) assenza o perdita del requisito dell'onorabilità del partecipante (cfr. Sezione III, par. 2.1);
- b) mancato adempimento degli obblighi di comunicazione, sia preventiva (cfr. Sezione II, par. 1.1, Sezione III, par. 1, nonché Sezione IV, par. 1.1) sia successiva (cfr. Sezione IV, parr. 1.3 e 2);
- c) la Banca d'Italia abbia vietato la proposta acquisizione o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione fissato dalla Banca d'Italia (Sezione III, par. 4).

Inoltre, la Banca d'Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla SGR, sulla SICAV o sulla SICAF quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la sana e prudente gestione o l'effettivo esercizio della vigilanza.

2. Accertamento delle situazioni di esclusione del diritto di voto

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.

Dai verbali assembleari deve risultare:

- a) la dichiarazione del presidente che attesti che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;
- c) l'indicazione per le singole delibere:
 - (i) dei nominativi dei partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
 - (ii) dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, ad eccezione delle votazioni assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni caso per caso; la SGR, la SICAV o la SICAF conservano, per ogni delibera, la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

In caso di inosservanza dei divieti previsti dalla presente Sezione e dalla Sezione IV, par. 2 relativa agli accordi di voto, si applica l'art. 14, commi 5 e 6, TUF.

3. Obblighi di alienazione

I soggetti privi dei requisiti di onorabilità (par. 1, alinea a) alienano le partecipazioni eccedenti le soglie indicate nella Sezione II, par. 1.1.

Nei casi di sospensione del diritto di voto dipendente dalle circostanze indicate nel par. 1, alinea b), limitatamente alle comunicazioni preventive, e c), la Banca d'Italia può imporre al partecipante, entro il termine dalla medesima stabilito, l'obbligo di alienare le partecipazioni eccedenti le soglie indicate nella Sezione II, par. 1.1.

CAPITOLO II

ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR, DELLE SICAV E DELLE SICAF

1. Premessa

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SGR, SICAV o SICAF devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

La disciplina assegna un ruolo centrale all'organo con funzione di supervisione strategica della società ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti: esso assume la responsabilità per l'accertamento dei requisiti e la completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate e dichiara la decadenza dalla carica nel caso di difetto dei requisiti.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 36 del decreto-legge 6/2011 (c.d. "Salva Italia") in materia di divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di *interlocking*) e dalle relative linee guida emanate dalle Autorità di vigilanza.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- art. 13 TUF, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468 (cfr. Allegato IV.2.1);
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

Viene, inoltre, in rilievo, per il divieto di *interlocking*, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e la Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob-Isvap del 20.4.2012 concernente i criteri per l'applicazione del divieto in oggetto.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *decadenza dalla carica pronunciata dalla Banca d'Italia in caso di inerzia (termine: 30 giorni);*

— *sospensione dalla carica pronunciata dalla Banca d'Italia in caso di inerzia (termine: 30 giorni).*

4. Verifica dei requisiti

La responsabilità della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali e della completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate è rimessa all'organo con funzione di supervisione strategica.

Per i membri supplenti del collegio sindacale l'accertamento va effettuato fin dal momento della loro nomina, atteso che - secondo la disciplina prevista dal codice civile - essi subentrano automaticamente ai membri cessati al verificarsi degli eventi previsti.

Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo con funzione di supervisione strategica affinché possa adottare le misure previste dal presente paragrafo.

Sostituzione

In caso di sostituzione di un membro dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione o del soggetto che svolge funzioni di direzione nella società, la verifica in capo al sostituto va condotta entro 30 giorni dal momento della nomina.

In caso di rinnovo degli organi sociali, va accertata la permanenza dei requisiti in capo agli esponenti riconfermati.

Valutazione della documentazione

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

Requisito di professionalità

Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle deliberazioni assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento. In particolare, dai verbali deve emergere la congruità dell'esperienza maturata dal soggetto interessato rispetto alla specifica attività della SGR, della SICAV o SICAF.

Requisito di onorabilità

In ordine all'accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali consiliari deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

È rimessa al prudente apprezzamento della società la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in:

1. enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
2. società di gestione UE e OICVM UE in forma societaria, GEFIA UE e FIA UE

- in forma societaria, nonché banche, imprese d'investimento, IMEL comunitari e istituti di pagamento comunitari;
3. banche e imprese d'investimento extracomunitarie, nonché società di gestione e SICAV/SICAF non UE nei casi in cui:
 - a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero
 - b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;
 4. enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);
 5. enti pubblici anche economici.

Requisito di indipendenza

L'organo con funzione di supervisione strategica verifica la sussistenza in capo agli esponenti aziendali dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti ed eventualmente dallo statuto della società.

L'organo con funzione di supervisione strategica delibera in ordine alla sussistenza dei requisiti. Copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata condotta la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza è trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Decadenza

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'organo con funzione di supervisione strategica entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e comunicata alla Banca d'Italia.

In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla ricezione della notizia. Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda ulteriori informazioni o valutazioni alla società, il termine è interrotto.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Sospensione

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, n. 468 riportato nell'Allegato IV.2.1, l'organo con funzione di supervisione strategica dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunica alla Banca d'Italia la decisione assunta.

In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Successivamente, l'organo con funzione di supervisione strategica provvede agli adempimenti di cui al richiamato decreto.

5. Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo con funzione di supervisione strategica, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Nell'Allegato IV.2.2 è riportata la documentazione minimale acquisibile. In alternativa alla predetta documentazione, possono essere acquisite – ricorrendone i presupposti – le

dichiarazioni sostitutive rese conformemente a quanto disposto nell'Allegato IV.2.3.

CAPITOLO III

VIGILANZA INFORMATIVA ⁽¹⁾

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 8 TUF attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti abilitati – per le materie di propria competenza – la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

L'acquisizione di elementi informativi sia di carattere periodico sia relativi a operazioni di specifico interesse per la sana e prudente gestione degli intermediari assume rilievo particolare. Attraverso di essa, infatti, la Banca d'Italia può verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli operatori, acquisire un complesso informativo necessario per la valutazione della situazione del soggetto abilitato nonché valutare i presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare o generale).

Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione dei soggetti abilitati sull'esigenza che venga assicurata la dovuta qualità e tempestività ai dati trasmessi alla Banca d'Italia. A tal fine i soggetti abilitati pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

Nel presente capitolo sono altresì esemplificate alcune delle operazioni rilevanti ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

In tal modo viene assicurata all'organo di vigilanza un'adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare).

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 8 TUF, che prevede che la Banca d'Italia può chiedere, tra l'altro, alle SGR, alle SICAV, alle SICAF e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. L'articolo prevede inoltre obblighi informativi per l'organo di controllo e per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- art. 17 TUF, relativo alla possibilità per la Banca d'Italia di richiedere informazioni sui partecipanti al capitale di SGR, SICAV e SICAF;

¹ Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.

- art. 58 TUB, relativo alla cessione di rapporti giuridici, che si applica anche ai soggetti non bancari inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 TUB;
- dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA, e, in particolare, dagli artt. 110 e 111 e dall'allegato IV;
- dagli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di *stress* di liquidità negli OICVM e nei FIA (ESMA34-39-897 IT) del 16 luglio 2020.

SEZIONE II
COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA ⁽²⁾

1. Operazioni rilevanti

Le SGR, le SICAV e le SICAF comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le operazioni che possono avere riflessi significativi sull'operatività complessiva dell'intermediario, sull'adeguatezza patrimoniale e/o sull'assetto organizzativo dello stesso.

Rientrano tra le operazioni da comunicare preventivamente alla Banca d'Italia, a titolo esemplificativo:

- l'acquisto o la cessione di rapporti giuridici ⁽³⁾ qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- la riduzione del capitale sociale;
- la distribuzione di riserve.

1.1 Procedura

Le comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia tempestivamente, almeno 30 giorni prima della realizzazione delle relative operazioni.

Le SGR, le SICAV e le SICAF indicano i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intendono perseguire nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla propria situazione tecnica e organizzativa.

Non devono essere comunicate le operazioni che rientrano nell'ambito di un'altra disciplina che prevede il rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ovvero una specifica informativa preventiva (es.: cessioni di rapporti giuridici nell'ambito di operazioni di fusione o scissione; progetti di ristrutturazione del gruppo bancario).

2. Invio di documentazione amministrativa

2.1 SGR

Le SGR inviano alla Banca d'Italia nel termine massimo di 30 giorni dall'adozione:

- copia dei verbali delle delibere assembleari concernenti modifiche statutarie e autorizzazioni all'acquisto e all'alienazione di titoli propri;
- copia dei verbali delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione o dell'assemblea relative all'emissione di strumenti di debito;
- copia dello statuto modificato, completa degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;
- nel caso di gestione di fondi pensione:

² Le SGR, le SICAV e le SICAF trasmettono la documentazione indicata nella presente Sezione alla struttura della Banca d'Italia incaricata della supervisione dell'intermediario.

³ Nel caso di cessioni di rapporti giuridici, le SGR, le SICAV e le SICAF cessionarie, incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 TUB, che intendano avvalersi dei benefici civilistici stabiliti dall'art. 58, commi 3 e 4, del medesimo TUB – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal citato art. 58, comma 2 – danno notizia della cessione ai singoli partecipanti al fondo comune ovvero ai singoli azionisti alla prima utile occasione (es.: invio di informazioni periodiche alla clientela).

- a) copia delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica concernenti l'assunzione dell'incarico o la costituzione del fondo e della convenzione stipulata con il fondo pensione;
- b) accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, copia della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica concernente i criteri e le procedure per la determinazione degli impegni patrimoniali della SGR nei riguardi del fondo pensione, corredata del parere dell'organo di controllo.

2.2 SICAV e SICAF

Le SICAV e le SICAF inviano alla Banca d'Italia, nel termine di 30 giorni dall'adozione, copia dei verbali delle sedute assembleari concernenti le modifiche statutarie.

3. Modificazioni del modello di amministrazione e controllo di SGR, SICAV e SICAF

Le SGR, le SICAV e le SICAF che intendono modificare il proprio modello di amministrazione e di controllo (cfr. artt. 2380 e seguenti del codice civile) predispongono un progetto concernente il nuovo assetto complessivo di governo societario, descrivendo analiticamente le scelte organizzative e statutarie che intendono adottare. Il progetto e copia delle connesse modifiche statutarie sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima dalla data fissata per la convocazione dell'assemblea.

4. Documentazione contabile

4.1 SGR

Le SGR inviano alla Banca d'Italia:

- a) entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio, copia del verbale dell'assemblea che lo ha approvato, copia del bilancio della società e, ove redatto, del bilancio consolidato, corredati della documentazione prevista dalla legge e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) per ciascun fondo/comparto gestito:
 - entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione semestrale;
 - entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione annuale del fondo/comparto, corredato della relazione degli amministratori nonché della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

4.2 SICAV e SICAF

Le SICAV e le SICAF inviano alla Banca d'Italia:

- entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione semestrale;
- entro 10 giorni dal termine previsto dal D.M., copia della relazione annuale di gestione corredata della relazione degli amministratori e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

5. Esponenti aziendali di SGR, SICAV e SICAF

Ai fini delle segnalazioni sugli organi sociali, le SGR, le SICAV e le SICAF si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.

6. Gruppo di appartenenza

Le SGR, le SICAV e le SICAF, non facenti parte di gruppi bancari o di SIM ovvero assicurativi italiani o comunitari, comunicano alla Banca d'Italia:

- a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, la mappa aggiornata del gruppo di appartenenza;
- b) tempestivamente, l'ingresso nel gruppo di appartenenza di intermediari che svolgono attività nel settore dei servizi di investimento o della gestione di patrimoni e aventi sede legale in uno Stato extracomunitario non ricompreso tra i paesi appartenenti al "Gruppo dei Dieci" (G-10);
- c) appena disponibile il bilancio consolidato del gruppo, ove esistente.

7. Compagine sociale

Le SGR, le SICAV e le SICAF ⁽⁴⁾, nell'inviare alla Banca d'Italia il bilancio di esercizio (cfr. par. 4), indicano la composizione della propria compagine sociale ovvero comunicano che non sono intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate in precedenza.

8. Relazioni delle funzioni di controllo

Le SGR, le SICAV e le SICAF trasmettono alla Banca d'Italia:

- la relazione della funzione di controllo di conformità alle norme (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio. In caso di relazioni infrannuali, queste devono essere trasmesse entro 30 giorni dall'esame delle relazioni da parte degli organi aziendali;
- la relazione della funzione di gestione del rischio (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall'esame della relazione da parte degli organi aziendali;
- la relazione della funzione di revisione interna (accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate), entro 30 giorni dall'esame della relazione da parte degli organi aziendali.

9. Comunicazioni dell'organo di controllo

L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SGR, delle SICAV e delle SICAF. La medesima previsione si applica nei confronti degli organi di controllo delle società che controllano SGR, SICAV o SICAF o che sono da queste controllate.

⁴ Per le SICAV e le SICAF si deve fare riferimento alle sole azioni nominative.

I verbali delle riunioni e degli accertamenti dell'organo di controllo della SGR, della SICAV e della SICAF concernenti violazioni delle disposizioni vigenti devono essere trasmessi alla Banca d'Italia. È esclusa la trasmissione dei verbali contenenti semplici accertamenti e dichiarazioni di constatata regolarità della gestione o dai quali comunque non risultino anomalie ovvero non contengano proposte o contestazioni formulate dall'organo di controllo.

I verbali devono essere trasmessi in copia alla Banca d'Italia nel termine di 10 giorni dalla data dell'atto. L'inoltro è curato dal presidente dell'organo di controllo o, in caso di impedimento, dal membro più anziano in carica.

10. Adempimenti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle SGR, delle SICAV e delle SICAF comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

La medesima previsione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono analogo compito presso le società che controllano la SGR, la SICAV o SICAF o che sono da queste controllate.

La Banca d'Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11. Relazione sulla struttura organizzativa

Le SGR, le SICAV e le SICAF inviano alla Banca d'Italia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati, secondo lo schema riportato nell'Allegato IV.4.1 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. Nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

12. Violazione di limiti o divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni, delle SICAV e delle SICAF

Qualora le SGR, le SICAV, le SICAF o i depositari rilevino violazioni dei limiti o dei divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV o SICAF previsti nel Titolo V, Cap. III, provvedono a comunicarle alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate nell'Allegato IV.4.2.

13. Errata valorizzazione delle quote

Le SGR, le SICAV, le SICAF comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia gli errori di calcolo che hanno avuto effetti sul valore della quota dei fondi o delle azioni delle SICAV o SICAF e rendono noti alla Banca d'Italia gli interventi effettuati per la rimozione delle cause che hanno determinato le errate valorizzazioni.

⁵ Le SGR, le SICAV e le SICAF inviano la prima relazione nell'ambito della documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.

⁶ Una nuova relazione organizzativa viene inviata anche nei casi in cui una SGR che gestisce fondi aperti intende gestire anche fondi chiusi o viceversa.

14. Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR

Le SGR, le SICAV e le SICAF comunicano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di ammissione a quotazione, l'avvio della negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi gestiti o delle proprie azioni.

15. Regolamenti e statuti non soggetti all'approvazione della Banca d'Italia

Le SGR che istituiscono fondi per i quali, ai sensi dell'art. 37, comma 4, TUF, la Banca d'Italia non approva i regolamenti di gestione, inviano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dall'approvazione, i relativi regolamenti e comunicano, entro il mese di dicembre di ciascun anno, un piano recante le tipologie di fondi che intendono istituire per l'anno successivo (cfr. Titolo V, Capitolo 2, Sezione II).

In caso di modifiche degli statuti delle SICAV e delle SICAF riservate a investitori professionali, le medesime inviano alla Banca d'Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto entro 10 giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 2436 del codice civile.

16. Fusione o scissione di OICR. Creazione di strutture master-feeder

In caso di fusione o scissione di OICR o di creazione di strutture master-feeder, entro 10 giorni dall'efficacia dell'operazione, le SGR, le SICAV o SICAF inviano alla Banca d'Italia un'informativa dettagliata sull'operazione posta in essere.

17. Prove di stress di liquidità

La Banca d'Italia può richiedere a una SGR, SICAV o SICAF la trasmissione della documentazione relativa a una prova di stress di liquidità per contribuire a dimostrare la capacità del fondo di essere conforme alle disposizioni applicabili, anche per quanto riguarda la possibilità di soddisfare le richieste di rimborso in condizioni normali e di stress.

Nel caso in cui dalle prove di stress emergano rischi di liquidità rilevanti, la SGR, SICAV o SICAF ne informa tempestivamente la Banca d'Italia. La notifica contiene informazioni sulle posizioni di rischio rilevanti, sugli esiti delle prove di stress di liquidità e sulle azioni adottate per fronteggiare i rischi rilevati ⁽⁷⁾.

La Banca d'Italia, anche in relazione a situazioni del mercato caratterizzate da richieste di rimborso di importo rilevante, può richiedere che le SGR, le SICAV o le SICAF comunichino ulteriori informazioni relative alle prove di stress di liquidità (ad esempio, informazioni sui modelli utilizzati per le prove di stress di liquidità e sui relativi risultati).

⁷ Per le regole in materia di divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, cfr. Titolo V, Capitolo 3.

SEZIONE III
SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR

Le SGR, le SICAV, le SICAF, le società di gestione UE e i GEFIA UE che gestiscono OICR italiani inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste nel "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR".

Per tutti gli aspetti concernenti le istruzioni di compilazione delle segnalazioni, si rinvia al Manuale medesimo.

CAPITOLO IV VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le SGR, le SICAV e le SICAF e, in armonia con le disposizioni comunitarie, le società di gestione UE con succursale in Italia e i GEFIA UE con succursale in Italia (soggetti abilitati).

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti abilitati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa degli stessi nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite alla Banca d'Italia.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dai soggetti abilitati ("*follow up*").

I soggetti abilitati ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 10 TUF.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Possono partecipare anche dipendenti di altre autorità (italiane o estere) coordinate da personale della Banca d'Italia.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'intermediario.

Gli accertamenti sono, di norma, svolti presso la direzione generale del soggetto abilitato: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero.

2. Consegna del rapporto ispettivo

Le risultanze significative delle indagini sono esposte nel "Rapporto ispettivo" contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. rilievi e osservazioni) dei fatti e atti aziendali riscontrati non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività.

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei "rilievi e osservazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzioni di controllo e il responsabile dell'esecutivo⁽¹⁾.

Il termine di cui sopra può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Nel termine di 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo la società interessata deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

Entro il medesimo termine, sia il soggetto abilitato sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

Si rinvia al Titolo VII, Capitolo I, per la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell'accertamento ispettivo.

¹ Qualora non siano state accertate carenze della specie, la chiusura del procedimento ispettivo viene comunicata con apposita lettera.

CAPITOLO V

PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR ⁽¹⁾

1. Premessa

Il TUF e il D.M. indicano i documenti contabili che le SGR, le SICAV e le SICAF sono tenute a redigere periodicamente.

Con riferimento a ciascun fondo comune, sono richiesti:

- a) la relazione annuale relativa alla gestione del fondo, entro il termine previsto dal D.M. dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi (“relazione di gestione”);
- b) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro il termine previsto dal D.M. La relazione non è richiesta nel caso dei fondi per i quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione della relazione di cui alla lettera precedente con cadenza almeno semestrale;
- c) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del fondo, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote.

Le SICAV e le SICAF redigono:

- a) il bilancio di esercizio;
- b) una relazione semestrale relativa alla gestione entro il termine previsto dal D.M.. La relazione non è richiesta nel caso delle SICAV e delle SICAF per le quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del bilancio con cadenza almeno semestrale;
- c) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle azioni e del valore complessivo della società, con periodicità: i) per le SICAV che siano OICVM, almeno pari all’emissione o rimborso delle azioni; ii) per le SICAV che siano FIA e le SICAF, con la frequenza prevista dall’art. 72, par. 1 del Regolamento delegato (UE) 231/2013 per il calcolo del valore delle parti dell’OICR.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall’art. 6, comma 1, lett. c), numero 3, TUF, che attribuisce, tra l’altro, alla Banca d’Italia il compito di disciplinare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili, nonché dal D.M.

Per i FIA la materia è, altresì, disciplinata dalla direttiva AIFMD, art. 22, nonché dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD direttamente applicabili, e in particolare dagli artt. 103-107.

3. Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti

La relazione di gestione del fondo e il bilancio della SICAV o SICAF si compongono di una situazione patrimoniale, di una sezione reddituale e di una nota integrativa. Essi sono inoltre accompagnati dalla relazione degli amministratori. Il

¹ Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.

bilancio della SICAF comprende anche un prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

Nel caso degli OICR che – al fine di procedere alla distribuzione dei proventi – redigono con cadenza infrannuale la relazione di gestione o il bilancio, questi ultimi possono essere composti solamente dalla situazione patrimoniale e dalla sezione reddituale (e dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto in caso di SICAF). Gli OICR che utilizzano tale facoltà procedono alla redazione di una relazione o di un bilancio completi (situazione patrimoniale, sezione reddituale, prospetto delle variazioni del patrimonio netto in caso di SICAF, nota integrativa e relazione degli amministratori) riferiti a un esercizio di dodici mesi.

La relazione semestrale si compone di una situazione patrimoniale ed è accompagnata da una nota illustrativa.

Nel caso degli OICR ripartiti in comparti i prospetti contabili vanno redatti con riferimento a ciascun comparto.

La relazione di gestione del fondo e il bilancio della SICAV e della SICAF sono redatti facendo riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione delle quote o azioni dell'esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi. La relazione semestrale è redatta con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione del semestre.

Negli Allegati IV.6.1, IV.6.2, IV.6.3, IV.6.3-*bis* del presente Capitolo sono riportati gli schemi-tipo e le relative istruzioni di redazione dei prospetti contabili, rispettivamente, dei fondi comuni aperti, dei FIA chiusi, delle SICAV e SICAF. Nell'Allegato IV.6.5 sono riportate le informazioni minimali da fornire nella relazione degli amministratori che accompagna la relazione di gestione o il bilancio e nella nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale.

Nei prospetti e nella nota integrativa è talvolta richiesto il confronto con dati relativi a periodi precedenti. Se questi ultimi non sono disponibili o comparabili possono essere omessi o devono essere adattati. Tali casi sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Il contenuto degli schemi è minimale, essendo rimessa alle società la possibilità di ampliarne il contenuto informativo. Tale facoltà, peraltro, deve essere utilizzata con misura e discernimento in relazione al rischio che un eccessivo dettaglio determini una riduzione, anziché un accrescimento, della capacità informativa dei documenti di cui si tratta. È altresì consentita l'omissione delle voci che non presentino alcuna consistenza nei periodi posti a confronto o che non siano state interessate da alcuna movimentazione.

4. Indicazione degli importi

La relazione di gestione, il bilancio e la relazione semestrale sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali, a eccezione del valore della quota, che viene calcolato in millesimi di euro.

Con riferimento ai prospetti redatti in unità di euro, nel procedere agli arrotondamenti delle voci e delle sottovoci sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci; la somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre" attività o passività per la situazione patrimoniale, tra gli "altri" ricavi od oneri per la sezione reddituale.

La nota integrativa può essere redatta in migliaia o in milioni di euro, purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in essa contenute. Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori, rispettivamente, a 500 o a 500.000 euro ed elevate al migliaio o al milione superiore le frazioni maggiori, rispettivamente, di 500 o 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale.

TITOLO V

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

CAPITOLO I

CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI ⁽¹⁾

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il regolamento di gestione (di seguito “regolamento”) disciplina il rapporto di partecipazione al fondo comune. Esso definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la SGR, il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e i partecipanti al fondo.

Le presenti disposizioni definiscono, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, TUF, i criteri generali per la redazione e il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni non riservati a investitori professionali a integrazione di quanto previsto dall’art. 37 TUF.

Nel paragrafo 3 della presente Sezione sono indicati i criteri generali relativi al regolamento dei fondi comuni mentre nella Sezione II ne è dettato il contenuto minimo. Il regolamento deve presentare una struttura e un contenuto idonei a rendere chiaramente comprensibile a investitori non professionali, le caratteristiche del fondo e ad agevolare la confrontabilità delle condizioni contrattuali dei prodotti.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall’art. 36, comma 2, TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di determinare i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto nell’art. 37 TUF;
- dall’art. 39 TUF, che attribuisce al Ministro dell’Economia e delle finanze il compito di definire i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento;
- dall’art. 37, commi 1 e 2, TUF, che indica il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni;
- dal D.M., che dà attuazione all’art. 39 TUF;
- dalla direttiva AIFMD, e in particolare dall’art. 15, par. 4, che richiede ai gestori di fissare il limite di leva massimo degli OICR gestiti.

Si è inoltre tenuto conto:

¹ Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.

- degli Orientamenti dell’ESMA in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992), emanati il 5 novembre 2020^(1-bis).

3. Criteri generali per la redazione del regolamento

Al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti e di assicurare la parità di trattamento tra gli stessi, il regolamento dei fondi comuni è redatto nel rispetto dei criteri generali di seguito indicati:

1. *chiarezza*: il regolamento consente all’investitore la piena e agevole comprensione delle caratteristiche del fondo e delle condizioni contrattuali. A tal fine, esso va redatto in lingua italiana, in modo ordinato, chiaro e comprensibile; le singole clausole non devono dare adito ad ambiguità né frapporre ostacoli alla piena comprensione da parte dei partecipanti delle caratteristiche del prodotto finanziario e delle condizioni contrattuali. Contribuisce a rendere più leggibile il testo anche l’uso di idonei criteri grafico-tipografici e di opportuni accorgimenti redazionali;
2. *completezza*: il regolamento disciplina in modo completo il rapporto contrattuale. A tal fine, contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle disposizioni amministrative. Tali elementi rappresentano il contenuto minimo del regolamento; è rimessa all’autonomia contrattuale delle SGR la facoltà di inserire nel regolamento ulteriori clausole contrattuali, a condizione che queste non risultino in conflitto con le norme citate. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di prevedere in altri documenti condizioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste nel regolamento;
3. *sintesi*: nell’ambito della propria autonomia contrattuale, le SGR si attengono a un canone fondamentale di sinteticità, evitando di appesantire il testo del regolamento con la riproduzione di disposizioni di legge o amministrative e/o con la duplicazione di informazioni.

La scelta di abbinare la sottoscrizione di fondi alla stipula di contratti per l’acquisto di prodotti/servizi differenti rientra nell’autonomia contrattuale della SGR. Trattandosi di contratti che, seppur collegati, conservano la propria autonomia, le disposizioni a essi relative non rientrano nel contenuto tipico regolamentare e pertanto non vanno in questo inserite;
4. *coerenza*: il testo regolamentare è redatto secondo un criterio di coerenza complessiva delle disposizioni e degli elementi caratterizzanti il fondo (oggetto, politica di investimento, natura degli investitori cui esso è rivolto, regime delle spese, ripartizione dei proventi e, in generale, tutte le modalità di funzionamento).

^{1-bis} Cfr. inoltre ESMA, *Questions and Answers – Application of AIFMD* (ESMA34-32-352), Sezione XV; ESMA, *Questions and answers – Application of UCITS Directive* (ESMA34-43-392), Sezione XI, disponibili ai seguenti link:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-352_qa_aifmd.pdf;
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-43-392_qa_on_application_of_the_ucits_directive.pdf.

SEZIONE II

CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE

1. Struttura del regolamento

Il regolamento si compone di tre parti:

- (A) *Scheda identificativa*: contiene gli elementi essenziali di identificazione del fondo e fornisce al sottoscrittore i riferimenti principali in ordine al fondo, alla società che lo gestisce e al depositario;
- (B) *Caratteristiche del prodotto*: sono descritte le caratteristiche fondamentali del fondo, con particolare riferimento all'oggetto, alla politica di investimento e al regime dei proventi e delle spese;
- (C) *Modalità di funzionamento*: contiene le regole di funzionamento del fondo.

Ciascuna parte del regolamento è strutturata in articoli, numerati progressivamente, e riporta almeno gli argomenti indicati nei paragrafi successivi.

Comparti

Nei regolamenti dei fondi suddivisi in comparti, la *parte B* (caratteristiche del prodotto) è riprodotta per ciascun comparto.

Regolamento unico

La SGR che gestisce una pluralità di fondi comuni della stessa tipologia (cc.dd. “famiglie di fondi”) può predisporre un regolamento unico, nel quale sono riportate una sola volta le previsioni comuni per tutti i fondi, con articoli dedicati a ciascun fondo per gli aspetti peculiari della regolamentazione di ognuno di essi.

Regolamento semplificato

Per la redazione dei regolamenti dei fondi aperti la SGR può adottare lo schema di regolamento semplificato indicato all'Allegato V.1.1.

2. Parte A. Scheda identificativa

La *parte A* del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati.

2.1 Denominazione e tipologia del fondo

Sono riportate:

- la denominazione del fondo e dei comparti, ove previsti;
- la tipologia del fondo, tra quelle previste dalla vigente disciplina (es.: OICVM; FIA aperto non riservato; FIA chiuso non riservato; FIA immobiliare non riservato).

Tenuto conto che la denominazione del fondo ha la finalità di consentire un'agevole e univoca identificazione del fondo comune, vanno evitate formulazioni atte a ingenerare confusione sia con analoghi organismi presenti sul mercato sia con altri prodotti finanziari.

Ove sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, la denominazione del fondo deve risultare coerente con la politica stessa.

Fondi a capitale protetto e fondi garantiti	<p>Si avvalgono della denominazione “fondo a capitale protetto” esclusivamente i fondi che perseguono una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l’utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito.</p> <p>Utilizzano la denominazione “fondo garantito” solo i fondi in cui la garanzia della restituzione del capitale iniziale, eventualmente incrementato di un rendimento minimo, è assicurata mediante stipula di apposite convenzioni con un soggetto terzo abilitato.</p>
Fondi indice	<p>Utilizzano la denominazione di “fondo indice” i fondi con una politica di investimento di tipo passivo, basata sulla replica, anche sintetica, della <i>performance</i> di un determinato indice.</p>
Fondi strutturati	<p>Utilizzano la denominazione di “fondi strutturati” i fondi il cui rendimento è predeterminato attraverso l’applicazione di una formula di calcolo predefinita, che fa riferimento a strumenti o indici finanziari. Il rendimento finale dell’investimento dei fondi strutturati è determinabile utilizzando criteri prestabiliti, non modificabili e oggettivi, indicati nella formula di calcolo predefinita.</p> <p>Il soggetto che eventualmente assicura la realizzazione della formula è uno dei soggetti abilitati, ai sensi del D.M., ad assicurare la restituzione del capitale iniziale dei fondi garantiti.</p>
Fondo feeder	<p>Il regolamento indica se il fondo è un fondo feeder e, in questo caso, indica il relativo OICR master.</p>
Fondi di mercato monetario e fondi di mercato monetario a breve termine	<p>Si avvalgono della denominazione “fondi di mercato monetario” o “fondi di mercato monetario a breve termine”, o espressioni analoghe, esclusivamente i fondi che rispettano le previsioni del Titolo V, Capitolo III, Sezione IV (“OICR di mercato monetario”) e che perseguono una politica di investimento diretta a mantenere il valore dell’investimento e a ottenere un rendimento in linea con l’andamento del mercato monetario. Tali fondi calcolano il valore della quota ed emettono e rimborsano le quote con frequenza giornaliera.</p>
Exchange Traded Funds (“ETF”)	<p>Gli OICR le cui parti sono scambiate per tutto il giorno in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, con almeno un <i>market maker</i> che assicuri la non significativa divergenza tra il valore di quotazione e il valore complessivo netto dell’OICR, recano la denominazione “<i>ETF</i>” o “<i>UCITS ETF</i>” a seconda che siano, rispettivamente, FIA o OICVM.</p>

2.2 Durata del fondo

La durata del fondo va definita entro i limiti previsti dal D.M. e va esplicitato se sia prevista la possibilità di prorogare la durata iniziale.

2.3 Società di gestione del risparmio, società di gestione UE o GEFIA UE

È indicata la denominazione completa della SGR e del gruppo di appartenenza, il numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, l’indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l’eventuale indirizzo Internet.

Nel caso in cui il fondo sia istituito da una società di gestione UE o da un GEFIA UE sono riportate informazioni analoghe a quelle previste per la SGR.

2.4 Soggetto garante

Nel caso di fondi garantiti e di fondi strutturati, sono indicati la denominazione completa del soggetto garante o dell’eventuale soggetto che assicura

la realizzazione dell'investimento contenuto nella formula, gli estremi dell'iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.

2.5 *Depositario*

Con riferimento al depositario del fondo, sono indicati la denominazione completa, il numero di iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale sito Internet.

Sono inoltre indicate le dipendenze del depositario presso le quali sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote del fondo, ove non siano dematerializzate, e quelle presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del fondo ⁽²⁾.

2.6 *Calcolo del valore della quota*

È indicata la periodicità di calcolo del valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione, nonché le fonti dalle quali è possibile rilevare il valore della quota (quotidiani, sito Internet della SGR, ecc.).

2.7 *Comparti/classi di quote*

Nel caso in cui il fondo sia ripartito in comparti o preveda l'emissione di differenti classi di quote, ne è indicata la denominazione.

2.8 *Quotazione*

Nel caso in cui sia prevista la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo in uno o più mercati regolamentati, è indicato almeno uno di tali mercati.

3. **Parte B. Caratteristiche del prodotto**

La *parte B* del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati.

3.1 *Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche*

3.1.1 *Oggetto*

Dal regolamento risulta – in relazione alla tipologia del fondo – il tipo di beni in cui è possibile investire il patrimonio del fondo.

In particolare, sono indicate:

- a) la natura degli strumenti finanziari (es.: titoli rappresentativi del capitale di rischio, titoli di debito, titoli del mercato monetario, OICR ⁽³⁾), il loro presumibile grado di liquidità nonché la loro eventuale negoziazione in mercati regolamentati ⁽⁴⁾;
- b) le tipologie e le caratteristiche degli altri beni in cui può essere investito il patrimonio del fondo.

² In caso di depositario di FIA, deve essere espressamente indicata la possibilità e le condizioni di esonero del depositario dalla responsabilità in caso di delega delle funzioni di custodia nel caso previsto dal Titolo VIII, Capitolo IV, Sezione III, terzo capoverso.

³ Il regolamento chiarisce la tipologia di OICR, in termini di politica di investimento, che il fondo può acquistare. La politica di investimento degli OICR acquistati deve essere compatibile con quella del fondo acquirente.

⁴ La SGR può, in luogo dell'indicazione nel regolamento dei singoli mercati, fare riferimento a liste di "altri mercati regolamentati" definite in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portate a conoscenza della Banca d'Italia. Resta ferma la responsabilità della SGR sulla valutazione delle caratteristiche dei singoli mercati di negoziazione cui fa riferimento.

FIA immobiliari

Il regolamento dei FIA immobiliari, istituiti ai sensi del D.M., indica le caratteristiche e la destinazione dei beni immobili e se il fondo può investire anche in partecipazioni di società aventi a oggetto l'attività di costruzione.

3.1.2 Politica di investimento e altre caratteristiche

La politica di investimento riguarda gli indirizzi e i limiti seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento.

Le indicazioni concernenti la politica di investimento devono formare un quadro coerente in modo da far emergere con chiarezza il profilo di rischio-rendimento atteso del fondo.

La SGR indica nel regolamento almeno:

- le aree geografiche/mercati, le categorie di emittenti, i settori merceologici, le tipologie di imprese e la valuta di denominazione degli strumenti finanziari o dei beni;
- la composizione del portafoglio in termini di pesi massimi delle singole componenti (titoli rappresentativi del capitale di rischio, di debito, depositi bancari, ecc.), indicando la percentuale massima rispetto all'attivo che dette componenti possono raggiungere. A tal fine, si fa riferimento a categorie omogenee di beni significative in relazione all'oggetto di investimento e alla complessiva politica di investimento del fondo;
- se e con quale finalità il fondo intende operare in strumenti finanziari derivati, l'incidenza di tali strumenti sui rischi del fondo, tenendo anche conto degli impegni impliciti nella componente derivativa dei titoli strutturati nonché l'intenzione di utilizzare strumenti finanziari derivati per assumere posizioni corte nette;
- lo stile di gestione e le tecniche di investimento (es.: metodi di tipo quantitativo, analisi fondamentale);
- ogni altro fattore rilevante nella definizione degli investimenti (es.: *duration*, criteri di valutazione del merito di credito della attività degli OICR);
- gli eventuali vincoli di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici o di finanza sostenibile;
- nel caso di "fondi a capitale protetto" o di "fondi garantiti", le caratteristiche del prodotto e i termini della "protezione del capitale" o della "garanzia";
- se rilevante, il livello massimo di leva finanziaria che l'OICR può assumere in rapporto al valore complessivo netto e le modalità con le quali tale leva è creata.

Il regolamento indica se il gestore può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

OICVM e FIA mobiliari aperti

Gli OICVM e i FIA mobiliari aperti che intendono investire sino al 100 per cento del loro patrimonio in diverse emissioni di strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo appartenente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE indicano nel regolamento gli Stati, gli enti locali o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono gli strumenti finanziari nei quali il fondo può investire più del 35 per cento del proprio patrimonio.

FIA mobiliari chiusi

Il regolamento dei FIA mobiliari chiusi illustra le modalità organizzative che, tenuto conto delle caratteristiche degli investimenti previsti, si intendono

adottare nella disciplina dei rapporti tra il fondo e l'impresa della quale il fondo detiene i titoli, in termini di controllo e di intervento sull'andamento della partecipata e di modalità di tutela dell'investimento anche per preservarne le aspettative di smobilizzo.

FIA immobiliari

Il regolamento dei FIA immobiliari indica:

- se sia ammessa la sottoscrizione delle quote, sia in fase costitutiva che successivamente alla costituzione del fondo, mediante il conferimento di beni di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del D.M.;
- se il FIA è costituito attraverso il conferimento di beni immobili, di diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari o parti di FIA immobiliari da parte di un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II) nella SGR o da parte di una società del gruppo rilevante della SGR;
- se il fondo intende effettuare alienare o comunque cedere beni a soci titolari di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II) della società di gestione o a società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione V, par. 2);
- il livello massimo di indebitamento che il fondo può assumere in rapporto al valore complessivo netto. La SGR calcola la leva finanziaria dei fondi secondo quanto previsto nell'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- la possibilità per la SGR di stipulare accordi di esclusiva per lo svolgimento dell'attività di *property e facility management* con soggetti che conferiscano o vendano beni al fondo ⁽⁵⁾.

Fondi strutturati

Il regolamento dei fondi strutturati indica dettagliatamente il meccanismo di funzionamento della formula finanziaria da cui dipende il risultato dell'investimento e come esso influenzi le politiche di investimento.

Fondi feeder

Il regolamento dei fondi feeder indica in sintesi la politica di investimento e le altre caratteristiche dell'OICR master, il paese di insediamento di quest'ultimo nonché illustra le specificità della politica di investimento del fondo feeder rispetto a quella del fondo master.

Altre caratteristiche del fondo

Il regolamento indica:

- se le quote di partecipazione sono destinate alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- le caratteristiche delle classi di quote eventualmente previste e le condizioni, definite in modo oggettivo, per accedere alle varie classi di quote.

3.1.3 Limiti alle operazioni con parti correlate

In aggiunta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il regolamento indica gli eventuali ulteriori limiti volti a contenere i rischi derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione congiunta di servizi di gestione collettiva e individuale.

Il regolamento indica se il fondo può:

- acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima società o da società del gruppo di appartenenza e i criteri utilizzati per tali negoziazioni;

⁵ Resta ferma la disciplina in materia di conflitti di interesse prevista nel Regolamento congiunto.

- investire in parti di altri OICR gestiti da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta;
- concedere in locazione beni del fondo a società del proprio gruppo di appartenenza o affidare a queste ultime servizi relativi alla gestione delle attività dei fondi.

3.2 *Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione*

Il regolamento indica se sia prevista l'accumulazione dei proventi nel patrimonio del fondo o la loro distribuzione ai partecipanti. In quest'ultimo caso, sono definiti i criteri e le modalità (procedure, tempi e pubblicità) di determinazione e di distribuzione agli aventi diritto.

3.3 *Regime delle spese*

Il regolamento indica:

- a) le spese a carico del fondo, di ciascun comparto o classe di quote;
- b) le spese a carico dei partecipanti;
- c) i criteri di ripartizione delle eventuali spese generali del fondo tra i diversi comparti.

3.3.1 *Spese a carico del fondo*

Possono essere imputate al fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all'attività ordinaria del fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono imputabili le seguenti spese:

- il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo par. 3.3.1.1;
- il compenso da riconoscere al depositario. Deve essere esplicitata la misura massima di tale compenso;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli, spese notarili relative agli investimenti in beni immobili, costi relativi alle trattative preliminari per l'acquisizione degli immobili facenti parte del fondo. Tali oneri possono essere imputati al fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili);
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo;

- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- il “contributo di vigilanza” che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il fondo.

FIA immobiliari

Ai FIA immobiliari possono inoltre essere imputati:

- il compenso spettante agli esperti indipendenti previsto dall'art. 17 del D.M.;
- le spese di amministrazione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili del fondo;
- i premi per polizze assicurative sugli immobili del fondo.

Fondi garantiti

Nel caso di fondi garantiti, il regolamento indica il costo delle garanzie e il relativo criterio di determinazione.

Commissioni di collocamento

Ai fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a tre mesi), può essere imputata una commissione di collocamento calcolata come percentuale del capitale complessivamente raccolto, a condizione che la commissione:

- sia imputata al fondo in un'unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione; successivamente, la commissione è ammortizzata linearmente lungo la durata del fondo (e comunque entro 5 anni) mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del fondo;
- sia alternativa alle commissioni di sottoscrizione di cui al paragrafo 3.3.2, lett. a);
- sia associata a una commissione di rimborso a carico dei singoli partecipanti, da applicarsi alla somma disinvestita, solo in caso di rimborsi richiesti prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata. La commissione di rimborso è accreditata al fondo. Essa è calcolata in modo che, se sommata alla commissione di collocamento maturata al momento del rimborso, essa risulta uguale alla commissione di collocamento che l'investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato ⁽⁶⁾.

Il regolamento precisa la cadenza ⁽⁷⁾ e il giorno del prelievo dalle disponibilità del fondo dei compensi da riconoscere alla SGR, al depositario e, per i FIA immobiliari, agli esperti indipendenti.

Il regolamento indica se e con quali modalità sono imputati al fondo oneri connessi con le finalità etiche o di finanza sostenibile perseguite dal fondo.

3.3.1.1 Compenso della SGR

Il regolamento indica le modalità di determinazione del compenso della SGR, specificando i parametri di riferimento per il relativo calcolo, che devono essere facilmente verificabili.

⁶ Al fine di chiarire il funzionamento della commissione di rimborso, si consideri il seguente esempio. Un fondo, sottoscritto per un ammontare pari a 10.000 euro e suddiviso in 100 quote, prevede una commissione di collocamento a carico del fondo, da ammortizzare in cinque anni, pari all'1% dell'ammontare sottoscritto. Annualmente il valore di ciascuna quota subirà un addebito cumulato a titolo di commissione di collocamento pari a euro $0,20 = (1\% \cdot 10.000 / 100) / 5$. La commissione di rimborso massima applicabile a un sottoscrittore titolare di una quota che decidesse di uscire dal fondo, a esempio, al termine del terzo anno sarà pari a euro $0,40 = 0,20 \cdot 5 - 0,20 \cdot 3$, ossia ammonta alla commissione di collocamento che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel fondo per tutto il periodo di ammortamento ($1 = 0,20 \cdot 5$) meno la commissione di collocamento complessiva che gli è stata addebitata durante i tre anni di permanenza nel fondo ($0,60 = 0,20 \cdot 3$). In tal modo, la commissione di rimborso rende l'esborso complessivo del sottoscrittore che sceglie il rimborso anticipato pari a quello del sottoscrittore che resta nel fondo per tutta la durata del periodo di ammortamento.

⁷ Se la cadenza del prelievo è infrannuale, l'espressione percentuale è integrata dall'indicazione del corrispondente tasso su base annuale.

Il compenso è composto dalla provvigione di gestione e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, sia nel caso sia svolto dall'SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi.

**OICVM e FIA
aperti**

Per il calcolo del compenso della SGR (provvigione di gestione e costo sostenuto per il calcolo del valore della quota) si fa riferimento al valore complessivo netto del fondo.

Il regolamento può inoltre prevedere forme di compenso legate al rendimento realizzato dalle quote del fondo, c.d. commissione di performance (*performance fee* o provvigione di incentivo).

Nel caso in cui siano previste commissioni di performance, i gestori di OICVM e di FIA aperti commercializzati a investitori non professionali applicano gli Orientamenti in materia di commissioni di performance dell'ESMA⁽⁸⁾ ^(8-bis).

Ai fini dell'applicazione degli Orientamenti, si precisa che nel testo degli Orientamenti:

- a) per “parametro di riferimento” si intende il “*benchmark*” come definito nel Titolo I, Capitolo 1, par. 1, n. 51;
- b) per “modello di riferimento” si intende il “modello a *benchmark*”, come definito nel Titolo I, Capitolo 1, par. 1, n. 57.

Nell'attuazione degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance, il gestore assicura che:

- c) il modello di commissione di performance utilizzato sia coerente con gli obiettivi, la strategia e la politica di investimento del fondo⁽⁹⁾ ^(9-bis);
- d) gli interessi del gestore e quelli degli investitori siano allineati nel continuo;
- e) il calcolo della commissione di performance sia verificabile e non suscettibile di manipolazione e le commissioni di performance siano proporzionate all'effettiva performance degli investimenti del fondo.

Il regolamento del fondo indica il metodo di calcolo, il periodo di calcolo e il periodo di prelievo della commissione di performance.

La commissione di performance è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

È fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia provvigioni di gestione che commissioni di performance, non possono superare (c.d. *fee cap*).

In alternativa, il regolamento può prevedere che la commissione di performance sia prelevata sulla posizione del singolo partecipante al momento del riscatto della quota a valere sul rendimento del proprio investimento, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 20 degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance.

⁸ Cfr. Orientamenti in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA 34-39-992), emanati dall'ESMA il 5 novembre 2020. Gli Orientamenti sono disponibili sul sito dell'ESMA al seguente link: <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain-types-aifs>.

^{8-bis} Gli Orientamenti si applicano anche ai gestori di fondi d'investimento europei a lungo termine (ELTIF) commercializzati a investitori *retail* che non sono chiusi e che sono diversi dai fondi di venture capital e private equity. Cfr. ESMA, *Questions and Answers – Application of AIFMD* (ESMA34-32-352), Sezione XV, Q&A n. 3.

⁹ Per la politica di investimento del fondo si veda il par. 3.1.2.

^{9-bis} Si fa presente che tale valutazione rientra nella responsabilità della SGR, che tiene conto, in particolare, di quanto previsto nei paragrafi da 21 a 30 degli Orientamenti dell'ESMA in materia di commissioni di performance.

Fondi che investono in OICR collegati

Nel caso di fondi che investono in parti di OICR “collegati”⁽¹⁰⁾ i regolamenti di gestione – fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso – possono prevedere un compenso per la SGR a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, commissione di performance, ecc.)⁽¹¹⁾.

FIA chiusi

Il regolamento dei FIA chiusi indica il parametro di riferimento per il calcolo del compenso che spetta alla SGR⁽¹²⁾. Non è consentito che il compenso annuo della SGR o del depositario sia commisurato, per i beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a un valore maggiore del loro costo storico. Pertanto, qualora il compenso in questione sia stabilito in misura proporzionale al valore complessivo netto o delle attività del fondo, nel computo di questi aggregati non si tiene conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate su detti beni.

Nel caso in cui la società di gestione intenda avvalersi della possibilità di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione ove lo stesso sia superiore a un risultato-obiettivo, il testo regolamentare riporta quanto segue:

- f) le modalità di calcolo del risultato della gestione del fondo;
- g) il parametro di riferimento per l'individuazione del risultato minimo prefissato. Esso rappresenta un razionale termine di paragone per valutare la redditività del fondo e si caratterizza per oggettività delle basi di calcolo;
- h) la percentuale del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla SGR; tale percentuale è riportata anche nel rendiconto finale di liquidazione.

3.3.1.2 Provvigione unica

In alternativa a quanto indicato nei precedenti par. 3.3.1 e 3.3.1.1, il regolamento del fondo può stabilire una provvigione unica comprensiva di tutti i costi a carico del fondo. Il regolamento specifica il parametro di riferimento e le modalità di calcolo.

¹⁰ Sono considerati “collegati” gli OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza.

¹¹ Nel caso in cui la remunerazione della SGR sia articolata in diverse componenti (essenzialmente, la provvigione di gestione e la commissione di performance), ai fini dell'applicazione della citata disposizione, è necessario, coerentemente con la finalità della norma, trattare in modo autonomo le singole componenti del compenso. In particolare: i) le diverse componenti della remunerazione del gestore dei fondi collegati vanno dedotte dalle componenti del compenso della SGR del fondo acquirente aventi la stessa natura (ad es.: la provvigione di gestione percepita dal gestore del fondo collegato va dedotta dalla provvigione di gestione spettante al gestore del fondo acquirente; analogamente, la commissione di performance percepita dal primo va dedotta dalla commissione di performance spettante al gestore del fondo acquirente); ii) ciascuna componente della remunerazione del gestore del fondo collegato, non potendosi cumulare a quella percepita dal gestore del fondo acquirente, si deve dedurre per un importo massimo pari all'ammontare della componente avente la stessa natura del compenso della SGR dell'OICR acquirente (ad es.: se la provvigione di gestione del gestore del fondo collegato è pari a 110 e la provvigione di gestione del gestore del fondo acquirente è pari a 100, la deduzione è pari a 100).

¹² Nel calcolo dell'aggregato cui commisurare le provvigioni di gestione non sono computate le somme sottoscritte dai partecipanti e non ancora richiamate.

3.3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

Il regolamento indica in dettaglio gli eventuali oneri a carico dei singoli investitori in relazione alla partecipazione al fondo; tali oneri si sostanziano in:

a) commissioni di sottoscrizione prelevate sull'ammontare delle somme investite ed espresse in termini assoluti o in percentuale della somma investita (^{12 bis}).

La prassi, utilizzata nel caso dei piani pluriennali, di prelevare anticipatamente parte delle commissioni di sottoscrizione non deve tradursi di fatto in una compressione del diritto al rimborso. A tal fine l'ammontare delle commissioni anticipate non deve superare né 1/3 del totale delle commissioni né 1/3 dell'ammontare del primo versamento;

b) commissioni di rimborso, da applicare in alternativa alle commissioni di sottoscrizione, che possono essere espresse in termini assoluti, in percentuale della somma disinvestita o in funzione del periodo di permanenza nel fondo;

c) commissioni di passaggio tra fondi e comparti (*switch* (¹³)) espresse in termini assoluti o percentuali della somma investita;

d) diritti fissi: la loro misura è quantificata in sede regolamentare, ferma restando la possibilità di prevedere un aggiornamento periodico del loro importo sulla base di parametri obiettivi indicati nel regolamento;

e) rimborsi delle spese vive sostenute dalla SGR, anche non connesse con le fasi di entrata e/o uscita dal fondo (costi di emissione dei certificati, di spedizione dei medesimi, ecc.). Qualora per detti rimborsi non sia possibile o opportuno indicare nel regolamento una somma in via forfetaria, è esplicitato che i medesimi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

Il regolamento stabilisce che i soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel regolamento.

FIA chiusi

Per i FIA chiusi che prevedono il rimborso anticipato delle quote, gli oneri finanziari connessi a eventuali forme di indebitamento effettuate per tali rimborsi (cfr. Titolo V, Cap. III, Sezione V, par. 6.2.1 e 6.2.2) non sono posti a carico del fondo. Essi possono essere posti a carico dei partecipanti che ottengono il rimborso sotto forma di commissione di uscita.

3.3.3 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del fondo o dei singoli partecipanti.

4. Parte C. Modalità di funzionamento

In questa parte del regolamento sono contenuti almeno gli elementi di seguito indicati.

^{12 bis} Il pagamento delle commissioni di sottoscrizione può avvenire contestualmente ovvero successivamente alla sottoscrizione delle quote o azioni del fondo. Nel caso in cui le commissioni di sottoscrizione siano prelevate dalla società di gestione gradualmente, in un arco temporale predefinito, e a valere sulle commissioni di gestione relative alle quote sottoscritte (c.d. commissioni di sottoscrizione differite), è necessario che: (i) il regolamento del fondo con chiarezza e precisione indichi l'ammontare della commissione (che dovrà essere espressa in termini assoluti o in percentuale della somma investita), le modalità, i termini e il periodo di prelievo della stessa, nonché disciplini il caso in cui il sottoscrittore decida di chiedere il rimborso delle proprie quote prima della fine del periodo di prelievo (in questo caso, ad esempio, il regolamento può prevedere che il gestore recuperi l'importo residuo della commissione di sottoscrizione differita detraendolo dall'ammontare dovuto all'investitore per il rimborso delle quote); e (ii) fermi restando gli obblighi di trasparenza informativa nella documentazione d'offerta, il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita non sia superiore all'orizzonte temporale del fondo.

¹³ Con il termine *switch* si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

4.1 Soggetti

Il regolamento definisce la ripartizione dei compiti tra i soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di gestione collettiva (SGR, depositario) e regola i rapporti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

Per quanto concerne l'attività di gestione svolta dalla SGR, devono essere indicati gli organi competenti per l'attuazione della politica di investimento.

4.1.1 Sostituzione del gestore

Il regolamento definisce le ipotesi di sostituzione del gestore e le procedure da seguire, in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti.

A tale fine, il testo regolamentare prevede che l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un'altra SGR non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita.

4.1.2 Depositario

La custodia degli strumenti finanziari e, se non affidate a soggetti diversi a norma dell'art. 48, comma 2, TUF, delle disponibilità liquide dell'OICR è affidata a un depositario. Esigenze di certezza e garanzia dei partecipanti richiedono che la custodia dei beni di ciascun fondo comune o comparto sia affidata a un unico depositario.

Il regolamento indica che la sostituzione nell'incarico di depositario non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tal fine il regolamento prevede che:

- a) l'incarico di depositario può essere revocato in qualsiasi momento mentre per la rinuncia del depositario occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;
- b) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:
 - un altro depositario in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
 - sia stata approvata la conseguente modifica del regolamento;
 - i titoli inclusi nel fondo e, ove detenute dal precedente depositario, le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario.

Il regolamento può prevedere, in via generale, che il depositario, per la custodia dei valori dell'OICR, può avvalersi – sotto la propria responsabilità – di delegati.

4.2 Partecipazione al fondo ⁽¹⁴⁾

La partecipazione al fondo comune si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse.

Le SGR definiscono le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote in modo da evitare che singoli partecipanti possano avvantaggiarsi a danno del fondo o di altri partecipanti.

4.2.1 Sottoscrizione e rimborso di quote di OICVM e FIA aperti

Modalità di sottoscrizione delle quote

Il regolamento indica almeno:

- a) le modalità di sottoscrizione (operazioni in unica soluzione, piani di accumulo ⁽¹⁵⁾, passaggi tra fondi o tra comparti, ecc.) e i canali utilizzati per il compimento di dette operazioni (soggetti, mercati, reti distributive, tecniche di comunicazione a distanza, ecc.);
- b) i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione e la relativa valuta applicabile per il riconoscimento degli importi ai conti del fondo;
- c) la periodicità dell'emissione e del rimborso delle quote; essa la cadenza prevista dall'art. 9, comma 2, del D.M ed è coerente con quella stabilita per il calcolo del valore della quota;
- d) il giorno cui si riferisce il valore della quota preso in considerazione per determinare il numero di quote da attribuire a ciascuna sottoscrizione (giorno di riferimento). Il giorno di riferimento è il giorno nel quale la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione, entro l'orario stabilito nel regolamento.
Il giorno di riferimento non può essere anteriore al giorno di decorrenza della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
- e) che le sottoscrizioni vengono regolate entro il giorno successivo a quello di riferimento ⁽¹⁶⁾;
- f) che l'efficacia dei contratti di collocamento di quote di fondi conclusi fuori sede è subordinata al decorso dei 7 giorni previsti dall'art. 30, comma 6, TUF;
- g) che l'importo della sottoscrizione viene attribuito al fondo con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore;
- h) l'obbligo di invio della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione

¹⁴ La partecipazione al fondo attraverso un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento (partecipante formale al fondo) che agisce, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, TUF, in nome proprio e per conto del proprio cliente (partecipante effettivo al fondo), è ammessa – ferma restando l'applicazione dell'art. 22 TUF - purché sia stipulata tra la SGR e l'intermediario abilitato una convenzione che: i) prevede l'obbligo dell'intermediario abilitato di fornire al partecipante effettivo l'informativa che, ai sensi della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio, la SGR deve fornire ai propri partecipanti; ii) individua i meccanismi per permettere ai partecipanti effettivi l'esercizio agevole dei propri diritti connessi con la partecipazione al fondo, incluso l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei partecipanti. La stipula della convenzione non è necessaria nel caso in cui la partecipazione è detenuta da un intermediario abilitato al servizio di gestione di portafogli nell'ambito del contratto di gestione di portafogli stipulato con il partecipante effettivo.

¹⁵ La procedura di partecipazione al fondo comune mediante la sottoscrizione di piani di accumulo comporta talune varianti rispetto allo schema ordinario, tenuto conto che l'acquisto di quote del fondo non è destinato a esaurirsi in una singola operazione ma si realizza periodicamente. In tale contesto:

1) la domanda di sottoscrizione indica la tipologia e le caratteristiche del piano prescelto;

2) il sottoscrittore del piano deve poter sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

¹⁶ Le previsioni di cui alle lettere d) ed e) possono essere derogate nel caso in cui le quote dei fondi siano negoziate in un mercato regolamentato e purché l'emissione di nuove quote: i) sia esclusivamente diretta a compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato; ii) sia regolata entro tre giorni dal giorno di emissione, fatte salve eventuali ipotesi di inadempimento tecnico (fail) gestite secondo le procedure previste dalla regolamentazione del mercato; iii) non determini rischi finanziari (di controparte e di mercato) per il fondo derivanti dall'eventuale insolvenza del sottoscrittore; tali rischi sono assunti interamente dalla SGR o da un soggetto sottoposto a forme di vigilanza prudenziale, ammesso al mercato in cui sono negoziate le quote del fondo e incaricato dalla SGR della negoziazione delle medesime quote.

e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. In caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulo, le conferme possono essere anche periodiche (almeno semestrali).

Il regolamento prevede l'impegno e la responsabilità della SGR affinché i soggetti incaricati del collocamento delle quote:

- non pongano a carico dei clienti obblighi od oneri aggiuntivi ⁽¹⁷⁾ rispetto a quelli previsti dal regolamento;
- anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, inoltrino le domande di sottoscrizione ⁽¹⁸⁾ e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre l'orario indicato nel regolamento ai sensi della precedente lettera d) del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Nel caso di fondi strutturati, il regolamento prevede comunque la possibilità dei partecipanti di richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento.

Contratti, servizi e prodotti abbinati alla sottoscrizione di quote del fondo

L'eventuale offerta di quote del fondo in abbinamento ad altri contratti, servizi o prodotti finanziari (es.: polizze assicurative) non può comportare oneri o vincoli non previsti né effetti sulla disciplina del fondo, che resta integralmente assoggettata al regolamento. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, il regolamento non fa menzione di tali contratti e il contratto abbinato costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.

Abbinamento con il c.d. "conto di liquidità"

Con il c.d. "conto di liquidità" si realizza un collegamento funzionale tra un fondo ed un conto corrente bancario in virtù di un mandato – rilasciato dal sottoscrittore a un soggetto terzo (banca, società fiduciaria) – a investire le somme eccedenti le proprie esigenze di liquidità sul conto corrente (c.d. "giacenza media") in quote del fondo ovvero a chiedere il rimborso delle quote medesime al fine di ricostituire (sul conto corrente) la "giacenza media" prescelta.

Tale servizio deve rispettare le seguenti condizioni, finalizzate a contemperare l'automaticità delle procedure di rimborso con le caratteristiche istituzionali dell'investimento in quote di fondi comuni:

- a) la frequenza con cui il mandatario può richiedere i riscatti deve essere coerente con la politica di investimento del fondo;
- b) l'importo minimo dei rimborsi deve essere previamente quantificato secondo criteri di significatività;
- c) il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto;
- d) deve essere preservata la possibilità di richiedere il rimborso secondo le modalità ordinarie (ossia indipendentemente dal servizio abbinato).

Infine, il regolamento indica sia i tempi per l'investimento e il disinvestimento nel fondo delle somme provenienti dal conto corrente, sia la circostanza che la revoca dell'incarico (o chiusura del conto corrente) non produce effetti sul rapporto di partecipazione al fondo, fatta eccezione per i fondi in cui - giusta previsione del regolamento - l'abbinamento al conto corrente è condizione per l'adesione.

Rimborso di quote

La procedura di rimborso deve essere specificata nel regolamento evitando qualsiasi iter procedurale che possa configurare un ostacolo all'esercizio del diritto

¹⁷ Es.: l'obbligo di tenere un conto di deposito delle quote di partecipazione.

¹⁸ Le domande di sottoscrizione possono essere redatte secondo uno schema di carattere generale utilizzabile per tutti i fondi della medesima SGR.

al rimborso o all'ottenimento del medesimo nei tempi prescritti ⁽¹⁹⁾. Ove la domanda di rimborso sia presentata tramite soggetti collocatori si richiama quanto previsto per le sottoscrizioni circa i tempi di trasmissione delle domande alla SGR e il divieto di porre a carico del partecipante oneri aggiuntivi.

Il rimborso avviene al valore unitario della quota del giorno di ricezione da parte della SGR della domanda di rimborso o, nel caso si tratti di un giorno in cui la quota non è valorizzata, al primo valore calcolato successivamente. Il regolamento definisce i criteri di individuazione del giorno di ricezione indicando anche l'orario entro il quale la domanda deve pervenire alla SGR ⁽²⁰⁾.

Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (*switch*) ⁽²¹⁾, il regolamento di gestione indica i valori unitari presi a riferimento per l'operazione. In ogni caso, l'emissione delle quote del fondo sottoscritto non può avvenire prima che le somme siano disponibili.

Al partecipante deve essere riconosciuta la possibilità di:

- far pervenire direttamente alla SGR – ossia, senza il tramite dei soggetti incaricati del collocamento – la domanda di rimborso, redatta anche in forma libera;
- indicare, alternativamente, quale oggetto del disinvestimento, le quote ovvero l'importo da rimborsare;
- richiedere un rimborso parziale;
- scegliere un mezzo di pagamento tra quelli indicati nel regolamento.

Il regolamento prevede che, ove la richiesta di rimborso (anche nell'ambito di uno *switch*) sia di importo rilevante, anche in relazione alla dimensione del fondo, ovvero sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, il valore di rimborso sia determinato secondo modalità diverse da quelle ordinarie, nel caso in cui ciò sia necessario per tutelare gli altri partecipanti. In tale ipotesi, il regolamento deve in ogni caso definire:

- a) le soglie dimensionali al superamento delle quali si applicano tali modalità (es.: richiesta di rimborso superiore ad una percentuale del valore complessivo del fondo, a un importo definito, ecc.);
- b) il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e quella di rimborso entro il quale quest'ultima si considera ravvicinata;
- c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di rimborso, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento ai partecipanti al fondo. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, dovrà essere rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.

Il regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso o l'emissione di quote può essere sospeso nell'interesse dei partecipanti. Nel caso dei rimborsi, tali eventi risultano riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entità (ad esempio, richieste di rimborso superiori a una percentuale del valore complessivo del fondo) richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all'interesse dei partecipanti. La durata complessiva delle sospensioni del diritto al

¹⁹ Nel caso di ETF e di UCITS ETF, il sottoscrittore non può richiedere il rimborso della quota direttamente all'OICR in quanto la dismissione avviene di regola direttamente sul mercato presso cui le parti dell'OICR sono negoziate. Tuttavia, il regolamento del fondo deve prevedere la possibilità per il sottoscrittore di richiedere il rimborso della quota direttamente all'OICR nei casi in cui il valore di quotazione diverge significativamente dal valore complessivo netto del fondo (ad esempio, nei casi in cui via siano turbative del mercato dovute all'indisponibilità di market maker). Ove tali situazioni si verificano, l'OICR comunica al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione le modalità per ottenere il rimborso diretto delle quote.

²⁰ Nel caso di piani sistematici di rimborso, il rimborso verrà eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato nel giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero nel primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota. Al partecipante deve comunque essere riconosciuta la possibilità di chiedere in qualsiasi momento, in aggiunta ai rimborsi programmati, ulteriori rimborsi ovvero di revocare la disposizione di rimborso programmato.

²¹ Con il termine *switch* si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

rimborso riconducibili al medesimo evento di natura eccezionale non può mai essere superiore a un mese (^{21 bis}). Della sospensione il gestore informa tempestivamente la Banca d'Italia e, con le modalità previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota, i partecipanti.

4.2.2 Sottoscrizione e rimborso di quote di FIA chiusi

Sottoscrizione di quote di FIA chiusi

Il regolamento definisce le modalità di sottoscrizione delle quote e indica:

- la decorrenza e la durata del periodo di sottoscrizione della prima emissione e, ove possibile, di quelle successive nonché le modalità e i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte (richiamo degli impegni). Non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi a emissioni precedenti;
- l'eventuale ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione;
- che l'efficacia dei contratti di sottoscrizione conclusi fuori sede è sospesa – ai sensi dell'art. 30, comma 6, TUF – per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore;
- quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati per il versamento degli impegni;
- l'eventuale ammontare minimo che si intende raccogliere, al di sotto del quale il fondo non viene costituito, e le modalità di restituzione ai sottoscrittori dei versamenti eventualmente raccolti;
- l'obiettivo di raccolta e, nel caso in cui le sottoscrizioni siano rispettivamente inferiori o superiori a tale obiettivo, le modalità per il ridimensionamento o per l'aumento del patrimonio ovvero per procedere al riparto tra i sottoscrittori.

Va inoltre indicato l'obbligo dell'invio di una lettera di conferma della sottoscrizione (recante informazioni concernenti la somma investita, l'importo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e il numero delle quote attribuite) nonché di una lettera di conferma del versamento degli impegni richiamati.

Copia del regolamento è consegnata ai partecipanti. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo.

Rimborso di quote di FIA chiusi

Il regolamento indica i casi e le modalità con cui possono essere effettuati, prima del termine di durata del fondo:

- rimborsi parziali *pro quota* a fronte di disinvestimenti;
- rimborsi anticipati di quote a fronte di nuove emissioni di quote, specificando i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni.

FIA immobiliari

Nel caso di FIA immobiliari il regolamento indica, ove del caso, le modalità con le quali gli investitori sottoscrivono le quote mediante il conferimento dei beni di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del D.M..

4.3 Certificati di partecipazione

Il regolamento indica se è prevista la dematerializzazione delle quote di partecipazione. In tal caso, va indicato il soggetto che svolge le funzioni di depositario accentrato e le modalità con le quali sono curati i rapporti con i partecipanti al fondo.

^{21 bis} In questo specifico caso, per mese si intende un periodo continuativo di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo – tra queste sospensioni – nei quali i rimborsi sono ripristinati.

Qualora non sia prevista la dematerializzazione, il regolamento disciplina le modalità con cui vengono emessi i certificati rappresentativi delle quote di partecipazione e se esse siano nominative o al portatore. Il partecipante può ottenere in qualunque momento:

- il frazionamento o il raggruppamento dei certificati rappresentativi delle quote;
- l'immissione in un certificato cumulativo, rappresentativo delle quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, ovvero l'emissione del certificato singolo delle quote già immesse nel cumulativo ⁽²²⁾.

Il depositario può procedere – senza oneri per il partecipante e per il fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

4.4 Modifiche del regolamento

OICVM e FIA aperti

Il regolamento prevede che il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando almeno le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota.

L'efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della SGR ovvero che riguardano le caratteristiche del fondo o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti è sospesa per almeno 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. In tali casi le modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente rese note ai partecipanti ⁽²³⁾, ai quali è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal regolamento.

Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche né per quelli ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

Il regolamento può prevedere:

- a) termini di efficacia ridotti:
 - a.1) qualora le modifiche realizzino un miglior funzionamento del fondo e siano realizzate nell'interesse dei partecipanti;
 - a.2) in casi eccezionali, indicati nel regolamento;
 - a.3) ove le modifiche vengano realizzate previo espletamento di una procedura, disciplinata nel regolamento, che preveda l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti delle modifiche proposte;
- b) termini di efficacia immediata, nel caso in cui le modifiche determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

FIA chiusi

Fatto salvo il potere dell'assemblea dei partecipanti di cui all'art. 37, comma 3, TUF, tenuto conto della particolare natura dei fondi chiusi – nei quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze

²² Può essere previsto che le quote presenti nel certificato cumulativo siano contrassegnate soltanto da un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

²³ La comunicazione è redatta in modo tale da assicurare una agevole comparazione delle disposizioni modificate con quelle preesistenti. Le informazioni possono essere comunicate con mezzi elettronici se previsto nel regolamento del fondo e vi è la prova che il partecipante ha accesso regolare a internet; la fornitura da parte del partecipante di un indirizzo e-mail ai fini della effettuazione di tali comunicazioni può essere considerata come un elemento di prova.

predeterminate – le modifiche regolamentari devono essere limitate ai casi strettamente necessari e comunque nell’interesse dei partecipanti.

Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota.

Nel regolamento del fondo è disciplinato il funzionamento della citata assemblea dei partecipanti.

4.5 Liquidazione del fondo

Con riferimento alla liquidazione del fondo, il regolamento prevede:

- a) le cause di liquidazione;
- b) gli organi della SGR competenti a deliberare la liquidazione del fondo;
- c) l’obbligo per la SGR di comunicare preventivamente alla Banca d’Italia la decisione di procedere alla liquidazione;
- d) la pubblicazione, sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota, dell’avvenuta delibera di liquidazione. Dalla data della delibera di liquidazione è sospesa l’attività di emissione e rimborso delle quote;
- e) che l’attività di liquidazione si realizza attraverso le seguenti fasi:
 - *liquidazione dell’attivo del fondo*. Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dall’organo con funzione di supervisione strategica e portato a conoscenza della Banca d’Italia;
 - *redazione del rendiconto finale di liquidazione*, accompagnato da una relazione degli amministratori;
 - *redazione del piano di riparto*, recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote;
 - *certificazione*, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del fondo, del rendiconto finale di liquidazione;
 - *deposito e affissione del rendiconto finale e della relativa relazione* nella sede della SGR e del depositario con l’indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La notizia dell’avvenuta redazione del rendiconto e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti nonché pubblicata sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota;
 - *esecuzione del riparto* da parte del depositario; può essere prevista la possibilità di riparti proporzionali nel corso delle procedure di liquidazione;
 - *deposito delle somme non riscosse* da parte dei titolari delle quote entro un periodo prestabilito dall’inizio delle operazioni in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che trattasi di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l’elenco dei numeri di serie dei certificati;
- f) che la procedura di liquidazione del fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

FIA chiusi

Per i FIA chiusi il regolamento indica inoltre:

- il termine massimo entro cui la SGR procede al rimborso delle quote alla scadenza del termine di durata del fondo, da definire in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto;

- (eventuale) i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento della liquidazione degli investimenti;
- l'eventuale possibilità di rimborso parziale, in misura proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione.

Infine deve essere previsto che, con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota, sia dato avviso, oltre che dell'avvio della procedura di liquidazione, anche:

- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.

Procedura di liquidazione semplificata

Il regolamento può prevedere e disciplinare le ipotesi (es.: in caso di ridotto numero dei partecipanti o dell'ammontare del fondo) in cui la SGR può seguire nella liquidazione del fondo una procedura semplificata.

4.6 Valore della quota ⁽²⁴⁾

Il regolamento indica le modalità e la frequenza di calcolo del valore unitario della quota.

Va inoltre previsto l'impegno della SGR di provvedere alla pubblicazione del valore in un successivo momento qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, detta pubblicazione sia stata sospesa. Ove ricorrano tali casi la SGR informa la Banca d'Italia nonché, con le stesse modalità di cui sopra, gli investitori.

OICVM e FIA aperti

Per gli OICVM il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire, con cadenza almeno quindicinale e nel giorno indicato nel regolamento; per i FIA aperti il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno annuale e nel giorno indicato nel regolamento.

Il regolamento deve altresì illustrare le possibili cause di sospensione del calcolo del valore della quota, le quali:

- si riferiscono a eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano di provvedere a tali incombenze, ivi compresa la chiusura di un mercato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente dei valori del fondo;
- rappresentano impedimenti meramente temporanei;
- sono portate prontamente a conoscenza della Banca d'Italia.

Cessate tali situazioni la SGR provvede a calcolare, sia pure *a posteriori*, il valore unitario della quota; la SGR ne cura tempestivamente la comunicazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

Il regolamento prevede che, nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, una volta ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR proceda a:

- a) reintegrare i partecipanti danneggiati (che abbiano, cioè, sottoscritto a un prezzo superiore a quello corretto o, viceversa, disinvestito a un prezzo inferiore) e il patrimonio del fondo (nelle ipotesi in cui la sopravvalutazione della quota abbia determinato – per effetto dei rimborsi – un ingiustificato depauperamento dello stesso ovvero la sottovalutazione abbia fatto affluire al fondo importi inferiori al dovuto). Per la sistemazione delle posizioni dei partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, il regolamento può prevedere la facoltà per la SGR di non reintegrare il singolo partecipante ove

²⁴ *Omissis.*

l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia deve essere comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai singoli partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

- b) fornire un'idonea informativa dell'accaduto in tutti i casi di errata valorizzazione delle quote. Il regolamento, fatta salva l'informativa che viene resa a ciascun partecipante in occasione del rimborso di quanto ad essi singolarmente dovuto, può prevedere che:
- nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 giorni di calcolo se quest'ultimo è effettuato giornalmente, una valorizzazione ove il calcolo sia effettuato settimanalmente), la SGR – ferma restando l'esigenza di descrivere l'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dal fornire indicazione dell'accaduto mediante pubblicazione sui quotidiani indicati nel medesimo regolamento;
 - in tutti gli altri casi la SGR fornisce informazioni sull'evento attraverso apposito comunicato stampa diffuso con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati. Andranno comunque indicate le modalità per ottenere informazioni più dettagliate (es.: al recapito della SGR, sul sito Internet).

Il regolamento può prevedere che, nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non sia necessario porre in essere le attività indicate nelle precedenti lettere a) e b).

FIA chiusi

Il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno annuale.

Il regolamento indica i criteri e i processi di valutazione utilizzati per determinare il valore corrente delle quote dei fondi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui al D.M. A tal fine le SGR tengono conto dei criteri di valutazione dei beni dei fondi previsti nel Capitolo IV del presente Titolo, avendo presente che la valutazione deve indicare il valore corrente dei beni del fondo, inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni potrebbero essere realizzati alla data cui la valutazione si riferisce.

Ai FIA chiusi che prevedono la possibilità di effettuare rimborsi anticipati delle quote a fronte di nuove emissioni si applica la disciplina prevista per i fondi aperti per i casi in cui il valore pubblicato della quota risulti errato.

4.7 Prospetti contabili

Il regolamento indica i luoghi in cui i prospetti contabili, secondo quanto previsto dal D.M., sono tenuti a disposizione del pubblico.

4.8 FIA chiusi: informativa al pubblico

FIA immobiliari

Il regolamento dei FIA immobiliari indica le forme di pubblicità:

- delle relazioni di stima ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.M.;
- degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo, anche per estratto;
- dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo, anche per estratto.

Per i FIA immobiliari oggetto di operazioni di appello al pubblico risparmio, il regolamento prevede che le informazioni indicate al precedente capoverso siano diffuse in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità per le operazioni di appello al pubblico risparmio.

**FIA chiusi
diversi da quelli
immobiliari**

Il regolamento dei FIA chiusi indica le forme di pubblicità, anche per estratto, dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

CAPITOLO II

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI ⁽¹⁾

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura di approvazione del regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati, nonché delle relative modifiche da parte della Banca d'Italia. Essa è diversamente articolata a seconda della struttura dei testi regolamentari e della tipologia di fondo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 37, comma 4, TUF, secondo cui la Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le sue modificazioni;
- art. 37, comma 5, TUF, in base al quale la Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *approvazione del regolamento del fondo (termine: 60 giorni);*
- *approvazione delle modifiche del regolamento del fondo (termine: 60 giorni).*

¹ Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Presentazione della domanda

La domanda di approvazione del regolamento è presentata dalla SGR alla Banca d'Italia ⁽²⁾.

La domanda è corredata della seguente documentazione:

- testo del regolamento del fondo in formato cartaceo ed elettronico unitamente alla delibera di approvazione dei competenti organi aziendali;
- attestazione del depositario di essere autorizzato dalla Banca d'Italia a svolgere l'incarico di depositario di OICR ai sensi delle vigenti disposizioni e attestazione della SGR di aver accertato che la banca depositaria rispetti i requisiti di autonomia (cfr. Titolo VIII);
- *omissis*;
- nel caso di regolamenti redatti secondo lo schema "semplificato" (cfr. il Capitolo I del presente Titolo), attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformità del regolamento con lo schema prescelto;
- nel caso di fondi che rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica ⁽³⁾.

2. Procedure e termini di approvazione

La Banca d'Italia valuta la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la sua completezza e rispondenza ai criteri generali ed al contenuto minimo stabiliti dalla Banca d'Italia medesima. La valutazione non riguarda la misura delle spese previste, la cui fissazione rientra tra i compiti di esclusiva competenza degli organi aziendali della SGR.

Il regolamento si intende approvato decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

Regolamenti approvati in via generale

Sono approvati in via generale:

- I) i regolamenti degli OICVM e dei FIA aperti non riservati a investitori professionali redatti secondo lo schema di regolamento semplificato (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 1);
- II) i regolamenti dei fondi comuni che differiscono dal regolamento di altri fondi già operativi istituiti dalla stessa SGR solo per gli

² La SGR può preventivamente sottoporre all'esame della Banca d'Italia le disposizioni che intende inserire nel regolamento dei fondi e che, per il loro carattere innovativo, non siano riconducibili alle disposizioni in materia di criteri generali e di contenuto minimo del regolamento del fondo previste nel Capitolo I del presente Titolo.

³ Ai fini della conduzione della politica monetaria dell'Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio". La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di "OICR di mercato monetario" di cui al Capitolo 3, Sezione IV del presente Titolo.

aspetti relativi all'oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (cfr. Titolo V, capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3), nell'intesa che risultino osservati i criteri generali e le norme stabiliti per tali profili dalla Banca d'Italia.

Nella parte A "Scheda identificativa" di tutti i regolamenti che si avvalgono dell'approvazione in via generale è inserita la seguente frase: "Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale."

Le SGR che intendono avvalersi del procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi in via generale, comunicano alla Banca d'Italia nel mese di dicembre di ciascun anno le caratteristiche dei fondi che intendono istituire nell'anno successivo, e indicano gli eventuali impatti sulla struttura organizzativa. La SGR può approvare in via generale nel corso dell'anno fondi con caratteristiche diverse da quelle dei fondi oggetto della comunicazione annuale. In tal caso, informa preventivamente la Banca d'Italia, integrando la comunicazione già inviata.

La SGR entro 10 giorni dalla data della delibera di approvazione del regolamento del fondo, invia alla Banca d'Italia:

- il testo del regolamento in formato elettronico;
- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica della SGR di approvazione del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo, con il parere dell'organo di controllo:
 - i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;
 - ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;
 - iii) circa la conformità del testo del regolamento approvato in via generale, a seconda dei casi, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi all'oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché al regime delle spese);
 - iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui preveda politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR).

Dalla stessa deve altresì risultare che la SGR ha accertato che il depositario è autorizzato dalla Banca d'Italia all'esercizio delle funzioni di

depositario (⁴) e che sono rispettati i requisiti di autonomia previsti nel Titolo VIII.

La Banca d'Italia può vietare l'istituzione del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR.

3. Inizio operatività del fondo comune

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia la data di inizio operatività dei fondi almeno 10 giorni prima dell'avvio delle sottoscrizioni.

FIA chiusi

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dalla chiusura della prima sottoscrizione e delle eventuali ulteriori sottoscrizioni, l'esito delle stesse. Ove a queste ultime siano collegate operazioni di rimborso è comunicato anche l'importo dei rimborsi effettuati.

Se il fondo è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, l'operatività del fondo chiuso ha inizio alla data della chiusura della prima sottoscrizione che, in ogni caso, non può essere successiva al periodo massimo previsto dal D.M. per la prima emissione di quote.

4. Trasmissione documentazione

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del regolamento - e comunque prima dell'inizio dell'operatività del fondo - la SGR invia alla Banca d'Italia:

- copia del regolamento approvato, anche in formato elettronico;
- attestazione di conformità dei moduli di sottoscrizione delle quote del fondo al contenuto del regolamento.

5. Decadenza

Trascorsi 24 mesi dalla data di approvazione del regolamento senza che il fondo abbia avviato l'attività, l'approvazione del regolamento si intende decaduta.

⁴ L'accertamento viene condotto dalla SGR acquisendo dal depositario l'attestazione di essere autorizzato a svolgere tale incarico.

SEZIONE III
MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Avvio del procedimento

La domanda di approvazione delle modifiche del regolamento è presentata dalla SGR all'unità organizzativa competente della Banca d'Italia

2. Istanza e documentazione

La domanda di approvazione della modifica del regolamento è presentata corredata della seguente documentazione:

- a) copia del verbale dell'organo societario che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni sottese alla variazione e dei termini di efficacia delle modifiche;
- b) testo delle parti del regolamento modificate comparate con la formulazione del testo vigente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo regolamentare;
- c) nel caso di modifica del depositario, attestazione del nuovo depositario di essere autorizzato dalla Banca d'Italia a svolgere l'incarico di depositario di OICR ai sensi delle vigenti disposizioni e attestazione della SGR di aver accertato che il depositario rispetti i requisiti di indipendenza (cfr. Titolo VIII);
- d) *omissis*
- e) qualora le variazioni regolamentari richieste influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrate le richieste di variazione in questione;
- f) nel caso di fondi che in seguito alla modifica regolamentare rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario come definiti dal Regolamento BCE n. 883/2011, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica ⁽⁵⁾.

3. Istruttoria e termini

La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo stabiliti dalla stessa.

Le modifiche regolamentari si intendono approvate decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

⁵ Ai fini della conduzione della politica monetaria dell'Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio". La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di "OICR di mercato monetario" di cui al Capitolo 3, Sezione IV del presente Titolo.

Modifiche regolamentari approvate in via generale

Si intendono approvate in via generale le modifiche ai regolamenti dei fondi che riguardano:

- a) per tutte le tipologie di fondi, le modifiche della denominazione della SGR o del fondo o di altri dati anagrafici (es.: indirizzo della SGR) contenuti nella scheda identificativa, la modifica del depositario, nonché le modifiche richieste da mutamenti di legge;
- b) per i fondi aperti, l'entità delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
- c) per i FIA chiusi:
 - la riduzione delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
 - l'indicazione dell'effettivo ammontare del patrimonio raccolto al termine della sottoscrizione;
 - la proroga del termine di sottoscrizione delle quote, a condizione che tale proroga non ecceda comunque i termini massimi normativamente previsti e il fondo non abbia raccolto sottoscrizioni ovvero, ove siano state raccolte sottoscrizioni, la SGR conceda a quanti abbiano già sottoscritto il diritto di recesso.

Nel caso di fondi comuni i cui regolamenti possano essere approvati in via generale, le relative modifiche sono approvate dalla Banca d'Italia in via generale, se riguardano oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3). Nei restanti casi si applica il termine ordinario di 60 giorni.

Nel caso in cui, a seguito delle modifiche che la SGR intende apportare al regolamento, non siano più rispettate le condizioni per l'approvazione in via generale, le modifiche medesime devono essere oggetto di un provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. I tempi di approvazione di tali modifiche sono quelli ordinari di 60 giorni.

La Banca d'Italia può vietare la modifica al regolamento del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR.

4. Trasmissione documenti

A seguito dell'approvazione delle modifiche richieste, la SGR invia alla Banca d'Italia il testo aggiornato del regolamento anche in formato elettronico (nel caso di regolamento semplificato, la parte "Modalità di funzionamento" del regolamento va trasmessa solo nell'ipotesi in cui sia stata modificata).

Tale invio, da effettuare entro 30 giorni dalla data di approvazione delle modifiche, è accompagnato dall'attestazione di conformità del testo trasmesso a quello risultante dalle modifiche stesse ⁽⁶⁾. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato V.2.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.

⁶ Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle quote del fondo deve essere inviata l'attestazione di conformità delle stesse al contenuto del regolamento.

Modifiche regolamentari approvate in via generale

Nel caso di modifiche approvate in via generale, le SGR, entro 10 giorni dall'adozione, inviano alla Banca d'Italia:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica della SGR di modifica del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo, con il parere dell'organo di controllo:
 - i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;
 - ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;
 - iii) circa la conformità delle modifiche del testo del regolamento approvate in via generale, a seconda dei casi, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi all'oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché al regime delle spese);
 - iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui le modifiche regolamentari prevedano politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR);
- le parti di regolamento interessate dalle variazioni, comparate con la formulazione del testo vigente;
- il nuovo testo del regolamento in formato elettronico;
- nel caso di sostituzione del depositario, la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica concernente l'accertamento che il depositario è autorizzato a svolgere detto incarico ⁽⁷⁾ e che sono rispettati i requisiti di indipendenza previsti nel Titolo VIII.
- qualora le variazioni regolamentari richieste influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrati le richieste di variazione in questione, salvo si tratti di modifiche richieste da mutamenti normativi.

La SGR comunica alla Banca d'Italia la data dalla quale le modifiche hanno efficacia.

⁷ L'accertamento viene condotto dalla SGR acquisendo dal depositario l'attestazione di essere autorizzato a svolgere tale incarico.

CAPITOLO III

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF affida alla Banca d'Italia il compito di stabilire le regole applicabili agli OICR in materia di criteri e divieti all'attività di investimento, e di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR non riservati. La Banca d'Italia, inoltre, può prevedere per i FIA riservati a investitori professionali l'applicazione di limiti di leva finanziaria e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario.

La Sezione II disciplina i limiti di investimento degli OICVM, dando attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva UCITS.

Nella Sezione III sono disciplinati i FIA aperti non riservati a investitori professionali; ad essi sono riconosciuti maggiori spazi operativi rispetto agli OICVM.

Le Sezioni II e III si applicano anche ai fondi strutturati.

La Sezione IV riguarda gli OICR monetari.

La Sezione V prevede i limiti di investimento dei FIA chiusi mobiliari e immobiliari non riservati a investitori professionali.

La Sezione VI riguarda, infine, i FIA riservati.

Alle SICAV non riservate si applicano le Sezioni II e III a seconda che ricadano, rispettivamente, nell'ambito di applicazione della direttiva UCITS o della direttiva AIFMD, nonché la Sezione IV. Alle SICAF non riservate si applica la Sezione V ⁽¹⁾.

Si rammenta inoltre che le SGR nell'attività di investimento dei fondi gestiti devono osservare le regole di comportamento e assicurare che la gestione avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento degli OICR, secondo quanto previsto dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2, TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di determinare i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo, nonché le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;

¹ Ai fini del presente Capitolo il "totale delle attività" delle SICAV e delle SICAF – cui si fa riferimento per la verifica del supero dei limiti di investimento – è determinato deducendo le immobilizzazioni materiali e immateriali.

- dal D.M.;
- dalle seguenti disposizioni comunitarie: direttiva UCITS; direttive 2010/43/UE e 2007/16/CE contenenti misure di attuazione della direttiva UCITS; direttiva AIFMD; Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili; direttiva 2013/14/UE del 21 maggio 2013 che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito;
- dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 22 luglio 2013 “*Sull’adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull’utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio*”.
- dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni). Si è inoltre tenuto conto:
 - delle seguenti linee guida del CESR/ESMA: CESR’s *Guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS* – CESR/07-044 e CESR/07-044b; CESR’s *Guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices* – CESR/07-434; CESR’s *Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS* – CESR/10-788; CESR’s *Guidelines on a common definition of European money market funds* – CESR/10-049; ESMA’s *Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS* – ESMA/11-112; ESMA’s *Guidelines on ETFs and other UCITS issues* – ESMA/2014-937; Orientamenti dell’ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA del 16 luglio 2020 – ESMA34-39-897;
 - dell’*Opinion* dell’ESMA “*Review of the CESR guidelines on A Common Definition of European Money Market Funds*” del 22 agosto 2014 (ESMA/2014/1103).

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione all’uso dei modelli interni per il calcolo del limite all’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati* (cfr. Sezione II, par. 5 e Allegato V.3.3);

- *autorizzazione all'applicazione di un limite inferiore al 50% del valore della posizione corta, risultante dall'applicazione delle metodologie indicate nell'Allegato V.3.1, Sezione II, parr. 1 e 2, per l'ammontare delle attività a copertura dell'impegno in strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti (Cfr. Sezione II, par. 5).*

4. Rispetto dei limiti e dei divieti

Il rispetto delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa.

I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte della SGR, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari in portafoglio. Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti del fondo. Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR.

Nel caso di fondi suddivisi in comparti le disposizioni in materia di limiti all'attività di investimento dei fondi indicate nel presente Capitolo trovano applicazione nei confronti di ciascun comparto.

5. Sistema di gestione dei rischi degli OICR

I limiti e i divieti previsti nel presente Capitolo non esauriscono i compiti delle SGR con riguardo al controllo dei rischi a cui sono esposti gli OICR, ma si inquadrano nel sistema di gestione dei rischi degli OICR, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR.

Il sistema di gestione dei rischi degli OICR è disciplinato dagli articoli 38, 40, 41, 44⁽²⁾, 45, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento (UE) 231/2013.

In linea generale, e in linea con il principio di proporzionalità, i gestori di OICR si dotano di adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità ed effettuano prove di stress di liquidità per fronteggiare i rischi di potenziali cambiamenti delle condizioni di mercato che possano avere effetti negativi per il fondo. I gestori di OICVM, FIA aperti e FIA chiusi che fanno ricorso alla leva finanziaria su base sostanziale^(2 bis) applicano le sezioni da V.1.1 a V.1.16 degli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA del 16.07.2020 (ESMA34-39-897)^(2 ter). Ai fini dell'applicazione di questi Orientamenti, i termini "organo di gestione" e "alta dirigenza" si intendono riferiti, rispettivamente, all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione, come definiti al Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 1, numero 27 e 28 del presente Regolamento, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità dei predetti organi.

² In merito al rischio di controparte, il sistema di gestione dei rischi degli OICVM deve adeguatamente considerare i rischi derivanti dalle esposizioni in strumenti finanziari derivati OTC e dall'impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio. In particolare, esso deve adeguatamente identificare, gestire e attenuare i rischi derivanti dalla gestione delle garanzie (cfr. Allegato V.3.2), quali i rischi operativi e legali, derivanti da tali operatività.

^{2 bis} Gli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA si applicano anche ai fondi *Exchange Traded Funds* (ETF).

^{2 ter} <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-liquidity-stress-testing-in-ucits-and-aifs>.

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati, il sistema di gestione del rischio definisce, attua e mantiene specifici processi per il controllo nel continuo della capacità del fondo di adempiere le proprie obbligazioni collegate all'operatività in derivati.

Nella gestione dei FIA immobiliari, la SGR tiene conto dei potenziali rischi di concentrazione valutando, a titolo esemplificativo, fattori quali:

- l'incidenza dei primi dieci conduttori sul totale dei ricavi annui della specie;
- la diversificazione settoriale, nonché la stabilità del *business* dei locatari (tipologia di attività svolta e clientela servita, mercati di riferimento, presenza di eventuali insediamenti nell'area geografica di riferimento dell'immobile, ecc.);
- la localizzazione geografica dell'immobile (grado di saturazione nel segmento, possibili sviluppi o contrazioni del bacino d'utenza derivanti da fattori esogeni, andamento di analoghe iniziative immobiliari della specie, ecc.).

Nella definizione del sistema di gestione dei rischi degli OICR, per la valutazione del merito di credito delle attività degli OICR, la SGR non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating emessi da agenzie di rating ⁽³⁾ ⁽⁴⁾, assicurando che siano condotte adeguate e autonome analisi interne. In tale ambito, definisce e applica un adeguato processo di gestione del credito, articolato nel modo seguente: misurazione e diversificazione del rischio; istruttoria; erogazione; controllo andamentale; classificazione delle posizioni di rischio e relativi criteri; interventi in caso di anomalia; valutazione e gestione delle posizioni deteriorate.

³ Cfr. art. 3, par. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito.

⁴ Cfr. la Comunicazione della Banca d'Italia del 22 luglio 2013 "Sull'adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull'utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio".

SEZIONE II
OICVM

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio

Gli OICVM investono il proprio patrimonio in attività: i) indicate nel presente paragrafo; ii) coerenti con la loro politica di investimento; iii) i cui rischi siano adeguatamente controllati nell'ambito del sistema di gestione dei rischi; iv) liquide, in modo da non compromettere l'obbligo dell'OICR di rimborsare le quote in qualunque momento secondo le modalità previste dal regolamento di gestione ⁽⁵⁾; v) rispetto alle quali la perdita potenziale massima che l'OICR può sostenere è limitata – a eccezione degli strumenti indicati nelle successive lett. c), d) ed e) - al corrispettivo pagato.

In particolare, l'OICVM può investire in:

a) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) ⁽⁶⁾ del TUF quotati che rispettino le seguenti condizioni:

- sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone l'esistenza di prezzi accurati, affidabili e regolari che siano prezzi di mercato o, in alternativa, prezzi espressi da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;
- siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni regolari, complete e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo;
- siano negoziabili.

La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- i volumi, la frequenza e l'entità degli scambi;
- l'oggettività dei prezzi e l'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;
- l'andamento – all'interno di un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;
- la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili.

Le SGR possono considerare liquidi gli strumenti finanziari quotati a meno che non siano disponibili informazioni che inducano a una valutazione diversa;

b) strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati che siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti,

⁵ Il grado di liquidità va valutato con riguardo sia al singolo strumento finanziario – secondo quanto indicato nel presente paragrafo – sia alle caratteristiche del fondo in termini di concentrazione dei detentori delle quote, degli andamenti dei flussi di sottoscrizione e rimborso e, in generale, rivenienti dalle disposizioni del regolamento di gestione.

⁶ Ai fini delle presenti disposizioni, gli strumenti finanziari del mercato monetario sono considerati normalmente negoziati sul mercato monetario quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- durata massima pari a 397 giorni alla data dell'emissione;
- durata residua massima pari a 397 giorni;
- il rendimento è sottoposto a rettifiche periodiche (e comunque almeno ogni 397 giorni) per tenere conto delle condizioni del mercato monetario;
- il profilo di rischio complessivo associato allo strumento è coerente con quello degli strumenti aventi le caratteristiche di cui ai precedenti alinea.

da uno Stato del “Gruppo dei 10” (G-10) o classificato di qualità adeguata (*investment grade*) o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell’UE;

- emessi da un’impresa i cui titoli sono quotati;
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale di uno Stato dello Spazio economico europeo o di un paese del “Gruppo dei 10” (G-10) o classificato di qualità adeguata (*investment grade*) da almeno una agenzia di rating o soggetto a norme prudenziali applicabili equivalenti a quelle stabilite per i soggetti nazionali ⁽⁷⁾.

Tali strumenti devono rispettare le ulteriori seguenti condizioni:

- il valore dello strumento sia determinabile attraverso sistemi di valutazione affidabili e accurati che: i) consentano di determinare il valore al quale lo strumento può essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili a realizzare l’operazione a condizioni di mercato; ii) siano basati su dati di mercato o su modelli di valutazione ivi compresi i sistemi basati sui costi ammortizzati ⁽⁸⁾;
- siano disponibili informazioni appropriate, incluse quelle necessarie per valutare il rischio di credito derivante dall’investimento nello strumento di mercato monetario ⁽⁹⁾.

La SGR valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti del mercato monetario tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- la frequenza degli scambi;
- il numero dei soggetti disposti a trattare lo strumento in acquisto e vendita, la natura delle sedi di scambio;
- l’entità della emissione o del programma di emissione;
- la possibilità di riscattare o vendere lo strumento a breve termine e a costi limitati;

⁷ L’equivalenza delle norme prudenziali applicabili deve essere accertata attraverso un’apposita delibera dall’organo con funzione di supervisione strategica della SGR prima di procedere all’acquisto degli strumenti in questione.

⁸ Il metodo dei costi ammortizzati, al fine di assicurare che non vi sia una significativa discrepanza tra il valore dello strumento e il valore calcolato secondo detto metodo, può essere utilizzato solo con riferimento a strumenti che abbiano una vita residua non superiore a tre mesi e siano emessi da soggetti con elevato merito di credito.

⁹ Con riferimento agli strumenti del mercato monetario indicati:

- I. al primo alinea (qualora non garantiti da uno Stato membro ovvero, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione) e secondo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull’emissione o programma di emissione e sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; b) l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) le informazioni di cui alla lettera a), verificate da parte di terzi adeguatamente qualificati non soggetti alle istruzioni dell’emittente; d) affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione;
- II. al primo alinea (qualora siano garantiti da uno Stato membro o, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione e non emessi dalla Banca centrale europea o dalla banca centrale di uno Stato membro) per informazioni appropriate si intendono le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario;
- III. al terzo alinea, per informazioni appropriate si intendono: a) le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario; b) l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo; c) affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione o di altri dati che consentano una valutazione appropriata dei rischi di credito connessi agli investimenti in tali strumenti.

- c) strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICVM può investire, indici finanziari ⁽¹⁰⁾, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute e che rispettino le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- d) strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF (“derivati creditizi”) quotati, a condizione che:
- consentano il trasferimento a terze parti ovvero l'assunzione del rischio di credito associato ad attività in cui l'OICVM può investire;
 - non diano luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle in cui l'OICVM può investire.
- Tali strumenti devono inoltre rispettare le condizioni previste per gli strumenti finanziari quotati di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati (“strumenti derivati OTC”), a condizione che:
- le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato standing sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'UE o di un paese del “Gruppo dei 10” (G-10);
 - siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili. È tale la valutazione che soddisfi le seguenti condizioni:
 - a) la base per la valutazione dello strumento sia un valore di mercato aggiornato e affidabile ovvero, qualora tale valore non sia disponibile, lo stesso sia determinato sulla base di un meccanismo di calcolo che utilizzi una metodologia riconosciuta dalla comunità finanziaria come adeguata;
 - b) la verifica della valutazione sia compiuta, in alternativa, da: i) un soggetto terzo che sia indipendente dalla controparte del derivato OTC, con frequenza adeguata e in modo tale che la SGR sia in grado di verificarla; ii) un'unità all'interno della SGR indipendente dalla struttura incaricata della gestione degli investimenti e dotata di adeguate risorse umane e tecniche;
 - possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente per iniziativa dell'OICVM;
- f) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), del TUF, diversi da quelli indicati nella precedente lett. a), nel limite stabilito nel par. 6.6 della presente Sezione, che rispettino le seguenti condizioni:
- siano negoziabili;
 - sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone una valutazione periodica basata sulle informazioni provenienti dall'emittente il valore mobiliare o su analisi specializzate in materia di investimenti;
 - siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni alla SGR regolari e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di riferimento dello strumento medesimo.

¹⁰ Ai fini della presente disciplina gli indici finanziari sottostanti a strumenti finanziari derivati devono rispettare le condizioni previste dalla lettera n) del presente paragrafo. Quando la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli strumenti finanziari derivati su indici finanziari non soddisfa i criteri ivi indicati, tali strumenti finanziari derivati sono considerati strumenti finanziari derivati su una combinazione di attività in cui il fondo può investire. Nel caso di indici di hedge funds si applicano, inoltre, le linee guida fornite in materia dal CESR (cfr. CESR/07-434).

La SGR valuta il grado di liquidità di tali strumenti tenendo conto di fattori rilevanti quali:

- i volumi, la frequenza e l'entità degli scambi;
- l'oggettività dei prezzi e l'effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato;
- l'andamento – all'interno di in un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e di vendita e la comparabilità degli stessi;
- la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili;

g) parti di OICVM;

h) parti di FIA aperti non riservati:

- il cui patrimonio può essere investito nelle attività di cui al presente paragrafo;
- che preveda modalità di sottoscrizione e di rimborso coerenti con quelle degli OICVM;
- la cui disciplina assicura un livello di protezione per l'investitore analogo a quello garantito dagli OICVM, avuto specifico riguardo alla disciplina in materia di deposito dei beni del fondo, di divieti di carattere generale e di limiti all'indebitamento ⁽¹¹⁾;

i) quote di FIA chiusi; a seconda che le quote siano quotate o non quotate si applicano, rispettivamente, le condizioni previste nelle precedenti lett. a) e f) ⁽¹²⁾;

l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dal presente paragrafo, se rispettano le condizioni di cui alla precedente lettera a);

m) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che:

- non abbiano una scadenza superiore a 12 mesi;
- siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni;

n) indici finanziari, a condizione che:

- siano adeguatamente diversificati. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. l'indice deve essere composto in modo tale che le oscillazioni dei prezzi o le operazioni riguardanti una componente dell'indice medesimo non influenzino, in misura superiore ai rilevanti limiti di diversificazione di cui al punto ii., il rendimento dell'intero indice; nel caso in cui l'indice faccia uso di leva finanziaria, questa deve essere tenuta in considerazione per verificare il rispetto del peso di ciascuna componente;

¹¹ L'equivalenza del livello di protezione va accertata dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR facendo riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. punto 26 del CESR/07-044).

¹² In ogni caso l'investimento in quote di FIA chiusi non deve consentire l'aggiramento delle previsioni contenute nel presente Capitolo.

- ii. ciascuna componente non deve pesare per più del 20% ⁽¹³⁾; se l'indice è riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti, tale limite è elevato al 35%;
 - iii. con riferimento agli indici su merci, ai fini del rispetto del limite di diversificazione, diverse sotto-categorie di una stessa merce ⁽¹⁴⁾ sono considerate come fossero la stessa, qualora risultino altamente correlate ⁽¹⁵⁾. In tal caso, quindi, il rispetto del suddetto limite sarà verificato sull'esposizione aggregata complessiva detenuta nelle sottocategorie in esame;
- rappresentino un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono. A tal fine, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. l'indice ha un obiettivo chiaro, è di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato *standing*, terzi rispetto alla SGR, ed è costruito secondo metodologie che generalmente non escludono emittenti rilevanti del mercato di riferimento;
 - ii. l'indice misura il rendimento di un gruppo rappresentativo di sottostanti in modo rilevante e appropriato; le possibili componenti dell'indice ("universo") e i criteri in base ai quali queste sono selezionate sono chiare sia per gli investitori, sia per le autorità competenti;
 - iii. l'indice è rivisto o riequilibrato periodicamente, per assicurare che continui a riflettere i mercati ai quali si riferisce, in base a criteri che siano pubblicamente disponibili;
 - iv. i sottostanti sono sufficientemente liquidi, in modo che l'indice possa essere replicato;
 - v. se la gestione della liquidità rientra nelle strategie dell'indice, questa non deve pregiudicare l'oggettività della metodologia di calcolo dell'indice;
 - vi. l'indice non deve esser stato creato e calcolato su richiesta di un numero esiguo di partecipanti al mercato, sulla base delle specifiche da questi indicati;
 - la frequenza con cui l'indice è riequilibrato sia tale da consentire agli investitori di replicarlo; gli indici che sono riequilibrati giornalmente non soddisfano la presente condizione ⁽¹⁶⁾;
 - le metodologie per la selezione e il riequilibrio delle singole componenti devono essere basate su regole predeterminate e su criteri oggettivi; tali metodologie non devono consentire variazioni retroattive dei valori dell'indice già pubblicati (c.d. *backfilling*);

¹³ Regole di diversificazione equivalenti devono essere applicate nel caso in cui l'indice sia composto da attività diverse da quelle di cui al presente paragrafo. Tale previsione non si applica nel caso in cui i derivati su tali indici siano utilizzati allo scopo di diversificare il rischio del portafoglio del fondo; in tal caso, l'esposizione verso tali derivati deve rispettare i limiti indicati nei parr. 3.1 e 3.3 e, nel caso in cui il fondo investa in più di un derivato su tali indici, le attività che compongono i diversi indici non devono avere un andamento tra loro positivamente correlato in modo significativo.

¹⁴ Ad esempio, sono considerate sottocategorie di una stessa merce e trattate alla stregua di un'unica merce ai fini della verifica dei limiti di diversificazione, le seguenti merci: WTI Crude Oil, Brent Crude Oil, Gasoline e Heating Oil.

¹⁵ A tale riguardo, due componenti di un indice su merci, che rappresentano sotto categorie di una medesima merce si possono considerare non altamente correlate se nel 75% delle osservazioni risulta un coefficiente di correlazione inferiore a 0,8. Le rilevazioni dei coefficienti di correlazione sono effettuate: i) sulla base dell'andamento giornaliero dei prezzi delle merci rilevanti equamente ponderate; ii) su una finestra temporale di 250 giorni per un periodo di 5 anni.

¹⁶ Ai fini della presente disciplina, adeguamenti tecnici (relativi ad esempio agli indici a leva o a quelli che hanno obiettivi determinati di volatilità) eseguiti sulla base di criteri pubblicamente disponibili, non sono considerati riequilibri dell'indice.

- il *provider* dell'indice non accetti pagamenti da potenziali componenti dell'indice al fine di ottenerne l'inclusione;
- siano resi pubblici in modo adeguato. A tal fine, devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - i. la pubblicazione è basata su procedure efficaci per raccogliere i prezzi e per calcolare e pubblicare successivamente il valore dell'indice, inclusi i metodi di determinazione dei prezzi nel caso di componenti per i quali non siano disponibili prezzi di mercato;
 - ii. sono rese disponibili agli investitori le metodologie di calcolo volte a consentire la replica dell'indice. In particolare, sono fornite informazioni dettagliate circa le componenti dell'indice e i relativi pesi, le metodologie di calcolo (inclusi gli effetti della leva, ove presente), le metodologie di riequilibrio, le variazioni dell'indice o eventuali difficoltà operative a fornire informazioni tempestive e accurate. Le metodologie di calcolo diffuse non devono omettere parametri o elementi importanti la cui conoscenza è necessaria agli investitori per ottenere la replica degli indici. Tali informazioni così come la performance dell'indice devono essere facilmente accessibili, ad esempio via internet, agli investitori e ai potenziali investitori senza alcun costo. Le ponderazioni possono essere pubblicate retrospettivamente dopo ogni ribilanciamento. Tali informazioni devono riguardare l'arco temporale decorso dall'ultimo ribilanciamento e comprendere tutti i livelli dell'indice.

Gli OICVM possono detenere liquidità, per esigenze di tesoreria.

2. Divieti di carattere generale

Nella gestione dell'OICVM non è consentito:

- a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari (cfr. par. 6.5);
- b) vendere allo scoperto strumenti finanziari fermo restando quanto previsto nel par. 5 con riguardo ai “Limiti all'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati”;
- c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR che gestisce il fondo;
- d) acquistare metalli e pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi;
- e) investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti ⁽¹⁷⁾ da un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II), nonché da un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o da una società del gruppo rilevante, né alienare o comunque cedere tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore generale della SGR o SICAV. Le operazioni, diverse da quelle vietate ai sensi del precedente periodo, effettuate dall'OICVM con un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II), nonché con un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o con una società del gruppo rilevante, restano soggette al

¹⁷ Rimane fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.M., ai sensi del quale la sottoscrizione di un OICR aperto può avvenire, se lo prevede il regolamento o lo statuto dell'OICR, mediante conferimento di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato e per i quali i volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli scambi sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi.

rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interessi di cui alla Parte V, Titolo V del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari.

Il divieto indicato alla lett. e) non trova applicazione con riferimento alle operazioni in titoli quotati e strumenti finanziari derivati.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi

3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente

Un OICVM non può investire più del 5 per cento del totale delle attività negli strumenti finanziari di uno stesso emittente indicati nei punti a), b), f), i) e l) del par. 1 della presente Sezione.

Tale limite è elevato:

- a) al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari indicati nei punti a) e b) del par. 1 della presente Sezione e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento del totale delle attività non superi il 40 per cento del totale delle attività stesse. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lett. b) e c);
- b) al 25 per cento, a condizione che si tratti di obbligazioni bancarie garantite emesse da enti creditizi che abbiano sede legale in uno Stato membro dell'UE;
- c) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE;
- d) al 100 per cento, nel caso di strumenti finanziari di cui al precedente punto c), a condizione che:
 - l'OICVM detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti;
 - il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attività;
 - tale facoltà di investimento sia prevista nel regolamento.

3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari

Un OICVM non può investire in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso il proprio depositario. Ai fini della verifica di tali limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Nel caso di depositi presso il depositario o presso depositari del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dal depositario medesimo alla propria clientela primaria.

3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC e all'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio

L'OICVM non può ottenere, attraverso l'investimento in strumenti finanziari derivati OTC o tramite l'utilizzo di tecniche di gestione efficiente

del portafoglio (cfr. par. 6.5), un'esposizione complessiva ⁽¹⁸⁾ verso una stessa controparte superiore:

- al 10 per cento del totale delle sue attività, se la controparte è una banca;
- al 5 per cento del totale delle sue attività, negli altri casi.

3.4 *Limiti complessivi agli investimenti*

Fermi restando i limiti di investimento stabiliti nei precedenti parr. 3.1, 3.2 e 3.3, il totale delle esposizioni di un OICVM nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo ⁽¹⁹⁾ rivenienti da:

- investimenti in strumenti finanziari indicati nei punti a), b), f) e l) del par. 1 della presente Sezione emessi dagli stessi;
- depositi bancari costituiti presso di essi;
- esposizioni ottenute tramite strumenti finanziari derivati OTC o attraverso l'impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio;

non può essere superiore al 20 per cento del totale delle attività dell'OICVM.

Attraverso l'investimento negli strumenti finanziari indicati nei punti b), c) e d) del par. 3.1, il citato limite complessivo agli investimenti può essere superato e portato, rispettivamente, al 25, al 35 e al 100 per cento delle attività dell'OICVM.

3.5 *Fondi indice*

Un OICVM la cui politica di investimento è di riprodurre la composizione di un determinato indice finanziario può derogare a quanto previsto nel par. 3.1, lett. a), della presente Sezione, a condizione che:

- 1) investa non più del 20 per cento del totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- 2) l'indice rispetti le condizioni previste dalla lettera n) del paragrafo 1 della presente Sezione.

Ove l'indice sia riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti o gruppi di emittenti i limiti previsti nel punto 1) e nel par. 3.4 sono elevati al 35 per cento del totale delle attività.

Le società di gestione conducono un'adeguata *due diligence* sulla qualità dell'indice che intendono replicare volta a volta verificare:

- se le metodologie di calcolo contengano adeguate spiegazioni dei pesi e delle classificazioni delle componenti dell'indice in relazione alle strategie di investimento;
- se l'indice rappresenti un adeguato parametro di riferimento;
- le componenti dell'indice.

¹⁸ Per la definizione del valore dell'esposizione si rinvia all'Allegato V.3.2; dall'esposizione sono esclusi i margini iniziali, i margini di variazione giornalieri e quelli corrisposti nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri (di seguito "margini") se sussistono tutte le seguenti condizioni: i) i suddetti margini sono versati presso un sistema di compensazione e garanzia previsto dall'art. 70 TUF dagli aderenti diretti al sistema, ovvero a una controparte centrale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o del G-10 che assicuri condizioni equivalenti. Nel caso in cui la SGR operi come aderente indiretto a tale sistema, il margine non viene considerato se l'aderente diretto segrega, con opponibilità ai terzi, il margine ricevuto secondo quanto previsto da una disposizione legislativa; ii) il sistema di compensazione e garanzia opera con mark-to-market quotidiano e con costituzione giornaliera dei margini. Inoltre, sono esclusi i margini costituiti sotto forma di strumenti finanziari a condizione che essi siano, per previsione legislativa, separati da un punto di vista patrimoniale dalle attività della controparte e da quelle dell'eventuale depositario degli stessi. In tutti gli altri casi i margini sono ricompresi nell'esposizione. Nel caso in cui la controparte depositi i margini ricevuti presso una banca, il relativo rischio di controparte è rilevato nei confronti di detta banca.

¹⁹ Per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo.

La società di gestione, inoltre, valuta la disponibilità di informazioni riguardanti:

- la presenza di una descrizione chiara e dettagliata del parametro di riferimento (*benchmark*);
- la presenza di un revisore e i relativi compiti;
- la frequenza della pubblicazione dell'indice e come questa possa influenzare la capacità dell'OICR di calcolare il suo valore netto complessivo.

Infine, la SGR si assicura che l'indice finanziario sia soggetto a una valutazione indipendente.

3.6 *Deroghe per gli OICVM neocostituiti*

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, un OICVM, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di inizio operatività, può derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

3.7 *Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati*

Nel calcolo dei limiti di investimento:

- le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute ⁽²⁰⁾ non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente;
- gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es.: *future* o *equity swap* relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sottostanti ⁽²¹⁾ e, pertanto, determinano, alternativamente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su tali titoli ⁽²²⁾;
- nel caso di strumenti derivati aventi a oggetto indici finanziari con le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5, in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli, la SGR verifica che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli - tenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell'emittente detenuti dal fondo - sia coerente con i limiti indicati al par. 3.1 o al par. 3.5.

Tale verifica va effettuata per tutti i titoli sottostanti l'indice qualora quest'ultimo non abbia le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5 e, in gestiti.

4. **Investimenti in parti di OICR aperti ⁽²³⁾**

Un OICVM non può essere investito in parti di altri OICVM o FIA aperti non riservati, quotati o non quotati, il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento delle attività, in parti di altri OICR.

²⁰ Sono assimilati ai derivati su tassi i future su titoli nozionali negoziati su mercati regolamentati.

²¹ Nel caso di opzioni si fa riferimento al valore corrente del titolo sottostante moltiplicato per il fattore delta dell'opzione.

²² Nel caso in cui il fondo stipuli total return swap o investa in altri strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche simili, il rispetto dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui al presente paragrafo è verificato con riferimento: (i) alle attività detenute dall'OICR, senza tener conto dell'effetto combinato con le attività sottostanti gli strumenti derivati; (ii) alle attività detenute nel portafoglio di riferimento delle controparti (il cui rendimento influenza il valore delle quote del fondo); (iii) alle attività detenute dall'OICR i cui rendimenti non sono ceduti e tenendo in considerazione l'effetto combinato con le attività sottostanti gli strumenti derivati.

²³ La composizione del portafoglio degli OICR acquistati, quale risulta dalle previsioni regolamentari, deve essere compatibile con la politica di investimento del fondo.

Un OICVM non può essere investito in parti di uno stesso OICVM per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Un OICVM non può essere investito in parti di uno stesso FIA aperto non riservato per un valore superiore al 10 per cento del totale delle attività.

Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono complessivamente superare il 30 per cento del totale delle attività dell'OICVM.

5. Strumenti finanziari derivati ⁽²⁴⁾

Le SGR valutano la complessità della gestione dei fondi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- grado di incidenza non trascurabile degli strumenti finanziari derivati esotici sul totale del valore di mercato delle attività;
- incidenza non trascurabile dell'impiego di strategie o di tecniche di investimento complesse nella politica di investimento del fondo, i cui rischi non possono essere adeguatamente misurati e controllati attraverso il metodo degli impegni (es.: strategie di arbitraggio, strategie di tipo *long/short* o *market neutral* complesse).

Le SGR tengono conto di tale valutazione nella definizione del sistema di gestione dei rischi, con particolare riferimento alle metodologie di misurazione e monitoraggio dei rischi relativi agli strumenti finanziari derivati utilizzati, e nella scelta del metodo di calcolo dell'esposizione complessiva in derivati.

Esposizione complessiva in derivati

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo.

L'esposizione è calcolata e verificata, almeno una volta al giorno ⁽²⁵⁾, secondo uno dei due seguenti metodi:

a) metodo degli impegni

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è pari agli impegni assunti dal fondo in relazione a operazioni in strumenti finanziari derivati, determinati secondo quanto indicato nell'Allegato V.3.1 ⁽²⁶⁾. Nella Sezione III dello stesso allegato sono dettate norme specifiche per i fondi strutturati che calcolano l'esposizione complessiva attraverso il metodo degli impegni;

b) metodo dei modelli interni

Le SGR possono calcolare il limite prudenziale relativo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sulla base di propri modelli interni, purché questi soddisfino una serie di criteri qualitativi e quantitativi e siano considerati adeguati dalla Banca d'Italia.

²⁴ Ai fini del presente paragrafo, i warrant e i diritti di opzione connessi a operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.

²⁵ In relazione alle strategie di investimento poste in essere, la SGR deve, se necessario, calcolare l'esposizione complessiva anche più di una volta al giorno.

²⁶ Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo: i) le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti future, secondo quanto previsto nell'Allegato V.3.1; ii) le operazioni su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati, da regolare alla prima data utile di liquidazione, non sono considerate operazioni di compravendita a termine; iii) sono considerate le operazioni realizzate in base a tecniche di gestione efficiente del portafoglio che generano esposizione aggiuntiva.

I modelli interni si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio di mercato complessivo del portafoglio del fondo ("esposizione complessiva"), calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). La metodologia VaR deve essere integrata con altre forme di misurazione e controllo dei rischi. È inoltre necessario che l'organo con funzione di supervisione strategica della SGR sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti del modello.

La SGR che intende utilizzare un proprio modello interno deve possedere un sistema di gestione dei rischi progettato in maniera corretta e coerente e applicato in maniera esaustiva.

Ai fini dell'utilizzo e della valutazione di adeguatezza del modello interno si applicano le disposizioni di cui all'Allegato V.3.3.

A prescindere dal metodo impiegato nel calcolo dell'esposizione complessiva in strumenti derivati, la SGR tiene conto delle operazioni connesse alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, qualora tali tecniche generino un'esposizione addizionale attraverso l'impiego dei *collateral* delle operazioni.

In particolare, nel caso in cui il *collateral* riveniente da tali operazioni sia reinvestito in uno strumento finanziario con un rendimento superiore al tasso privo di rischio ⁽²⁷⁾ la SGR determina l'esposizione complessiva, includendovi: i) l'ammontare ricevuto, nel caso in cui abbia ricevuto come *collateral* somme di denaro; ii) il valore di mercato dello strumento finanziario ricevuto come *collateral*.

Ulteriori utilizzi dei *collateral* ricevuti (es. altre operazioni di gestione efficiente del portafoglio) devono essere trattati conformemente a quanto previsto nei due capoversi precedenti.

Limiti all'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati

Fermi restando i limiti relativi all'esposizione complessiva in derivati e quanto previsto nel par. 5 della Sezione I in materia di processi di controllo relativi alla capacità del fondo di adempiere alle proprie obbligazioni, le SGR assumono posizioni corte in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei limiti di seguito indicati, rispettivamente, per: a) gli strumenti finanziari derivati che prevedono l'obbligo di consegna del sottostante a scadenza; b) strumenti finanziari derivati regolati in contanti.

a) Strumenti finanziari derivati con consegna del sottostante

L'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati che configurano per il fondo un obbligo di consegnare a scadenza le attività

²⁷ A tali fini il rendimento privo di rischio è riferito esclusivamente alle seguenti aree valutarie: 1) Stati Uniti d'America, 2) Gran Bretagna, 3) Giappone, 4) Svizzera, 5) area euro. Per ciascuna area valutaria non euro, il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, avente durata originaria di 3 mesi, emesso direttamente dalla relativa Amministrazione Centrale. Con riferimento all'area euro, invece, il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, avente durata originaria di 3 mesi, emesso direttamente da una Amministrazione Centrale di un paese che risulti essere tra le prime 2 per merito di credito (a tal fine si effettua un ordinamento decrescente per ammontare di debito lordo emesso; le prime 6 Amministrazioni Centrali così identificate sono ordinate in modo crescente per spread creditizio assegnato dal mercato al fine di identificare le prime 2 che sono considerate prive di rischio). Tale procedura è aggiornata con frequenza trimestrale.

sottostanti il contratto derivato sono consentite a condizione che l'OICVM detenga il sottostante per tutta la durata del contratto derivato ⁽²⁸⁾.

In deroga a tale previsione, è ammessa l'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati, con sottostante un titolo nozionale obbligazionario, non regolabile a scadenza in contanti, se il fondo detiene nel proprio portafoglio i titoli consegnabili o strumenti finanziari che abbiano con gli stessi una stretta correlazione positiva ⁽²⁹⁾.

Gli strumenti finanziari derivati, che prevedono la consegna dello strumento finanziario sottostante al momento della scadenza o dell'esercizio, possono essere assimilati agli strumenti finanziari derivati regolati in contanti a condizione che la consegna fisica del titolo sottostante non sia prassi comune nel mercato ove sono negoziati. A tal fine, la SGR: i) individua i mercati nei quali è prassi il regolamento in contanti; ii) definisce le procedure interne volte a verificare che gli strumenti finanziari derivati negoziati nei mercati indicati nel punto i) siano effettivamente regolati in contanti. Se ricorrono tali condizioni si applica quanto previsto nel seguente punto b).

b) Strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti ⁽³⁰⁾

L'assunzione di posizioni corte in strumenti finanziari derivati regolati in contanti automaticamente o a discrezione della SGR è ammessa, a condizione che l'OICVM detenga attività sufficienti per la copertura delle obbligazioni di pagamento connesse con le posizioni corte assunte ("impegno").

Per la determinazione dell'impegno, le SGR, nell'ambito del processo di controllo della capacità del fondo di adempiere alle proprie obbligazioni connesse con l'operatività in derivati, definiscono e applicano specifiche metodologie di calcolo, che tengono conto di tutti i fattori di rischio connessi con la posizione corta.

L'ammontare delle attività a copertura dell'impegno non può essere in ogni caso inferiore a un importo pari al 50% del valore della posizione corta che risulta dall'applicazione delle metodologie indicate nell'Allegato V.3.1, Sezione II, par. 1 e 2 ⁽³¹⁾.

Le SGR che adottano il metodo dei modelli interni per la determinazione dell'esposizione complessiva in derivati, possono richiedere alla Banca d'Italia, nell'ambito della procedura prevista nell'Allegato V.3.3 (Metodologia dei modelli interni), la verifica delle caratteristiche delle metodologie per il calcolo dell'impegno; la Banca d'Italia, se verifica l'adeguatezza delle metodologie proposte, può consentire alla SGR di applicare un limite inferiore al 50%.

Per quanto riguarda le attività utilizzabili a copertura dell'impegno, le SGR possono impiegare esclusivamente le seguenti attività:

²⁸ A titolo esemplificativo: non rientra tra le vendite allo scoperto l'acquisto di un'opzione call o put, mentre è da considerarsi equivalente a una vendita allo scoperto l'emissione di un'opzione call tranne il caso in cui i titoli sottostanti il contratto derivato siano presenti nel portafoglio dell'OICR per tutta la durata dell'operazione.

²⁹ I criteri in base ai quali la SGR determina la sussistenza della stretta correlazione positiva devono essere definiti in via generale dall'organo con funzione di supervisione strategica e documentati caso per caso. Nel caso di utilizzo di OICR, questi ultimi, oltre a essere positivamente strettamente correlati con il titolo consegnabile, devono soddisfare tutte le condizioni indicate al paragrafo b) ("Strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti").

³⁰ Le operazioni a termine in valuta si considerano operazioni in derivati regolate in contanti.

³¹ Si precisa che: i) per posizione corta si intende la posizione corta netta in strumenti derivati risultante dalla compensazione tra soli strumenti finanziari derivati con segno opposto e medesimo sottostante (Allegato V.3.1, Sez. II, par. 4, terzo capoverso, 1° alinea); ii) non si tiene conto delle posizioni corte in strumenti finanziari derivati acquisite con la sola ed esplicita finalità di copertura del rischio cambio.

- disponibilità liquide;
- titoli che presentano un rendimento privo di rischio (cfr. nota 27) e OICR di mercato monetario a breve termine (cfr. Sezione IV);
- strumenti di debito liquidi o strumenti finanziari liquidi ⁽³²⁾ correlati positivamente con il sottostante degli strumenti finanziari derivati, il cui valore corrente sia ridotto di uno scarto di garanzia adeguato ⁽³³⁾.

La condizione di positiva correlazione si ritiene soddisfatta nelle strategie di copertura realizzate mediante una posizione corta sintetica su un indice che abbia le caratteristiche indicate nel par. 3.5, con la finalità di coprire un portafoglio diversificato di strumenti finanziari quotati nel mercato cui si riferisce l'indice oggetto di posizione corta.

Ferme restando le altre condizioni previste nel sottoparagrafo (es. liquidità), si precisa che le SGR possono utilizzare gli OICR quali attività a copertura degli impegni a condizione, alternativamente, che:

- le SGR siano in grado di controllare quotidianamente l'effettiva composizione del portafoglio dell'OICR e di verificare, conseguentemente, che sia positivamente correlato con il sottostante degli strumenti derivati;
- si tratti di OICVM o FIA mobiliari aperti non riservati (cfr. Sezione II, par. 1, lett. h) che replicano (principalmente attraverso l'investimento in titoli dell'indice) l'andamento di un indice liquido e di ampio utilizzo correlato positivamente con il sottostante degli strumenti derivati;
- sia applicato all'OICVM o al FIA mobiliare aperto non riservato (cfr. Sezione II, par. 1 lett. h) uno scarto di garanzia pari al 50% rispetto al valore della quota e la politica di investimento dell'OICR, come descritta nel regolamento o nello statuto dell'OICR, escluda una correlazione negativa dell'andamento del portafoglio dell'OICR con il sottostante degli strumenti derivati. Le SGR possono applicare uno scarto di garanzia inferiore al 50% nel caso di OICVM di mercato monetario a condizione che il diverso scarto di garanzia sia approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica sulla base di analisi sui profili di rischio di tali OICR effettuate dalla funzione di gestione del rischio.

6. Altre regole prudenziali

6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Una SGR non può detenere, attraverso l'insieme dei fondi comuni aperti o patrimoni di SICAV che essa gestisce, diritti di voto di una stessa società per un ammontare - rapportato al totale dei diritti di voto - pari o superiore al:

- 10 per cento se la società è quotata;
- 20 per cento se la società non è quotata.

³² Ai fini del presente paragrafo si considerano liquidi gli strumenti finanziari che possono essere convertiti in contante in non più di sette giorni lavorativi a un prezzo molto prossimo alla valutazione dello strumento finanziario nel mercato di riferimento.

³³ Lo scarto di garanzia è stabilito sulla base di rettifiche di volatilità, elaborate dalla funzione di gestione del rischio e approvate con apposita delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, individuate in funzione almeno di: a) tipologia dello strumento finanziario; b) categoria e merito di credito dell'emittente; c) durata residua; d) valuta di riferimento.

In ogni caso una SGR non può, tramite i fondi aperti o patrimoni di SICAV che gestisce, esercitare - anche attraverso la partecipazione a sindacati di voto - il controllo o l'influenza notevole sulla società emittente.

Ai soli fini dei presenti limiti, non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto.

Ai fini dei limiti stabiliti nel presente paragrafo, ciascuna SGR deve computare i diritti di voto concernenti i fondi aperti e i patrimoni di SICAV che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti - ai sensi dell'art. 40, comma 3, TUF - alle SICAV stesse.

6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto

Un OICVM non può detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:

- a) 10 per cento del totale delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- b) 10 per cento del totale delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- c) 25 per cento del totale delle parti di uno stesso OICVM o FIA aperto;
- d) 10 per cento del totale degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui al par. 3.1, lett. c) e d), della presente Sezione.

I limiti di cui alle lett. b), c) e d) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

6.3 Strumenti finanziari strutturati

Ai fini del presente paragrafo, gli strumenti finanziari di cui al par. 1, lett. a), b), f) e l), incorporano strumenti derivati qualora ricorrano le seguenti condizioni ⁽³⁴⁾:

- a) in virtù dell'elemento incorporato una parte o la totalità dei flussi di cassa dipende da un determinato tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di credito o da altra variabile e, pertanto, varia in modo analogo a un derivato a sé stante;
- b) le caratteristiche economiche e i rischi dell'elemento incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del titolo ospite;
- c) l'elemento incorporato ha un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo dello strumento finanziario;
- d) l'elemento incorporato non è trasferibile separatamente dal titolo ospite.

Nel caso in cui lo strumento finanziario acquistato dall'OICVM presenti le caratteristiche di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, l'esposizione del fondo riveniente dalla componente derivata incorporata deve essere computata ai fini dei limiti stabiliti nelle presenti disposizioni per le operazioni in strumenti finanziari derivati.

³⁴ Al fine di determinare la sussistenza delle condizioni la SGR può fare riferimento alle indicazioni fornite dal CESR in materia (cfr. CESR/07-044, art. 10).

Nell'ipotesi in cui la componente derivativa sia trasferibile separatamente dal titolo ospite, ai fini dell'applicazione dei limiti di investimento stabiliti nelle presenti disposizioni, si deve fare riferimento alle posizioni assunte sui predetti strumenti finanziari sottostanti.

6.4 *Assunzione di prestiti*

Nell'esercizio dell'attività di gestione, l'OICVM può - entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo - assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione a esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria.

La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi.

Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità.

Nei limiti di cui sopra non si computano i prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale (cc.dd. prestiti *back-to-back*).

6.5 *Tecniche di gestione efficiente del portafoglio*

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, un OICVM - coerentemente con la propria politica di investimento ⁽³⁵⁾ - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine) ⁽³⁶⁾, riporto, prestito di titoli ⁽³⁷⁾ e altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato *standing* e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica. I proventi derivanti dall'utilizzo di tali tecniche, al netto dei costi operativi sostenuti, sono imputati al fondo.

Tali operazioni devono essere:

- effettuate nel rispetto dei limiti prudenziali previsti nei paragrafi 3.3 e 3.4 del presente Capitolo;
- economicamente appropriate, in quanto realizzate in modo efficiente per quanto attiene ai costi sopportati dal fondo;
- poste in essere in relazione a uno dei seguenti fini:
 - a) riduzione del rischio del fondo;
 - b) riduzione del costo per il fondo;
 - c) generazione di capitale o di reddito aggiuntivi.

I rischi derivanti dall'impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere costantemente controllati; le attività ricevute dal fondo nell'ambito dell'utilizzo di tali tecniche sono qualificabili come

³⁵ In particolare, l'impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio non deve comportare né una modifica dell'oggetto e della politica di investimento del fondo, né l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo.

³⁶ Operazioni della specie, aventi durata superiore a 7 giorni, possono essere effettuate solo se il contratto di compravendita di titoli con patto di riacquisto preveda che il fondo possa in qualsiasi momento richiamare: i) in caso di PcT attivo, il cash versato comprensivo del compenso maturato o, in alternativa, un ammontare pari al valore di mercato del titolo ricevuto in garanzia; in tale ultima circostanza il valore di mercato del PcT attivo è utilizzato ai fini del calcolo del valore complessivo netto del fondo; ii) in caso di PcT passivo, il titolo corrisposto o risolvere il contratto.

³⁷ Operazioni della specie possono essere effettuate solo se il contratto di prestito titoli preveda che il fondo possa in qualsiasi momento richiamare il titolo prestato o risolvere il contratto.

garanzie (*collateral*) e sono idonee a ridurre l'esposizione verso la controparte se rispettano i requisiti di cui all'Allegato V.3.2, par. 3.

6.6 *Strumenti finanziari non quotati*

Un OICVM può investire in strumenti finanziari indicati nelle lett. f), i) e l) non quotati del par. 1 della presente Sezione nel limite del 10 per cento del totale delle attività ⁽³⁸⁾.

³⁸ In ogni caso un OICR non può essere investito in titoli di debito di società a responsabilità limitata od obbligazioni di società per azioni emesse ai sensi dell'art. 2412, comma 2, del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2412, comma 5, del codice civile.

SEZIONE III

FIA APERTI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI

1. Disciplina dei FIA aperti non riservati a investitori professionali

Ai FIA aperti non riservati a investitori professionali si applicano le disposizioni della Sezione II per gli OICVM, salvo quanto di seguito indicato.

Il limite previsto dal par. 3.1, lett. a), della Sezione II, relativo al limite di investimento in strumenti finanziari quotati, è elevato al 15 per cento.

Non si applica quanto previsto nel par. 3.1, lett. d), 1° alinea, nel par. 4, ultimo capoverso. I limiti di cui al par. 6.2 della Sezione II sono raddoppiati.

Il limite previsto dal par. 6.6 della Sezione II, limitatamente agli strumenti finanziari di cui al par. 1.1, lett. f) della Sezione II, è elevato al 20 per cento.

In deroga a quanto previsto nella Sezione II, par. 4, il patrimonio dei FIA aperti non riservati può essere investito:

- in parti di FIA aperti italiani non riservati e di FIA aperti che possono essere commercializzati a investitori al dettaglio ai sensi dell'art. 44, comma 5, TUF, anche in misura complessivamente superiore al 30 per cento del totale delle attività del FIA;
- in parti di FIA italiani o UE aperti riservati, nel rispetto delle seguenti condizioni ⁽³⁹⁾:
 1. il regolamento del fondo acquistato preveda che il valore della quota sia calcolato almeno una volta al mese facendo riferimento a valori delle attività riferiti a una data recente (es.: non più di un mese) e che il rimborso delle quote avvenga con frequenza almeno trimestrale;
 2. siano previsti limiti di investimento volti a garantire un sufficiente frazionamento del portafoglio, coerenti con la politica di investimento del FIA aperto non riservato acquirente;
 3. il fondo acquistato investa in via prevalente in strumenti finanziari dotati di un adeguato grado di liquidità ⁽⁴⁰⁾;
 4. il fondo acquistato non investa una quota superiore al 10 per cento del totale delle attività in altri OICR;
 5. sia fissata nel regolamento di gestione del fondo acquistato la leva finanziaria massima che il FIA può raggiungere. Il regolamento del FIA riservato è coerente con la gestione dei rischi del FIA aperto *retail* per quanto riguarda : (i) le circostanze in cui il FIA oggetto di investimento può ricorrere alla leva finanziaria, nonché (ii) le tipologie e le fonti di indebitamento e i rischi associati, (iii) le limitazioni all'uso della leva e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, e (iv) il livello massimo di leva finanziaria che l'OICR oggetto di investimento può raggiungere.

³⁹ La sussistenza delle condizioni va accertata dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR attraverso un'apposita delibera prima di procedere all'acquisto delle parti degli OICR. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce le procedure volte a verificare la permanenza delle condizioni; le verifiche effettuate devono risultare dalla documentazione interna della SGR.

⁴⁰ Tale aspetto si inquadra nella complessiva gestione del rischio di liquidità del FIA aperto non riservato gestito, in accordo con quanto stabilito dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, agli artt. 46-49.

6. il fondo acquistato non ricorre in modo sostanziale alla leva finanziaria, secondo quanto definito dall'art. 111 del Regolamento delegato (UE) 231/2013;
7. l'investimento in un singolo FIA aperto riservato non può essere superiore al 5 per cento del totale delle attività del fondo acquirente.

Il FIA che assume esposizioni verso cartolarizzazioni rispetta la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

SEZIONE IV

OICR DI MERCATO MONETARIO

1. Ambito di applicazione

La presente Sezione ⁽⁴¹⁾ detta disposizioni specifiche per gli OICR che si qualificano o vengono commercializzati come OICR di mercato monetario od OICR di mercato monetario a breve termine. Rimane ferma l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste nelle Sezioni II e III.

2. OICR di mercato monetario a breve termine

Gli OICR di mercato monetario a breve termine investono negli strumenti finanziari di mercato monetario indicati nella Sezione II, par. 1, secondo cpv., lett. a) e b), di elevata qualità, e in depositi bancari ⁽⁴²⁾ indicati nella lett. m) del citato paragrafo.

I criteri per determinare la qualità degli strumenti finanziari di mercato monetario sono approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica della SGR, tenuto conto, tra l'altro, dei seguenti fattori riferiti a detti strumenti finanziari:

- qualità creditizia. Nel caso in cui una o più agenzie di rating riconosciute abbia fornito una valutazione dello strumento, il sistema di gestione del rischio del gestore deve tener conto di tali rating, senza tuttavia farvi affidamento in modo esclusivo o meccanico ⁽⁴³⁾; un *downgrade* al di sotto dei migliori due livelli di rating nella scala dei rating a breve termine assegnati da dette agenzie deve comunque condurre il gestore a effettuare una nuova valutazione del merito di credito dello strumento al fine di garantirne nel continuo l'elevata qualità creditizia;
- classe di attività;
- nel caso di strumenti finanziari strutturati, i rischi operativi e di controparte delle transazioni aventi ad oggetto tali strumenti;
- liquidità.

I singoli strumenti finanziari in cui l'OICR investe non devono avere una durata residua contrattuale superiore a 397 giorni. Il portafoglio, nel suo complesso, non deve avere una durata residua media superiore a 60 giorni ⁽⁴⁴⁾, né una durata residua contrattuale media superiore a 120 giorni ⁽⁴⁵⁾. Nel calcolo della durata media e della durata residua la società di gestione tiene

⁴¹ Cfr. Le linee guida del CESR del 19 maggio 2010: CESR's *Guidelines on a common definition of European money market funds* – CESR/10-049.

⁴² La SGR, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi dell'OICR, valuta la qualità creditizia dei depositi bancari, prendendo in considerazione una serie di fattori tra i quali la situazione finanziaria dell'emittente.

⁴³ Viene in considerazione, al riguardo, quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d'Italia "Sull'adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull'utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio", del 22 luglio 2013.

⁴⁴ La durata residua media (*weighted average maturity*) è pari alla media delle durate residue di tutti gli strumenti in portafoglio pesate in funzione del peso dei singoli strumenti sul portafoglio complessivo; la durata residua dei titoli a tasso variabile è pari al tempo rimanente prima della prossima revisione del tasso di interesse.

⁴⁵ La durata residua contrattuale media (*weighted average life*) è pari alla media delle durate residue rispetto alla scadenza contrattuale di tutti gli strumenti in portafoglio pesate in funzione del peso dei singoli strumenti sul portafoglio complessivo; per i titoli a tasso variabile, la durata residua rispetto alla scadenza contrattuale è calcolata facendo riferimento al tempo rimanente per il rimborso dello strumento. Nel caso in cui uno strumento finanziario incorpori una opzione put, la durata residua contrattuale è pari al tempo rimanente per l'esercizio dell'opzione a condizione che: i) l'opzione possa essere esercitata liberamente dalla società di gestione alla data di esercizio prevista; ii) lo *strike price* dell'opzione non si discosti dal valore atteso dello strumento finanziario alla data di esercizio dell'opzione; iii) la politica di investimento dell'OICR rende probabile l'esercizio dell'opzione da parte della società di gestione.

conto dell'impatto su tali misure degli strumenti finanziari derivati, dei depositi bancari e delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio utilizzate.

L'OICR non può investire direttamente o indirettamente, anche attraverso strumenti finanziari derivati, in azioni o merci. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati deve essere coerente con la politica di investimento dell'OICR. È ammissibile l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità di copertura del rischio di cambio; l'investimento in strumenti finanziari di mercato monetario denominati in una valuta diversa da quella di riferimento dell'OICR è ammissibile a condizione che sia coperto interamente il rischio di cambio. L'investimento in altri OICR è ammesso a condizione che si tratti di OICR di mercato monetario a breve termine.

3. OICR di mercato monetario

Agli OICR di mercato monetario si applica quanto previsto nel paragrafo 2, con le seguenti eccezioni:

- l'OICR può investire anche in strumenti finanziari, indicati nel par. 2, considerati di qualità adeguata (*investment grade*) purché siano emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti. Nel caso in cui una o più agenzie di rating riconosciute abbia fornito una valutazione dello strumento, il sistema di gestione del rischio del gestore deve tener conto di tali rating, senza tuttavia farvi affidamento in modo esclusivo o meccanico⁽⁴⁶⁾; un *downgrade* al di sotto del livello *investment grade* assegnato da dette agenzie deve comunque condurre il gestore a effettuare una nuova valutazione del merito di credito dello strumento al fine di garantirne nel continuo l'adeguata qualità creditizia;
- la durata residua contrattuale degli strumenti finanziari in portafoglio non può essere maggiore di 2 anni, a condizione che il tempo rimanente prima della successiva revisione del tasso di interesse non sia superiore a 397 giorni e il parametro per la revisione del tasso sia un tasso o indice del mercato monetario;
- il portafoglio, nel suo complesso, ha una durata residua media non superiore a 6 mesi e una durata residua contrattuale media non superiore a 12 mesi;
- è ammesso l'investimento in altri OICR a condizione che siano OICR di mercato monetario a breve termine od OICR del mercato monetario.

⁴⁶ Viene in considerazione, al riguardo, quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d'Italia "Sull'adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull'utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio", del 22 luglio 2013.

SEZIONE V

FIA CHIUSI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI

1. Composizione complessiva del portafoglio

Il FIA istituito in forma chiusa investe il proprio patrimonio in:

- a) strumenti finanziari diversi dalle quote di OICR;
- b) OICVM come definiti nella Sezione II, par.1;
- c) FIA:
 - chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste nel par. 1, 2° capoverso, lett. i), della Sezione II del presente capitolo;
 - mobiliari aperti non riservati come definiti nella Sezione III, con esclusione dell'applicazione delle condizioni di cui al 5° capoverso, secondo alinea, nn. 1) e 3);
 - riservati nei limiti e alle condizioni indicati nella Sezione III, par.1;
- d) beni immobili, diritti reali immobiliari (inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori), partecipazioni in società immobiliari e parti di altri fondi immobiliari;
- e) crediti e titoli rappresentativi di crediti, ivi inclusi i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'OICR;
- f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;
- g) depositi bancari.

I FIA chiusi possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

2. Divieti di carattere generale

Si applicano i divieti previsti nella Sezione II, par. 2, lett. b), c) ed e) ⁽⁴⁷⁾.

Con riguardo ai FIA immobiliari, in deroga a quanto previsto nella Sezione II, par. 2. lett. e), è ammesso il conferimento, finalizzato alla costituzione del FIA, dei beni di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del D.M. da parte di un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II) nella SGR o nella SICAF o di una società del gruppo della SGR o della SICAF.

Nella gestione del FIA chiuso non è consentito svolgere attività diretta di costruzione di beni immobili.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi ⁽⁴⁸⁾

3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari

Il FIA chiuso non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

⁴⁷ Il riferimento alla SICAV contenuto nella lett. e) della Sezione II, par. 2, va applicato, ai fini della presente Sezione, con riguardo alla SICAF. Per i fondi che investono in crediti, il divieto di investimento comprende altresì il divieto di erogare finanziamenti a favore del socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II), amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAF, o di una società del gruppo della SGR o della SICAF.

⁴⁸ I limiti alla concentrazione dei rischi dei FIA chiusi vanno verificati tenendo conto delle sottoscrizioni iniziali e dei rimborsi parziali effettuati dal fondo a favore di tutti i partecipanti in misura proporzionale al valore delle quote dai medesimi detenute.

Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM nella Sezione II, par. 3.1, 3.2, 3.3 nonché 3.4⁽⁴⁹⁾. Il limite del 10 per cento previsto dal par. 3.1, lett. a), è elevato al 15 per cento. Il limite complessivo previsto dal par. 3.4⁽⁵⁰⁾, primo paragrafo, è elevato al 30 per cento del totale delle attività del fondo nel caso in cui il gruppo non sia quello di appartenenza della SGR.

3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari

Il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 20 per cento delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, alienabile separatamente dai restanti immobili.

Tale limite è incrementato al 33 per cento, nel caso gli immobili siano destinati alla locazione e il primo conduttore (inclusi i soggetti riconducibili al gruppo di appartenenza del medesimo) in termini di ammontare dei canoni di locazione annui contrattualmente previsti incide in misura non superiore al 20 per cento del totale annuo dei ricavi della specie.

3.3 Società immobiliari

L'investimento diretto o attraverso società controllate in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione è limitato - per i soli fondi immobiliari - al 10 per cento del totale delle attività del fondo.

3.4 Altri beni

Per l'investimento nei beni di cui al par. 1, lett. f), la SGR indica nel regolamento del fondo limiti di frazionamento che, tenuto conto della natura dei beni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, assicurino una ripartizione del rischio almeno equivalente a quella riveniente dall'applicazione delle limitazioni stabilite nelle presenti disposizioni.

4. Strumenti finanziari derivati

Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM nella Sezione II, par. 5.

5. Investimenti in crediti

Nel caso di FIA istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti.

Nel caso di FIA che investono in beni di cui al par. 1, lett. e), diversi da quelli istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 10 per cento del totale delle attività del fondo. La SGR non può investire in crediti con durata superiore a quella del fondo.

⁴⁹ Ai fini del rispetto del limite previsto nella Sezione II, par. 3.4, si tiene conto anche dei beni previsti nel par. 5, 2° capoverso, della presente Sezione.

⁵⁰ Cfr. nota precedente.

6. Altre regole prudenziali

6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM nella Sezione II, par. 6.1, limitatamente ai diritti di voto in società quotate. Tali limiti possono essere superati solo nell'ambito di operazioni volte a valorizzare la partecipazione con l'obiettivo di cederla, nell'interesse dei partecipanti, in un orizzonte temporale coerente con la politica di investimento del fondo.

6.2 Assunzione di prestiti

6.2.1 FIA immobiliari

Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate, purché la leva finanziaria dell'organismo, tenuto conto anche dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non sia superiore a 2⁽⁵¹⁾. Entro tale limite complessivo, i FIA immobiliari per cui non sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono assumere prestiti, fino al limite del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote.

6.2.2 Altri FIA chiusi

Gli OICR possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote, entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo.

I FIA possono concedere propri beni in garanzia a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del fondo.

6.3 Fondi che investono in crediti⁽⁵²⁾

I FIA che investono in crediti: i) utilizzano gli strumenti finanziari derivati esclusivamente per finalità di copertura; ii) assumono finanziamenti entro il limite massimo del 30 per cento del valore complessivo netto del fondo⁽⁵³⁾.

6.4 Titoli strutturati

Si applicano le disposizioni previste per gli OICVM alla Sezione II, par. 6.3.

6.5 Investimenti in OICR

Il FIA chiuso non può acquistare OICR il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento del totale delle attività, in parti di altri OICR.

⁵¹ La SGR calcola la leva finanziaria dei fondi secondo quanto previsto nell'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

⁵² Non rientrano in tale fattispecie: i) i FIA chiusi mobiliari che concedono prestiti unicamente funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del fondo di partecipazioni. Ai fini del calcolo del limite indicato al precedente par. 3.1 si tiene conto anche dei prestiti concessi; ii) i FIA immobiliari che concedono beni in locazione con facoltà di acquisto per il locatario (*leasing*).

⁵³ I FIA che investono in crediti possono assumere finanziamenti soltanto da banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB o altri soggetti abilitati all'erogazione di crediti.

7. Investimenti in esposizioni verso cartolarizzazioni

Si applica la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

8. Verifica del rispetto dei limiti prudenziali attraverso il metodo del *look through*

Nel caso in cui il fondo effettui investimenti attraverso veicoli societari interamente controllati e costituiti per tale finalità, il rispetto dei divieti e dei limiti previsti nei parr. 2, 3, 4, 5 e 6, si calcola anche tenendo conto degli investimenti sottostanti ai veicoli interposti (c.d. *look through*), fermo restando quanto previsto dai parr. 3.2 e 3.3 della presente Sezione nonché dall'art. 6, par. 3, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

9. FIA immobiliari ex art. 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86

Ai FIA immobiliari previsti dall'art. 14-bis della legge 25.1.1994, n. 86, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nella presente Sezione.

10. Deroghe per gli OICR neocostituiti

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, gli OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dall'inizio dell'operatività, possono derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

SEZIONE VI
FIA RISERVATI

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio

I FIA riservati investono il proprio patrimonio nei beni indicati nel regolamento del fondo, nel rispetto dell'esigenza di assicurare un frazionamento degli investimenti coerente con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio.

Il regolamento dei FIA stabilisce, tra l'altro: il profilo di rischio del fondo, i limiti di investimento e di leva finanziaria ⁽⁵⁴⁾ del fondo; i mezzi attraverso i quali il fondo intende generare la leva finanziaria; i limiti al riutilizzo delle garanzie finanziarie ricevute.

Nel definire il limite di leva finanziario massimo, la SGR prende in considerazione i seguenti elementi:

- le caratteristiche e le strategie di investimento del fondo;
- le fonti di finanziamento della leva finanziaria;
- ogni altra interconnessione o relazione con altre istituzioni finanziarie che potrebbero comportare un rischio sistemico;
- la necessità di limitare l'esposizione a una singola controparte;
- la misura in cui l'indebitamento sia assistito da garanzie;
- il rapporto tra attività e passività;
- la rilevanza (entità, natura e portata) dell'attività della SGR sui mercati interessati.

Nel caso di fondi che investono in crediti ⁽⁵⁵⁾, la leva finanziaria non può superare il limite di 1,5 ⁽⁵⁶⁾.

La SGR deve essere in grado di dimostrare che i limiti fissati per ogni FIA gestito siano ragionevoli e di rispettare tali limiti in ogni momento ⁽⁵⁷⁾.

Il FIA che assume esposizioni verso cartolarizzazioni rispetta la disciplina prevista dagli artt. 50-56 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

I FIA riservati possono compiere le operazioni indicate nella Sezione II, par. 2, lett. e), se espressamente previste nel regolamento di gestione, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interesse di attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6 del TUF ⁽⁵⁸⁾.

⁵⁴ La SGR calcola la leva finanziaria dei fondi secondo quanto previsto nel Capo 2, Sezione II del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, informando la Banca d'Italia della metodologia adottata. I FIA che investono in crediti applicano l'art. 8 del citato Regolamento delegato.

⁵⁵ I crediti in cui il fondo investe non possono avere una durata superiore a quella del fondo.

⁵⁶ I FIA che investono in crediti possono assumere finanziamenti o alte forme di debito soltanto con banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB o altri soggetti abilitati all'erogazione di crediti.

⁵⁷ Ove ritenuto necessario per assicurare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, la Banca d'Italia, previa notifica all'AESFEM, al CERS e alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati, impongono limiti al livello della leva finanziaria che i GEFIA sono autorizzati a utilizzare, o altre restrizioni alla gestione del FIA, per limitare la misura in cui l'utilizzo della leva finanziaria contribuisce ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario o i rischi di disordini sui mercati.

⁵⁸ Cfr. Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari), Libro VI, Parte II, Titolo II, che rinvia agli articoli del Capo III, Sezione II del Regolamento delegato (UE) 2013/231 della Commissione del 19 dicembre 2012.

2. Garanzie rilasciate

Nel caso di garanzie rilasciate dal fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, le SGR si assicurano, attraverso opportuni meccanismi contrattuali:

- che il valore dei beni costituiti in garanzia - determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato - non superi, se non in misura limitata e tenuto conto degli ordinari scarti di garanzia, l'importo del finanziamento ricevuto;
- la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al fondo (c.d. clausola di *set off* del contratto).

CAPITOLO IV

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA ⁽¹⁾

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 4), 5) e 6), TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire:
 - i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;
 - i criteri e le modalità adottate per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio degli OICR, nonché la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
 - le condizioni per la delega a terzi della valutazione di beni in cui è investito il patrimonio dell'OICR e del calcolo del valore delle relative quote o azioni.
- dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD (cfr. Capo 3, Sezione VII).

Viene, inoltre, in rilievo il Regolamento delegato (UE) n. 2016/438 che detta misure di esecuzione della direttiva UCITS V (cfr. art. 5).

¹ Le disposizioni del presente Capitolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle SICAV e alle SICAF.

SEZIONE II

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO

1. Principi generali

1.1 Processo di valutazione dei beni del fondo

Il processo di valutazione dei beni del fondo ha la finalità di esprimere correttamente la situazione patrimoniale del fondo e rappresenta uno dei momenti più delicati dell'attività di amministrazione del medesimo.

A tal fine, la SGR si dota di politiche, procedure, anche di controllo, strumenti informativi, risorse tecniche e professionali che - in relazione alla tipologia di beni nei quali è investito il patrimonio del fondo e alla complessità del contesto operativo – assicurino costantemente una rappresentazione fedele e corretta del patrimonio del fondo.

Le SGR diverse dai gestori sotto soglia assicurano che: i) la funzione preposta alla valutazione dei beni sia, in linea con il principio di proporzionalità, funzionalmente e gerarchicamente indipendente dalle funzioni preposte alla gestione; ii) la politica retributiva del personale addetto alla funzione e le altre misure adottate assicurino la prevenzione dei conflitti di interessi e l'esercizio di influenze indebite sul personale stesso. I criteri di valutazione sono fissati dalla SGR, coerentemente con quanto stabilito dalle presenti disposizioni.

La valutazione del patrimonio di ciascun comparto in cui è eventualmente ripartito un fondo comune è autonoma e separata da quella relativa agli altri comparti del medesimo fondo.

Particolare attenzione è posta nel valutare quando – anche in assenza di apposite disposizioni emanate in tal senso dalla Banca d'Italia – sia opportuno avvalersi di esperti indipendenti per definire procedure e tecniche di valutazione appropriate nonché per esprimere giudizi di congruità sulla valutazione di determinate tipologie di beni.

Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzione di controllo e le competenti funzioni aziendali di controllo della SGR sono chiamati, tra l'altro, a verificare l'osservanza delle presenti disposizioni.

Il soggetto incaricato della revisione dei conti, nell'ambito dell'attività espletata, verifica il rispetto delle presenti disposizioni facendo riferimento ai principi di revisione legale dei conti.

Le SGR che gestiscono FIA rispettano le norme previste in materia dagli artt. 67, 68, 69, 70, 71 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Tali disposizioni si applicano anche alle SGR che gestiscono OICVM.

1.2 Omissis

1.3 Delega a terzi della valutazione dei beni e del calcolo del valore delle quote

La SGR – ai sensi della disciplina dell'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e ferma restando la propria responsabilità circa la corretta valutazione delle attività del fondo, il calcolo del valore della quota e la pubblicazione del relativo valore – può delegare a

soggetti terzi, anche disgiuntamente, gli incarichi di: valutazione dei beni del fondo ⁽²⁾; ii) calcolo del valore delle quote.

La SGR può delegare l'incarico a un soggetto che: i) sia una persona fisica o giuridica indipendente dal gestore e da qualsiasi altro soggetto che abbia stretti legami con il gestore; ii) offra adeguate garanzie professionali per poter esercitare in modo efficace la pertinente funzione di valutazione ⁽³⁾; iii) soddisfi condizioni analoghe a quelle indicate nell'art. 16, comma 7 del D.M.⁽⁴⁾

Inoltre, la SGR può delegare l'incarico al depositario di un OICR a condizione che il depositario, oltre a offrire adeguate garanzie professionali per esercitare in modo efficace la funzione di valutazione, abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle funzioni di depositario dai compiti di valutazione dei beni del fondo e i potenziali conflitti di interessi siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori.

Il soggetto delegato svolge il proprio compito in modo imparziale, con la competenza, la cura e la diligenza necessaria per assicurare la corretta valutazione dei beni del fondo e il calcolo accurato del valore delle quote.

Ferma restando la responsabilità della SGR di cui al primo capoverso, e indipendentemente da qualsiasi clausola contrattuale che stabilisca altrimenti, il valutatore esterno è responsabile - in conseguenza della propria negligenza o della volontaria mancata esecuzione dei suoi compiti - nei confronti della SGR per ogni perdita da questa subita.

Il soggetto delegato non può a sua volta delegare a terzi compiti inerenti all'incarico ricevuto; è ammesso che il soggetto, per talune tipologie di beni di difficile valutazione, ricorra a consulenze di terzi esperti.

La SGR, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto con il soggetto delegato, comunica alla Banca d'Italia la nomina di tale soggetto. La Banca d'Italia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, può vietare la delega della funzione di valutazione se non sono soddisfatte le condizioni previste nel presente paragrafo.

Il soggetto delegato, nell'espletamento dell'incarico, si attiene, *mutatis mutandis*, agli artt. 67, 68, 69, 70, 71 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. Si applica inoltre l'art. 72 del medesimo Regolamento ⁽⁵⁾.

1.4 Valore complessivo netto del fondo

Il valore complessivo netto del fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione – determinato in base ai criteri indicati nel successivo par. 2 – delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività ⁽⁶⁾.

L'adozione di criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati in occasione dell'ultima valutazione (ove consentito dalle presenti disposizioni)

² La funzione di valutazione dei beni può essere delegata a più soggetti distinti con riferimento a classi diverse di beni omogenei oggetto di valutazione.

³ Le caratteristiche delle garanzie professionali sono disciplinate dall'art. 73 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. L'applicazione di tale disposizione comunitaria viene estesa anche ai valutatori esterni di OICVM.

⁴ *Omissis*.

⁵ Le citate disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 si applicano anche in caso di delega a un terzo conferita da un gestore di OICVM.

⁶ Nella determinazione del valore complessivo netto dei fondi garantiti, alla garanzia a favore del fondo – in qualunque forma rilasciata – viene convenzionalmente attribuito un valore nullo fino alla data del suo possibile esercizio.

deve trovare giustificazione in circostanze, debitamente documentate, oggettivamente rilevabili dai responsabili organi della SGR, attinenti – ad esempio – alla situazione economico-finanziaria di imprese partecipate o a mutamenti delle caratteristiche di un bene.

Il valore complessivo netto a una determinata data deve tenere conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del fondo e degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate; a tal fine:

- con riferimento agli strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati, occorre fare riferimento alla posizione netta quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno rettificato dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora eseguiti. L'effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l'importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del fondo;
- è necessario procedere alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata (assunzione di impegni, ecc.) e computarne gli effetti nella determinazione del valore del fondo.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento. Pertanto, nella valutazione del patrimonio netto del fondo va tenuto conto, tra l'altro, della quota parte di competenza delle componenti di reddito positive e negative di pertinenza del fondo.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale da indicare nel regolamento del fondo. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

1.5 Periodicità della valutazione

La determinazione del valore complessivo netto del fondo è effettuata almeno con la periodicità prevista per il calcolo del valore unitario delle quote di partecipazione.

Per la determinazione del valore complessivo netto dei FIA si applicano gli artt. 72 e 74 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

2. Criteri di valutazione

2.1 Strumenti finanziari quotati

Il valore degli strumenti finanziari quotati è determinato in base all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati, si fa riferimento al mercato dove si formano i prezzi più significativi, avendo presenti le quantità trattate presso lo stesso e l'operatività svolta dal fondo.

2.2 Strumenti finanziari non quotati

I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, diversi dalle partecipazioni (per le quali valgono i criteri indicati nel successivo par. 2.4), sono valutati al costo di acquisto, rettificato al fine di

ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione ⁽⁷⁾, oggettivamente considerati, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza, sia quella del mercato.

2.2.1 Strumenti finanziari derivati “OTC”

Gli strumenti finanziari derivati trattati “*over the counter*” (OTC) sono valutati al valore corrente (costo di sostituzione) ⁽⁸⁾ secondo le pratiche prevalenti sul mercato. Tali pratiche devono essere basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute dalla comunità finanziaria, tenere conto di tutti gli elementi rilevanti di informazione disponibili ed essere applicate su base continuativa, mantenendo costantemente aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.

In ogni caso, le tecniche di valutazione adottate devono assicurare una corretta attribuzione degli effetti finanziari (positivi e negativi) dei contratti stipulati lungo tutto l'arco della loro durata, indipendentemente dal momento in cui vengono percepiti i profitti o subite le perdite.

Ove dalla valutazione del contratto emerga una passività a carico del fondo, della stessa si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del valore netto complessivo.

2.2.2 Titoli “strutturati”

Nel caso di titoli “strutturati”, la valutazione va effettuata prendendo in considerazione il valore di tutte le singole componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.

2.3 Parti di OICR

Le parti di OICR vanno valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere conto:

- dei prezzi di mercato, nel caso in cui le parti in questione siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- nel caso di OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione dell'ultimo valore reso noto al pubblico.

I FIA riservati, qualora lo prevedano nel regolamento, possono valutare gli OICR acquistati - per i quali l'ultimo valore della quota disponibile sia considerato dagli organi competenti, sulla base di criteri oggettivi preventivamente definiti, non più coerente con la situazione dell'OICR - facendo riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR (c.d. “valore complessivo netto previsionale”) che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la

⁷ In particolare, la SGR o il depositario assume tutte le iniziative per verificare l'attendibilità di eventuali notizie ad essa pervenute. Tuttavia l'adeguamento del valore dei titoli alle notizie tempo per tempo disponibili sulla situazione degli emittenti gli strumenti finanziari in portafoglio non richiede il ricalcolo del pregresso valore delle quote qualora si sia fatto ricorso a tutta la diligenza professionale per la valorizzazione delle quote e gli elementi informativi utilizzati si siano rivelati solo successivamente non attendibili.

⁸ I FIA chiusi possono derogare a tale criterio per gli strumenti finanziari derivati con finalità di copertura di passività del fondo valutate al valore nominale (contratti di finanziamento). Deve comunque essere assicurata la coerenza valutativa tra lo strumento di copertura e la passività coperta. La finalità di copertura deve risultare da una stretta correlazione (per importo, durata, ecc.), adeguatamente documentata, tra lo strumento derivato e la passività oggetto di copertura.

dovuta diligenza professionale. Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota ⁽⁹⁾.

2.4 *Partecipazioni di FIA chiusi in società non quotate* ⁽¹⁰⁾

2.4.1 *Principi generali*

La valorizzazione delle partecipazioni in società non quotate, in mancanza di prezzi di riferimento espressi dal mercato, richiede procedimenti di stima legati a una molteplicità di elementi. Detti procedimenti influenzano in modo significativo la determinazione del valore del fondo.

Ne consegue che, nella valutazione delle attività in esame, è posta ogni attenzione affinché il valore di dette attività rifletta le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese partecipate, anche in chiave prospettica, tenuto conto che trattasi di investimenti effettuati in una logica di medio-lungo periodo.

Le presenti disposizioni non dettano rigidi criteri uniformi, ma delimitano, con l'indicazione di una serie di criteri operativi, un'area all'interno della quale è scelto, secondo autonoma valutazione, il metodo considerato più appropriato.

2.4.2 *Criterio generale di valutazione*

In generale, le partecipazioni in società non quotate sono valutate al costo di acquisto, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi successivi.

2.4.3 *Partecipazioni in imprese non immobiliari* ⁽¹¹⁾

Trascorso un periodo che, di norma, non può essere inferiore a un anno dalla data dell'investimento, i titoli di imprese non quotate possono essere rivalutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) valore risultante da una o più transazioni - ivi compresi gli aumenti di capitale - successive all'ultima valutazione, sul titolo dell'impresa partecipata, a condizione che:
 - l'acquisizione dei titoli sia effettuata da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata, né alla società di gestione del fondo;
 - la transazione riguardi una quantità di titoli che sia significativa del capitale dell'impresa partecipata (comunque non inferiore al 2 per cento del medesimo);
 - la transazione non interessi un pacchetto azionario tale da determinare una modifica degli equilibri proprietari dell'impresa partecipata;
- b) valore derivante dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-patrimoniale. Tali metodi prevedono, di norma, la rilevazione di determinate grandezze dell'impresa da valutare

⁹ Tale disposizione si applica anche ai fondi aperti con riferimento alle quote di FIA riservati detenute nel caso in cui esse siano valorizzate con frequenza inferiore a quella prevista per le quote degli OICVM. Le SGR trattano la differenza tra il valore "previsionale" e quello definitivo come un "errore" di valorizzazione. Nel caso in cui il regolamento preveda una "soglia di irrilevanza dell'errore", tale differenza rileva solo se superiore alla citata soglia.

¹⁰ Per partecipazione si intende la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un FIA chiuso, di titoli di capitale con diritto di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

¹¹ Sono comprese anche le partecipazioni in società immobiliari che svolgono prevalentemente attività di costruzione.

(es.: risultato operativo, utili prima o dopo le imposte, *cash flow*) e il calcolo del valore della medesima attraverso l'attualizzazione di tali grandezze con un appropriato tasso di sconto. Le grandezze possono essere un dato storico ovvero la loro proiezione futura. L'applicazione di tali metodi è ammissibile, in generale, a condizione che:

- l'impresa valutata abbia chiuso per almeno tre esercizi consecutivi il bilancio in utile;
 - le grandezze reddituali utilizzate siano depurate di tutte le componenti straordinarie e, se basate su dati storici, tengano conto del valore medio assunto da tali grandezze negli ultimi tre esercizi;
 - il tasso di sconto o di attualizzazione utilizzato sia la risultante del rendimento delle attività finanziarie prive di rischio a medio-lungo termine e di una componente che esprima il maggior rischio connaturato agli investimenti della specie. Tale ultima componente va individuata tenendo conto del tipo di produzione dell'impresa, dell'andamento del settore economico di appartenenza e delle caratteristiche patrimoniali e finanziarie dell'impresa medesima;
- c) è inoltre possibile, in presenza di imprese che producono rilevanti flussi di reddito, ricorrere a metodologie del tipo *price/earnings*, ponendo però una particolare attenzione affinché il rapporto utilizzato sia desunto da un campione sufficientemente ampio di imprese simili a quella da valutare per tipo di produzione, caratteristiche economico-finanziarie, prospettive di sviluppo e posizionamento sul mercato.

2.4.4 *Partecipazioni non di controllo in società immobiliari*

Trascorso un periodo che, di norma, non può essere inferiore a un anno dall'acquisizione da parte del fondo, alle partecipazioni non di controllo in società non quotate la cui attività prevalente consiste nell'investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo.

Al fine di tener conto nella valutazione della partecipata di ulteriori componenti economicamente rilevanti rivenienti, ad esempio, dalle caratteristiche della struttura organizzativa, da specifiche competenze professionali, ecc., il valore del patrimonio netto può essere rettificato, alla luce di un generale principio di prudenza, sulla base del valore risultante:

- a) da transazioni riguardanti quantità di titoli significative rispetto alla partecipazione detenuta dal fondo e a condizione che tale trasferimento sia effettuato da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata né alla società di gestione del fondo;
- b) dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-finanziario.

2.4.5 *Partecipazioni di controllo in società immobiliari*

Alle partecipazioni di controllo in società non quotate la cui attività prevalente consiste nell'investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo.

Il patrimonio netto è determinato applicando ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari risultanti dall'ultimo bilancio approvato i criteri di valutazione descritti al successivo par. 2.5 "Beni immobili". Le altre poste attive e passive del bilancio della partecipata non sono di norma oggetto di nuova valutazione. Le eventuali rivalutazioni o svalutazioni dei beni

immobili e dei diritti reali immobiliari determinano, rispettivamente, un aumento o una diminuzione del patrimonio netto contabile della partecipata medesima, tenendo anche conto dei possibili effetti fiscali. Sono considerati anche gli eventi di rilievo intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e il momento della valutazione.

2.4.6 Disposizioni comuni

In tutti i casi descritti nel presente par. 2.4, ad eccezione del par. 2.4.5, le caratteristiche degli elementi di tipo reddituale utilizzati ai fini dell'eventuale rivalutazione della partecipazione (grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, orizzonte temporale adottato, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa valutata, rapporto *price/earnings* utilizzato, ecc.) e la metodologia seguita sono sottoposte a verifica almeno semestralmente e illustrate in dettaglio per ciascun cespite nella relazione semestrale e nel rendiconto del fondo. Inoltre, ove attraverso l'adozione dei metodi in questione si pervenga a risultati che si discostano in maniera significativa dal valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della partecipata di pertinenza del fondo, tale differenza deve essere opportunamente motivata.

Per tenere conto delle caratteristiche di scarsa liquidità e di rischio degli investimenti in società non quotate, alle rivalutazioni risultanti dall'utilizzo dei metodi sopra descritti è, di norma, applicato un idoneo fattore di sconto almeno pari al 25 per cento.

Le partecipazioni in società non quotate devono essere oggetto di svalutazione in caso di deterioramento della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'impresa ovvero di eventi che del pari possano stabilmente influire sulle prospettive dell'impresa medesima e sul presumibile valore di realizzo dei relativi titoli (es.: difficoltà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati, problemi interni al *management* o alla proprietà). Si provvede alla svalutazione in presenza di riduzioni del patrimonio netto delle partecipate ⁽¹²⁾.

2.5 Beni immobili

Ciascun bene immobile detenuto dal fondo è oggetto di singola valutazione. Più beni immobili possono essere valutati in maniera congiunta ove gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è opportunamente illustrata dagli amministratori nella relazione annuale e nel rendiconto di gestione del fondo.

Il valore corrente degli immobili è determinato in base alle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e tenendo conto della loro redditività.

Sono caratteristiche di tipo intrinseco quelle attinenti alla materialità del bene (qualità della costruzione, stato di conservazione, ubicazione, ecc.), di tipo estrinseco quelle rivenienti da fattori esterni rispetto al bene, quali ad esempio la possibilità di destinazioni alternative rispetto a quella attuale ⁽¹³⁾, vincoli di varia natura e altri fattori esterni di tipo

¹² La SGR, eccezionalmente, può evitare di procedere alla svalutazione, dietro delibera motivata dell'organo con funzione di supervisione strategica, qualora sussistano specifiche circostanze, quali la temporaneità o la irrilevanza della riduzione del patrimonio netto delle partecipate.

¹³ Il riferimento a destinazioni del cespite diverse da quella attuale può essere effettuato solo ove le caratteristiche dell'immobile oggettivamente valutate lo consentano.

giuridico ed economico, quali ad esempio l'andamento attuale e prospettico del mercato immobiliare nel luogo di ubicazione dell'immobile.

Il valore corrente di un immobile indica il prezzo al quale il cespite potrebbe essere ragionevolmente venduto alla data in cui è effettuata la valutazione, supponendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:

- il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;
- siano state espletate nel tempo ordinariamente richiesto le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative e definire le condizioni del contratto;
- i termini dell'operazione riflettano le condizioni esistenti nel mercato immobiliare del luogo in cui il cespite è ubicato al momento della valutazione;
- l'acquirente non abbia per l'operazione uno specifico interesse legato a fattori non economicamente rilevanti per il mercato.

Il valore corrente degli immobili può essere determinato:

1. ove siano disponibili informazioni attendibili sui prezzi di vendita praticati recentemente per immobili comparabili a quello da valutare (per tipologia, caratteristiche, destinazione, ubicazione, ecc.) sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali, tenendo conto dei suddetti prezzi di vendita e applicando le rettifiche ritenute adeguate, in relazione alla data della vendita, alle caratteristiche morfologiche del cespite, allo stato di manutenzione, alla redditività, alla qualità dell'eventuale conduttore e a ogni altro fattore ritenuto pertinente;
2. facendo ricorso a metodologie di tipo reddituale che tengano conto del reddito riveniente dai contratti di locazione e delle eventuali clausole di revisione del canone. Tali metodologie presuppongono, ad esempio, la determinazione dei redditi netti ⁽¹⁴⁾ futuri derivanti dalla locazione della proprietà, la definizione di un valore di mercato del cespite ⁽¹⁵⁾ e l'attualizzazione alla data di valutazione dei flussi di cassa.

Il tasso di attualizzazione va definito tenendo conto del rendimento reale delle attività finanziarie a basso rischio a medio-lungo termine a cui si applica una componente rettificativa in relazione alla struttura finanziaria dell'investimento e alle caratteristiche del cespite;

3. sulla base del costo che si dovrebbe sostenere per rimpiazzare l'immobile con un nuovo bene avente le medesime caratteristiche e utilità dell'immobile stesso. Tale costo dovrà essere rettificato in relazione a vari fattori che incidono sul valore del bene (deterioramento fisico, obsolescenza funzionale, ecc.) e aumentato del valore del terreno.

Per gli immobili dati in locazione con facoltà di acquisto, il valore corrente è determinato, per la durata del contratto, attualizzando i canoni di locazione e il valore di riscatto dei cespiti, secondo il tasso del contratto eventualmente rettificato per tener conto del rischio di insolvenza della controparte. Alternativamente, il valore dei cespiti è determinato sulla base del valore corrente all'atto in cui gli stessi sono concessi in locazione, ridotto

¹⁴ Il reddito netto è dato dalla differenza su base annua tra il ricavo della locazione e i costi a carico della proprietà (amministrazione, assicurazione, imposte, ecc.).

¹⁵ Attraverso la capitalizzazione diretta, ad un tasso dedotto dal mercato, del reddito netto alla fine del periodo di locazione.

della differenza maturata tra il valore corrente di cui sopra e il valore di riscatto alla conclusione della locazione.

Per gli immobili in corso di costruzione, il valore corrente può essere determinato tenendo anche conto del valore corrente dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione ovvero del valore corrente dell'immobile finito al netto delle spese che si dovranno sostenere per il completamento della costruzione.

Il valore corrente dell'immobile è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene.

Il valore corrente dei diritti reali immobiliari è determinato applicando, per quanto compatibili, i criteri di cui al presente paragrafo.

Le operazioni di leasing immobiliare aventi natura finanziaria sono rilevate e valutate applicando il c.d. "metodo finanziario".

2.6 *Crediti*

I crediti acquistati sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo. Quest'ultimo è calcolato, tenendo anche conto:

- delle quotazioni di mercato, ove esistenti;
- delle caratteristiche dei crediti.

Nel calcolo del presumibile valore di realizzo può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi relativi a particolari settori di operatività nonché a determinate aree geografiche. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfetario.

2.7 *Altri beni*

I beni detenuti dal fondo, diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, sono valutati in base al prezzo più recente rilevato sul mercato di riferimento, eventualmente rettificato anche sulla base di altri elementi oggettivi di giudizio disponibili, compresa l'eventuale valutazione degli stessi effettuata da esperti indipendenti.

2.8 *Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli*

Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il portafoglio degli investimenti del fondo non subisce modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul mercato.

Per i prestiti di titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

2.9 *Altre componenti patrimoniali*

Sono valutati in base al loro valore nominale:

- le disponibilità liquide;

- le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.

I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le altre forme di deposito si tiene conto delle caratteristiche e del rendimento delle stesse.

3. Valutazione dei FIA chiusi in occasione di emissioni di quote successive alla prima

Qualora un FIA chiuso proceda a nuove emissioni o a rimborsi anticipati, la valutazione del FIA esprime il valore corrente dei beni del fondo (individuato con riferimento ai criteri di valutazione di cui alla presente Sezione), inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni possono essere realizzati alla data ⁽¹⁶⁾ cui la valutazione si riferisce.

4. Esperti indipendenti

Per la valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari in cui è investito il patrimonio del fondo nonché delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, la SGR, che non ha delegato a terzi il compito di valutare i beni del fondo e di calcolare il valore della quota ai sensi del par. 1.3 della presente Sezione, si avvale di esperti indipendenti aventi i requisiti stabiliti dal D.M. ⁽¹⁷⁾.

Gli esperti provvedono, entro 30 giorni dalla data di riferimento della valutazione del patrimonio del fondo, a presentare alla SGR una relazione di stima del valore dei suddetti cespiti, nella quale vanno indicati la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonché di quelli posseduti dalle società immobiliari controllate dal FIA.

Nell'indicazione della redditività gli esperti tengono conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unità immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonché dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, gli esperti indicano la redditività ordinariamente desumibile da quella di immobili simili per caratteristiche e destinazione.

La SGR, qualora intenda discostarsi dalle stime effettuate dagli esperti, ne comunica le ragioni agli esperti stessi.

La SGR inoltre richiede agli esperti indipendenti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del FIA. Il giudizio di congruità è corredato di una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dalle presenti disposizioni.

¹⁶ Di norma tale data si deve riferire a quella della relazione semestrale o del rendiconto annuale. I prospetti contabili utilizzati devono essere verificati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti del fondo.

¹⁷ La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i nominativi degli esperti indipendenti designati nonché la revoca dell'incarico e la sostituzione degli stessi.

SEZIONE III
VALORE DELLA QUOTA

1. Valore unitario della quota

Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al fondo comune è pari al valore complessivo netto del fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data.

Nel caso dei fondi comuni suddivisi in comparti, il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione viene determinato con riferimento a ciascun comparto dividendo il valore complessivo netto del comparto, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, per il numero delle quote di partecipazione allo specifico comparto in circolazione alla medesima data.

CAPITOLO V

FUSIONE E SCISSIONE DI OICR ⁽¹⁾

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le fusioni e le scissioni di OICR consentono alle società di gestione di accrescere l'efficienza del servizio di gestione attraverso la razionalizzazione della gamma dei prodotti, anche nell'ambito di accordi commerciali o di processi di integrazione con altri gestori.

Le presenti disposizioni definiscono le procedure volte ad assicurare la legittimità delle operazioni di fusione e scissione tra OICR, la corretta e completa informativa ai partecipanti agli OICR e i potenziali impatti dell'operazione sui loro investimenti. La presente disciplina non si applica ai FIA italiani riservati a investitori professionali.

Nelle Sezioni II e III sono disciplinate, rispettivamente, le fusioni e le scissioni nazionali di fondi comuni nonché tra SICAV, tra SICAF, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni. Nella Sezione IV sono regolate le fusioni comunitarie di OIVM.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva UCITS;
- dalla direttiva 2010/44/UE, che contiene misure di esecuzione della direttiva UCITS con riguardo, tra l'altro, alla fusione tra organismi di investimento in valori mobiliari;
- dalla Parte II, Titolo III, Capo II, Sezione V (Fusione e scissione di Organismi di investimento collettivo del risparmio) del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le fusioni e le scissioni tra OICR e di dettare con regolamento, sentita la Consob, le disposizioni attuative della materia.
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

¹ Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.

- *autorizzazione alla fusione o scissione nazionale tra fondi comuni (termine: 20 giorni lavorativi);*
- *autorizzazione alla fusione o scissione tra SICAV, tra SICAF, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni (termine: 20 giorni lavorativi);*
- *autorizzazione alla fusione comunitaria tra OICVM (termine: 20 giorni lavorativi).*

SEZIONE II

FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALE TRA FONDI COMUNI

1. Autorizzazione

La SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di procedere a un'operazione di fusione o di scissione tra fondi comuni.

La comunicazione è corredata della seguente documentazione:

- a) copia del verbale dell'organo con funzione di supervisione strategica delle SGR dei fondi coinvolti nell'operazione di fusione o di scissione concernente l'operazione;
- b) progetto di fusione o di scissione approvato dalla SGR del fondo oggetto di fusione o scissione e dalla SGR del fondo ricevente;
- c) relazione dei depositari dei fondi coinvolti nell'operazione, secondo quanto previsto nel par. 3, primo capoverso;
- d) documenti di informazione per i partecipanti del fondo oggetto di fusione o scissione e per i partecipanti del fondo ricevente, previsti nel par. 4.

La Banca d'Italia valuta:

- la rispondenza del progetto di fusione o scissione alle previsioni della presente Sezione e, in generale, alle disposizioni vigenti in materia di gestione collettiva del risparmio;
- la completezza, chiarezza e rispondenza alle vigenti disposizioni dei documenti di informazione ai partecipanti dei fondi coinvolti nell'operazione. In particolare, la Banca d'Italia valuta se le informazioni consentono ai partecipanti ai fondi di valutare l'impatto potenziale dell'operazione sul proprio investimento.

La Banca d'Italia autorizza il progetto di fusione o di scissione entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, corredata della documentazione richiesta. Entro lo stesso termine si intendono approvati, ove necessario, il testo del regolamento del nuovo fondo o le modifiche ai regolamenti dei fondi coinvolti nell'operazione.

Il termine è interrotto - oltre che nei casi previsti dal Provvedimento del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia) – quando la Banca d'Italia richiede alle SGR di chiarire l'informativa ai partecipanti, di cui al par. 4.

Ricevuta l'autorizzazione della Banca d'Italia, le SGR forniscono ai partecipanti ai fondi il documento di informazione, secondo quanto

previsto nel par. 4. Se previsto dal regolamento del fondo, sottopongono all'assemblea dei partecipanti il progetto di fusione o di scissione ⁽²⁾.

L'operazione di fusione o di scissione è autorizzata in via generale al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i fondi coinvolti nell'operazione appartengono alla medesima categoria (es.: OICVM, FIA chiusi mobiliari, FIA aperti mobiliari, FIA immobiliari);
- le politiche di investimento dei fondi coinvolti nell'operazione sono tra loro compatibili;
- i documenti di informazione per i partecipanti ai fondi sono redatti secondo schemi riconosciuti dalla Banca d'Italia, sulla base di proposte delle associazioni di categoria;
- l'operazione non rientra tra le fusioni comunitarie di OICR (cfr. Sezione IV).

Entro 10 giorni dalla data delle delibere dell'organo con funzione di supervisione strategica di approvazione dell'operazione di fusione o di scissione, la SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione invia alla Banca d'Italia i documenti indicati nei precedenti punti a), b), c) e d). Nelle delibere di approvazione deve, tra l'altro, risultare l'attestazione degli organi con funzione di supervisione strategica delle SGR, con il parere dei relativi organi di controllo, circa la sussistenza delle condizioni che consentono l'autorizzazione in via generale dell'operazione e la data dalla quale la stessa avrà efficacia.

2. Progetto di fusione e di scissione

Le SGR del fondo oggetto di fusione o scissione e del fondo ricevente approvano il progetto di fusione o di scissione.

Il progetto contiene le seguenti informazioni:

- a) il tipo di operazione e i fondi interessati;
- b) il contesto e la motivazione dell'operazione;
- c) l'impatto prevedibile del progetto di fusione per i partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione;
- d) i criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio delle quote del fondo oggetto della fusione o della scissione con le quote del fondo ricevente;
- e) il metodo di calcolo del rapporto di cambio e la data di calcolo del rapporto di cambio;
- f) la data di efficacia dell'operazione;
- g) le norme applicabili, rispettivamente, ai trasferimenti delle attività e delle passività dei fondi e allo scambio tra le quote del fondo oggetto della fusione o della scissione e le quote del fondo ricevente;

² Cfr. art. 15 (*Disposizioni finali e transitorie*), comma 15, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44. Nel caso in cui il regolamento del fondo preveda l'approvazione delle operazioni di fusione o di scissione da parte dei partecipanti al fondo, il quorum per l'approvazione della fusione non può essere superiore al 75 per cento dei voti effettivamente espressi dai partecipanti presenti o rappresentati all'assemblea dei partecipanti.

- h) nel caso in cui il fondo ricevente sia un fondo neo-costituito, il regolamento del fondo ricevente.

Le SGR possono inserire ulteriori dati e informazioni nel progetto (es: le modifiche che si intendono eventualmente apportate al testo del regolamento del fondo ricevente).

3. Controllo della legittimità dell'operazione da parte di soggetti terzi

Il depositario del fondo oggetto di fusione o di scissione e il depositario del fondo ricevente redigono, rispettivamente, una relazione nella quale attestano che le informazioni contenute nel progetto di fusione o di scissione di cui al par. 2, secondo capoverso, punti a), f) e g) sono conformi alla normativa vigente in materia di gestione collettiva del risparmio e al regolamento dei fondi per i quali svolgono l'incarico di depositario.

Le SGR interessate all'operazione incaricano uno dei depositari dei fondi oggetto dell'operazione o un revisore legale di redigere una relazione che attesti la correttezza:

- a) dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi alla data prevista per il calcolo del rapporto di cambio delle quote del fondo oggetto della fusione o della scissione con le quote del fondo ricevente;
- b) dell'eventuale corresponsione, in parziale cambio delle quote del fondo oggetto della fusione, di una somma di denaro;
- c) del metodo di calcolo del rapporto di cambio e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

4. Informativa ai partecipanti

Le SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione e del fondo ricevente redigono, rispettivamente, un documento di informazione contenente le informazioni sull'operazione per i partecipanti al fondo oggetto di fusione o di scissione e al fondo ricevente.

Le informazioni devono essere adeguate e accurate per permettere ai partecipanti ai fondi oggetto dell'operazione di formulare un giudizio informato sull'impatto della fusione sui loro investimenti e di esercitare consapevolmente i diritti loro spettanti ai sensi del par. 5.

Le informazioni rivolte ai partecipanti ai fondi oggetto di fusione o scissione devono soddisfare le esigenze di investitori che non hanno conoscenza delle caratteristiche del fondo ricevente o delle sue modalità operative. Esse richiamano l'attenzione dei partecipanti sulle informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente e ne raccomandano la lettura.

Le informazioni rivolte ai partecipanti del fondo ricevente illustrano le caratteristiche dell'operazione di fusione e mettono in evidenza il suo impatto potenziale sul fondo ricevente.

Le informazioni sono redatte in modo conciso e in un linguaggio non tecnico. Se all'inizio del documento di informazione viene fornita una sintesi dei punti principali della proposta di operazione, essa deve contenere rimandi alle parti del documento in cui sono fornite maggiori informazioni.

Il documento di informazione contiene le informazioni riguardanti:

- a) la motivazione del progetto di fusione o di scissione e il contesto in cui si colloca l'operazione;
- b) il possibile impatto della fusione o della scissione sui partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione. Sono, tra l'altro, illustrate le differenze sostanziali derivanti dall'operazione con riguardo: alle caratteristiche del fondo ⁽³⁾, ai risultati attesi dell'investimento, ai rendiconti dei fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. Inoltre, se necessario, il documento fornisce una chiara avvertenza agli investitori che il loro regime fiscale può essere modificato a seguito della fusione ⁽⁴⁾;
- c) i diritti che i partecipanti hanno in relazione all'operazione proposta, tra cui il diritto di ottenere informazioni aggiuntive, il diritto di ottenere su richiesta copia della relazione del depositario o del revisore legale (cfr. par. 3) e il diritto di chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle loro quote secondo quanto previsto nel par. 5 nonché il periodo di esercizio di tale diritto ⁽⁵⁾;
- d) gli aspetti procedurali e la data prevista di efficacia dell'operazione ⁽⁶⁾;
- e) se applicabile, le informazioni chiave per gli investitori relative al fondo ricevente.

Le SGR forniscono il documento di informazione ai partecipanti ai fondi oggetto dell'operazione dopo che la Banca d'Italia ha autorizzato l'operazione di fusione o di scissione.

Il documento di informazione è fornito ai partecipanti ai fondi oggetto dell'operazione almeno 30 giorni prima del termine del periodo

³ Cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 3.

⁴ In particolare, le informazioni da fornire ai partecipanti del fondo oggetto di fusione o scissione indicano: i) dati dettagliati in merito alle differenze nei diritti dei partecipanti a seguito del perfezionamento dell'operazione; ii) un raffronto delle eventuali differenze tra le informazioni chiave per gli investitori del fondo oggetto di fusione o di scissione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente con riguardo alla categoria in cui gli indicatori sintetici di rischio e rendimento collocano il fondo e ai rischi indicati nella parte descrittiva di accompagnamento se sostanzialmente diversi; iii) un raffronto di tutte le spese a carico dei fondi coinvolti nell'operazione sulla base degli importi comunicati nelle rispettive informazioni chiave per gli investitori; se queste ultime non sono previste, sulla base del prospetto o del rendiconto del fondo; iv) se il fondo oggetto di fusione o scissione applica una commissione di performance, la spiegazione di come sarà applicata fino al momento in cui l'operazione diviene efficace; v) se il fondo ricevente applica una commissione di performance, la spiegazione di come verrà successivamente applicata per garantire un trattamento equo ai partecipanti che in precedenza detenevano quote del fondo oggetto di fusione o di scissione; vi) l'indicazione se la società di gestione del fondo oggetto di fusione o di scissione intenda procedere a un riequilibrio del portafoglio prima che l'operazione acquisti efficacia. Le informazioni da fornire ai partecipanti al fondo ricevente indicano anche se la società di gestione si aspetti che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio del fondo ricevente e se intenda procedere a un riequilibrio del portafoglio prima o dopo che l'operazione acquisti efficacia.

⁵ In particolare, le informazioni includono: i) le modalità di trattamento di eventuali redditi maturati nel rispettivo fondo; ii) l'indicazione di come si possa ottenere la relazione del depositario o del revisore; iii) dati dettagliati sull'eventuale pagamento in somme di denaro, compreso quando e come i partecipanti al fondo oggetto di fusione riceveranno il pagamento in contante; iv) la data a partire dalla quale i partecipanti che non si avvalgono della facoltà di chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle proprie quote possono esercitare i loro diritti in quanto partecipanti del fondo ricevente.

⁶ In particolare, le informazioni includono: i) se rilevante, la procedura in base alla quale i partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione approvano la proposta di fusione o scissione e in che modo verranno informati del risultato; ii) informazioni dettagliate in merito alla previsione della sospensione dell'emissione o del rimborso delle quote del fondo volta a consentire l'efficiente svolgimento dell'operazione di fusione o di scissione; iii) la data di efficacia dell'operazione; iv) il periodo nel corso del quale i partecipanti hanno la facoltà di continuare a effettuare sottoscrizioni e chiedere rimborsi delle quote del fondo oggetto di fusione o di scissione. Nel caso in cui l'operazione di fusione o scissione debba essere approvata dai partecipanti ai fondi (cfr. nota 1), le informazioni possono contenere le raccomandazioni sull'operazione formulate dalle società di gestione. Le informazioni, inoltre, precisano che, nei casi in cui l'operazione sia approvata a maggioranza dai partecipanti, i partecipanti dissenzienti, che non si avvalgono del diritto di chiedere il rimborso, il riacquisto o la conversione delle proprie quote, diventano partecipanti del fondo ricevente.

entro cui i partecipanti possono chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione delle proprie quote, secondo quanto previsto nel par. 5.

Le SGR, insieme al documento di informazione, forniscono ai partecipanti del fondo oggetto di fusione o di scissione la versione aggiornata delle informazioni chiave per l'investitore del fondo ricevente; nel caso in cui, in relazione all'operazione di fusione o di scissione, siano modificate le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente, la versione aggiornata di tale documento è fornita anche ai partecipanti al fondo ricevente.

Le SGR forniscono il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente ai partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione su un supporto durevole. Quando le informazioni sono fornite utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la trasmissione delle informazioni è appropriata al contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra il partecipante, il fondo e la società di gestione ⁽⁷⁾;
- b) il partecipante, al quale è offerta la possibilità di scegliere tra la carta o un altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.

Il documento di informazione e le informazioni chiave per gli investitori del fondo ricevente sono fornite, nel periodo che intercorre tra la diffusione del documento di informazione e la data di efficacia dell'operazione, a ciascuna persona che acquista o sottoscrive quote del fondo oggetto di fusione o scissione o del fondo ricevente o che chiede di ricevere copia del regolamento, del prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori di uno dei fondi oggetto dell'operazione.

Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione o della scissione, la SGR comunica ai partecipanti il numero di quote del fondo risultante dalla fusione loro attribuite in base al valore di concambio.

5. Diritti dei partecipanti ai fondi

I partecipanti al fondo aperto oggetto di fusione o di scissione e al fondo aperto ricevente hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o, laddove possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro OICR con politiche di investimento analoghe e gestito dalla stessa SGR o da altra società di gestione del gruppo rilevante della SGR.

I partecipanti possono esercitare tale diritto dal momento in cui ricevono il documento di informazione, secondo quanto previsto nel par. 4, sino a 5 giorni lavorativi prima della data per il calcolo del rapporto di cambio prevista nel progetto di fusione o di scissione.

I partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione hanno diritto di ottenere, senza costi, la relazione del depositario o del revisore legale prevista nel par. 3, secondo capoverso.

⁷ La comunicazione delle informazioni con mezzi elettronici viene considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra il partecipante, il fondo e le società di gestione se vi è la prova che il partecipante ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del partecipante di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.

6. Data di efficacia e costi dell'operazione

La data di efficacia dell'operazione di fusione o di scissione non può essere anteriore a 40 giorni, né successiva a un anno, a decorrere dalla data in cui il documento di informazione è fornito ai partecipanti, secondo le modalità individuate nel citato par. 4, o, nel caso sia prevista, dall'approvazione dell'operazione da parte dei partecipanti.

Una volta completata l'operazione, la SGR del fondo ricevente informa il depositario del fondo che il trasferimento delle attività e delle passività del fondo oggetto della fusione o della scissione al fondo ricevente è concluso.

I costi dell'operazione di fusione o di scissione non possono essere imputati ai fondi coinvolti nell'operazione né ai loro partecipanti.

7. Deroghe alla disciplina delle attività di investimento per il fondo ricevente

Al fondo ricevente si applica quanto previsto dal Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 3.6 (Deroghe per gli OICR neocostituiti). La SGR, con delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, motiva la necessità di avvalersi di tale deroga.

8. Pubblicità dell'operazione di fusione o di scissione

La data di efficacia dell'operazione di fusione o di scissione è resa nota con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota dell'OICR. Ne è data inoltre notizia nel sito internet delle SGR coinvolte nell'operazione.

9. Fusione tra fondi nell'ambito della fusione tra SGR

Qualora la fusione tra fondi si iscriva nell'ambito di un progetto di fusione tra diverse SGR, la domanda di autorizzazione per la fusione tra i fondi è inviata contestualmente a quella di autorizzazione alla fusione delle SGR.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei fondi coinvolti, la fusione di questi ultimi non può avere effetto prima dell'efficacia della fusione tra le SGR.

SEZIONE III

FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALI TRA SICAV, TRA SICAF, TRA SICAV E SICAF, TRA SICAV O SICAF E FONDI COMUNI

1. Disposizioni applicabili

Alle fusioni e scissioni tra SICAV, tra SICAF, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni si applicano le disposizioni previste nella Sezione II e, in quanto compatibili con queste ultime, gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, relativi alla fusione e alla scissione di società ⁽⁸⁾.

In assenza dell'autorizzazione della Banca d'Italia al progetto di fusione o di scissione non si può dar luogo alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile.

Nel caso in cui l'assemblea della SICAV o della SICAF deliberi modifiche del progetto di fusione o di scissione, tali modifiche sono sottoposte all'autorizzazione della Banca d'Italia, secondo la procedura prevista nella Sezione II; se le modifiche sono di entità rilevante, devono essere redatti nuovamente il documento di informazione e le relazioni previste nei parr. 3 e 4 della Sezione II.

In deroga a quanto previsto dal par. 6 della Sezione II, le SICAV e le SICAF diverse da quelle che designano una SGR o una società di gestione UE possono imputare alla SICAV o alla SICAF i costi dell'operazione di fusione o di scissione. In tal caso, nel documento di informazione di cui al par. 4, Sezione II, la SICAV o la SICAF indica anche i costi derivanti dall'operazione addebitati alla medesima.

⁸ La relazione degli amministratori, prevista dall'art. 2501-*quinquies* del codice civile, è sostituita dal progetto di fusione o di scissione. La relazione degli esperti, prevista dall'art. 2501-*sexies* del codice civile, è sostituita dalla relazione del depositario o del revisore legale. Nel caso di fusione o scissione tra una SICAV o SICAF e un fondo comune, le iscrizioni nel registro delle imprese hanno luogo solo presso il registro delle imprese della SICAV o della SICAF.

SEZIONE IV

FUSIONI COMUNITARIE DI OICVM

1. Disposizioni applicabili alle fusioni comunitarie di OICVM

Alle fusioni comunitarie di OICVM si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II e III, salvo quanto specificato nella presente Sezione.

L'istanza di autorizzazione e i documenti allegati sono redatti nelle lingue ufficiali degli Stati in cui sono insediati gli OICVM coinvolti nell'operazione o nelle lingue ammesse dalle autorità competenti di tali Stati.

Nel caso in cui l'OICVM oggetto di fusione o l'OICR ricevente sono autorizzati a commercializzare le proprie parti in altri Stati comunitari, l'informativa ai partecipanti, prevista nel par. 4 della Sezione II, è fornita anche nella lingua ufficiale di tali Stati o nella lingua ammessa dalle autorità competenti di tali Stati. Le società di gestione o le SICAV non eterogestite (di seguito, gestore) sono responsabili che i testi siano tradotti in modo completo e fedele agli originali.

Nel caso in cui un OICVM coinvolto nell'operazione sia insediato in un altro Stato, l'informativa ai partecipanti di ciascun OICVM spiega le differenze della disciplina della fusione di OICVM vigente nello Stato dove è insediato l'altro OICVM.

La relazione prevista nella Sezione II, par. 3, secondo capoverso, è redatta dal depositario di uno degli OICVM coinvolti nell'operazione o da un revisore legale a seconda di quanto previsto nella disciplina dello Stato in cui è insediato l'OICVM oggetto della fusione.

La data di efficacia della fusione, la data del calcolo del rapporto di cambio tra le quote degli OICVM coinvolti nell'operazione e le modalità di pubblicità dell'operazione sono determinate dalle disposizioni dello Stato ove è insediato l'OICVM ricevente.

2. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR oggetto di fusione italiano

L'istanza di autorizzazione è presentata dal gestore dell'OICVM oggetto di fusione alla Banca d'Italia. All'istanza di autorizzazione è allegata anche una versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori dell'OICVM ricevente, se insediato in un altro Stato comunitario.

Se l'istanza è completa, la Banca d'Italia trasmette tempestivamente la stessa all'autorità competente dello Stato in cui è insediato l'OICVM ricevente.

La Banca d'Italia autorizza l'operazione se ricorrono, oltre a quelle indicate nella Sezione II, anche le seguenti condizioni:

- a) l'OICVM ricevente è autorizzato a commercializzare le proprie parti in tutti gli Stati comunitari in cui l'OICVM oggetto della fusione è autorizzato a commercializzare le proprie parti;
- b) l'autorità competente dell'OICVM ricevente reputa adeguata l'informativa fornita ai partecipanti dell'OICVM ricevente o non ha comunicato alla Banca d'Italia, nel termine di 15 giorni lavorativi dal

ricevimento dell'istanza di autorizzazione, che ha richiesto al gestore dell'OICR ricevente di modificare detta informativa.

La Banca d'Italia comunica al gestore dell'OICVM oggetto della fusione e all'autorità competente dell'OICVM ricevente la propria decisione in merito all'istanza di autorizzazione. Le SGR non possono ricorrere all'autorizzazione in via generale prevista nella Sezione II, par. 1.

3. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR ricevente italiano

L'istanza di autorizzazione è presentata dal gestore dell'OICVM oggetto di fusione alla propria autorità competente. La Banca d'Italia è informata dell'operazione dall'autorità competente dell'OICVM oggetto di fusione, che le trasmette l'istanza completa di tutti i documenti.

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza completa, la Banca d'Italia - se reputa che le informazioni contenute nel documento di informazione non siano adeguate o accurate - può richiedere al gestore dell'OICVM ricevente di modificare il documento di informazione. La Banca d'Italia informa l'autorità competente dell'OICVM oggetto della fusione di tale richiesta.

Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del gestore dell'OICVM ricevente del documento di informazione modificato, la Banca d'Italia comunica all'autorità competente dell'OICVM oggetto della fusione se il documento di informazione è adeguato.

L'autorizzazione all'operazione è rilasciata dall'autorità competente dell'OICVM oggetto di fusione. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'esito dell'istanza di autorizzazione da parte dell'autorità competente dell'OICVM oggetto di fusione, ne dà comunicazione al gestore dell'OICVM ricevente.

CAPITOLO VI **STRUTTURE MASTER-FEEDER ⁽¹⁾**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nelle strutture *master-feeder* le attività degli OICR *feeder* o di un loro comparto (di seguito, OICR *feeder*) sono investite, totalmente o in prevalenza, in un OICR *master* o in suo comparto (di seguito, OICR *master*).

La disciplina del presente capitolo riconosce il carattere integrato e unitario della gestione delle strutture *master-feeder*.

In tal senso, per assicurare l'efficienza della gestione e la tutela dei partecipanti, sono tra l'altro previsti l'autorizzazione della Banca d'Italia all'investimento dell'OICR *feeder* nell'OICR *master* nonché obblighi di collaborazione e di scambi informativi tra i diversi soggetti che intervengono nelle attività di gestione e di controllo delle strutture *master-feeder* (gestori, depositari e revisori legali).

Nella Sezione II sono definite le caratteristiche degli OICR *feeder* e degli OICR *master*. Nelle Sezioni III e IV sono disciplinate, rispettivamente, le strutture *master-feeder* di OICVM e le strutture *master-feeder* di FIA.

Le presenti disposizioni non si applicano ai FIA italiani riservati.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva UCITS;
- dalla direttiva 2010/44/UE, che contiene misure di esecuzione della direttiva UCITS con riguardo, tra l'altro, alle strutture *master-feeder*;
- dalla Parte II, Titolo III, Capo II, Sezione IV (Strutture *master-feeder*) del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le strutture *master-feeder* e di dettare con regolamento, sentita la Consob, le disposizioni attuative della materia.
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

¹ Il presente Capitolo si applica anche ai gestori UE e ai GEFIA UE che gestiscono OICR italiani.

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di OICVM (termine: 15 giorni lavorativi);*
- *autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di FIA (termine: indicato nella Sezione IV).*

SEZIONE II
DISPOSIZIONI GENERALI

1. OICR feeder

L'OICR *feeder*, in deroga alle regole di frazionamento degli investimenti previste nel Titolo V, Capitolo III, investe almeno l'85 per cento delle proprie attività, indicate nel citato Titolo V, Capitolo III, in un OICR *master*.

L'OICR *feeder* investe in OICR *master* che appartengano alla sua stessa categoria (OICVM, FIA aperti, FIA chiusi, FIA immobiliari). Un FIA *feeder* aperto può investire in un OICVM *master*.

L'OICR *feeder* può detenere sino al 15 per cento delle proprie attività (come sopra definite) in:

- liquidità;
- strumenti finanziari derivati per finalità di copertura ⁽²⁾. I FIA *feeder* possono utilizzare gli strumenti finanziari derivati anche per finalità non di copertura, purché, tenendo conto delle attività proprie e della porzione di attività dell'OICR *master* riconducibili al medesimo OICR *feeder*, siano rispettate le previsioni del Titolo V, Capitolo III, relative alle attività di investimento dei fondi.
- immobili e beni mobili essenziali per lo svolgimento della propria attività, se l'OICR *feeder* è una SICAV o una SICAF.

Ai fini del rispetto dei limiti all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, previsti nel Titolo V, Capitolo III, l'OICR *feeder* calcola detta esposizione sommando alla propria esposizione diretta, alternativamente:

- la potenziale esposizione complessiva massima in strumenti finanziari derivati prevista nel regolamento o nello statuto dell'OICR *master*, in proporzione all'investimento dell'OICR *feeder* nell'OICR *master*;
- l'effettiva esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati dell'OICR *master* in proporzione all'investimento dell'OICR *feeder* nell'OICR *master* (metodo "look through"). L'utilizzo di tale metodo è deliberato dall'organo con funzione di supervisione strategica dell'OICR *feeder* ed è subordinato alla conclusione di un accordo tra i gestori dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master* che assicuri al primo la conoscenza dell'esposizione effettiva verso strumenti finanziari derivati dell'OICR *master* (cfr. Sezione II, par. 2).

2. OICR master

Per qualificarsi come OICR *master* un OICR:

- ha tra i suoi partecipanti almeno un OICR *feeder*;
- non è un OICR *feeder*;

² Per finalità di copertura si intende quanto previsto nell'Allegato V.3.1. Sono altresì considerate svolte per finalità di copertura le operazioni in strumenti finanziari derivati utilizzate per gestire in modo efficiente le poste fiscali illiquide dell'attivo (c.d. "risparmio di imposta").

- non detiene parti di un OICR *feeder*.

Agli OICR *master* che hanno tra i propri partecipanti OICVM UE *feeder* e che non commercializzano le proprie quote in altri Stati comunitari a soggetti diversi dagli OICR *feeder*, non si applica la disciplina prevista nel Titolo VI relativa all'offerta in altri Stati comunitari di OICR italiani (cfr. Titolo VI, Capitolo III, par. 1).

Agli OICVM UE *master* che hanno tra i propri partecipanti OICR *feeder* italiani e che non commercializzano le proprie quote in Italia a soggetti diversi dagli OICR *feeder*, non si applica la disciplina prevista dall'offerta in Italia di quote di OICVM UE (cfr. art. 42 del TUF).

I FIA UE *master* per poter avere tra i propri partecipanti OICR *feeder* italiani devono essere autorizzati a commercializzare le proprie parti in Italia, secondo quanto previsto nella disciplina relativa alla commercializzazione di FIA non riservati (cfr. art. 44 TUF e relative disposizioni di attuazione).

SEZIONE III

STRUTTURE MASTER – FEEDER DI OICVM

1. Autorizzazione

L'investimento di un OICR *feeder* in un OICR *master* è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia. Sino a quando l'OICR *feeder* non ha ricevuto l'autorizzazione non può investire nell'OICR *master* in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4.

La SGR del fondo *feeder* o della SICAV *feeder* eterogestita o la SICAV *feeder* (di seguito, gestore dell'OICR *feeder*) presentano alla Banca d'Italia l'istanza di autorizzazione a investire almeno l'85 per cento delle proprie attività in un OICR *master*.

L'istanza è corredata della seguente documentazione:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica del gestore dell'OICR *feeder* relativa all'intenzione di investire il patrimonio dell'OICR nell'OICR *master*;
- le versioni aggiornate del regolamento o dello statuto dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master*;
- le versioni aggiornate del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master*;
- l'accordo tra i gestori dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master* ⁽³⁾ o, nel caso in cui il gestore sia lo stesso, le norme interne di comportamento, previsti nel par. 2.3;
- l'informativa da fornire ai partecipanti dell'OICR *feeder*, nei casi previsti dal par. 5;
- l'accordo tra i depositari dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master*, se diversi, previsto nel par. 3.1;
- l'accordo tra i revisori dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master*, se diversi, previsto nel par. 4.1;
- se l'OICR *master* è stabilito in un Stato comunitario diverso dall'Italia, un'attestazione, redatta in lingua italiana, delle autorità competenti dello Stato di origine dell'OICR *master* comprovante che quest'ultimo è un OICVM UE che possiede le caratteristiche degli OICR *master* previste dalla Direttiva.

La Banca d'Italia decide in ordine all'istanza di autorizzazione entro 15 giorni lavorativi dal suo ricevimento, valutando in particolare che tutti gli accordi previsti siano stati sottoscritti.

Il procedimento di autorizzazione dell'investimento dell'OICR *feeder* nell'OICR *master* è coordinato con il procedimento di approvazione e di modifica del regolamento o dello statuto dell'OICR *feeder*, secondo i seguenti criteri:

³ Per gestore dell'OICR *master* si intende la SGR o la società di gestione UE del fondo *master* e della SICAV *master* eterogestita o la SICAV *master*.

- nel caso in cui l’OICR *feeder* sia un fondo comune il cui regolamento o le relative modifiche siano approvate in via generale, la SGR del fondo *feeder* allega all’istanza di autorizzazione la documentazione da inviare alla Banca d’Italia prevista dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II, par. 2 e Sezione III, par. 6, relative all’approvazione e alle modifiche regolamentari ⁴;
- nel caso in cui l’OICR *feeder* sia un fondo il cui regolamento o le relative modifiche non siano approvate in via generale, la SGR del fondo *feeder* presenta un’unica istanza per l’autorizzazione all’investimento nell’OICR *master* e per l’approvazione del regolamento del fondo o la sua modifica. All’istanza è allegata la documentazione prevista nel presente paragrafo e quella prevista nel Titolo V, Capitolo II, Sezioni II, par. 1 e III, par. 2. Si applica il termine del procedimento previsto dal presente paragrafo;
- nel caso l’OICR *feeder* sia una SICAV *feeder* da costituire, è presentata un’unica istanza per l’autorizzazione alla costituzione della nuova SICAV e per l’autorizzazione all’investimento nell’OICR *master*. All’istanza è allegata la documentazione prevista nel Titolo III, Capitolo I, Sezione II, par. 6 e nel presente paragrafo. Si applica la procedura di autorizzazione prevista per l’autorizzazione delle SICAV (cfr. Titolo III, Capitolo I, Sezione II, par. 6.2 e 6.3 e Sezione III);
- nel caso l’OICR *feeder* sia una SICAV che deve modificare il proprio statuto, è presentata un’unica istanza per l’autorizzazione alla modifica dello statuto della SICAV e l’autorizzazione all’investimento nell’OICR *master*. All’istanza è allegata la documentazione prevista nel Titolo III, Capitolo III e nel presente paragrafo. Si applica il termine del procedimento previsto dal presente paragrafo.

2. Disposizioni relative ai gestori dell’OICR *feeder* e dell’OICR *master*

*2.1 Obblighi del gestore dell’OICR *feeder**

Il gestore dell’OICR *feeder*:

- controlla con continuità l’attività dell’OICR *master* anche avvalendosi delle informazioni ricevute, ai sensi della presente Sezione, dal gestore e dal depositario dell’OICR *master*;
- comunica al depositario dell’OICR *feeder* le informazioni relative all’OICR *master* in suo possesso che risultino necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni del depositario;
- accredita all’OICR *feeder* le provvigioni di distribuzione o gli altri compensi eventualmente ricevuti in relazione all’investimento dell’OICR *feeder* nell’OICR *master*;
- invia alla Consob il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori e le loro modifiche nonché il rendiconto di gestione e la relazione semestrale dell’OICR *master* estero. Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale sono inviati anche alla Banca d’Italia;

⁴ Le modifiche funzionali all’autorizzazione all’investimento del fondo *feeder* nel fondo *master* sono oggetto di autorizzazione specifica.

- invia ai partecipanti all’OICR *feeder*, su loro richiesta e senza costi, copia cartacea del prospetto e del rendiconto di gestione e della relazione semestrale dell’OICR *master*.

2.2 Obblighi del gestore dell’OICR master

Il gestore dell’OICR *master*:

- informa tempestivamente la Banca d’Italia e la Consob in merito agli OICR *feeder* che sottoscrivono parti dell’OICR *master*. Se l’OICR *feeder* è insediato in un altro Stato comunitario, la Banca d’Italia comunica tale informazione all’autorità competente dell’OICR *feeder*;
- non addebita all’OICR *feeder* le spese di sottoscrizione o di rimborso per la sottoscrizione o il rimborso delle parti dell’OICR *master*;
- assicura la tempestiva disponibilità delle informazioni previste dalla presente Sezione al gestore, al depositario e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’OICR *feeder* nonché alle autorità competenti per la vigilanza su quest’ultimo.

2.3 Scambio di informazioni tra i gestori dell’OICR feeder e dell’OICR master

I gestori dell’OICR *master* e dell’OICR *feeder*, se diversi, stipulano un accordo che individua i documenti e le informazioni che il gestore dell’OICR *master* deve fornire al gestore dell’OICR *feeder* per consentire a quest’ultimo di verificare il corretto funzionamento dell’OICR *feeder* nonché la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni.

L’accordo previsto nel primo capoverso riguarda (cfr. Allegato V.6):

- a) le informazioni sulle caratteristiche e il funzionamento dell’OICR *master*;
- b) le modalità di investimento e di disinvestimento dell’OICR *feeder* nell’OICR *master*;
- c) il coordinamento delle procedure di emissione e rimborso delle parti dell’OICR *feeder* e dell’OICR *master*;
- d) le vicende che interessano le procedure di emissione e rimborso delle parti dell’OICR *master*;
- e) il coordinamento delle relazioni di revisione degli OICR *feeder* e *master*;
- f) le modalità di revisione dell’assetto della struttura *master-feeder*.

Nel caso l’OICR *master* e l’OICR *feeder* siano gestiti dallo stesso gestore, l’organo con funzione di supervisione strategica del gestore approva norme interne di comportamento dirette ad assicurare alle strutture incaricate della gestione dell’OICR *feeder* la disponibilità dei documenti e delle informazioni contenute nell’accordo indicato nel precedente capoverso (a eccezione dei punti a) e f). Inoltre, le norme interne di comportamento prevedono specifiche misure per mitigare i conflitti di interesse che possono sorgere tra gli OICR *feeder* e gli OICR *master*, se non sono sufficienti le misure adottate nell’ambito della disciplina in materia di conflitti di interesse prevista nel Regolamento congiunto.

Sino a quando l'accordo o le norme interne di comportamento previste nel presente paragrafo non diventano efficaci, l'OICR *feeder* non può investire nell'OICR *master* in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4.

Nel caso in cui gli OICR siano italiani, l'accordo è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione italiana. Nel caso in cui gli OICR *feeder* e *master* siano insediati in Stati membri diversi, l'accordo indica se lo stesso è regolato dalla legge del paese dell'OICR *feeder* o da quella dell'OICR *master*; la giurisdizione compete allo Stato la cui legge regola l'accordo.

I gestori degli OICR *master* e *feeder* mettono a disposizione l'accordo, senza costi, ai partecipanti che ne facciano richiesta.

3. Disposizioni relative ai depositari dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master*

3.1 Scambio di informazioni

I depositari dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master*, se diversi, stipulano un accordo per lo scambio di informazioni necessarie a svolgere le funzioni loro attribuite (cfr. Allegato V.6).

Sino a quando tale accordo non diviene efficace, l'OICR *feeder* non può investire nell'OICR *master* in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4.

L'accordo tra i depositari è regolato dalla legge e soggetto alla giurisdizione del paese che regola l'accordo tra i gestori degli OICR (cfr. par. 2.3). Se l'accordo tra i gestori è sostituito da norme interne di comportamento, l'accordo tra i depositari indica se si applica la legge del paese in cui è stabilito l'OICR *feeder* o l'OICR *master*; l'accordo è soggetto alla giurisdizione del paese che regola lo stesso accordo.

3.2 Obblighi informativi

Il depositario dell'OICR *master* informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob, il gestore e il depositario dell'OICR *feeder* di ogni irregolarità riscontrata in relazione all'OICR *master* che si possa riflettere negativamente sull'OICR *feeder*.

In particolare, il depositario comunica almeno le seguenti irregolarità che rileva nello svolgimento delle proprie funzioni:

- errori di calcolo del valore della parti dell'OICR *master*;
- errori nelle operazioni di sottoscrizione e di rimborso delle parti dell'OICR *master* realizzati dal gestore dell'OICR *feeder* nonché nel regolamento di tali operazioni;
- errori relativi al pagamento o alla capitalizzazione dei redditi, o nel calcolo di eventuali ritenute fiscali, in capo all'OICR *master*;
- violazioni dello scopo, dell'oggetto o della politica di investimento dell'OICR *master* individuati nel suo regolamento o atto costitutivo e statuto, nel prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori;

- violazioni dei limiti alle attività di investimento stabiliti nella disciplina vigente o nel regolamento o nell'atto costitutivo e nello statuto, nel prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori.

4. Disposizioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master*

4.1 Scambio di informazioni

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dell'OICR *feeder* e dell'OICR *master*, se diversi, stipulano un accordo per lo scambio di informazioni necessarie a svolgere le funzioni loro attribuite (cfr. Allegato V.6).

Sino a quando tale accordo non diviene efficace, l'OICR *feeder* non può investire nell'OICR *master* in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4.

L'accordo tra i soggetti incaricati della revisione legale dei conti è regolato dalla legge e soggetto alla giurisdizione del paese che regola l'accordo tra i gestori degli OICR (cfr. par. 2.3). Se l'accordo tra i gestori è sostituito da norme interne di comportamento, l'accordo tra i soggetti incaricati della revisione legale dei conti indica se si applica la legge del paese in cui è stabilito l'OICR *feeder* o l'OICR *master*; l'accordo è soggetto alla giurisdizione del paese che regola lo stesso accordo.

4.2 Obblighi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Nella relazione di revisione, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR *feeder* tiene conto della relazione di revisione dell'OICR *master*.

Nel caso in cui gli OICR chiudano l'esercizio in date non coincidenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR *master* redige un rapporto specifico riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'OICR *feeder*.

Nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR *feeder* sono tra l'altro indicate le eventuali irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'OICR *master* e il loro impatto sull'OICR *feeder*.

5. Disposizioni specifiche per gli OICR operativi che chiedono l'autorizzazione a divenire OICR *feeder* o a investire in un altro OICR *master*

Nel caso in cui un OICR operativo richieda l'autorizzazione a investire in un OICR *master* o un OICR *feeder* richieda l'autorizzazione a investire in un altro OICR *master*, il gestore dell'OICR *feeder*, ottenuta l'autorizzazione e almeno 30 giorni dalla data in cui l'OICR inizia a investire nell'OICR *master*, trasmette ai partecipanti all'OICR un'informativa, che include:

- l'attestazione del gestore di essere stato autorizzato dalla Banca d'Italia a investire nell'OICR *master*;

- le informazioni chiave per gli investitori dell’OICR *feeder* e dell’OICR *master*;
- l’indicazione della data in cui l’OICR *feeder* inizierà a investire nell’OICR *master* oppure, se vi ha già investito, investirà in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti nel Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 4;
- la menzione del diritto dei partecipanti di chiedere, entro trenta giorni dal ricevimento dell’informativa, il rimborso delle loro parti senza altre spese se non quelle strettamente necessarie a coprire i costi di disinvestimento.

Nel caso in cui l’OICR commercializzi le proprie parti in altri Stati comunitari, l’informativa del precedente capoverso è fornita anche nelle lingue ufficiali degli Stati ove l’OICR commercializza le proprie parti o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tali Stati. Della conformità della traduzione all’originale è responsabile il gestore dell’OICR *feeder*.

6. Sospensione dell’emissione e del rimborso delle parti, fusione o scissione e liquidazione dell’OICR *master*

*6.1 Sospensione dell’emissione o del rimborso delle parti dell’OICR *master**

Nel caso in cui l’emissione o il rimborso delle parti dell’OICR *master* siano temporaneamente sospese, il gestore dell’OICR *feeder* può sospendere, per lo stesso periodo di tempo, l’emissione e il rimborso delle parti dell’OICR *feeder*.

*6.2 Liquidazione dell’OICR *master**

Nel caso in cui ricorra una causa di liquidazione dell’OICR *master* non obbligatoria secondo la disciplina vigente, la liquidazione non può essere avviata prima che siano trascorsi tre mesi da quando il gestore dell’OICR *master* ha informato della propria decisione di liquidare l’OICR tutti i partecipanti all’OICR *master* e le autorità competenti degli Stati comunitari, diversi dall’Italia, dove sono insediati gli OICR *feeder*.

La liquidazione dell’OICR *master* costituisce una causa di liquidazione dell’OICR *feeder*, a meno che, seguendo le procedure previste dalla disciplina del presente Regolamento, il gestore dell’OICR *feeder*:

- sia autorizzato a investire il proprio patrimonio nelle parti di un altro OICR *master* (cfr. par. 1) ;
- ovvero, modifichi il regolamento o l’atto costitutivo e lo statuto convertendosi in un OICR non *feeder* ⁵). In tal caso, l’OICR *feeder* è informato, entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione rilevante, della decisione della Banca d’Italia in ordine all’autorizzazione alla conversione in OICR non *feeder*.

Nel caso in cui il pagamento dei proventi della liquidazione avvenga prima della data in cui l’OICR *feeder* può investire nell’OICR *master* o secondo la politica di investimento prevista nelle modifiche del

⁵ Tali istanze sono presentate alla Banca d’Italia entro due mesi da quando il gestore dell’OICR *master* ha informato il gestore dell’OICR *feeder* della propria decisione. All’istanza è allegata la versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per l’investitore.

regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto, l'OICR *feeder* può impiegare tali proventi solo ai fini della loro gestione efficiente.

6.3 *Fusione o scissione dell'OICR master*

Nel caso in cui l'OICR *master* sia coinvolto in un'operazione di fusione o di scissione, l'operazione non può acquistare efficacia prima di 60 giorni dalla data in cui i partecipanti all'OICR *master* e le autorità competenti degli Stati comunitari, diversi dall'Italia, dove sono insediati gli OICR *feeder* abbiano ricevuto il documento di informazione previsto dalla disciplina in materia di fusione e scissione di OICR (cfr. Titolo V, Capitolo V).

La fusione o la scissione dell'OICR *master* costituisce una causa di liquidazione dell'OICR *feeder*, a meno che, seguendo le procedure previste dal presente Regolamento, il gestore dell'OICR *feeder*:

- sia autorizzato a continuare a partecipare all'OICR *master* coinvolto nell'operazione di fusione o di scissione o all'OICR *master* ricevente (cfr. par. 1);
- sia autorizzato a investire il proprio patrimonio nelle parti di un altro OICR *master* (cfr. par. 1) ovvero modifichi il regolamento o l'atto costitutivo e lo statuto convertendosi in un OICR non *feeder*. In questo caso l'OICR *master* consente all'OICR *feeder* di ottenere il rimborso delle proprie parti nell'OICR *master* prima che l'operazione di fusione o di scissione in cui è coinvolto l'OICR *master* divenga efficace ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾. L'OICR *feeder* è informato, entro 15 giorni lavorativi dalla trasmissione della documentazione rilevante, della decisione della Banca d'Italia in ordine all'autorizzazione alla conversione in OICR non *feeder*.

⁶ Il gestore dell'OICR *feeder* esercita il diritto di chiedere il rimborso delle parti dell'OICR *master*, se non ha ottenuto le autorizzazioni previste nel presente paragrafo, entro il giorno lavorativo precedente l'ultimo giorno in cui l'OICR *feeder* può esercitare detto diritto. Prima di esercitare tale diritto, il gestore dell'OICR *feeder* considera le soluzioni alternative disponibili che potrebbero consentire di evitare o ridurre i costi delle operazioni o altri effetti negativi per i detentori delle sue parti.

⁷ Tali istanze sono presentate alla Banca d'Italia entro un mese da quando il gestore dell'OICR *master* ha informato il gestore dell'OICR *feeder* della propria decisione. All'istanza è allegata la versione aggiornata del prospetto e delle informazioni chiave per l'investitore.

SEZIONE IV

STRUTTURE MASTER - FEEDER DI FIA

Alle strutture *master-feeder* di FIA si applica, *mutatis mutandis*, la disciplina prevista nella Sezione III.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione all'investimento dell'OICR *feeder* nell'OICR *master* è pari al termine più lungo tra quello previsto dalla Sezione III, par. 1 e quello previsto dalla vigente disciplina per l'approvazione del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto dell'OICR *feeder* o delle relative modifiche.

Ai fondi *feeder* chiusi la disciplina della Sezione III si applica tenendo conto della disciplina specifica di tale tipologia di fondi e, in particolare, del regime relativo all'emissione e al rimborso delle relative quote nonché alle modalità di funzionamento.

CAPITOLO VII

CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI

1. Fonti normative e disposizioni di carattere generale

La presente materia è regolata dall'art. 36, comma 5, TUF, che prevede che la Banca d'Italia può stabilire in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenuto conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilità delle quote.

Le presenti disposizioni non si applicano nel caso in cui le quote dei fondi siano dematerializzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Certificati nominativi e al portatore

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, secondo quanto stabilito nel regolamento di gestione di ciascun fondo.

I certificati al portatore recano una serie numerica diversa da quelli nominativi. I certificati dei fondi per i quali è prevista la distribuzione dei proventi realizzati ai partecipanti recano inoltre il foglio delle cedole.

La firma della società di gestione è apposta da un amministratore e può essere riprodotta meccanicamente, purché autenticata.

3. Certificati cumulativi

In alternativa all'emissione di singoli certificati può essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote.

Il certificato cumulativo va tenuto in deposito gratuito amministrato presso il depositario, con rubriche distinte per singoli partecipanti eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate anche soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità del depositario di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

L'immissione di quote nel certificato cumulativo deve inoltre garantire la possibilità per:

- il partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo;
- il depositario di procedere, senza oneri per il partecipante e per il fondo, al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

4. Fondi distinti in diverse "classi" di quote

Nel caso in cui il fondo sia distinto in diverse classi di quote, i certificati di partecipazione al fondo, compresi i certificati cumulativi,

recano l'indicazione della classe di appartenenza (es.: classe "A", classe "B").

TITOLO VI OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA

CAPITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l'operatività all'estero delle SGR, delle SICAV e delle SICAF e l'operatività in Italia delle società di gestione UE e dei GEFIA UE. Nel Capitolo II sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione di servizi, con o senza stabilimento di succursali, in Stati esteri (UE e non UE) da parte delle SGR italiane.

Nel Capitolo III è disciplinata l'offerta all'estero di parti di OICR italiani.

Nel Capitolo IV è stabilita la procedura per la prestazione di servizi in Italia da parte delle società di gestione UE e dei GEFIA UE.

Nel Capitolo V sono stabilite le condizioni e la procedura per l'investimento in crediti in Italia da parte di FIA UE.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- per le SGR che gestiscono OICVM, dalla direttiva UCITS, dalle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE del 1^a luglio 2010, dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/438 del 17 dicembre 2015, recanti modalità di attuazione della direttiva UCITS, nonché dal regolamento UE del 1^a luglio 2010 n. 584/2010 recante la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato dell'OICVM, l'utilizzo di mezzi elettronici per la comunicazione tra le autorità competenti ai fini della notifica nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti;
- per le SGR che gestiscono FIA, dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, contenente misure di esecuzione della direttiva AIFMD, con particolare riferimento agli artt. 113-115 che disciplinano i meccanismi di cooperazione con le autorità competenti dei Paesi terzi;
- dalle seguenti disposizioni del TUF:
 - art. 8, comma 1, relativo agli obblighi di vigilanza informativa;
 - art. 41, concernente l'operatività transfrontaliera delle SGR;
 - art. 41-bis, concernente l'operatività in Italia delle società di gestione UE;
 - art. 41-ter, concernente l'operatività in Italia dei GEFIA UE;
 - art. 43, concernente la commercializzazione di FIA riservati;
 - art. 44, concernente la commercializzazione di FIA non riservati;
 - art. 46-ter, concernente l'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia;
- dal D.M.;

- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente titolo:

- *divieto per una SGR di stabilire una succursale in uno Stato UE diverso dall'Italia (termine: 40 giorni);*
- *divieto per una SGR di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione dello stabilimento di una succursale in uno Stato UE diverso dall'Italia (termine: 40 giorni);*
- *approvazione del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE (termine: 30 giorni);*
- *approvazione del regolamento del FIA, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE (termine: 30 giorni);*
- *divieto per un FIA UE di investire in crediti in Italia (termine : 60 giorni).*

CAPITOLO II

OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SGR ITALIANE ⁽¹⁾⁽²⁾

1. Stabilimento di succursali in Stati UE

1.1 Primo insediamento di una succursale

La SGR che intende gestire OICR mediante insediamento di una succursale in uno Stato UE invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato dell'UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
- 2) il programma di attività, nel quale sono indicati, tra l'altro, i servizi e le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante, nonché, in caso di SGR che gestiscono OICVM, i sistemi di gestione dei rischi, le procedure per il trattamento dei reclami e per l'adempimento alle richieste di informazioni da parte degli investitori e delle autorità competenti dei paesi ospitanti;
- 3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa e finanziaria della SGR;
- 4) il recapito della succursale nello Stato ospitante ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);
- 5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale;
- 6) se intende gestire OICVM o FIA nel paese ospitante. Qualora intenda gestire OICVM, la SGR richiede alla Banca d'Italia un attestato in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la SGR può gestire; qualora intenda gestire FIA, la SGR richiede alla Banca d'Italia un attestato in cui risulti il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di FIA in Italia.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante, fornendo eventuali indicazioni anche sull'adesione della SGR a sistemi di indennizzo per la tutela degli investitori. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti al rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, all'adeguatezza della struttura organizzativa, nonché alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SGR ⁽³⁾ e, conseguentemente, rifiutare la notifica all'autorità competente del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono

¹ Le disposizioni del presente Capitolo si applicano anche alle SICAV e alle SICAF che gestiscono i propri patrimoni.

² Per quanto concerne la mera commercializzazione in Stati UE di FIA italiani, si veda il Regolamento "Emittenti" della Consob.

³ Ove la SGR appartenga a un gruppo sottoposto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

conto delle maggiori difficoltà che la SGR può incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

Il gestore di OICVM può stabilire la succursale e iniziare l'attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale. Il GEFIA italiano può stabilire la succursale e iniziare l'attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione, da parte della Banca d'Italia, dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante.

La SGR dà tempestiva notizia alla Banca d'Italia dell'effettivo inizio e della cessazione dell'attività della succursale.

1.2 *Modifica delle informazioni comunicate*

La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche.

La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno 30 giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all'autorità competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel precedente par. 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata⁴).

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante.

La Banca d'Italia comunica all'autorità competente del paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al par. 1.1, primo capoverso, n. 6).

Nel caso in cui la SGR gestisca fondi nel paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR.

⁴ Nel caso di SGR che gestiscono FIA, se una modifica pianificata è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o se è stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi dell'art. 7 TUF.

1.3 Disposizioni nazionali applicabili

Le SGR che operano in un altro paese comunitario rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso le succursali estere, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF (art. 6), incluse le relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob:

- art. 6, comma 1, lett. a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili;
- art. 6, comma 1, lett. c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel paese ospitante;
- art. 6, comma 2-bis, relativo all'organizzazione e ai controlli delle SGR.

La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un fondo nel paese ospitante controlla l'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del fondo previste nel paese ospitante.

2. Libera prestazione di servizi in Stati UE

2.1 Comunicazione preventiva

La SGR che intende gestire per la prima volta OICR in un altro Stato UE senza stabilimento di succursali invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui la SGR intende esercitare la propria attività;
- 2) un programma di attività nel quale sono indicati le attività e i servizi che la SGR intende prestare nel paese ospitante, nonché, in caso intenda gestire OICVM, i sistemi di gestione dei rischi, le procedure per il trattamento dei reclami e per l'adempimento alle richieste di informazioni da parte degli investitori e delle Autorità competenti dei paesi ospitanti;
- 3) le modalità con le quali la SGR intende operare;
- 4) se intende gestire OICVM o FIA nel paese ospitante. La SGR richiede alla Banca d'Italia un attestato in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la SGR può gestire; qualora intenda gestire FIA, la SGR richiede alla Banca d'Italia un attestato in cui risulti il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di FIA in Italia.

La predetta comunicazione è inviata alla Banca d'Italia almeno un mese prima dell'inizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante, fornendo indicazioni anche sull'eventuale adesione della SGR a sistemi di indennizzo per la tutela degli investitori. Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata. Ricevuta la suddetta comunicazione, la SGR può avviare l'operatività nel paese ospitante.

2.2 *Modifica delle informazioni comunicate*

La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 2.1, punti 2) e 3), prima di procedere alle modifiche.

La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 2.1, punti 2), 3), 4) almeno 30 giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all'autorità competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel precedente par. 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 40 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 60 giorni da tale data. Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata (⁵).

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i fondi che gestisce nel paese ospitante.

Nel caso in cui la SGR gestisca fondi nel paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorità competente del paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR.

2.3 *Disposizioni nazionali applicabili*

Le SGR che operano in un altro paese comunitario rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva in regime di libera prestazione di servizi, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF, incluse le relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob:

- art. 6, comma 1, lett. a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili;
- art. 6, comma 1, lett. c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel paese ospitante;
- art. 6, comma 2, lett. a) e b) e 35-*decies*, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti;
- art. 6, comma 2-*bis*, relativo all'organizzazione e ai controlli delle SGR.

La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un fondo nel paese ospitante controlla l'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla

⁵ Nel caso di SGR che gestiscono FIA, se una modifica pianificata è attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o se è stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non è più conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi dell'art. 7 TUF.

SGR per rispettare le regole di funzionamento del fondo previste nel paese ospitante.

3. Stabilimento di succursali in Stati non UE

3.1 Richiesta di autorizzazione

La SGR può stabilire succursali in Stati non UE previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

La SGR presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato non UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
- 3) l'attività che la SGR intende effettuare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) nonché l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR;
- 4) il recapito della succursale nello Stato non UE, ovvero la sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;
- 5) i nominativi e i *curriculum* dei dirigenti responsabili della succursale;
- 6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- 2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e/o la Consob e le competenti autorità dello Stato estero conformemente a quanto previsto dagli artt. 113, 114 e 115 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- 3) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;
- 4) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR ⁽⁶⁾. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SGR possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

⁶ Ove la SGR appartenga a un gruppo sottoposto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

Le SGR comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

3.2 *Modifica delle informazioni comunicate*

La SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni comunicate ai sensi del precedente par. 3.1, secondo capoverso, punti 3), 4) e 5).

La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

4. **Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE** ⁽⁷⁾

4.1 *Richiesta di autorizzazione*

La SGR può operare in uno Stato non UE senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La SGR presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato non UE nel cui territorio la SGR intende operare;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
- 3) un programma nel quale sono indicate le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante;
- 4) le modalità con cui la SGR intende operare.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata (PEC).

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) esistenza, nel paese in cui la SGR intende operare, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche con riferimento alla prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo;
- 2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato estero conformemente a quanto previsto dagli artt. 113, 114 e 115 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando non ricorrano le condizioni indicate e per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR.

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

⁷ Non rientra nella disciplina del presente paragrafo l'offerta in Stati non UE di parti di OICR italiani prevista nel Capitolo III, par. 2.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

4.2 *Modifica delle informazioni comunicate*

La SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 4.1, secondo capoverso, punti 3) e 4).

La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

5. **Svolgimento in uno Stato UE di attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD**

5.1 *Comunicazione*

La SGR può svolgere in uno Stato UE attività diverse da quelle previste dalle direttive UCITS e AIFMD, con o senza stabilimento di succursali. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni di cui ai paragrafi 1.1 e 2.1 – a seconda che le attività in questione siano svolte con o senza stabilimento di una succursale – nonché le date di avvio e di cessazione delle attività. Sono altresì trasmesse le modifiche delle informazioni comunicate, secondo le modalità previste nei paragrafi 1.2 e 2.2.

6. **Uffici di rappresentanza all'estero**

La SGR può aprire in altri Stati UE e in Stati non UE uffici di rappresentanza.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione dell'attività dell'ufficio di rappresentanza.

CAPITOLO III

OFFERTA ALL'ESTERO DI OICR ITALIANI

1. Offerta di OICVM in Stati UE

Le SGR e le SICAV che siano OICVM possono offrire rispettivamente quote di OICVM e di comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE.

L'offerta è subordinata all'invio alla Banca d'Italia di una lettera di notifica ⁽¹⁾, contenente:

- a) il regolamento del fondo o l'atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale successiva. Tali documenti sono anche tradotti, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua consentita dall'autorità del paese ospitante oppure in inglese;
- b) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento è anche tradotto, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del paese ospitante o nella lingua approvata dall'autorità del paese ospitante;
- c) le informazioni relative agli accordi di commercializzazione nel paese ospitante delle quote e delle azioni (incluse le relative classi), precisando se è lo stesso gestore che cura la commercializzazione ⁽²⁾.

La Banca d'Italia, se la documentazione prodotta è completa, trasmette la lettera di notifica e la relativa documentazione all'autorità competente del paese ospitante entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione, allegando un'attestazione in cui si certifica che l'OICR soddisfa le condizioni richieste dalla normativa comunitaria vigente.

La Banca d'Italia dà tempestivamente comunicazione della trasmissione alla SGR e alla SICAV, che può iniziare a operare a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione.

La procedura di notifica all'autorità competente del paese ospitante della lettera di notifica e della relativa documentazione è disciplinata dal Regolamento della Commissione n. 584/2010.

La SGR e la SICAV comunicano all'autorità competente del paese ospitante:

- le modifiche alla documentazione indicata nel secondo capoverso, lett. a) e b);
- prima di renderle effettive, le modifiche alle informazioni di cui al secondo capoverso lett. c) o alle classi di azioni indicate nella lettera di notifica iniziale.

2. Offerta di parti di OICR in Stati non UE

Le SGR, le SICAV e le SICAF possono offrire quote di fondi o proprie azioni in Stati non UE previa comunicazione alla Banca d'Italia e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

¹ La lettera di notifica è redatta in italiano e in inglese, secondo quanto previsto nel Regolamento della Commissione UE n. 584/2010, recante, tra l'altro, la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato dell'OICR (cfr. Allegato VI.5.1).

² Detti documenti sono resi facilmente accessibili all'autorità competente del paese ospitante. I documenti di cui ai punti a) e b) devono essere tenuti aggiornati e pubblicati secondo quanto previsto dalla disciplina Consob in materia di offerta.

La comunicazione è inviata alla Banca d'Italia e contiene le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui si intende effettuare l'offerta delle quote o azioni;
- 2) il fondo, la SICAV o la SICAF ovvero i relativi comparti oggetto di offerta;
- 3) le modalità che si intende utilizzare nell'offerta delle quote o azioni.

CAPITOLO IV

OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE UE E DEI GEFIA UE

1. Stabilimento di succursali

1.1 *Primo insediamento*

La società di gestione UE e il GEFIA UE che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.

L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia della comunicazione inviata dall'autorità competente del paese d'origine della società di gestione UE e del GEFIA UE.

La succursale della società di gestione UE può stabilirsi e iniziare l'operatività in Italia dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione completa dall'autorità del paese d'origine.

La società segnala alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale ⁽¹⁾.

La Banca d'Italia iscrive le società di gestione UE e il GEFIA UE in un apposito elenco allegato all'albo delle SGR.

1.2 *Modifica delle informazioni comunicate*

La società di gestione UE e il GEFIA UE informa la Banca d'Italia delle modifiche apportate alle informazioni contenute nella comunicazione prevista dal precedente par. 1.1.

Nel caso in cui l'autorità competente del paese d'origine esprima parere sfavorevole sulle modifiche in questione, la società ne dà prontamente notizia alla Banca d'Italia.

1.3 *Attività esercitabili e disposizioni applicabili*

La succursale, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, può esercitare le attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD per le quali la società di gestione UE e il GEFIA UE sono autorizzate nel paese d'origine.

Le succursali di società di gestione UE rispettano gli artt. 6, comma 2, lett. b), e 35-*decies* del TUF, in materia di correttezza dei comportamenti, incluse le relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob. Le succursali di GEFIA UE rispettano gli artt. 6, comma 2, lett. b), e 35-*decies* del TUF, in materia di correttezza dei comportamenti, incluse le relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, nonché le norme in materia di gestione dei conflitti di interesse di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, lett. l), incluse le relative disposizioni di attuazione emanate congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

¹ La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Roma. La società presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata a intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.

1.4 Controlli della Banca d'Italia

La Banca d'Italia esercita i controlli di competenza sulle succursali in Italia delle società di gestione UE e dei GEFIA UE, con facoltà di effettuare ispezioni e chiedere le medesime informazioni che possono essere richieste alle SGR.

2. Prestazione di servizi senza stabilimento ⁽²⁾

2.1 Comunicazione preventiva

La società di gestione UE e il GEFIA UE che intende esercitare in Italia per la prima volta le attività previste dalle direttive UCITS e AIFMD in regime di libera prestazione di servizi può iniziare l'attività dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la notifica da parte dell'autorità competente del paese d'origine ⁽³⁾.

3. Gestione in Italia di OICVM

3.1 Istanza

La società di gestione UE che intende gestire - con o senza stabilimento di succursali - un OICVM in Italia ne fa richiesta alla Banca d'Italia fornendo, oltre a quanto previsto nel Titolo V, Capitolo II in materia di approvazione dei regolamenti dei fondi:

- 1) l'accordo stipulato con il depositario, previsto nel par. 3.2;
- 2) informazioni sulle eventuali deleghe in materia di gestione;
- 3) un attestato della propria autorità competente in cui sono indicate le attività svolte e le eventuali restrizioni ai fondi che la società di gestione UE può gestire.

Se questi elementi sono già stati trasmessi con riferimento alla gestione di un altro fondo, la società può farvi rinvio dandone comunicazione alla Banca d'Italia. In ogni caso la società comunica alla Banca d'Italia le eventuali modifiche alla documentazione prodotta.

La Banca d'Italia può chiedere all'autorità competente del paese di origine chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta dalla società di gestione UE.

La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza completa, salvo le cause di interruzione e di sospensione del termine. Il regolamento del fondo è redatto nel rispetto del Titolo V, Capitolo I, Sezioni I e II. Le modifiche del regolamento del fondo sono approvate entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza completa; si applica la fattispecie dell'approvazione in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III, del presente regolamento.

La Banca d'Italia rigetta la richiesta, previa consultazione con l'autorità competente del paese ospitante, se la società:

- non rispetta le norme di cui al presente paragrafo e al par. 3.3;

² Per quanto concerne la commercializzazione in Italia di FIA UE da parte di GEFIA UE, si veda il Regolamento "Emittenti" della Consob.

³ La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Roma.

- non è autorizzata nel proprio paese di origine a gestire la medesima tipologia di fondi;
- la documentazione dell'istanza è incompleta.

La presente disciplina si applica anche in caso di SICAV autorizzata, ai sensi dell'art. 38, a designare per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione UE.

I regolamenti dei fondi successivi al primo sono approvati in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II. Le società di gestione UE, successivamente alla delibera di approvazione del regolamento del fondo, inviano, oltre a quanto previsto nel citato Titolo V, Capitolo II, Sezione II, la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo.

3.2 *Accordo con il depositario*

La società di gestione UE stipula con il depositario dell'OICR che intende gestire in Italia un accordo che assicuri a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Fermo restando quanto previsto nell'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/438, l'accordo regola e contiene una descrizione almeno dei seguenti aspetti:

- a) le procedure, ivi comprese quelle di custodia, che saranno adottate per ciascun tipo di bene per il quale il depositario svolge l'incarico;
- b) le procedure da seguire nel caso in cui la società di gestione UE intenda modificare il regolamento del fondo o il relativo prospetto, precisando quando il depositario deve essere informato o se la modifica richiede un accordo preliminare con quest'ultimo;
- c) i mezzi e le procedure utilizzati dal depositario per la trasmissione delle informazioni di cui la società di gestione UE abbia bisogno per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari e le procedure adottate per consentire alla società stessa e all'OICR di accedere in tempo utile alle informazioni contabili relative all'OICR;
- d) i mezzi e le procedure attraverso cui il depositario ha accesso a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni;
- e) le procedure attraverso cui il depositario può informarsi sull'attività della società e valutare la qualità delle informazioni ottenute, anche con accessi diretti;
- f) le procedure di valutazione da parte della società delle prestazioni del depositario per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
- g) le informazioni che devono essere scambiate tra l'OICR, la società di gestione UE e il depositario in relazione all'emissione e al rimborso delle quote dell'OICR;
- h) gli obblighi di riservatezza applicabili alle parti dell'accordo. Tali obblighi non possono pregiudicare l'esercizio dei compiti delle autorità di vigilanza;

- i) se applicabile, i compiti e le responsabilità delle parti dell'accordo in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo;
- j) gli obblighi reciproci sugli incarichi affidati a terzi da parte della società o del depositario;
- k) i soggetti a cui sono stati affidati compiti della società di gestione UE o del depositario nonché l'impegno a fornire, su richiesta della controparte contrattuale, le informazioni sui criteri utilizzati per la selezione dei terzi cui attribuire gli incarichi e le misure dirette alla valutazione della loro attività;
- l) una dichiarazione del depositario che stabilisca la permanenza della responsabilità dello stesso anche in caso di affidamento a terzi dell'incarico;
- m) il periodo di validità dell'accordo, le condizioni alle quali può essere modificato o risolto, nonché le procedure per facilitare l'eventuale cambiamento del depositario, incluse le modalità di scambio di informazioni tra i due depositari;
- n) *omissis*;
- o) la precisazione che la legge applicabile è quella italiana.

3.3 Disposizioni nazionali applicabili

Nella gestione di OICR italiani la società di gestione UE rispetta:

- l'art. 6, comma 1, lett. c), del TUF, relativo alle regole applicabili agli OICR e le relative misure attuative;
- la Parte IV, Titolo II, Sezione II e III, del TUF, relativa all'offerta al pubblico di OICR aperti, e le relative misure attuative.

La Banca d'Italia e la Consob, nel rispetto delle relative competenze, vigilano sul rispetto di tali disposizioni. È rimessa all'autorità del paese di origine la verifica dell'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla società di gestione UE per rispettare dette norme.

4. Gestione in Italia di FIA

4.1 Comunicazione

Il GEFIA UE che intende gestire - con o senza stabilimento di succursali - un FIA in Italia lo comunica alla propria autorità competente, che, nell'ambito delle procedure di cui ai parr. 1 e 2, invia alla Banca d'Italia:

- 1) copia dell'accordo stipulato con il depositario;
- 2) informazioni sulle eventuali deleghe in materia di gestione;
- 3) un attestato dell'autorità competente da cui risulti l'autorizzazione a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono gestire in Italia;
- 4) nel caso di FIA non riservato a investitori professionali, la documentazione prevista nel Titolo V, Capitolo II in materia di approvazione dei regolamenti dei fondi.

Sono comunicate alla Banca d'Italia le eventuali modifiche alla documentazione prodotta.

La Banca d'Italia può chiedere all'autorità competente del paese di origine chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta.

La Banca d'Italia approva il regolamento del FIA non riservato entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza completa, salvo le cause di interruzione e di sospensione del termine. Il regolamento del FIA è redatto nel rispetto del Titolo V, Capitolo I, Sezioni I e II. Le modifiche del regolamento del FIA sono approvate entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza completa; si applica la fattispecie dell'approvazione in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione III.

La Banca d'Italia, previa consultazione con l'autorità competente del paese ospitante, verifica che la società:

- rispetti le norme di cui al presente paragrafo e al par. 4.3;
- sia autorizzata nel proprio paese di origine a gestire la medesima tipologia di fondi.

La presente disciplina si applica anche in caso di SICAV e di SICAF autorizzate, ai sensi dell'art. 38 TUF, a designare per la gestione del proprio patrimonio un GEFIA UE.

I regolamenti dei FIA non riservati successivi al primo sono approvati in via generale nei casi previsti dal Titolo V, Capitolo II, Sezione II. I GEFIA UE, successivamente alla delibera di approvazione del regolamento del FIA, inviano, oltre a quanto previsto nel citato Titolo V, Capitolo II, Sezione II, la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo.

4.2 *Accordo con il depositario*

Il GEFIA UE stipula con il depositario del FIA che intende gestire in Italia un accordo con il contenuto previsto dall'art. 83 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

4.3 *Disposizioni nazionali applicabili*

Nella gestione di FIA italiani il GEFIA UE rispetta:

- l'art. 6, comma 1, lett. c), del TUF, relativo alle regole applicabili agli OICR e le relative misure attuative;
- la Parte II, Titolo III, Capo II, del TUF, relativo alla disciplina dei fondi comuni di investimento e le relative misure attuative;
- la Parte IV, Titolo II, Sezioni II e III, del TUF, relativa all'offerta al pubblico di FIA UE, e le relative misure attuative.

La Banca d'Italia e la Consob, nel rispetto delle relative competenze, vigilano sul rispetto di tali disposizioni. È rimessa all'autorità del paese di origine la verifica dell'adeguatezza delle misure organizzative adottate dal GEFIA UE.

5. Uffici di rappresentanza

Le società di gestione UE e i GEFIA UE possono stabilire uffici di rappresentanza in Italia.

Le stesse comunicano alla Banca d'Italia l'inizio dell'operatività degli uffici di rappresentanza, l'indirizzo degli stessi e i nominativi dei responsabili dell'ufficio ⁽⁴⁾.

⁴ La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Finanziari - Roma.

CAPITOLO V

OICR DI CREDITO: FIA UE IN ITALIA

1. Disposizioni generali

1.1 Premessa

Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia. Nel Paragrafo 2 sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione del servizio. Nel Paragrafo 3 sono descritte le disposizioni applicabili e le comunicazioni successive.

Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente capitolo. Inoltre, ai crediti erogati in Italia da parte FIA UE si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

2. Condizioni per operare in Italia

2.1 Condizioni

I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
- b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
- c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti (cfr. Titolo V, Capitolo 3, Sezione V, par. 5, e Sezione VI rispettivamente per i fondi *retail* e per quelli riservati). L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

2.2 Procedura

I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti in Italia inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva per ciascun FIA contenente le seguenti informazioni:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale del gestore;
- la denominazione del FIA o del comparto che intende operare in Italia;
- le complete generalità e la veste legale della persona che sottoscrive la comunicazione;

- l'elenco dei documenti allegati.

La comunicazione è corredata dai documenti di seguito elencati:

- 1) attestazione dell'autorità di vigilanza che il gestore è autorizzato dall'autorità competente dello Stato UE d'origine e può gestire il fondo oggetto della comunicazione; in alternativa, copia del provvedimento di autorizzazione del gestore accompagnata dall'attestazione del legale rappresentante sull'attuale iscrizione nel registro, o albo, o elenco dei gestori;
- 2) attestazione dell'autorità di vigilanza o, in alternativa, un parere legale, circa la possibilità del fondo di erogare crediti;
- 3) copia del regolamento di gestione o dello statuto del FIA, nonché copia dello statuto del gestore o altri documenti equivalenti, muniti dell'attestazione di vigenza rilasciata dall'autorità competente del paese di origine del FIA e del gestore; in alternativa, l'attestazione dell'autorità competente può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante del FIA e del gestore che attesti la vigenza dei suddetti documenti;
- 4) una dichiarazione a cura del legale rappresentante del gestore che indichi le norme del paese di origine del FIA ritenute equivalenti a quelle italiane (copia di tali norme deve essere inclusa nella documentazione), nonché un parere legale concernente tale equivalenza;
- 5) in alternativa al punto 4, un attestato dell'autorità di vigilanza del paese di origine che garantisca che la stessa vigili sul rispetto da parte del gestore del FIA di quanto previsto nel regolamento o nello statuto in materia di contenimento e frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria;
- 6) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicata;
- 7) una nota illustrativa dello schema di funzionamento del FIA, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote e azioni del FIA nonché all'oggetto e alla politica di investimento. La nota precisa se il gestore ha o ha intenzione di concordare *side letters* con investitori nel FIA e, in tal caso, ne precisa il contenuto.

Tutti i documenti sopra indicati possono essere trasmessi in lingua italiana o inglese. Ove redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, essi dovranno essere corredata della traduzione in lingua italiana oppure in inglese munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante del gestore del FIA.

Qualora un FIA UE già abilitato ad investire in crediti in Italia effettui la comunicazione preventiva di avvio dell'operatività in Italia di un comparto, non trasmette le informazioni riguardanti il gestore del FIA UE che sono già state inviate alla Banca d'Italia in occasione dell'avvio dell'operatività del FIA UE in Italia.

La comunicazione preventiva è inviata alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività. Ricevuta tale comunicazione, la Banca d'Italia ne verifica la completezza e, qualora essa risulti incompleta, chiede al soggetto interessato di provvedere alle necessarie integrazioni. Qualora abbia verificato la completezza dei documenti forniti o dopo che

siano state fornite tutte le integrazioni necessarie, provvede a comunicarlo al soggetto interessato (“comunicazione di ricezione”).

Entro 60 giorni dalla comunicazione di ricezione, la Banca d’Italia può vietare al fondo di investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia qualora non ricorrano le condizioni di cui al par. 2.1. In caso di mancato divieto da parte di Banca d’Italia, il gestore può avviare l’operatività del fondo in Italia.

3. Disposizioni applicabili e modifica delle informazioni comunicate

3.1 Vigilanza informativa

Il gestore invia il rendiconto del fondo alla Banca d’Italia entro 10 giorni dalla sua approvazione.

3.2 Modifica delle informazioni comunicate

Il gestore del FIA UE di credito comunica tempestivamente alla Banca d’Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 2.2.

La Banca d’Italia comunica al FIA UE l’avvenuta ricezione della comunicazione corredata di tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto delle condizioni indicate nel presente Capitolo (“comunicazione di ricezione”).

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ricezione, o comunque dalla conoscenza del venir meno delle citate condizioni, la Banca d’Italia può avviare un procedimento d’ufficio di divieto per il FIA UE all’investimento in crediti in Italia che si conclude entro 60 giorni.

TITOLO VII GESTORI DI FONDI EUVECA ED EUSEF

CAPITOLO I REGISTRAZIONE DEI GESTORI E DISCIPLINA APPLICABILE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

I gestori di fondi EuVECA ed EuSEF sono oggetto di una disciplina europea di massima armonizzazione che trova fonte nei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013. Tali disposizioni comunitarie, di natura regolamentare, hanno diretta efficacia negli Stati membri e non richiedono, pertanto, il recepimento da parte delle Autorità nazionali.

I Regolamenti si applicano ai GEFIA sotto soglia che gestiscono fondi EuVECA e fondi EuSEF, le cui attività non superano in totale la soglia di 500 mln di euro, a condizione che i fondi non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA.

Il citato *framework* normativo, al fine di creare un mercato integrato nell'UE, detta regole uniformi applicabili ai fondi europei per il venture capital qualificati e per l'imprenditoria sociale che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione con la denominazione «EuVECA» ed «EuSEF», con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi.

Contestualmente i Regolamenti istituiscono un “passaporto europeo” per i gestori che intendano commercializzare in via transfrontaliera tali fondi nell'UE utilizzando la denominazione «EuVECA» ed «EuSEF», imponendo a tal fine l'obbligo di registrazione presso le competenti Autorità nazionali (cfr. art. 14 Regolamento (UE) n. 345/2013 e art. 15 Regolamento (UE) n. 346/2013).

Per i gestori registrati i Regolamenti dispongono, inoltre, l'adozione di misure di carattere organizzativo e gestionale, doveri di trasparenza nei confronti degli investitori, nonché l'obbligo di disporre in ogni momento di fondi propri sufficienti.

Su tali gestori i Regolamenti prevedono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte delle Autorità nazionali.

L'art. 4-*quiquies* TUF individua nella Banca d'Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'art. 5 TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi dei citati Regolamenti UE, prevedendo altresì che esse dispongano dei poteri loro attribuiti dal TUF, al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile ai gestori di fondi EuVECA ed EuSEF.

Il presente Capitolo, in coerenza con tale cornice normativa comunitaria, detta le disposizioni necessarie ad assicurarne un'effettiva ed efficace applicazione a livello nazionale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013, relativi alla disciplina dei fondi EuVECA ed EuSEF;
- dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD;
- dall'art.4-*quinquies* TUF, che:
 - individua nella Banca d'Italia e nella Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'art. 5 TUF, le Autorità nazionali competenti ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2103 (comma 1);
 - attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di registrare e cancellare i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 346/2013, prevedendo l'istituzione di una sezione distinta dell'albo delle SGR. Inoltre, è prevista l'applicazione a tali gestori dell'art. 35-*undecies*, in materia di deroghe per i gestori sotto soglia, e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con i Regolamenti (comma 2);
 - individua nella Banca d'Italia l'Autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione relativa alla commercializzazione di nuovi fondi o di fondi esistenti in altri Stati membri prescritta dall'art. 15 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 16 del Regolamento (UE) n. 346/2013, nonché la comunicazione circa l'intenzione di prevedere un nuovo domicilio per lo stabilimento di un OICR, prevista dall'art. 16 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 346/2013 (comma 3);
 - prevede, nel caso di superamento della soglia di cui all'art.3, par. 2, lett. b), della direttiva AIFMD, l'applicazione delle disposizioni previste per le SGR dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF può essere mantenuta solo ove previsto dai regolamenti comunitari (comma 6);
 - stabilisce che la Banca d'Italia e la Consob dispongano dei poteri loro attribuiti dal TUF al fine di assicurare il rispetto della disciplina applicabile ai gestori di fondi EuVECA ed EuSEF (comma 7);
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

3. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- *registrazione del gestore di fondi EuVECA o EuSEF (termine: 90 giorni);*
- *iscrizione del gestore di fondi EuVECA o EuSEF nell'albo delle SGR o delle SICAF (termine 90 giorni);*

- *modifica dell'operatività del gestore finalizzata a gestire OICR diversi dai fondi EuVECA o EuSEF (termine: 90 giorni).*

SEZIONE II**REGISTRAZIONE DEI GESTORI CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE FONDI EuVECA ED EuSEF****1. Procedura di registrazione**

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai gestori che gestiscono FIA ricadenti nella definizione di fondi EuVECA e di fondi EuSEF ⁽¹⁾, le cui attività non superano in totale la soglia di 500 mln di euro, a condizione che gli OICR non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto per i partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA ⁽²⁾.

Ai fini della registrazione di cui agli artt. 14 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e 15 del Regolamento (UE) n. 346/2013 dei gestori diversi dalle SICAF, la Banca d'Italia applica le disposizioni di cui al Titolo II, Capitolo 1, modificate e integrate come di seguito indicato:

- in deroga a quanto previsto dalla Sezione II (“Capitale iniziale”), ai fini della registrazione, i gestori dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro;
- non si applica la Sezione III, par. 1, punto A);
- la domanda di registrazione, cui si applica la disciplina della Sezione VI, par. 1, non contiene gli allegati indicati ai punti j) e k); essa invece è integrata con le informazioni indicate nell'art. 14, par. 1 del Regolamento (UE) n. 345/2013, e nell'art. 15, par. 1, del Regolamento (UE) n. 346/2013.

Ai fini della registrazione di cui agli artt. 14 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e 15 del Regolamento (UE) n. 346/2013 dei gestori che siano SICAF, la Banca d'Italia applica le disposizioni di cui al Titolo III, Capitolo 1, modificate e integrate come di seguito indicato:

- in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le società dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro;
- non si applica la Sezione II, par. 4, punto A);
- la domanda di registrazione, cui si applica la disciplina della Sezione II, par. 7, non contiene l'allegato indicato al punto i); essa invece è integrata con le informazioni indicate nell'art. 14, par. 1 del Regolamento (UE) n. 345/2013, e nell'art. 15, par. 1, del Regolamento (UE) n. 346/2013.

Con la registrazione la Banca d'Italia iscrive il gestore nell'apposita sezione dell'albo delle SGR previsto dall'art. 35, comma 1, TUF. Il gestore comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività di gestione entro 30 giorni dall'avvio della stessa.

Ai fini del calcolo del valore totale delle attività, del monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto della soglia indicata nel primo capoverso del presente paragrafo, nonché degli obblighi in caso di superamento occasionale di tale soglia, i gestori applicano gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

¹ Detti gestori possono svolgere anche le attività di amministrazione e commercializzazione, nonché le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Cap. III.

² Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal gestore EuVECA ed EuSEF e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del gestore medesimo.

2. Superamento non temporaneo della soglia e modifiche dell'operatività

Entro 30 giorni dalla data in cui il gestore supera le soglie indicate nel precedente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, non è temporaneo, il gestore ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e trasmette un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa

La società adegua il capitale sociale minimo a quanto previsto nel Titolo II, Capitolo 1, Sezione II per i gestori diversi dalle SICAF, e a quanto previsto nel Titolo III, Capitolo 1, Sezione II per i gestori che siano SICAF, entro il termine di 6 mesi dalla citata comunicazione. Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del capitale, il gestore trasmette alla Banca d'Italia la documentazione contenente: i) l'attestazione del versamento per l'adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore e le altre informazioni di cui al precedente paragrafo non inviate precedentemente alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, se valuta positivamente il nuovo programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, iscrive il gestore, a seconda dei casi, nell'albo delle SGR o delle SICAF, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il gestore che intende gestire fondi diversi da fondi EuVECA e/o EuSEF lo comunica preventivamente alla Banca d'Italia e segue la medesima procedura di cui ai precedenti capoversi ⁽³⁾.

³ Nel caso in cui intenda gestire FIA riservati, tali da non comportare comunque il superamento della soglia di cui ai Regolamenti 345 e 346/2013, il gestore si limita ad effettuare una comunicazione alla Banca d'Italia.

SEZIONE III

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

1. Fondi propri sufficienti

L'art. 10 del Regolamento (UE) n. 345/2013 e l'art. 11 del Regolamento (UE) n. 346/2013 prevedono che i gestori di fondi EuVECA ed EuSEF dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti. Essi sono tenuti, in ogni momento, ad assicurare di essere in grado di dimostrare che i fondi propri siano sufficienti ad assicurare la continuità operativa.

Tenuto conto di tali disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia, nel valutare la sufficienza dei fondi propri dei gestori, applica le disposizioni di cui al Titolo II, Capitolo V ("Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio").

SEZIONE IV
DISCIPLINA APPLICABILE

1. Rinvio

Fermo restando quanto previsto nelle precedenti Sezioni, i gestori di fondi EuVECA ed EuSEF rispettano le seguenti disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili con i Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013:

- Titolo I (“Definizioni e riserva di attività”);
- Titolo II (“Società di gestione del risparmio”):
 - Capitolo II (“Partecipazioni detenibili dalle SGR”);
 - Capitolo III (“Altre attività esercitabili dalle SGR”), a eccezione del par. 6 (“Servizi accessori”);
 - Capitolo IV (“Operazioni di fusione scissione di SGR”);
 - Capitolo VI (“Bilancio di esercizio”);
- Titolo III (“Società di investimento a capitale variabile e fisso”):
 - Capitolo II (“Attività esercitabili delle SICAV e delle SICAF”);
- Titolo IV (“Disposizioni comuni alle SGR, alle SICAV e alle SICAF), a eccezione del Capitolo V (“Prospetti contabili degli OICR”), par. 1, lett. b) relativo alle relazioni semestrali;
- Titolo V (“Organismi di investimento collettivo del risparmio”):
 - Capitolo I (“Criteri generali e contenuto minimo del regolamento di gestione dei fondi comuni”, a eccezione della Sezione II, par. 4.2.2, primo alinea);
 - Capitolo IV (“Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota”);
 - Capitolo VII (“Caratteristiche dei certificati di partecipazione ai fondi comuni”);
- Titolo VIII (“Depositario di OICR e di fondi pensione”);
- Titolo IX (“Sanzioni amministrative”).

I regolamenti di gestione dei fondi EuVECA ed EuSEF commercializzati a investitori non professionali che soddisfino i requisiti di cui ai Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013, e le relative modifiche, si considerano approvati in via generale per gli effetti di cui al Titolo V, Capitolo II (“Procedimento di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni”), Sezioni II e III.

TITOLO VIII

DEPOSITARIO DI OICR E DI FONDI PENSIONE

CAPITOLO I

AUTORIZZAZIONE DEL DEPOSITARIO DI OICR E DI FONDI PENSIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF (artt. 47, 48 e 49) detta una disciplina unitaria del depositario di OICVM e di FIA, affidando a tale soggetto compiti di primaria importanza per la tutela dei partecipanti degli OICR.

In particolare, il depositario provvede: all'adempimento degli obblighi di custodia degli strumenti finanziari affidati; alla verifica della proprietà e alla tenuta delle registrazioni degli altri beni; se non affidate a soggetti diversi, alla detenzione delle disponibilità liquide degli OICR, o, altrimenti, al monitoraggio dei flussi di liquidità dell'OICR; all'accertamento della legittimità della vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle parti dell'organismo; all'accertamento della correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR; alla verifica che la destinazione dei redditi dell'OICR sia conforme alla legge, al regolamento e alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza; all'accertamento che nelle operazioni del fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; all'esecuzione delle istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza.

La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario al ricorrere delle condizioni stabilite dalla presente disciplina, emanata sentita la Consob.

La medesima disciplina prevista per il depositario di OICR diversi dagli OICVM si applica anche ai depositari dei fondi pensione, ai sensi della relativa normativa di settore ⁽¹⁾.

Le presenti disposizioni di vigilanza disciplinano: le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR (Sezione II); la valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario (Sezione IV). La Sezione III disciplina l'assunzione delle funzioni di depositario di fondi pensione.

¹ In particolare, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 252/05 prevede che si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli OICR diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione.

2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle banche autorizzate in Italia, a livello individuale;
- alle succursali in Italia di banche comunitarie;
- alle SIM;
- alle succursali in Italia di imprese di investimento.

3. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
 - 37, commi 1 e 4, che prevedono, rispettivamente, l'indicazione del depositario nel regolamento del fondo e l'approvazione di quest'ultimo, ove non riservato a investitori professionali, da parte della Banca d'Italia;
 - 47, comma 1, ai sensi del quale per ciascun OICR il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'OICR secondo quanto previsto dal TUF;
 - 47, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare l'esercizio delle funzioni di depositario e di disciplinare, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico;
 - 48, comma 1, ai sensi del quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all'OICR, e adotta tutte le misure idonee a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte;
 - 48, comma 3-bis, ai sensi del quale il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore in regime di esternalizzazione;
- dall'art. 17 TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
- dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 252/05, che prevede che si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli OICR diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 TUF e relativa normativa di attuazione;
- dalla direttiva UCITS e dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/438 del 17 dicembre 2015 che detta misure di esecuzione (Regolamento UCITS);
- dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione (Regolamento AIFMD);
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR o di fondi pensione (Sezioni II e III) (termine: 120 giorni);*
- *divieto di estendere le funzioni di depositari a nuove categorie di OICR (termine: 60 giorni).*

SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI OICR

1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario

Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica del soggetto che intende svolgere la funzione di depositario, il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per l'esercizio delle funzioni di depositario è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.

Il depositario:

1. è una banca italiana;
2. è una succursale in Italia di banca comunitaria. In tale caso, ferma restando la facoltà per il depositario di avvalersi di delegati, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di depositario sono esercitate direttamente dalla succursale italiana ⁽²⁾;
3. è una SIM;
4. è una succursale italiana di imprese di investimento. In tale caso, ferma restando la facoltà per il depositario di avvalersi di delegati, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di depositario sono esercitate direttamente dalla succursale italiana;
5. ha un patrimonio di vigilanza non inferiore a 100 milioni di euro;
6. dispone di un'esperienza adeguata ai fini dell'incarico da assumere ⁽³⁾;
7. ha politiche e procedure aziendali, nonché un assetto organizzativo idonei a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti a esso affidati, avute anche presenti le caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali intende svolgere la funzione di depositario. In particolare:
 - i. la funzione di depositario è svolta da una struttura dedicata, dotata di risorse (umane, tecnologiche e organizzative) adeguate in termini quali-quantitativi;
 - ii. i potenziali conflitti di interesse sono opportunamente individuati, gestiti e monitorati;
 - iii. il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, inclusa l'attività di *prime broker* per i fondi da esso gestiti, a condizione che separi, sotto il profilo funzionale e gerarchico, le funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICR;

² Si considerano pertanto esternalizzate le attività operative e di controllo svolte dalla casa madre europea in favore della succursale e strumentali all'esercizio delle funzioni di depositario.

³ Nel caso di banche e SIM italiane che accedono all'attività di depositario, l'adeguatezza dell'esperienza è valutata in relazione alle altre attività svolte dalla banca o dalla SIM. Per le succursali di banche o di imprese di investimento comunitarie si fa riferimento all'operatività della casa madre.

- iv. i sistemi informativo-contabili sono adeguati allo svolgimento della funzione. In particolare, il sistema informativo consente lo scambio di flussi informativi con la SGR, con la SICAV o la SICAF, con elevato grado di automazione e in via continuativa; in quest'ambito, rilevano tra l'altro: i) l'adeguatezza delle procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla verifica del calcolo della quota, ivi compresi quelli forniti da *provider* esterni; ii) il livello d'integrazione che verrà assicurato tra archivi e sistemi del depositario e quelli della SGR o della SICAV o SICAF, al fine di garantire l'allineamento e il raccordo tra le basi dati (in particolare, tra le anagrafiche titoli); iii) una compiuta definizione – in termini di contenuto, modalità di scambio e tempistica – dei flussi informativi da e verso la SGR, la SICAV o la SICAF.
- v. per lo svolgimento dei controlli in merito alla correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR da parte della SGR, della SICAV o SICAF, il depositario si avvale di strutture e procedure adeguate per la valutazione della valorizzazione del *pricing* di strumenti finanziari non quotati ovvero caratterizzati da elevata complessità nonché dei beni immobili⁽⁴⁾;
- vi. sono fissati elevati standard di sicurezza, volti a tutelare l'integrità, la segregazione e la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
- vii. la continuità operativa del servizio di depositario è esplicitamente considerata nell'ambito del piano aziendale di continuità operativa;
- viii. gli schemi organizzativi e i sistemi di controllo adottati assicurano l'indipendenza della funzione di depositario, tenuto conto dell'obbligo del depositario di agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti agli OICR (art. 48, comma 1, TUF).

2. Autorizzazione

2.1 Decisione dell'intermediario di svolgere le funzioni di depositario

Gli intermediari valutano attentamente la decisione di svolgere le funzioni di depositario, tenuto conto della complessità e della delicatezza dei compiti a esso affidati.

La decisione di esercitare le funzioni è deliberata dall'organo con funzione di supervisione strategica sulla base di una valutazione accurata, che comprende, almeno:

- una valutazione analitica (“autovalutazione”) dell'adeguatezza della struttura dedicata ai compiti di depositario e dei profili organizzativi rilevanti per lo svolgimento delle funzioni, tenuto anche conto delle caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali si intende svolgerle (cfr. par. 1)⁽⁵⁾. L'autovalutazione si basa sui contributi di tutte le funzioni aziendali interessate allo svolgimento dell'incarico - ivi incluse le funzioni di controllo di conformità alle norme e di controllo dei

⁴ Per i beni immobili il depositario verifica almeno la correttezza del processo di valutazione, anche ove il gestore faccia ricorso ad un esperto indipendente (cfr. Titolo V, Capitolo IV, par. 4 e Comunicazione congiunta della Banca d'Italia e della Consob del 29 luglio 2010 in materia di processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento).

⁵ Per i depositari di FIA viene altresì in considerazione quanto previsto dall'art. 92, par. 1, del Regolamento AIFMD; per i depositari di OICVM viene in considerazione quanto previsto dall'art. 3, par. 1, del Regolamento UCITS.

rischi - secondo le rispettive competenze. La funzione di revisione interna verifica l'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e dei controlli delle funzioni di depositario ⁽⁶⁾;

- un “piano di sviluppo”, su un orizzonte temporale triennale, delle funzioni di depositario, che illustri: i) le prospettive dell'attività in termini di volumi, ritorni economici, numero e tipologia di organismi per i quali si intende svolgere la funzione; ii) gli investimenti deliberati e quelli programmati, anche per quanto attiene all'adeguamento degli organici dedicati, in relazione alle variazioni dell'operatività; iii) gli eventuali ulteriori servizi forniti alla SGR, alla SICAV o alla SICAF (ad es., tenuta della contabilità, finanziamenti agli OICR, calcolo del valore complessivo netto degli OICR in *outsourcing*); iv) gli impatti, anche in chiave prospettica, dello svolgimento delle funzioni di depositario sulla situazione patrimoniale dell'intermediario.

L'organo di controllo fornisce il proprio parere all'organo con funzione di supervisione strategica in ordine all'“autovalutazione” e al “piano di sviluppo” della stessa.

2.2 Domanda di autorizzazione

L'intermediario che intende svolgere le funzioni di depositario presenta alla Banca d'Italia domanda di autorizzazione ⁽⁷⁾.

La domanda indica le categorie di OICR – OICVM e FIA aperti; FIA chiusi mobiliari; FIA immobiliari; FIA riservati che fanno ricorso alla leva finanziaria su base sostanziale – per i quali il soggetto intende svolgere le funzioni di depositario nonché ogni elemento utile per valutare l'idoneità del soggetto medesimo a svolgere tale incarico e la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente.

Alla domanda sono allegati:

- la delibera dell'organo di supervisione strategica relativa alla decisione di svolgere le funzioni di depositario, da cui risultano, tra l'altro, le categorie di OICR per i quali si intende svolgere le funzioni di depositario;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità all'assunzione dell'incarico;
- la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al par. 1;
- la autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. par. 2.1);
- il piano di sviluppo (cfr. par. 2.1).

La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

⁶ Per lo svolgimento di tale attività, le succursali di banche o di imprese di investimento comunitarie sono tenute a nominare un referente locale per l'attività di Internal Audit.

⁷ Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie o di imprese di investimento, la domanda è presentata dalla direzione generale dell'intermediario. L'intermediario, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.2 della presente Sezione, allega alla domanda un'attestazione (redatta in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa il rispetto, da parte dello stesso intermediario, delle condizioni indicate nel paragrafo 1 della presente Sezione, relative all'ammontare del patrimonio di vigilanza, all'esperienza nel settore e agli assetti organizzativi. Alla domanda si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.2 della presente Sezione.

Fermo restando quanto previsto nel par. 2.3, l'intermediario può assumere incarichi di depositario con riferimento agli OICR appartenenti alle categorie per le quali è stato autorizzato.

2.3 *Variazione o estensione delle categorie di OICR*

L'intermediario che intende svolgere i compiti di depositario con riguardo a categorie di OICR per le quali non ha ricevuto l'autorizzazione (cfr. par. 2.2), lo comunica alla Banca d'Italia almeno 120 giorni prima dell'assunzione dei nuovi compiti ⁽⁸⁾.

Alla comunicazione sono allegati:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l'altro, le nuove categorie di OICR per i quali si intende svolgere le funzioni di depositario;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità a variare o estendere la propria operatività;
- un aggiornamento della autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. par. 2.1), nella quale sono descritte le modifiche organizzative necessarie in relazione all'estensione dell'operatività delle funzioni di depositario;
- un aggiornamento del piano di sviluppo, se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell'operatività (cfr. par. 2.1).

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento diretto a vietare l'estensione delle funzioni di depositario a nuove categorie di OICR. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio.

2.4 *Elenco dei soggetti autorizzati*

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet un elenco dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di depositario indicando, per ciascun soggetto, le categorie di OICR per le quali sono stati autorizzati a svolgere tali funzioni.

⁸ Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie e di imprese di investimento, la comunicazione è presentata dalla direzione generale dell'intermediario. L'intermediario, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.3 della presente Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa l'estensione dell'operatività. Si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.3 della presente Sezione.

SEZIONE III

FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI FONDI PENSIONE

Agli intermediari che intendono svolgere le funzioni di depositario di fondi pensione si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II e IV, in quanto compatibili. I riferimenti agli OICR, alle categorie di OICR e alle SGR vanno intesi come riferiti ai fondi pensione e alle società che istituiscono tali fondi.

*SEZIONE IV**PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DEL DEPOSITARIO*

Il depositario deve assicurare costantemente che l'incarico di depositario sia svolto secondo modalità adeguate. A tal fine, adotta tutte le misure necessarie affinché la propria struttura sia in grado nel continuo di svolgere correttamente i compiti a esso affidati, tenuto conto anche della diversa complessità degli OICR per i quali svolge l'incarico.

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla disciplina di vigilanza, i depositari conducono, almeno una volta l'anno - e comunque in occasione di variazioni di rilievo dell'operatività - un'autovalutazione circa la propria idoneità (cfr. par. 2.1 della Sezione II), i cui esiti sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono presi in considerazione nell'ambito del processo per determinare il capitale complessivo adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP).

Gli esiti dell'autovalutazione sono comunicati alla Banca d'Italia, attraverso l'invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una specifica relazione, che indica almeno:

- le attività poste in essere nell'anno in esecuzione dell'incarico di depositario;
- le criticità emerse nello svolgimento delle attività precisando le iniziative intraprese per il loro superamento;
- le eventuali modifiche ai sistemi informativi e all'assetto organizzativo adottate in relazione alle predette attività;
- gli eventuali reclami proposti e i contenziosi, anche di natura giudiziaria, che riguardino lo svolgimento degli incarichi in esame;
- i possibili sviluppi prospettici delle attività di depositario;
- gli OICR e i fondi pensione per i quali viene svolta attività di depositario, con l'indicazione delle masse gestite.

Resta fermo in ogni caso il potere della Banca d'Italia di verificare nel continuo, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di depositario.

Qualora vengano meno i suddetti requisiti, la Banca d'Italia avvia un procedimento d'ufficio per revocare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di depositario. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dall'avvio.

CAPITOLO II

RELAZIONE TRA SGR, SICAV O SICAF E DEPOSITARIO

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- artt. 47 e 48 TUF, relativi all'affidamento dell'incarico di depositario e ai compiti del medesimo;
- direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento AIFMD;
- dal Regolamento UCITS.

2. Rapporti con il depositario

La rilevanza dell'attività svolta dal depositario richiede al gestore un'attenta valutazione nella scelta dello stesso, anche in funzione della dimensione e complessità degli OICR per i quali conferisce l'incarico.

Il gestore, inoltre, definisce procedure di controllo per monitorare la costante adeguatezza del depositario rispetto ai compiti assegnatigli dall'ordinamento e dal contratto di affidamento dell'incarico.

Le procedure per la scelta del depositario di OICVM, le condizioni per assicurare l'indipendenza di quest'ultimo, nonché le modalità per evitare i conflitti di interessi tra gestore e depositario sono disciplinati al Capo 4 del Regolamento UCITS. Tale disciplina si applica anche al depositario di FIA.

La nomina del depositario per ciascun OICR risulta da contratto scritto ⁽¹⁾.

Il contenuto del contratto è disciplinato, per i FIA, dall'art. 83 del Regolamento AIFMD e, per gli OICVM, dall'art. 2 del Regolamento UCITS.

¹ I criteri per la scelta del depositario sono approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica.

CAPITOLO III

OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni contengono la disciplina di attuazione dell'art. 48 TUF relativo ai compiti del depositario di OICR, con particolare riferimento al monitoraggio dei flussi di cassa, all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, alle condizioni per la delega della custodia e il riutilizzo dei beni dell'OICR da parte del depositario.

Tale disciplina tiene altresì conto delle disposizioni contenute nel Regolamento AIFMD, che prevede misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai depositari di FIA nonché delle disposizioni di cui al Regolamento UCITS, che prevede misure di esecuzione della direttiva UCITS, anch'esse direttamente applicabili ai depositari di OICVM.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'art. 48 TUF, commi 2, 3 e 4, che definisce i compiti e le responsabilità del depositario e attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il potere di determinare le disposizioni di attuazione;
- dalle direttive UCITS e AIFMD rispettivamente per i depositari di OICVM e di FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD (Regolamento AIFMD), e in particolare dal Capo IV, Sezione 3, relativo alle funzioni del depositario, ai doveri di diligenza e agli obblighi di separazione in caso di delega di funzioni;
- dal Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva UCITS per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (Regolamento UCITS), e in particolare dal Capo 2, relativo ai medesimi profili di cui al punto precedente;
- dagli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA del 16 luglio 2020 (ESMA 34-39-897).

SEZIONE II
CONTI IN CONTANTI E
MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA

Il depositario dell'OICR detiene le disponibilità liquide dell'OICR ⁽¹⁾ o assicura l'adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICR.

Ove la liquidità degli OICR non sia affidata al depositario, questi deve assicurare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori, o per conto di questi, all'atto della sottoscrizione delle quote o azioni di un OICR siano stati ricevuti e la liquidità dell'OICR sia registrata in conti aperti: i) a nome dell'OICR; ii) a nome del gestore che opera per conto dell'OICR; iii) a nome del depositario ⁽²⁾ che opera per conto dell'OICR, presso banche centrali o banche italiane, comunitarie o estere sottoposte a un regime di vigilanza equivalente ⁽³⁾.

Il soggetto presso il quale sono detenute le disponibilità liquide deve istituire e conservare apposite evidenze della liquidità degli OICR. Tali evidenze devono essere relative a ciascun OICR (o ciascun comparto) e devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun OICR (o comparto).

Gli obblighi di monitoraggio della liquidità sono disciplinati dagli artt. 85 e 86 del Regolamento AIFMD per i depositari di FIA e dagli artt. 9 e 10 del Regolamento UCITS per i depositari di OICVM.

¹ Le SIM e le succursali di imprese di investimento applicano quanto previsto in materia di deposito delle disponibilità liquide nel Regolamento della Banca del 29 ottobre 2007.

² Il depositario detiene la propria liquidità in conti distinti da quelli in cui è detenuta la liquidità degli OICR per cui opera.

³ Si considerano sottoposte a un regime di vigilanza equivalente le banche aventi sede nei Paesi indicati nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche"), Ambito di applicazione, Disposizioni introduttive, Sez. V, Allegato A.

SEZIONE III

OBBLIGHI DI CUSTODIA ⁽⁴⁾ E DI VERIFICA DELLA PROPRIETA'

Il depositario tiene in custodia:

- gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati ⁽⁵⁾;
- gli strumenti finanziari per i quali è possibile la registrazione in appositi conti nei libri contabili del depositario stesso; a tal fine, il depositario registra gli strumenti nei propri libri contabili in conti separati aperti a nome di ciascun OICR, in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un OICR da quelle detenute per conto di altri soggetti e dalle attività di pertinenza del depositario stesso ⁽⁶⁾.

Le funzioni di custodia relative a tali strumenti sono disciplinate con riguardo ai FIA dall'art. 89 del Regolamento AIFMD e, con riguardo agli OICVM, dall'art. 13 del Regolamento UCITS.

Per i beni diversi da quelli che possono essere detenuti in custodia secondo le precedenti disposizioni, il depositario verifica la proprietà da parte dell'OICR di tali attività, sulla base delle informazioni e dei documenti forniti dal gestore e, se disponibili, sulla base di evidenze e riscontri esterni, e conserva un registro aggiornato di tali beni. Le funzioni di verifica della proprietà da parte dei depositari su tali beni sono disciplinate, per i FIA, dall'art. 90 del Regolamento AIFMD e, per gli OICVM, dall'art. 14 del Regolamento UCITS⁽⁷⁾.

Inoltre, il depositario di OICVM fornisce al gestore, almeno ogni 6 mesi, un inventario degli strumenti finanziari di cui ha la custodia e degli altri beni per i quali ha verificato la proprietà.

⁴ Per attività di custodia si intendono le attività di custodia e amministrazione titoli.

⁵ Gli strumenti finanziari che non possono essere fisicamente consegnati rientrano comunque negli obblighi di custodia del depositario se rispettano le condizioni previste dall'art. 88, par. 1, del Regolamento AIFMD per i FIA e dall'art. 12, par. 1, del Regolamento UCITS per gli OICVM.

⁶ Si applica quanto previsto in materia di evidenza dei beni della clientela nel Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e successive modificazioni, Titolo V, Sezione II, par. 1.

⁷ Il depositario può richiedere la stipula di un accordo tra il gestore, il depositario e l'emittente o l'agente dell'emittente finalizzato a definire le informazioni pertinenti di cui il depositario necessita per assolvere i suoi obblighi, nonché tempi e modalità con cui fornire al depositario tali informazioni. È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo del gestore di assicurare che il depositario riceva tutte le istruzioni concernenti le attività e le operazioni dei FIA secondo quanto previsto dall'art. 92, par. 2 del Regolamento AIFMD o le attività e le operazioni dell'OICVM secondo quanto previsto dall'art. 3, par. 2, del Regolamento UCITS.

SEZIONE IV
ALTRI OBBLIGHI

Nello svolgimento degli obblighi di sorveglianza nonché delle funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi, alla valutazione delle parti di OICR, all'esecuzione delle istruzioni del gestore, al regolamento delle operazioni e alla distribuzione dei redditi dell'OICR, i depositari di FIA si attengono a quanto previsto dall'art. 87 e dagli artt. 92-97 del Regolamento AIFMD, mentre i depositari di OICVM si attengono a quanto previsto dall'art. 11 e dagli artt. 3-8 del Regolamento UCITS ⁽⁸⁾.

Nell'ambito delle proprie funzioni di sorveglianza, con riferimento alle attività di verifica sul programma delle prove di *stress* di liquidità attuato dai gestori, i depositari applicano la Sezione V.2 degli Orientamenti dell'ESMA sulle prove di *stress* di liquidità negli OICVM e nei FIA ^(8 bis). In particolare, i depositari stabiliscono opportune procedure di verifica per accertare che i gestori dispongano di procedure documentate per il proprio programma di prove di *stress* di liquidità.

⁸ Con particolare riferimento alle funzioni relative alla valutazione delle quote e azioni di OICR, il depositario definisce le procedure di sorveglianza nei confronti del gestore, eventualmente differenziate per tipologia di OICR e sulla base della specifica suddivisione dei compiti tra gestore e depositario, tenendo in considerazione i compiti assegnati in regime di esternalizzazione, ove pertinente.

^{8 bis} <https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-liquidity-stress-testing-in-ucits-and-aifs>.

SEZIONE V

DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA E DI VERIFICA DELLA PROPRIETA'
DEI BENI DELL'OICR**1. Requisiti per la delega**

Il depositario, se sussiste un motivo oggettivo, può delegare a terzi esclusivamente le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni dell'OICR previste nella Sezione III ⁽⁹⁾(¹⁰).

Si applica, in quanto compatibile, oltre alle previsioni contenute nella presente Sezione, la disciplina in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali prevista per le banche e per le SIM, a seconda della natura del depositario.

La delega delle funzioni di custodia può essere conferita unicamente a:

- a) organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari e sottoposti a forme di vigilanza che assicurino la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori ⁽¹¹⁾;
- b) banche italiane o estere;
- c) SIM e imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela;
- d) organismi, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere, abilitati a prestare servizi di custodia di strumenti finanziari, qualora assoggettati a forme di vigilanza prudenziale su base individuale o consolidata, analoghe a quelle cui sono sottoposti i soggetti di cui alle precedenti lett. b) e c), siano soggetti a verifica contabile periodica esterna per garantire che gli strumenti finanziari siano nella loro effettiva disponibilità ⁽¹²⁾.

Il depositario può procedere alla delega previo consenso della SGR, della SICAV o della SICAF interessata. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra depositario e SGR, SICAV o SICAF sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come delegati ⁽¹³⁾.

In caso di delega, il depositario indica nei conti intestati all'OICR, o al comparto per il quale è effettuato la delega, i beni oggetto di delega e il nome del delegato.

⁹ Rientra nelle delega il c.d. sub-deposito, ossia la delega delle funzioni di custodia senza trasferimento degli obblighi di registrazione adeguata degli strumenti finanziari.

¹⁰ Ai fini della presente Sezione, la prestazione di servizi di cui al d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210 da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini di detto d.lgs. o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata delega delle funzioni di custodia.

¹¹ Non rientra nella delega l'attività di custodia svolta dagli organismi italiani o esteri abilitati alla gestione accentrata di strumenti finanziari limitatamente agli strumenti per i quali tali organismi accentrano l'attività di emissione (cc.dd. issuer Central Securities Depositories).

¹² Ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti citati, il depositario può delegare le sue funzioni a tale soggetto solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, a condizione che:

a) gli investitori dell'OICR interessato siano stati debitamente informati prima del loro investimento del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo e delle circostanze che la giustificano nonché dei rischi che comporta; e

b) il gestore abbia fornito istruzioni al depositario circa le modalità di delega a tale soggetto locale della custodia degli strumenti finanziari.

¹³ Le previsioni di tale capoverso non si applicano al sub-deposito come definito nella nota 9.

La delega può essere rilasciata a condizione che:

- le funzioni non siano delegate nell'intento di aggirare le prescrizioni di legge e regolamentari applicabili;
- il depositario agisca con diligenza nella selezione e nella nomina del terzo a cui intenda delegare le citate funzioni, e continui secondo diligenza ad effettuare il riesame periodico e il costante monitoraggio del delegato e delle misure organizzative da questo adottate in relazione ai compiti delegati;
- il terzo abbia le competenze ed un assetto organizzativo idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti a esso delegati, avute anche presenti le caratteristiche delle attività degli OICR per i quali intende svolgere le funzioni di custodia;
- il terzo tenga separate le attività degli OICVM e dei FIA per i quali agisce il depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti rispettivamente a detti OICVM e FIA;
- al terzo si applica quanto previsto in materia di riuso dei beni dell'OICR da parte del depositario (cfr. Sezione VI); in ogni caso, il terzo non può fare uso delle attività dell'OICR senza il previo consenso del gestore e senza previa notifica al depositario;
- il terzo ottemperi agli obblighi di custodia, di verifica della proprietà e di registrazione di cui alla Sezione III nonché ai doveri di diligenza professionale e di gestione dei conflitti di interesse previsti per il depositario.

Il delegato può a sua volta subdelegare i compiti di cui alla Sezione III, purché siano soddisfatti i requisiti e le condizioni per la delega previste nella presente Sezione.

Gli obblighi di diligenza nello svolgimento delle funzioni e di separazione delle attività custodite per i soggetti cui siano state delegate le funzioni di custodia sono disciplinati dagli artt. 98 e 99 del Regolamento AIFMD per le attività pertinenti a FIA e dagli artt. 15 e 16 per le attività pertinenti a OICVM.

Il depositario deve inoltre adottare tutte le misure necessarie per assicurare che, in caso di insolvenza del terzo delegato (che sia situato nell'Unione europea o in un paese terzo al di fuori dell'Unione europea), le attività dell'OICVM non siano destinate al soddisfacimento dei creditori del terzo delegato. Le misure necessarie che il depositario deve assumere sono disciplinate dall'art. 17 del Regolamento UCITS.

La medesima disciplina si applica anche ai depositari di FIA.

2. Nomina del *prime broker*

Le funzioni attribuite al depositario e le relative responsabilità non mutano anche nel caso di ricorso, nell'ambito della gestione di FIA, a soggetti specializzati (c.d. *prime broker*) per un complesso di servizi integrati (finanziamenti, prestito titoli, servizi di custodia, supporto informatico, calcolo del valore delle parti dell'OICR, monitoraggio del rischio assunto,

clearing delle operazioni, ecc.)⁽¹⁴⁾.

Il depositario deve pertanto essere in grado di monitorare costantemente la consistenza del patrimonio del FIA e di verificare i vincoli gravanti sui beni del fondo stesso, in particolare nei casi in cui i beni di pertinenza del fondo siano concessi in garanzia al *prime broker* a fronte di operazioni di finanziamento, adempiendo agli obblighi previsti dall'art. 91 del Regolamento AIFMD.

Nel caso in cui il depositario intenda delegare le proprie funzioni di custodia al *prime broker* si applica quanto previsto nel par. 1.

¹⁴ La nomina del *prime broker* e le condizioni di svolgimento dei servizi integrati devono risultare da contratto scritto. In particolare, ogni possibilità di trasferimento e di riutilizzo delle attività del FIA è esplicitata nel contratto ed è conforme a quanto previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA. Il contratto prevede che il depositario sia informato del contratto stesso.

Nel selezionare e nel designare i *prime broker* con cui concludere il contratto, i gestori agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute.

SEZIONE VI

RIUSO DEI BENI DELL'OICR ⁽¹⁵⁾

I depositari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di terzi attività custodite di pertinenza dei FIA, salvo consenso espresso in forma scritta dal gestore. Il consenso del gestore deve indicare le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Il depositario deve attenersi alle istruzioni impartite dal gestore. Le evidenze contabili devono inoltre essere tali da consentire l'individuazione in qualsiasi momento del tipo e dell'ammontare degli strumenti finanziari utilizzati.

Le attività di pertinenza degli OICVM non possono mai essere oggetto di riuso da parte dei depositari salvo che ricorrano le seguenti condizioni:

- i. il consenso espresso in forma scritta dal gestore;
- ii. il riuso sia effettuato per conto dell'OICVM;
- iii. il depositario esegua le istruzioni della SGR o della SICAV che agisce a nome dell'OICVM;
- iv. il riuso sia a vantaggio dell'OICVM e nell'interesse dei titolari delle quote;
- v. l'operazione sia garantita da *collateral* costituito da attività altamente liquide e di elevata qualità contrattualmente trasferite in proprietà all'OICVM. Il valore del *collateral* deve essere in ogni momento pari al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.

¹⁵ Per riuso si intende qualsiasi operazione sui beni dell'OICR, tra cui la cessione, la costituzione in pegno, la vendita, il prestito.

CAPITOLO IV

RESPONSABILITA' DEL DEPOSITARIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF (art. 49) disciplina la responsabilità del depositario, prevedendone la responsabilità nei confronti del gestore e dei partecipanti all'OICR per ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In caso di delega di funzioni, la perdita di strumenti finanziari da parte del soggetto delegato lascia impregiudicata la responsabilità del depositario. Al riguardo, il TUF fa salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e terzo delegato, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del delegato.

Le presenti disposizioni dettano la disciplina di attuazione della responsabilità del depositario, distinguendo, ove necessario, tra FIA e OICVM.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'art. 49 TUF che disciplina la responsabilità del depositario e al comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di disciplinare gli eventuali accordi scritti tra il gestore, il depositario e il soggetto delegato volti a determinare l'assunzione, in via esclusiva, della responsabilità da parte del delegato;
- dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento AIFMD;
- dalla direttiva UCITS e dal Regolamento UCITS.

SEZIONE II

*RESPONSABILITA' DEL DEPOSITARIO IN CASO DI PERDITA DI UNO
STRUMENTO FINANZIARIO CUSTODITO*

La fattispecie di perdita di uno strumento finanziario custodito e le condizioni per l'esonero di responsabilità del depositario di FIA sono disciplinate dagli artt. 100 e 101 del Regolamento AIFMD.

La fattispecie di perdita di uno strumento finanziario custodito e le condizioni per l'esonero di responsabilità del depositario di OICVM sono disciplinate dagli artt. 18 e 19 del Regolamento UCITS.

*SEZIONE III**ESONERO DALLA RESPONSABILITA' DEL DEPOSITARIO IN CASO DI DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA*

L'eventuale delega di funzioni di cui al Capitolo III, Sezione V, non altera la responsabilità del depositario.

In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia da terzi, il depositario di FIA è esonerato da responsabilità se:

- a) sono soddisfatti i requisiti per la delega delle funzioni di custodia;
- b) è stato stipulato per iscritto un contratto tra il gestore, il depositario e il terzo delegato con cui si trasferisce espressamente a quest'ultimo la responsabilità del depositario in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti dal delegato;
- c) il contratto di cui alla lett. b) indica la ragione oggettiva per l'esonero dalla responsabilità del depositario in conformità all'art. 102 del Regolamento AIFMD.

Inoltre, ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e qualora non vi siano soggetti locali che soddisfino i requisiti di delega di cui al Capitolo III, Sezione V, il depositario di FIA può essere esonerato da responsabilità in caso di perdita degli strumenti da parte del soggetto locale purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regolamento o i documenti costitutivi del FIA consentono espressamente tale esonero alle condizioni previste nel presente paragrafo;
- b) gli investitori del FIA sono stati debitamente informati di tale esonero e delle circostanze che lo giustificano prima di aver effettuato l'investimento;
- c) il gestore abbia incaricato il depositario di delegare a un soggetto locale la custodia degli strumenti finanziari, nonché fornito indicazioni circa le modalità della delega;
- d) esiste un contratto scritto tra il gestore, il depositario e il soggetto locale che preveda espressamente il trasferimento della responsabilità in capo a quest'ultimo.

In caso di OICVM, la responsabilità del depositario non può essere esclusa o limitata ed eventuali contratti stipulati a tal fine sono nulli.

TITOLO IX SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO I PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative alle SGR, alle SICAV, alle SICAF e ai depositari, si rinvia al Provvedimento del 27 giugno 2011 – Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della legge 28.12.2005, n. 262) e alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI ABROGATE

È abrogato il Titolo V, Capitolo VI (“Banca depositaria di OICR e di fondi pensione”) della Circolare 263 del 27 dicembre 2006 “*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”.

Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, regolamenti o altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

CAPITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Omissis

ALLEGATO I.1.1

**DECRETO DEL MINISTRO DEL ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI
DELL'ART. 39 TUF**

omissis

ALLEGATO II.5.1

PATRIMONIO DI VIGILANZA

SEZIONE I

DEFINIZIONI

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*società di assicurazione*”, l’impresa di assicurazione, l’impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa;
- “*partecipazione*”: il possesso da parte della SGR di azioni o quote:
 - a) nel capitale di società controllate (1) o sottoposte a influenza notevole o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre società, è destinato a sviluppare l’attività del partecipante;
 - b) o che comunque attribuisce la titolarità di diritti di voto nell’assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento;
- “*plusvalenza (minusvalenza) implicita*”, differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono;
- “*incentivi al rimborso anticipato*”, clausole contrattuali suscettibili di ingenerare nei detentori l’aspettativa che lo strumento verrà rimborsato dall’emittente alla data di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato dello strumento stesso (c.d. *call date*). Sono considerati incentivi al rimborso anticipato le clausole che, in caso di mancato esercizio dell’opzione call, alternativamente:
 - a) determinino la revisione automatica del tasso di remunerazione di tipo “*step up*”. L’ammontare dello *step-up* non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l’aumento di tasso;
 - b) comportino il rimborso del capitale attraverso la consegna di azioni della banca (cd. *principal stock settlement*). I meccanismi di *principal stock settlement* devono prevedere un limite al rapporto di conversione in azioni al momento

¹ A tali fini rilevano anche situazioni di controllo congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi.

del rimborso non superiore al 150% del valore delle azioni al momento dell'emissione (cap) (2);

c) possano esercitare sull'emittente una pressione, economica o reputazionale, ad esercitare l'opzione di rimborso anticipato dello strumento di capitale;

— “*strumenti innovativi di capitale*”, gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 3, Sez. II e presentino incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente;

— “*strumenti non innovativi di capitale*”, gli strumenti che rispettino le condizioni di cui al paragrafo 3, Sez. II e siano privi di incentivi al rimborso anticipato da parte dell'emittente.

² Ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza, il numero massimo di azioni (M) in cui può essere convertito uno strumento è quindi calcolato in base alla seguente formula: $M = \text{valore nominale dello strumento} \times 150\% / \text{valore di mercato delle azioni al momento dell'emissione}$.

SEZIONE II

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Struttura del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.

1.1 Patrimonio di base (Tier 1)

Gli elementi patrimoniali di qualità primaria sono i seguenti:

- a1) il capitale versato (cfr. par. 2);
- a2) le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
- a3) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (cfr. par. 3);
- a4) l'utile del periodo (3);
- a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base (cfr. par. 7).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

- b1) le azioni proprie;
- b2) l'avviamento (4)(4bis);
- b3) le immobilizzazioni immateriali (5)(5bis);
- b4) le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
- b5) gli altri elementi negativi;
- b6) i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a5) e la somma di quelli da b1) a b6) costituisce il "patrimonio di base".

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

1.2 Patrimonio supplementare (Tier 2)

Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, nei limiti di computabilità di cui al par. 1.4:

- a1) le riserve da valutazione (6);

³ Per utile del periodo si intende anche quello semestrale o di fine anno non ancora approvato purché ci sia un'attestazione da parte del responsabile del controllo dei conti e sia valutato al netto degli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo.

⁴ La deduzione dell'avviamento è effettuata al lordo della "riserva da differenze di cambio" negativa e al netto di quella positiva (in sostanza la quantificazione va effettuata al cambio storico).

^{4bis} Al netto della fiscalità differita passiva.

⁵ Se valutate al *fair value*, al netto delle relative riserve.

^{5bis} Al netto della fiscalità differita passiva.

- a2) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base;
- a3) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate (cfr. par. 4);
- a4) gli altri elementi positivi (7);
- a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 7).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

- b1) gli altri elementi negativi;
- b2) i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a5) e la somma di quelli da b1) a b2) costituisce il "patrimonio supplementare".

1.3 *Deduzioni*

Dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare sono dedotti gli elementi elencati al par. 10 secondo le modalità ivi indicate.

1.4 *Limiti di computabilità*

Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza.

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale sono computabili entro i seguenti limiti:

- a) strumenti innovativi di capitale e strumenti non innovativi di capitale con scadenza contrattuale: 15 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza contrattuale);
- b) fermo restando il limite di cui alla lettera a), la somma degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non può eccedere il 35 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi);
- c) fermi restando i limiti sub a) e b), sono computabili fino al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3 (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi) gli strumenti non innovativi di capitale per i quali sia contrattualmente prevista la conversione in azioni aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 2:
 - in via automatica qualora per effetto di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia;

⁶ Le riserve da valutazione sono composte da: a) attività materiali: i) riserve per le leggi speciali da rivalutazione; ii) attività materiali ad uso funzionale; b) riserve positive su titoli disponibili per la vendita: i) titoli di debito; ii) titoli di capitale e quote di OICR.

⁷ Si fa riferimento alle "differenze di cambio" rilevate in bilancio quando presentano segno positivo.

— su richiesta della Banca d'Italia, motivata in base alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente.

Per gli strumenti di cui alla lettera c) il fattore di conversione deve essere prefissato al momento dell'emissione e non deve essere prevista alcuna opzione di rimborso anticipato.

Le eventuali eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione, nel rispetto della condizione di cui al successivo capoverso.

Il patrimonio supplementare è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3.

Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3.

In situazioni di emergenza, la Banca d'Italia può autorizzare le SGR a eccedere i limiti di cui al presente paragrafo per un periodo di tempo limitato. A tal fine, la SGR presenta un'istanza motivata, accompagnata da un piano di rientro volto ad assicurare il ripristino tempestivo del rispetto dei limiti. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a eccedere i limiti a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SGR. Ai predetti fini la realizzazione di operazioni di fusione o acquisizione non costituisce una situazione di emergenza

* * *

Di seguito viene illustrata in dettaglio la composizione di alcuni elementi che compongono il patrimonio di vigilanza.

2. Capitale

Il capitale rappresenta la componente primaria del patrimonio di base ed è computato senza limiti.

Ai fini della presente disciplina, rientrano in questo aggregato i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) sono emessi direttamente dalla SGR;
- b) sono chiaramente e separatamente individuabili nel bilancio;
- d) sono privi di scadenza (8);
- e) sono interamente liberati;
- f) sono classificati quali strumenti di patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

⁸ Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza delle azioni coincidente con la durata della società prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto.

- g) non possono essere rimborsati al di fuori delle ipotesi di liquidazione della SGR o di riduzione del capitale sociale (9);
- h) non attribuiscono al portatore diritti ad una remunerazione minima né sussistono clausole che prevedono il pagamento obbligatorio di dividendi. Non possono essere attribuiti privilegi nel pagamento dei dividendi ad eccezione del caso in cui essi siano calcolati come multiplo dei dividendi distribuiti alle azioni prive di questo vantaggio; tali dividendi devono essere corrisposti “*pari passu*” con i dividendi sulle altre azioni e non possono essere cumulativi (10);
- i) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o riserve di utili distribuibili (11);
- j) non prevedono limitazioni nella determinazione dell’ammontare del dividendo (cap);
- k) non sono privilegiati nella copertura delle perdite;
- l) in caso di liquidazione, attribuiscono un diritto sul residuo attivo del bilancio di liquidazione subordinato a quello di tutti gli altri azionisti e creditori sociali e proporzionale alla quota di capitale che rappresentano (12);
- m) il regime legale o negoziale è privo di disposizioni o clausole che possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione (13).

I versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale solo se sono rispettati i requisiti di cui al presente paragrafo e sia espressamente previsto che ne è ammessa la restituzione esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale di cui al presente paragrafo.

3. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale delle SGR. Devono essere rispettate tutte le seguenti caratteristiche:

- a) i titoli devono essere irredimibili (14) o avere una scadenza non inferiore a 30 anni (15). L’eventuale facoltà di rimborso da parte

⁹ Restano salvi i casi in cui il rimborso è previsto da norme inderogabili del codice civile.

¹⁰ Non è ammissibile un privilegio determinato in relazione al valore nominale dell’azione (ad es. 2% del valore nominale).

¹¹ Cfr. d.lgs del 28 febbraio 2005, n. 38.

¹² Non sono ammessi cap o clausole che prevedano l’attribuzione di una quota fissa.

¹³ Non devono inoltre sussistere comportamenti della SGR che generino tali aspettative.

¹⁴ Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza dei titoli coincidente con la durata della società prevista nell’atto costitutivo e/o nello statuto.

¹⁵ Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della SGR non coincidano, si considera la durata effettiva. L’ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una SGR che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
- inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009;
- fine del periodo di collocamento: 24 maggio 2009;
- data di rimborso del prestito: 24 febbraio 2039.

dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 5 anni dall'emissione e previa autorizzazione della Banca d'Italia;

- b) eventuali incentivi al rimborso anticipato - ammissibili per i soli titoli irredimibili - non possono essere previsti prima di 10 anni di vita del prestito;
- c) il contratto: i) deve prevedere la possibilità per l'emittente di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se necessario in relazione alla propria situazione finanziaria e di solvibilità (ad esempio nel caso in cui, nell'esercizio precedente, la SGR non abbia avuto utili distribuibili o non abbia pagato dividendi agli azionisti); ii) deve prevedere il divieto di corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli qualora per effetto di tale pagamento o di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia; iii) non deve contenere clausole che impediscano alla Banca d'Italia di vietare la corresponsione di interessi ai detentori dei titoli in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente.

Sono ammissibili clausole contrattuali che prevedano:

- il divieto di pagare dividendi sugli strumenti di capitale previsti nel par. 2 per il periodo in cui l'emittente non corrisponde gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo (*dividend stopper*);
- l'obbligo per l'emittente di pagare gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo se, nei tre mesi precedenti alla data di pagamento di tali interessi (*look back period*), ha corrisposto interessi o dividendi su altri strumenti computabili nel patrimonio di base e aventi il medesimo grado di subordinazione ("*pari passu*") o un grado di subordinazione maggiore (*dividend pusher*).

Le clausole di *dividend pusher* non sono efficaci qualora:

- per effetto di perdite il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia o possa scendere al di sotto di tali soglie per effetto del pagamento degli interessi sui titoli;
 - la Banca d'Italia vieti la corresponsione degli interessi in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;
 - i dividendi siano stati pagati attraverso le attribuzioni di strumenti di capitale;
- d) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente;
 - e) con riferimento agli strumenti di cui al par. 1.4, lett. a) e b), il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilità della SGR medesima, attraverso meccanismi di assorbimento delle perdite quali, ad esempio:
 - la conversione degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale in titoli computabili nel capitale ai sensi del paragrafo 2;

In tal caso la "durata effettiva" del prestito è inferiore ai 30 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.

- la svalutazione del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale. La loro successiva rivalutazione, se contrattualmente prevista, va realizzata destinando alla rivalutazione una quota degli utili distribuibili dell'emittente, maturati successivamente alla svalutazione, non superiore al peso percentuale del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi oggetto di svalutazione rispetto all'aggregato formato dalla somma del capitale, delle riserve e del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale computati nel Tier 1 (cd. rivalutazione "pro rata" e "pari passu") (16). Finché non è ripristinato il valore nominale degli strumenti non possono essere pagati interessi sugli stessi, non è ammissibile il loro rimborso ed eventuali *dividend stopper* non producono effetti.

Il contratto deve prevedere la possibilità per l'emittente o la Banca d'Italia di attivare i predetti meccanismi di assorbimento delle perdite laddove ciò si renda necessario; in ogni caso il contratto ne prevede l'attivazione automatica qualora il patrimonio di vigilanza scenda al di sotto del 75% del requisito patrimoniale per effetto di perdite di esercizio;

- f) il contratto non deve contenere alcuna clausola che possa impedire alla Banca d'Italia di disporre l'attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite di cui alla lettera e) in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilità dell'emittente;
- g) in caso di liquidazione della SGR, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori.

4. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla SGR emittente - i seguenti elementi:

- gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili (17) e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
- le passività subordinate.

Qualora i predetti strumenti siano valutati in bilancio al *fair value* oppure siano designati come "operazioni coperte" nell'ambito di una relazione di copertura, il relativo valore di bilancio va depurato delle pertinenti minus/plusvalenze, il cui saldo deve essere rilevato nell'ambito dei filtri prudenziali (cfr. par. 7).

I relativi contratti devono soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono.

¹⁶ L'aggregato è formato dalla somma degli elementi patrimoniali del patrimonio di base indicati ai punti a1), a2) e a3) del par. 1.1 (Patrimonio di base) della presente Sezione.

¹⁷ Non è ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione coincidente con la durata della società prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto.

4.1 *Strumenti ibridi di patrimonializzazione*

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare quando il contratto prevede che:

- a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività di gestione collettiva del risparmio, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;
- b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;
- c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

4.2 *Passività subordinate di 2° livello*

Le passività subordinate emesse dalle SGR concorrono alla formazione del patrimonio supplementare a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;
- b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni (18);
- c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda l'autorizzazione della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile

¹⁸ Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilità della SGR non coincidano, si considera la durata effettiva. L'ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una SGR che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali:

- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009;
- inizio del periodo di collocamento: 24 febbraio 2009;
- fine del periodo di collocamento: 24 maggio 2009;
- data di rimborso del prestito: 24 febbraio 2014.

In tal caso la "durata effettiva" del prestito è inferiore ai 5 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009.

prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (c.d. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello *step-up* non ecceda, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso.

Sui titoli rappresentativi delle passività subordinate è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché la condizione che il rimborso anticipato è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione della SGR.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

5. Riacquisto o rimborso da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni)

L'acquisto o il rimborso da parte della SGR di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) per un importo complessivo superiore al 5 per cento del capitale è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SGR, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

L'istanza può essere presentata in relazione a più operazioni di riacquisto o rimborso da effettuarsi entro un periodo di tempo ed un ammontare del capitale sociale predeterminati quando ciò comporti il superamento del limite sopra indicato; in tal caso all'istanza è allegata la delibera con cui l'organo con funzione di supervisione strategica ha disposto il "piano di riacquisto/rimborso" dei titoli rappresentativi della partecipazione al capitale (azioni).

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto o di rimborso, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia autorizza il riacquisto o il rimborso dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) a condizione che

non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SGR. Fermo restando l'obbligo di deduzione delle azioni proprie a qualunque titolo detenute (19), a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia i titoli oggetto dell'operazione non sono più computabili nel patrimonio di vigilanza.

Il riacquisto o il rimborso può essere comunicato al mercato solo dopo il rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

6. Rimborso o riacquisto da parte della SGR emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza

La Banca d'Italia autorizza:

- il rimborso/riacquisto integrale o parziale da parte della SGR di strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti ibridi di patrimonializzazione di propria emissione;
- il rimborso/riacquisto anticipato da parte della SGR di passività subordinate di propria emissione.

L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SGR, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La SGR valuta attentamente i rischi legali e reputazionali che possono derivare da operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, specie quando coinvolgano clienti non professionali (cfr. art. 6, comma 2-*quinquies* e 2-*sexies* del TUF), e assicura il pieno rispetto degli obblighi previsti dall'ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti (art. 6, comma 2, del TUF) e gestione dei conflitti di interesse (art. 6, comma 2-*bis*, lett. 1 del TUF).

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a condizione che non sia pregiudicata la situazione economico-finanziaria e di adeguatezza patrimoniale della SGR. In tale ambito, la Banca d'Italia tiene conto di tutte le seguenti condizioni:

- a) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza non scende al di sotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia;
- b) l'operazione non incide negativamente sulla redditività prospettica né pregiudica l'adeguatezza della posizione di liquidità.

In ogni caso la Banca d'Italia può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente o che l'eventuale plusvalenza sia destinata ad incremento stabile della componente patrimoniale di qualità più elevata (capitale e riserve).

¹⁹ Cfr. par. 1.1, lett. b.1)

La SGR può liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato – quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione (20). In caso di acquisto di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l'ammontare liberamente acquistabile non può comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione (21).

Le quote, a qualunque titolo detenute dalla SGR, non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento degli strumenti è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota dello strumento (22).

Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla SGR per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della SGR con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

In ogni caso la SGR deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione.

7. Filtri prudenziali

Le componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio delle SGR, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati.

²⁰ Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito. Ai fini del rispetto del limite gli impegni di acquisto a termine da parte della SGR di propri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza sono assimilati agli acquisti a pronti.

²¹ Il limite del 3% è calcolato sulla base del valore dagli strumenti effettivamente in circolazione; sono, pertanto, esclusi quelli a qualunque titolo detenuti dalla SGR emittente.

²² Per effetto della clausola *illegality clause* il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un *factum principis* al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

7.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita (23)

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di OICR) detenuti nel portafoglio di “attività finanziarie disponibili per la vendita” si applicano le seguenti disposizioni:

- gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare;
- gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.

Sono escluse dal computo di tali differenze le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate a conto economico.

Sono altresì escluse le riserve da valutazione riferite a titoli di capitale, agli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e alle passività subordinate di 2° livello emesse da banche, società finanziarie e imprese di assicurazione classificate nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita” e dedotte dal patrimonio di vigilanza della SGR.

7.2 Immobili

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

7.3 Impegni di acquisto a termine di propri strumenti patrimoniali

Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che comportano per la SGR l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa (24) sono dedotte dal patrimonio (di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale o strumenti innovativi o non innovativi di capitale; supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate di 2° livello) (25),

²³ Si applica quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di “Patrimonio di vigilanza – filtri prudenziali” del 18.5.2010 (Bollettino di Vigilanza n. 5 del 2010).

²⁴ Ad esempio, l'acquisto a termine di un numero fisso di azioni a un prezzo unitario prestabilito, da regolare su base netta (differenza tra tale prezzo e il valore corrente delle azioni alla scadenza).

²⁵ In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al *fair value* dell'impegno a termine.

indipendentemente dalle modalità di regolamento degli impegni (su base netta o lorda) e dalle modalità di rappresentazione in bilancio.

Le risorse patrimoniali oggetto di impegno di acquisto a termine che non comportano per la SGR l'immediata assunzione del proprio rischio di impresa, in quanto tale rischio rimane in capo alla controparte per tutta la durata dell'operazione, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza in relazione alla tipologia di strumento sottostante e alla durata contrattuale dell'operazione. In particolare:

- a) qualora l'impegno abbia per oggetto titoli rappresentativi della partecipazione al capitale della SGR o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla SGR:
 - se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni e il regolamento dell'operazione è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio di base;
 - se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni ma il regolamento dell'operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ovvero è inferiore a 10 anni le risorse patrimoniali sono dedotte dal patrimonio di base (26);
 - se la durata contrattuale dell'impegno è pari o superiore a 10 anni, ma il regolamento dell'operazione non è soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ovvero è compresa tra 5 e 10 anni, le risorse patrimoniali sono computate nel patrimonio supplementare;
- b) qualora l'impegno abbia per oggetto strumenti ibridi di patrimonializzazione o passività subordinate di 2° livello emesse dalla banca, se la durata è inferiore a 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, o 5 anni, per le passività subordinate, l'impegno a termine deve essere dedotto dal patrimonio supplementare.

In ogni caso, se la durata è "a vista" (ad esempio, opzioni emesse di tipo americano), l'impegno a termine deve essere dedotto: dal patrimonio di base, nel caso di titoli rappresentativi della partecipazione al capitale della SGR o strumenti innovativi o non innovativi di capitale emessi dalla SGR; dal patrimonio supplementare, nel caso di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate di 2° livello.

7.4 Valutazione al fair value: variazioni del proprio merito creditizio

Gli effetti della valutazione delle "passività finanziarie valutate al fair value" emesse dalla SGR, diverse da quelle computabili nel patrimonio di vigilanza della stessa, non sono computati nel patrimonio di vigilanza per la componente dipendente dalle variazioni del merito creditizio della SGR. In particolare:

- la relativa minusvalenza cumulata netta è reintegrata nel patrimonio di base;
- la relativa plusvalenza cumulata netta è dedotta dal patrimonio di base.

²⁶ In tal caso la deduzione va operata al netto (o al lordo) della eventuale minusvalenza (plusvalenza) cumulata rilevata in bilancio per effetto della valutazione al fair value dell'impegno a termine.

7.5 Altri filtri prudenziali

I seguenti elementi sono computati nel patrimonio di base:

- saldo negativo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati emessi dalla SGR per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli “passività finanziarie di negoziazione” oppure “passività finanziarie valutate al *fair value*” ovvero siano oggetto di copertura.

I seguenti elementi sono dedotti dal patrimonio di base:

- saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati emessi dalla SGR per la quota computabile nel patrimonio di vigilanza della stessa, qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli “passività finanziarie di negoziazione” oppure “passività finanziarie valutate al *fair value*” ovvero siano oggetto di copertura;

8. Altri elementi negativi

Gli altri elementi negativi del patrimonio di base comprendono qualunque incremento del patrimonio di base connesso con i proventi derivanti dalla cessione (“*gain on sale*”) di attività cartolarizzate ad un prezzo superiore a quello nominale (27).

Fra gli elementi negativi del patrimonio supplementare rientrano le “differenze di cambio” rilevate in bilancio nelle “riserve da valutazione”, quando presentano segno negativo nonché le rettifiche connesse con insussistenze dell’attivo, ammanchi, rapine, ecc. , non ancora addebitate al conto economico.

9. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle partecipazioni detenute in società diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative, quotate in un mercato regolamentato e non valutate al *fair value* in bilancio, si compensano.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, esso contribuisce per una quota pari al 35 per cento alla determinazione del patrimonio supplementare.

Le plusvalenze nette su partecipazioni sono computate nel patrimonio supplementare nel limite del 30 per cento del patrimonio di base.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal patrimonio supplementare per una quota del 50 per cento.

10. Deduzioni

Gli elementi di seguito elencati sono dedotti per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare:

- a) le partecipazioni in banche, società finanziarie, IMEL, istituti di

²⁷ Ad esempio, i proventi collegati al differenziale di “reddito futuro atteso” (“*future margin income*”).

pagamento e società di assicurazione superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati emessi da tali enti, qualunque sia il portafoglio di allocazione;

- b) le azioni nominative di società di investimento a capitale variabile italiane ed estere se superiori a 20.000 azioni (28);
- c) le azioni o quote in banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento e società di assicurazione pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, diversi da quelli indicati al precedente punto a), verso banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento anche non partecipate, qualunque sia il portafoglio di allocazione. Tali elementi sono dedotti per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3;
- d) le quote di OICR emesse esclusivamente per compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato, in presenza dei requisiti di cui al Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.2.1, nota 15, e non consegnate fino alla data di regolamento del trasferimento delle stesse all'acquirente.

Le partecipazioni, le azioni o quote, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attività classificate in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività.

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, indicati ai precedenti punti a), e c), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

10.1 Attività non dedotte dal patrimonio di vigilanza

Le SGR non deducono da patrimonio:

- i. le partecipazioni in banche e società finanziarie consolidate (integralmente o proporzionalmente) nel patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza nonché gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di irredimibili o subordinati verso i medesimo soggetti, salvo quanto previsto in materia di limiti all'assunzione di partecipazioni (Titolo II, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2);
- ii. le partecipazioni, le azioni o quote in società bancarie e finanziarie che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti non di capitale. Tale facoltà viene concessa purché, in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilità di

²⁸ Va dedotto il complesso delle azioni nominative; non vengono dedotte, invece, le azioni non nominative. Il calcolo è effettuato al lordo dell'effetto fiscale.

indebitamento dell'emittente di quote di capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo;

- iii. gli investimenti in azioni di società bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali le autorità di vigilanza bancaria di tali Paesi abbiano consentito esplicitamente tale facoltà.

11. Calcolo del patrimonio di vigilanza

11.1 Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno

Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicità trimestrale

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non sia stato ancora approvato.

A tal fine, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle SGR che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, secondo le rispettive competenze, procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale.

11.2 Verifica del risultato annuale e semestrale per la determinazione del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopra rappresentate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno è verificato da revisori esterni.

L'ammontare deve essere determinato escludendo la quota di utile potenzialmente destinabile ai dividendi, alla beneficenza o, comunque, da non includere nel patrimonio di vigilanza. Per il calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre non sono richiesti ulteriori controlli oltre a quelli eseguiti per il controllo o la revisione contabile.

11.3 Variazioni patrimoniali trimestrali

Oltre a quanto stabilito per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi positivi e negativi che costituiscono il patrimonio recepisce anche le variazioni avvenute nel trimestre dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti, anche a termine, e vendite di azioni, quote, strumenti ibridi di patrimonializzazione o strumenti subordinati di propria emissione;
- aumenti delle perdite di rilevante entità;
- emissioni e ammortamenti di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti subordinati;
- assunzioni e dimissioni di partecipazioni in banche e società finanziarie, nonché di partecipazioni in società di assicurazione;
- assunzioni e dimissioni di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, strumenti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche, società finanziarie, società di assicurazione;
- processi di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc..

ALLEGATO III.3.1

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE
STATUTARIE DELLE SICAV/SICAF**

MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA SICAV/SICAF

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE

DATA DI EFFICACIA DELLE MODIFICHE

DISPOSIZIONI AVENTI EVENTUALMENTE EFFICACIA DIFFERITA RISPETTO ALLA
DATA DI CUI SOPRA

ARTICOLI DELLO STATUTO	DATA DI EFFICACIA

ALLEGATO IV.1.1

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 469**

D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 469

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti.

(In G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999 - Serie generale)

**IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA**

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare, delle società di gestione del risparmio e delle società di investimento a capitale variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO altresì l'articolo 14, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale lo stesso regolamento stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 facendo riferimento per le SICAV alle sole azioni nominative e stabilendo le ipotesi in cui tali azioni sono considerate come azioni al portatore;

SENTITE la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

VISTA la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art.1

(Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV)

1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), o in una società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") in misura superiore al cinque per cento

del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

- a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

2. Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") in misura superiore:

- a) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;
- b) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.

3. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

4. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato nell'art. 3, comma 2, lett. a), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c).

Art. 2

(Modalità di calcolo della quota di capitale)

1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'art. 1, commi 1 e 2 si tiene conto:

- a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;
- b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

- c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;
- d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della SIM, della SGR o della SICAV singolarmente posseduta.

2. Le partecipazioni che, tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al superamento dei limiti stabiliti dall'art.1, comma 2, attribuiscono il diritto di voto a decorrere dalla data della comunicazione alla Banca d'Italia.

Articolo 3

(Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto)

1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata:

- a) dalla Consob in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SIM;
- b) dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SGR e SICAV;
- c) dalla Banca d'Italia nell'ambito della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in SIM, SGR e SICAV.

Articolo 4

(Norma transitoria)

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11.11.1998

IL MINISTRO: CIAMPI

ALLEGATO IV.1.2

REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ****A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE**

1. Certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 469/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 469/98.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

ALLEGATO IV.1.3

REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

Cittadini di Stati extracomunitari

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (1).

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV.1.2, parte B.

Persone fisiche

Le persone fisiche che intendano acquisire una partecipazione qualificata in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato.

Persone giuridiche

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

Accordi con le amministrazioni competenti

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Attestazione dell'interessato

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

¹ Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali delle società o degli enti che detengono una partecipazione qualificata in un intermediario o lo controllano rivestono ai fini della sana e prudente gestione dello stesso, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti in SGR e SICAV/SICAF.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ _____
a _____ provincia di _____ (_____) il ___/___/_____,
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di autorizzazione alla costituzione / all'esercizio dei servizi di gestione della _____ (1) ovvero all'acquisizione di una partecipazione qualificata nella _____ (1), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 469,

DICHIARA:

- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

Luogo e data _____

Il dichiarante

ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt_ _____, in qualità di dipendente addetto all'unità _____ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante _____, la cui identità mi risulta da _____, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di _____, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.

Luogo e data _____

L'INCARICATO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ provincia
di _____ (_____) il ___/___/___ dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente.

Il dichiarante

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle*

operazioni eseguibili adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili*. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione). I Responsabili del trattamento dei dati sono: il Capo pro-tempore del Servizio Costituzioni e gestione delle crisi / il Capo pro-tempore del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari / il Direttore pro-tempore della competente Filiale, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza. Dei dati possono altresì venire a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti addetti alle competenti Unità della Banca d'Italia.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare la SGR o SICAV/SICAF.
- 2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

ALLEGATO IV.1.4

REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF**DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE DEL POTENZIALE ACQUIRENTE**1) Potenziale acquirente persona fisica

- a) curriculum vitae completo, recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze professionali pregresse; iii) situazione professionale attuale e attività o funzioni pregresse, con separata evidenza delle cariche assunte in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un soggetto vigilato o di altra impresa, e con indicazione dell'attività svolta da dette imprese;
- b) indicazione delle eventuali attività di acquisizione e gestione di partecipazioni, attuale e pregressa, in imprese di qualsiasi tipologia con separata evidenza delle partecipazioni detenute in imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo. Con riferimento alle società eventualmente controllate, informazioni sulla loro situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- c) in caso di cariche detenute, al momento della presentazione dell'istanza, in soggetti vigilati anche non armonizzati o extracomunitari, indicazione dell'autorità che ha già condotto la valutazione su quelle cariche;
- d) informazioni in ordine alla presenza o meno delle seguenti circostanze (o situazioni equivalenti), indipendentemente dallo Stato nel quale si sono verificate:
 1. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;
 2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 del TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione;
 3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 4. provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
 5. misure: di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta causa da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse disposti (1).

¹ Normalmente la valutazione viene condotta con riferimento alle circostanze intervenute nei 5 anni precedenti alla presentazione della comunicazione ai sensi delle presenti disposizioni.

2) Potenziale acquirente persona giuridica

- a) descrizione dell'attività imprenditoriale svolta;
- b) gli eventuali patti parasociali che riguardano la sua governance;
- c) indicazione dei soci che vi detengono almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto e comunque di coloro che ne detengono il controllo o vi esercitano l'influenza notevole;
- d) elenco completo dei componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale, ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti insieme alle informazioni, per ciascuno di essi, delle informazioni richieste al punto 1 della presente Sezione;
- e) delibera del consiglio di amministrazione da cui risulti che coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione (ovvero coloro che ricoprono cariche equivalenti) sono in possesso dei requisiti di correttezza, competenza professionale a tenore delle presenti disposizioni (2);
- f) dichiarazione della società con la quale si attesta l'insussistenza di vincoli a fornire informazioni alla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza;
- g) per le persone giuridiche, il fatto di essere state soggette a responsabilità amministrativa, anche in virtù di una sentenza non passata in giudicato, o essere state destinatarie di misure cautelari, anche se ancora appellabili, in virtù del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa dipendente da reato).

² A tal fine vengono valutati gli stessi dati e le stesse informazioni di cui al precedente punto 1) ("Potenziali acquirenti persone fisiche").

ALLEGATO IV.1.5

REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF:**DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SOLIDITÀ FINANZIARIA DEL
POTENZIALE ACQUIRENTE E AL RISPETTO DEI REQUISITI
PRUDENZIALI E DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA**1) Potenziale acquirente persona fisica

Il potenziale acquirente invia alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) l'ammontare della partecipazione da acquisire in rapporto al reddito e al patrimonio del potenziale acquirente e le fonti di finanziamento utilizzate nonché i rapporti di indebitamento complessivamente intrattenuti con il settore finanziario;
- b) in caso di ricorso a indebitamento, il contratto di finanziamento stipulato dal potenziale acquirente e le eventuali garanzie rilasciate, con indicazione specifica dell'eventualità che l'impresa vigilata in cui si intende acquisire la partecipazione presti garanzie;
- c) la situazione economico-patrimoniale riferita all'attività d'impresa eventualmente svolta in via diretta dalla persona fisica ovvero per il tramite società controllate;
- d) l'indicazione della propria capacità e volontà di sostenere finanziariamente l'impresa vigilata qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà;
- e) i riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi del potenziale acquirente e delle società da lui controllate con i detentori di partecipazioni soggette ad autorizzazione e con i soggetti che detengono cariche nell'impresa vigilata in cui si intende assumere la partecipazione o in altre imprese del gruppo;
- f) l'indicazione delle relazioni d'affari, delle garanzie, dei rapporti di indebitamento e degli altri collegamenti o conflitti di interesse che il potenziale acquirente e le società dal medesimo controllate hanno in essere con:
 - (i) coloro che detengono nel capitale della SGR, SICAV o SICAF o in altre società del gruppo partecipazioni soggette ad autorizzazione;
 - (ii) coloro che detengono cariche nella SGR, SICAV o SICAF o in altre società del gruppo;
 - (iii) la SGR, SICAV o SICAF a cui si riferisce l'acquisizione ed eventuali altre società appartenenti al gruppo, nonché il soggetto posto al vertice della catena partecipativa;
 - (iv) società con cui la SGR, SICAV o SICAF intrattiene relazioni operative o ha legami finanziari.

2) Potenziale acquirente persona giuridica con sede in Italia

Il potenziale acquirente invia alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) l'ammontare della partecipazione da acquisire in rapporto ai ricavi e al patrimonio netto, con indicazione dell'impatto della prospettata operazione di acquisizione o di incremento sulla situazione di liquidità del potenziale acquirente e dell'eventuale gruppo di appartenenza; le forme di finanziamento utilizzate;
- b) i bilanci e relazioni degli organi di amministrazione e controllo e della società di revisione relativi agli ultimi tre esercizi; nel caso di cui al successivo punto (f), è richiesto altresì il bilancio consolidato relativo all'ultimo esercizio;
- c) in caso di ricorso a indebitamento, il contratto di finanziamento stipulato dal potenziale acquirente e le eventuali garanzie rilasciate, con indicazione specifica dell'eventualità che le proprie azioni o quelle del soggetto target costituiscano garanzia;
- d) l'indicazione della propria capacità e volontà di sostenere finanziariamente la società acquisita qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà;
- e) ove esistente, rating del potenziale acquirente e del gruppo di appartenenza;
- f) qualora il potenziale acquirente appartenga a un gruppo: i) l'organigramma del gruppo con indicazione delle attività svolte dalle diverse componenti (comprese le componenti industriali), della loro localizzazione territoriale, dei soggetti vigilati e delle relative autorità competenti; ii) l'indicazione dei presidi volti a garantire che le singole componenti del gruppo rispettino la disciplina loro applicabile;
- g) i riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi del potenziale acquirente e delle società da lui controllate con i detentori di partecipazioni soggette ad autorizzazione e con i soggetti che ricoprono cariche nell'impresa vigilata in cui si intende assumere la partecipazione o in altre imprese del gruppo;
- h) l'indicazione delle relazioni d'affari, delle garanzie, dei rapporti di indebitamento e degli altri collegamenti o conflitti di interesse che il potenziale acquirente (e coloro che vi detengono il controllo o vi ricoprono cariche) e le società dal medesimo controllate hanno in essere con:
 - (i) coloro che detengono nel capitale della SGR, SICAV o SICAF o in altre società del gruppo, partecipazioni soggette ad autorizzazione;
 - (ii) coloro che detengono cariche nella SGR, SICAV o SICAF o in altre società del gruppo;
 - (iii) la SGR, SICAV o SICAF a cui si riferisce l'acquisizione ed eventuali altre società appartenenti al gruppo, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa, le società con cui la SGR, SICAV o SICAF intrattiene relazioni operative o ha legami finanziari.

Ai fini di questo paragrafo e del precedente paragrafo 1), il termine "cariche" indica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i soggetti che rivestono funzioni equivalenti secondo altri ordinamenti.

3) Potenziale acquirente persona giuridica con sede al di fuori dell'Italia

Il potenziale acquirente persona giuridica che abbia la propria sede al di fuori dell'Italia è tenuto a fornire:

- la documentazione analoga a quella indicata sub 2);
- ove rilasciate, le lettere di “*good standing*” o le altre attestazioni da parte delle autorità di vigilanza del paese d’origine;
- dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l’inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell’ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle autorità di vigilanza italiane.

4) Partecipazioni indirette

In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un’unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nella SGR, SICAV o SICAF.

ALLEGATO IV.1.6

REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Il potenziale acquirente invia alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- a) le fonti di finanziamento che intende utilizzare per il compimento dell'operazione di acquisto o incremento della partecipazione con indicazione della relativa provenienza (es. risorse proprie, specificandone l'origine, indebitamento ed eventuale costituzione in pegno delle partecipazioni acquisite, emissione sul mercato di titoli di debito o di capitale, cessione di attività). Le informazioni sulla provenienza dei fondi devono consentire di ricostruire senza soluzione di continuità, che le somme sono state convogliate attraverso soggetti o imprese vigilate da un'autorità competente dello SEE o di paesi terzi considerati equivalenti (1);
- b) evidenza del fatto che non è mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e *ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale, o disciplina equivalente. In caso di potenziali acquirenti persone giuridiche questo requisito va appurato con riferimento a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, o funzioni equivalenti secondo altri ordinamenti;
- c) la propria residenza e la sede delle società dallo stesso controllate o, in caso di persona giuridica, la sede delle società che appartengono al medesimo gruppo;
- d) la frequenza con cui, nei 5 anni precedenti la presentazione dell'istanza, sono state effettuate operazioni di ricollocamento della sede principale dell'attività, di cambio di controllo o sostituzione del management in una o più delle società appartenenti al gruppo o, in caso di persona fisica, delle società da lui controllate

¹ In applicazione del principio di proporzionalità, la mancanza di documentazione solo con riferimento a somme di modico importo non determina, di norma, il divieto al compimento dell'operazione.

ALLEGATO IV.1.7

REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF**INFORMAZIONI DA RENDERE IN CASO DI ACQUISIZIONE TRAMITE TRUST**

Il *trustee* fornisce le informazioni necessarie per identificare tutti i soggetti coinvolti nella costituzione e gestione del *trust* (*settlor*, *beneficiaries*, *protector*) nonché i meccanismi di funzionamento dello stesso. Le informazioni sono comprovate da idonea documentazione contrattuale e legale, inclusi l'atto costitutivo e il mandato fiduciario.

Le informazioni attengono almeno ai seguenti aspetti:

- 1) Informazioni relative al *trust*
 - a) Denominazione, forma giuridica e sede legale del *trust*;
 - b) Legge applicabile al *trust*;
 - c) Scopo per cui il *trust* è costituito.

- 2) Informazioni relative al *settlor*
 - a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita;
 - b) In caso di persona giuridica:
 - denominazione e sede legale;
 - identità degli amministratori;
 - identità della persona fisica che controlla il *settlor*, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società.

- 3) Informazioni relative al/ai *trustee/s* e ai relativi meccanismi di funzionamento:
 - a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita;
 - b) In caso di persona giuridica:
 - denominazione e sede legale;
 - identità degli amministratori;
 - identità della persona fisica che controlla il/i *trustee/s*, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società.
 - c) Poteri e ambiti di discrezionalità del/dei *trustees* sull'esercizio dei poteri relativi al patrimonio del *trust*;
 - d) Partecipazione del *trustee* ai benefici economici del *trust*, ovvero modalità alternative di remunerazione;
 - e) Attivi e fonti di finanziamento soggetti al controllo del *trustee*

- 4) Informazioni relative ai beneficiari
 - a) Identità dei beneficiari; nel caso in cui i beneficiari non siano identificati, descrivere i criteri previsti per l'identificazione e le caratteristiche della classe nell'ambito della quale i beneficiari sono selezionati (nel caso la classe dei beneficiari sia composta da un numero di soggetti pari o inferiore a dieci, devono comunque essere fornite le informazioni minime per la loro identificazione).

- 5) Informazioni relative ai *protector*
 - a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita;
 - b) In caso di persona giuridica:
 - denominazione e sede legale;
 - identità degli amministratori;
 - identità della persona fisica che controlla il *protector*, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società;
 - c) Poteri del *protector*.

ALLEGATO IV.2.1

**DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468**

D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 468

**Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di
onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.**

(In G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999 - Serie generale)

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO in particolare l'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di
intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale
variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con
regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato
sentite la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO altresì l'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata;

SENTITE la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per
gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

VISTA la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n.
400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Articolo 1

(Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV)

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di
seguito "SIM"), delle società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") e delle società di
investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") devono essere scelti secondo criteri di
professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di
almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Articolo 2

(Situazioni impeditive)

...*omissis*...(1)

Articolo 3

(Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

¹ Con sentenza del 7.4.2000 il TAR del Lazio ha annullato l'art. 2 del D.M. 468/98 relativo alle situazioni "impeditive" all'assunzione di cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM, SGR e SICAV.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob per le SIM e a cura della Banca d'Italia per le SGR e SICAV.

Articolo 4

(Sospensione dalle cariche)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Articolo 5

(Norma transitoria)

1. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

2. Per gli esponenti di SGR e SICAV, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

IL MINISTRO: CIAMPI

ALLEGATO IV.2.2

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ
DEGLI ESPONENTI AZIENDALI****Membri degli organi amministrativo e di controllo e direttore generale****A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE**

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri;

B) soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 468/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 468/98;

C) soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. la documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

ALLEGATO IV.2.3

**REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV/SICAF:
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

**Cittadini italiani
e di Stati
comunitari**

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

**Cittadini di Stati
extracomunitari**

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (1).

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV.2.2, parte B.

Le SGR e le SICAV/SICAF che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

**Accordi con le
amministrazioni
competenti**

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

**Attestazione
dell'interessato**

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali rivestono ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

¹ Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti di SGR e SICAV/SICAF.

ALLEGATO IV.2.3/1

REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR E SICAV/SICAF

Spett. le _____

_____(1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ provincia
di _____ (_____) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di _____ (2)
di codesta _____ (3), visto il Regolamento del Ministro del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4)
attraverso l'esercizio di:

a) attività di

_____(5)

presso _____(6)

dal _____ al _____;

b) attività di

_____(5)

presso _____(6)

dal _____ al _____;

c) attività di

_____(5)

presso _____(6)

dal _____ al _____;

d) attività di

_____(5)

presso _____(6)

dal _____ al _____;

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7).

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

_____;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

_____;

di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

_____;

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

Luogo e data _____

Il dichiarante

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il/La sottoscritt _____
nat__ a _____ provincia
di _____ (_____) il __/__/__ dichiara:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da___ sottoscritt_.
- di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il dichiarante

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso _____, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e alle relative disposizioni attuative, e salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del _____ titolare _____ del _____ trattamento (_____) ovvero nei confronti _____ del _____ responsabile _____ di _____ tale _____ trattamento (_____). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare la SGR, la SICAV o la SICAF.
- 2) Indicare la carica sociale.
- 3) Indicare la SGR, la SICAV o la SICAF.
- 4) Cancellare la voce che non interessa.
- 5) Indicare:
 - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese
e/o
 - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SGR, della SICAV o della SICAF
e/o
 - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento
e/o
 - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 6) Indicare:
 - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività di SGR, SICAV o SICAF
e/o;
 - l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento
e/o;
 - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.
- 8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

ALLEGATO IV.2.3/2

**REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SICAV O DI SICAF DA DOCUMENTARE
IN SEDE DI COSTITUZIONE**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____
_____ nat_ a _____ provincia di _____ (____) il
____/____/____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in
relazione all'assunzione della carica di _____ (1) di codesta
_____ (2), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

DICHIARA:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (3) attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di _____ (4)
presso _____ (5)
dal _____ al _____;
 - b) attività di _____ (4)
presso _____ (5)
dal _____ al _____;
 - c) attività di _____ (4)
presso _____ (5)
dal _____ al _____;
 - d) attività di _____ (4)
presso _____ (5)
dal _____ al _____;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (6);

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (7):

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a una anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

_____;

Luogo e data _____

Il dichiarante

ATTESTAZIONE (8)

Io sottoscritt _____, in qualità di dipendente addetto all'unità _____ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante _____, la cui identità mi risulta da _____, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di _____, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.

Luogo e data _____

L'INCARICATO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ provincia di _____ (_____) il __/__/__ dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente.

Il dichiarante

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* e dalla normativa disciplinante l'attività di vigilanza della Banca d'Italia. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione); il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo pro-tempore del Servizio Costituzioni e Gestione delle crisi. Dei dati possono altresì venire a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti addetti alle competenti Unità della Banca d'Italia.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare la carica sociale.
- 2) Indicare la SICAV o la SICAF.
- 3) Cancellare la voce che non interessa.
- 4) Indicare:
 - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese; e/o
 - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SICAV o della SICAF; e/o
 - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento; e/o
 - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 5) Indicare:
 - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività di SICAV o di SICAF; e/o
 - l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento; e/o
 - l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 6) Per i soggetti competenti al controllo dei conti; in caso contrario cancellare la voce.
- 7) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.
- 8) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. 445/2000).

ALLEGATO IV.4.1

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Oltre alle informazioni di seguito indicate, fornire un organigramma aziendale, specificando i compiti attribuiti alle singole unità aziendali e indicando i responsabili delle medesime. La SGR indica, inoltre, dove sono situate la sede legale, la direzione generale e, qualora disponga di sedi periferiche, ne indica il numero, la localizzazione e i compiti.

SCHEMA DI SINTESI

Denominazione				
Sede Amministrativa				
Recapiti	Tel.		Fax	
	Pec		Sito internet	
Attività autorizzate			
<u>Sistema dei controlli</u>	Struttura istituita (Si/No)	Responsabile Interno	Outsourcer (in alternativa)	
Internal Audit				
Risk Management				
Compliance	=====			
	=			
Antiriciclaggio	=====			
	=			
<u>Sistemi informativi</u>	Front Office		Back Office	
	Sistema Informativo utilizzato	Outsourcer	Sistema informativo utilizzato	Outsourcer
Gestioni Collettive				
Gestioni Individuali				

A. GOVERNANCE

Sono indicati:

- i soggetti cui è ricondotto il controllo della società;
- l'eventuale ruolo della società all'interno del gruppo d'appartenenza;
- il ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica nella determinazione delle politiche aziendali, con riferimento specialmente alle strategie di gestione;
- il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di *management*, precisando l'esistenza di comitati esecutivi o consultivi;
- la presenza di amministratori indipendenti;
- frequenza e contenuto dell'informativa fornita all'organo con funzione di supervisione strategica, all'organo con funzione di gestione, al direttore generale e al *senior management* per l'attività di controllo dell'andamento della società;
- l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai servizi prestati;
- gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati;
- i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti;
- per i gestori diversi dai sotto soglia, le informazioni e la documentazione relative alle politiche e alle prassi di remunerazione.

B. STRATEGIE AZIENDALI

Fornire una breve descrizione dell'offerta di gestioni collettive proprie e in delega, degli altri servizi d'investimento, dei servizi delegati a terzi e dell'attività di commercializzazione di OICR di terzi.

Indicare se esiste un documento strategico pluriennale (da allegare alla Relazione sulla struttura organizzativa in caso di nuova approvazione, unitamente al budget aziendale per l'anno in corso).

Descrivere l'articolazione del processo di pianificazione strategica, specificando le unità organizzative coinvolte e l'eventuale utilizzo di risorse esterne.

Illustrare gli eventuali programmi di ampliamento dell'offerta di prodotti nell'esercizio in corso, riportando in sintesi le analisi propedeutiche effettuate.

Indicare, con riferimento al processo di pianificazione strategica, le procedure di monitoraggio, l'analisi degli scostamenti e gli eventuali interventi correttivi.

Descrivere i principali elementi del sistema di retribuzione e di incentivazione del *management* e della rete distributiva.

Descrivere il processo di elaborazione delle politiche di prezzo.

C. IL PROCESSO D'INVESTIMENTO

Descrivere in generale l'articolazione del processo di investimento per ciascuna tipologia di fondo gestito illustrando, anche mediante *flow chart*, le singole fasi del processo con indicazione, per ognuna di esse, delle unità organizzative coinvolte; in tale ambito,

evidenziare gli obiettivi sottostanti al processo di investimento precisando, in particolare, le modalità di allineamento delle politiche di gestione con gli obiettivi perseguiti in termini di rischio/rendimento, nonché i criteri per la definizione del profilo di rischio/rendimento prescelto.

Illustrare l'articolazione organizzativa delle strutture operative, specificando:

- la ripartizione delle strutture di *front office* (es.: per tipologia di prodotto gestito o classe di strumento finanziario trattato) e le modalità di coordinamento tra le medesime;
- i responsabili di ciascuna struttura di *front office* e le loro esperienze professionali;
- il numero di addetti operanti nelle diverse strutture e le caratteristiche ed esperienze tecnico-professionali degli stessi;
- le procedure relative alle operazioni svolte;
- le informazioni di cui dispongono i *trader* circa la composizione e la rischiosità del portafoglio e la frequenza di aggiornamento delle stesse;
- i criteri e le procedure seguite per la determinazione dei poteri delegati e dei limiti d'investimento;
- i sistemi adottati per la misurazione delle performance e per il controllo dei rischi finanziari;
- la tipologia di sistemi informativi e gli *information provider* utilizzati per ciascuna unità di negoziazione;
- le modalità di ricostruzione delle caratteristiche principali delle operazioni eseguite (es.: condizioni praticate per le operazioni "fuori mercato").

Nel caso di investimento in fondi *target* e in strumenti finanziari complessi, descrivere l'articolazione del processo di *due diligence*, le unità organizzative coinvolte, l'eventuale utilizzo di *advisor*, nonché il processo di monitoraggio dei fondi selezionati. Nel caso di fondi di fondi riservati, descrivere i presidi adottati in conformità con le indicazioni della Comunicazione Consob 9079688 del 4-9-2009.

Descrivere per i FIA chiusi mobiliari l'articolazione del *deal flow*, l'utilizzo di *originator* e la *policy* eventualmente adottata in materia. Specificare le risorse coinvolte nell'analisi dei possibili *deal*, anche con riferimento a quelli non perfezionati.

D. PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Descrivere le procedure e le unità coinvolte nel processo di valorizzazione della quota, specificando:

- le funzioni svolte dalle strutture di *back office* e/o *middle office* (anche di gruppo) e le modalità con cui queste strutture interagiscono con il *front office*;
- i responsabili delle strutture di *back office* e *middle office* e le loro esperienze professionali;
- i sistemi informatici utilizzati dalle unità di *back office* e *middle office* e le aree di manualità che caratterizzano l'operato di queste strutture;
- i processi di controllo, validazione e contabilizzazione delle singole transazioni;

- le modalità di trasmissione e i responsabili delle strutture deputate a inviare i flussi informativi al depositario per la valorizzazione della quota;
- le modalità di controllo dell'allineamento dei dati anagrafici della SGR con quelli in possesso del depositario;
- le fasi e i tempi del processo di calcolo del valore della quota (specificando le caratteristiche dei sistemi informatici utilizzati);
- le procedure che la SGR avvia nel caso di errore nella valorizzazione della quota;
- i report inviati all'unità di revisione interna sulle attività svolte.

Inoltre, sono descritte le misure adottate per assicurare che: la funzione preposta alla valutazione dei beni sia funzionalmente e gerarchicamente indipendente dalle funzioni preposte alla gestione; la politica retributiva del personale addetto alla funzione e le altre misure adottate assicurino la prevenzione dei conflitti d'interesse e l'esercizio di influenze indebite sul personale stesso.

Descrivere i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del patrimonio dei FIA chiusi mobiliari e immobiliari nonché le unità organizzative coinvolte. [Illustrare l'eventuale applicazione di principi internazionali nella valutazione degli asset.]

Descrivere le modalità di riesame periodico delle politiche e procedure di valutazione.

In caso di delega a terzi dell'incarico di valutare i beni del fondo e di calcolare il valore delle quote, descrivere il processo per lo scambio di informazioni tra il gestore e il valutatore.

Descrivere i principali contenuti dell'accordo tra SGR e esperti indipendenti impegnati nella valutazione dei beni immobili (cfr. Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob del 29 luglio 2010).

Illustrare le eventuali variazioni intervenute in materia di processo di valutazione dei beni immobili rispetto all'informativa fornita a seguito dell'emanazione della Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob del 29 luglio 2010.

E. GESTIONE DEL RISCHIO, CONTROLLO DI CONFORMITA' E REVISIONE INTERNA

E.1 FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT

Indicare se la SGR dispone di una funzione di *risk management*, specificandone la collocazione organizzativa ed i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile della funzione di *risk management* e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*. Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di *risk management* presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali. In caso di affidamento in *outsourcing* della funzione, indicare l'impegno in termini di giorni/uomo richiesto al fornitore.

Nel caso di mancata istituzione della funzione di gestione del rischio sulla base del principio di proporzionalità, descrivere i presidi posti in essere per garantire la costante efficacia del sistema di gestione del rischio.

Allegare la mappa delle diverse fattispecie di rischio cui la SGR è esposta in relazione alle attività svolte, indicando anche i punti di controllo.

Descrivere le caratteristiche in termini di rischio finanziario dei diversi prodotti gestiti (raggruppati per "famiglie", in caso di numerosità dei prodotti stessi) e di strategie implementate

(con riferimento ai fondi riservati). Illustrare i principali indicatori utilizzati dalla funzione di *risk management* per il controllo del profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti, indicandone anche la finalità dell'utilizzo e il contenuto dell'informativa per l'alta direzione e/o per le strutture operative.

Illustrare le procedure definite per controllare e valutare costantemente il rischio delle posizioni in derivati e, per i FIA, delle posizioni verso cartolarizzazioni e il contributo di tali posizioni al profilo di rischio generale del portafoglio nonché per controllare e valutare costantemente la rischiosità connessa con l'utilizzo della leva finanziaria. Le metodologie per la misura e il controllo dei rischi derivanti dall'operatività in prodotti derivati devono essere definite in relazione al grado di operatività in tali strumenti; le SGR forniscono informazioni circa il ricorso a strumenti derivati con l'indicazione delle finalità della gestione, della misura massima degli impegni e/o del rischio assumibile a fronte di dette operazioni.

Nell'ambito degli obblighi introdotti dal Regolamento 648/2012/CE ("EMIR") e dai connessi regolamenti delegati, illustrare le procedure predisposte ai fini della compensazione presso CCP dei derivati OTC soggetti all'obbligo di compensazione centralizzata. Per i derivati non sottoposti a tale obbligo, illustrare le procedure di misurazione, monitoraggio e contenimento dei rischi, descrivendo, con riferimento a tale ultimo aspetto, le procedure adottate per lo scambio di garanzie su base bilaterale e ai fini della riconciliazione e compressione del portafoglio. Illustrare, infine, le procedure predisposte per l'invio ai repertori di dati dei contratti derivati conclusi e per le segnalazioni delle operazioni non confermate e delle controversie pendenti (cfr. artt. 12 e 15 reg. delegato 149/2013).

Illustrare le caratteristiche del sistema di gestione del rischio di liquidità, tenuto conto della strategia di investimento, del profilo di liquidità e della politica di rimborso dei fondi .

Nel caso di utilizzo di un modello di *risk management* indicare le fonti di dati utilizzati (e i controlli svolti per verificarne l'attendibilità), le verifiche di *backtesting* e le prove di *stress* condotte, illustrando i risultati di tale attività e le eventuali conseguenti azioni.

Indicare le caratteristiche del sistema di gestione del rischio di credito con riferimento ai FIA chiusi (misurazione e diversificazione del rischio; istruttoria; erogazione; controllo andamentale; classificazione delle posizioni di rischio e relativi criteri; interventi in caso di anomalia; valutazione e gestione delle posizioni deteriorate)

Indicare le caratteristiche del sistema di gestione di rischi operativi (modalità di raccolta e conservazione dei dati, sistema di reporting, unità coinvolte).

Illustrare il ruolo svolto dalla funzione di *risk management* nell'ambito del processo di valutazione delle attività illiquide del portafoglio, con riferimento sia agli OICVM e ai FIA aperti che ai FIA chiusi

Specificare gli strumenti informativi disponibili per simulare l'impatto delle operazioni disposte dai gestori sul rispetto dei limiti operativi (di natura regolamentare o interna) e sul profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti.

E.2 FUNZIONE DI COMPLIANCE

Descrivere la collocazione della funzione di controllo di conformità e i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile della funzione di *compliance* e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*.

Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di *compliance* presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

In caso di affidamento in *outsourcing* della funzione, indicare l'impegno in termini di giorni/uomo richiesto al fornitore.

Illustrare l'articolazione dei flussi informativi tra la funzione di *compliance* e la funzione di *internal audit*.

Indicare la frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, almeno, alle disposizioni in materia, in particolare al Regolamento congiunto e alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011. Illustrare le metodologie utilizzate dalla funzione di *compliance* per gestire il rischio di non conformità alla normativa in relazione allo svolgimento dei servizi e delle attività prestate dall'intermediario.

E.3 REVISIONE INTERNA

Descrivere la collocazione della funzione di revisione interna e i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile dell'unità di revisione interna e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato *curriculum vitae*.

Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di revisione interna presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

In caso di affidamento in *outsourcing* della funzione, indicare l'impegno in termini di giorni-uomo richiesto al fornitore.

Nel caso di mancata istituzione della funzione di audit, sulla base del criterio di proporzionalità, descrivere le soluzioni organizzative adottate per assicurare l'efficacia dell'attività di revisione interna.

Indicare la frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, almeno, alle verifiche:

- richieste dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare dal Regolamento congiunto e dalla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011;
- concernenti la complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, anche in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo e tenendo conto delle caratteristiche e dello scopo di ciascun prodotto o servizio offerto (fondi comuni e/o gestioni individuali in titoli, in fondi, ecc.);
- attinenti alla valutazione e gestione dei rischi assunti dalla SGR (tempistica dei controlli svolti e contenuto dei *reports* relativi agli indicatori di rischiosità e di *performance* dei prodotti).

Descrivere la ripartizione dei compiti in materia di verifiche *ex post* tra le funzioni di *compliance* e la revisione interna.

Descrivere le caratteristiche degli strumenti di cui la SGR si avvale per finalità di controllo. Ove la società collochi i propri prodotti fuori sede mediante promotori finanziari, specificare i controlli svolti sull'operato della rete.

Indicare l'eventuale istituzione dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, la composizione e brevi note sull'attività svolta nell'esercizio.

F. ANTIRICICLAGGIO

Indicare il responsabile della funzione antiriciclaggio prevista dal Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011.

In caso di esternalizzazione, descrivere i principali contenuti dell'accordo e indicare il responsabile interno chiamato a monitorare lo svolgimento della prestazione.

Indicare, se diverso, il responsabile della procedura di segnalazione di operazioni sospette.

Illustrare l'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio riciclaggio (procedure per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, per la segnalazione delle operazioni sospette, per la conservazione della documentazione).

Descrivere gli strumenti informatici utilizzati per lo svolgimento degli adempimenti richiesti dalla normativa.

Descrivere l'attività di formazione svolta in materia.

G. SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati.

Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili per avere informazioni riferite a ciascun servizio esercitato (volume di attività sviluppato, costi e ricavi specifici di pertinenza).

Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con riferimento ai criteri di protezione degli accessi (principalmente nel caso di collocamento via Internet) e alle procedure di *back up* e di *recovery* previste.

H. RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO E DISTRIBUTIVO DEL RISPARMIO GESTITO

Descrivere:

- l'ampiezza delle deleghe eventualmente attribuite e i sistemi adottati dalla SGR per controllare l'operato del delegato;
- le procedure e i flussi informativi instaurati con il depositario al fine di consentire il corretto e tempestivo espletamento dei rispettivi compiti;
- le procedure di controllo per monitorare la costante adeguatezza del depositario rispetto ai compiti previsti dalla normativa e dal contratto di conferimento dell'incarico.
- l'organizzazione della struttura di contatto con la clientela, fornendo riferimenti sull'articolazione della rete di vendita;
- le procedure e gli accordi con gli enti collocatori e il depositario per il tempestivo e corretto svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote degli OICR gestiti;
- gli accordi con *prime broker*;
- eventuali accordi che prevedano la ricezione da parte della SGR di utilità (es.: *soft commission*) a fronte di accordi con gestori o altri soggetti. Specificare, in particolare, la sussistenza di accordi aventi ad oggetto la ricezione di attività di ricerca fornita dai

negoziatori e i presidi adottati in conformità con la Comunicazione Consob n. 9003258 del 14 gennaio 2009.

I. ACCORDI DI OUTSOURCING

Descrivere:

- le eventuali funzioni aziendali affidate a soggetti esterni, specificando se questi appartengono al gruppo della SGR;
- indicare le finalità perseguite e le ragioni oggettive alla base della scelta di esternalizzare le funzioni aziendali;
- i criteri che in concreto hanno guidato alla selezione degli outsourcer;
- le risorse utilizzate dagli outsourcer e dalla SGR per il loro controllo;
- i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio (ivi compresa la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti tempestivamente e senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi) e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti;
- i presidi adottati al fine di assicurare le condizioni per l'esternalizzazione previste dal Regolamento congiunto.

Indicare le misure (*Level Service Agreements*, sistema di penali, clausole risolutive espresse, ecc.) previste in caso di eventi che possano compromettere la capacità dell'outsourcer di fornire il servizio, ovvero al mancato rispetto dei livelli di servizio concordati. Con riferimento ai servizi informatici, indicare se vi sono previsioni specifiche atte ad assicurare la continuità del servizio, la conservazione, la sicurezza e l'integrità dei dati.

ALLEGATO IV.4.2**SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA
VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO**

In caso di violazione delle norme prudenziali dettate dalla Banca d'Italia oppure, nel caso di strutture master-feeder, di violazioni dei limiti alle attività di investimento stabiliti nel regolamento, le SGR/SICAV/SICAF e i relativi depositari trasmettono alla Filiale della Banca d'Italia competente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla SGR che ha istituito l'OICR o sulla SICAV/SICAF una comunicazione cumulativa mensile, a firma congiunta, redatta secondo quanto indicato nella scheda di seguito riportata.

In proposito, si fa presente che il superamento dei limiti posti all'investimento dei fondi determinato esclusivamente da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento o dall'esercizio di diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio deve formare oggetto di comunicazione solo se esistente nell'ultimo giorno del mese di riferimento. Ciò al fine di raccordare le informazioni fornite dagli intermediari con i dati delle segnalazioni di vigilanza relative alla composizione del patrimonio dei fondi a fine mese.

Le segnalazioni sono trasmesse - contestualmente all'invio delle segnalazioni di vigilanza - entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'irregolarità e sono sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto a ciò delegato della SGR che gestisce il fondo o dalla SICAV/SICAF e del depositario. A tal fine gli intermediari in questione predispongono idonee procedure di comunicazione e di coordinamento.

Nella lettera di trasmissione la SGR/SICAV/SICAF specifica il mese e l'anno di riferimento nonché il numero di schede segnaletiche allegate.

Le SGR/SICAV/SICAF forniscono una descrizione degli interventi necessari per rimuovere la causa delle irregolarità maggiormente rilevanti in relazione a entità e frequenza degli episodi (punto 8 della scheda segnaletica). Ove la definizione di tali interventi richieda tempi non compatibili con i termini di invio della segnalazione, le SGR/SICAV/SICAF forniscono successive comunicazioni in proposito. Le SGR/SICAV/SICAF comunicano inoltre periodicamente lo stato di attuazione degli interventi medesimi.

In caso di discordanze tra gli intermediari sulle informazioni da rendere all'Organo di vigilanza, tale circostanza deve essere adeguatamente evidenziata nella comunicazione.

SCHEDA SEGNALETICA

MESE.....

ANNO.....

SCHEDA N.....

DENOM./CODICE SGR-GESTORE (DEL FONDO/DELLA SICAV/DELLA SICAF):

DENOM./CODICE DEL FONDO/SICAV/SICAF:

DENOM./CODICE DEL COMPARTO (EVENTUALE):

DENOM./CODICE DEPOSITARIO:

1. ENTE EMITTENTE/STRUMENTO FINANZIARIO:

2. LIMITE/DIVIETO VIOLATO:

3. DATA INIZIO VIOLAZIONE:

4. DATA FINE VIOLAZIONE:

5. AMMONTARE DELLA VIOLAZIONE:

6. CAUSA DELLA VIOLAZIONE:

7. MODALITÀ DI RIENTRO:

8. DESCRIZIONE DEI PRESIDI ESISTENTI O IN VIA DI PREDISPOSIZIONE PER IMPEDIRE IL VERIFICARSI DELLA CAUSA CHE HA ORIGINATO L'IRREGOLARITÀ SEGNALATA:

.....
.....

9. EVENTUALI OSSERVAZIONI DELLA SGR/SICAV/SICAF O DEL DEPOSITARIO:

.....

10. VIOLAZIONE ESISTENTE ALLA DATA DI FINE MESE [SI] [NO]

Data .../.../.....

Firma
SGR/SICAV/SICAF

Firma
Depositario

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA D'ITALIA

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SEGNALETICA

Deve essere predisposta una scheda per ciascuna violazione segnalata e per ciascun fondo o SICAV/SICAF (con l'indicazione dell'eventuale comparto). Vanno indicate le violazioni delle norme prudenziali e di contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia iniziate e terminate nel mese di riferimento nonché quelle:

- esistenti alla data di fine mese, indipendentemente da quando sono iniziate; in tal caso, la data di inizio da indicare al punto 3 della scheda è quella in cui l'irregolarità si è inizialmente verificata;
- iniziate nel mese precedente e terminate nel mese di riferimento con le stesse avvertenze di cui al precedente alinea.

Al punto 5. va indicato, per le violazioni di limiti "quantitativi", l'ammontare complessivo dell'investimento, espresso nella stessa forma con cui è indicato il limite (es.: violazione del limite previsto per gli investimenti in strumenti finanziari non quotati per i fondi aperti. Se, ad esempio, il fondo ha attività per 200 milioni di euro e investimenti in strumenti finanziari non quotati pari a 22 milioni di euro, al punto 5. deve essere indicato 11%).

Se la violazione si è prolungata per più giorni, indicare l'ammontare massimo del supero.

Per le violazioni di divieti, sono fornite le indicazioni che consentono la valutazione dell'entità dell'irregolarità commessa.

ALLEGATO IV.6.1

**PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI
(OICVM E FIA APERTI)**

A1. Schema di prospetto del valore della quota dei fondi aperti

FONDO

PROSPETTO DEL VALORE DELLA QUOTA AL .../.../.....

ATTIVITÀ	IMPORTO
A. Strumenti finanziari quotati	
B. Strumenti finanziari non quotati	
C. Strumenti finanziari derivati	
D. Depositi bancari	
E. Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate	
F. Posizione netta di liquidità	
G. Altre attività	
Totale attività	
PASSIVITÀ E NETTO	
H. Finanziamenti ricevuti	
I. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
L. Strumenti finanziari derivati	
M. Debiti verso i partecipanti	
N. Altre passività (1)	
Totale passività	
Valore complessivo netto del fondo (2)	
Numero delle quote in circolazione (2)	
Valore unitario delle quote (2)	

Il prospetto del valore della quota dei fondi comuni aperti deve essere compilato secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale della relazione di gestione, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse nella voce N. "Altre passività", riportando tale importo anche in calce al prospetto.
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

A2. Schema di relazione semestrale dei fondi aperti

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AL .../.../.....

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Ratei attivi				
G2. Risparmio di imposta				
G3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
	Valore complessivo	Valore complessivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire M3. Altri N. ALTRE PASSIVITÀ (1) N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta N3. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		

Movimenti delle quote nel semestre (2)	
Quote emesse	
Quote rimborsate	

Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre (2)	(Classe...)
Importo delle commissioni di performance addebitate	
Commissioni di performance (in percentuale del NAV)	

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale della relazione di gestione, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce N. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

A3. Schema di relazione di gestione dei fondi aperti

**RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AL .../.../.....
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Ratei attivi				
G2. Risparmio di imposta				
G3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
	Valore complessivo	Valore complessivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE		
L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
M1. Rimborsi richiesti e non regolati		
M2. Proventi da distribuire		
M3. Altri		
N. ALTRE PASSIVITÀ (1)		
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
N2. Debiti di imposta		
N3. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		

Movimenti delle quote nell'esercizio (2)

Quote emesse	
Quote rimborsate	

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce N. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al.....		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
A1.3 Proventi su parti di OICR				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1 Titoli di debito				
A2.2 Titoli di capitale				
A2.3 Parti di OICR				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1 Titoli di debito				
A3.2 Titoli di capitale				
A3.3 Parti di OICR				
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
Risultato gestione strumenti finanziari quotati				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
B1.3 proventi su parti di OICR				
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
B2.1 Titoli di debito				
B2.2 Titoli di capitale				
B2.3 Parti di OICR				
B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
B3.1 Titoli di debito				
B3.2 Titoli di capitale				
B3.3 Parti di OICR				
B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati				
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA				
C1. RISULTATI REALIZZATI				
C1.1 Su strumenti quotati				
C1.2 Su strumenti non quotati				
C2. RISULTATI NON REALIZZATI				
C2.1 Su strumenti quotati				
C2.2 Su strumenti non quotati				

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

	Relazione al		Relazione esercizio precedente	
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
E1.1 Risultati realizzati				
E1.2 Risultati non realizzati				
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
E2.1 Risultati realizzati				
E2.2 Risultati non realizzati				
E3. LIQUIDITA'				
E 3.1 Risultati realizzati				
E3..2 Risultati non realizzati				
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio				
G. ONERI FINANZIARI				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione di portafoglio				
H. ONERI DI GESTIONE				
H1. PROVVISORIE DI GESTIONE SGR (1)				
H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA				
H3. COMMISSIONI DEPOSITARIO				
H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO				
H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE				
H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)				
I. ALTRI RICAVI ED ONERI				
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
I2. ALTRI RICAVI				
I3. ALTRI ONERI				
Risultato della gestione prima delle imposte				
L. IMPOSTE (1)				
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO				
L2. RISPARMIO DI IMPOSTA				
L3. ALTRE IMPOSTE				
Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

**ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI GESTIONE
DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI**

Situazione patrimoniale

Ai fini della compilazione della situazione patrimoniale della relazione di gestione dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Gli strumenti finanziari sono ripartiti tra quotati e non quotati sulla base dei medesimi criteri adottati ai fini della disciplina in materia di regole prudenziali. Fanno eccezione le parti di OICR aperti armonizzati che vanno convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti finanziari quotati.
2. La sottovoce A1.1 Titoli di Stato include i titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o da altri Stati aderenti all'OCSE.
3. I titoli di debito che prevedono una cedola di interessi periodica sono indicati al "corso secco"; i ratei di interesse maturati su tali titoli devono essere riportati nella sottovoce G1. Ratei attivi.
4. Le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini influenzano il valore netto del fondo attraverso la corresponsione o l'incasso dei margini di variazione; negli altri casi, il valore corrente degli strumenti finanziari derivati – determinato ai sensi della disciplina sui criteri di valutazione – confluisce tra le attività o tra le passività del fondo nelle voci C. dell'attivo e L. del passivo. In particolare, vanno indicati:
 - nella sottovoce C1 i margini depositati in contanti presso organismi di compensazione e garanzia. Il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio acquistati nonché la posizione creditoria a fronte di contratti derivati di altra natura vanno indicati nelle sottovoci C2 o C3, a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC;
 - nelle sottovoci L1 o L2 (a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC) vanno indicati il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio emessi o venduti nonché la posizione debitoria a fronte di contratti derivati di altra natura.
5. La voce F. "Posizione netta di liquidità" riporta la somma algebrica delle relative sottovoci F1, F2 e F3 concernenti, rispettivamente, il saldo creditorio liquido delle disponibilità depositate presso il depositario, la liquidità da ricevere per vendite da regolare (con segno positivo) e la liquidità impegnata per acquisti da regolare (con segno negativo).
6. Gli importi netti relativi alle nuove sottoscrizioni non devono confluire nella "liquidità disponibile", se non dal giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse. Inoltre, a partire dal giorno di regolamento, vanno riportati nella sottovoce G1. "Ratei attivi" gli interessi maturati su tali importi dal giorno in cui il mezzo di pagamento si è reso liquido per valuta presso il depositario.
7. Ove la SGR utilizzi gli importi relativi a sottoscrizioni di quote prima del giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse, il relativo controvalore deve essere rilevato nella voce H. "Finanziamenti ricevuti" del passivo.
8. Il controvalore dei rimborsi richiesti e non ancora regolati nonché dei proventi da distribuire e non ancora incassati dagli aventi diritto deve figurare tra le passività del fondo nelle relative sottovoci della voce M. "Debiti verso i partecipanti".
9. Nelle voci E. "Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate" e I. "Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate" sono indicati rispettivamente i crediti e i debiti relativi alle operazioni della specie, per un ammontare pari all'importo regolato o da regolare a pronti. Ad esempio, ove l'operazione a pronti non sia ancora stata regolata, la relativa posizione

creditoria (ovvero debitoria) andrà rilevata nella sottovoce F2. “Liquidità da ricevere per vendite da regolare” (ovvero F3. “Liquidità impegnata per acquisti da regolare”). La contropartita patrimoniale delle componenti reddituali maturate è rilevata nelle sottovoci G1. “Ratei attivi” o N3. “Altre passività”.

10. Nella sottovoce D1 relativa ai depositi bancari “a vista” vanno inclusi anche quelli rimborsabili con preavviso inferiore a 15 giorni.
11. Gli eventuali depositi in valuta nazionale presso il mutuante e il corrispondente debito in valuta estera, nell’ambito dell’assunzione di prestiti c.d. “back to back”, devono confluire nelle “altre” attività e passività alle sottovoci rispettivamente G3 e N3.

Sezione reddituale

Con riguardo alla sezione reddituale della relazione di gestione dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Le voci relative a componenti negative di reddito devono essere precedute dal segno negativo.
2. Nelle sottovoci A4 e B4 va indicato il risultato netto (saldo tra proventi e oneri complessivi) delle operazioni a termine o in strumenti finanziari derivati poste in essere con finalità di copertura dei rischi, diversi dal rischio di cambio, relative rispettivamente agli strumenti finanziari quotati e non quotati.

Le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute aventi finalità di copertura confluiscono nelle sottovoci E1.1 ed E1.2 “Risultato della gestione cambi”.

Sono considerate “di copertura” le operazioni – effettuate con lo scopo di proteggere il patrimonio del fondo dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato – per le quali:

- a. vi sia l’intento del gestore di porre in essere tale “copertura”;
 - b. l’idoneità a conseguire tale finalità sia comprovata sulla base delle caratteristiche tecnico finanziarie (valuta, scadenza, tasso di interesse, ecc.) del contratto “di copertura” in relazione a quelle delle attività/passività coperte;
 - c. le condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b) risultino documentate dalle evidenze interne del gestore.
3. I risultati delle operazioni non di copertura su strumenti finanziari derivati e su valute vanno indicati rispettivamente nelle sottovoci C1, C2, E2.1 ed E2.2, distinguendo i risultati realizzati entro la chiusura dell’esercizio da quelli rivenienti dalle valutazioni effettuate alla conclusione dell’esercizio stesso. In particolare:
 - nelle sottovoci C1 e C2, relative al “Risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura”, va indicato il saldo tra i profitti e le perdite riveniente dalle operazioni in strumenti derivati non aventi finalità di copertura, ivi compreso lo sbilancio dei differenziali positivi e negativi rilevati a fronte della valutazione delle operazioni non ancora scadute o per le quali non sia ancora decorso il termine di esercizio alla data di riferimento della relazione di gestione;
 - nelle sottovoci E2.1 ed E2.2 “Risultato della gestione cambi per operazioni non di copertura” confluiscono le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute non aventi finalità di copertura.
 4. I proventi e gli oneri relativi ai contratti derivati corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della differenza fra prezzo o tasso

contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell'esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi.

Ove i diritti connessi con i contratti di opzione siano stati esercitati nel corso dell'esercizio, i premi incassati o pagati vanno ad aumentare o a ridurre i ricavi per vendite e i costi per acquisti dei titoli cui si riferiscono.

Per le operazioni che prevedono il regolamento giornaliero di margini, va riportato il risultato della somma algebrica dei margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dai medesimi.

5. Nella sottovoce D1 "Interessi attivi e proventi assimilati" su depositi bancari vanno indicati i proventi conseguiti sugli investimenti della specie, con esclusione degli interessi relativi alla liquidità disponibile detenuta per esigenze di tesoreria e depositata presso la banca depositaria (da indicare nell'apposita sottovoce I1).
6. Nella sottovoce E3 confluiscono le differenze di cambio derivanti dalla gestione della liquidità in valuta del fondo.
7. Nella sottovoce F1 (G2) vanno indicati i proventi (gli oneri) relativi alle operazioni pronti contro termine attive e assimilate, calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (es.: interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle attività oggetto del contratto.
8. La sottovoce F2 si riferisce ai proventi conseguiti in qualunque forma (commissioni, interessi, ecc.) sulle operazioni di prestito titoli.
9. Nella sottovoce G1 "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti" vanno ricompresi anche gli eventuali interessi passivi su importi ricevuti in garanzia.
10. Nella sottovoce G2 vanno indicati, tra l'altro, anche gli oneri relativi alle operazioni di prestito titoli.

**RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa forma parte integrante della relazione di gestione del fondo; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

Parte A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

Parte B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Sezione V – Altri dati patrimoniali

Parte C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

Sezione II – Depositi bancari

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione IV – Oneri di gestione

Sezione V – Altri ricavi ed oneri

Sezione VI – Imposte

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA ⁽¹⁾

In tale parte occorre almeno:

1. evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del *benchmark* (ove applicabile), nel corso dell'ultimo anno;
2. illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti per i fondi armonizzati. Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore e dal 1° luglio 2011 la tassazione a carico dell'investitore;
3. fornire riferimenti sull'andamento del valore della quota durante l'esercizio (con l'indicazione di valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore della quota;
4. fornire riferimenti in ordine ai fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote, nel caso dei fondi suddivisi in classi di quote;
5. fornire informazioni sugli errori rilevanti di valutazione della quota;
6. fornire informazioni circa la volatilità della differenza di rendimento del fondo rispetto al benchmark di riferimento negli ultimi tre anni. A tal fine per ciascun anno andrà indicato almeno il valore della "*Tracking Error Volatility*" (TEV) ⁽²⁾ ⁽³⁾;
7. ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;
8. se il fondo distribuisce proventi, indicare l'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
9. fornire informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
 - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, di liquidità, ecc.);
 - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR; nel caso di utilizzo, per il calcolo dell'esposizione complessiva, di metodologie basate sul VaR (cfr. Allegato V.3.3), la SGR fornisce: i) la misura di VaR massima, minima e media registrata nell'esercizio; ii) informazioni sul portafoglio di riferimento nel caso di utilizzo del VaR relativo; iii) l'indice di leva massimo e medio dell'esercizio calcolato come somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati in portafoglio.
 - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

² Andrà precisato se la *Tracking Error Volatility* è calcolata come deviazione standard giornaliera o settimanale annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella del benchmark.

³ Per i fondi indice, è indicata altresì l'entità del tracking error al termine del periodo rilevante. Le eventuali divergenze tra il *tracking error* atteso e quello effettivo sono opportunamente motivate. Inoltre, sono riportate e spiegate le differenze tra il rendimento del fondo e quello dell'indice replicato.

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

SEZIONE I – CRITERI DI VALUTAZIONE

In tale sezione occorre indicare almeno:

1. i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
2. i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

SEZIONE II – LE ATTIVITÀ

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a. alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- b. ai settori economici di impiego delle risorse del fondo;
- c. ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti del fondo.

È inoltre fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dal fondo, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività del fondo. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Analogo elenco analitico è fornito anche con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto di titoli da parte dei fondi che possono porle in essere.

I FIA riservati, ove siano fondi di fondi, forniscono indicazioni circa la composizione del portafoglio dei fondi acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri fondi (principio del *look through*).

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.1. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di OICR (*): – OICVM – FIA aperti <i>retail</i> – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito – titoli di Stato – altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.2. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell'emittente

	Paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito: - di Stato - di altri enti pubblici - di banche - di altri				
Titoli di capitale: - con diritto di voto - con voto limitato - altri				
Parti di OICR (*): - FIA aperti <i>retail</i> - altri (da specificare)				
Totali: - in valore assoluto - in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito - titoli di Stato - altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l'ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli strutturati detenuti nel portafoglio del fondo.

Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (*duration*) modificata ⁽⁴⁾, prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per il fondo.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE

Valuta	Duration in anni		
	minore o pari a 1	Compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

⁴ La *duration* modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$\text{duration modificata} = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove:} \quad D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C_t = capitale o flusso di cassa dovuto al momento t

m = scadenza finale

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (voci C1, C2 e C3 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

Tipologia dei contratti	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

Tipologia dei contratti	Attività ricevute in garanzia				
	Cash (eccetto margin)	Titoli di Stato	Altri titoli di debito	Titoli di capitale	Altri
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili: - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.5 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività acquistate a pronti: ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività acquistate a pronti (*): ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo pagato a pronti.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI DATI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività ricevute in garanzia: ▪ titoli ▪ liquidità – valore corrente dei titoli prestati: ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli prestati (*): ▪ titoli di Stato ▪ altri titoli di debito ▪ titoli di capitale ▪ altri					

(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2 e G3 della situazione patrimoniale. In ogni caso, devono essere fornite informazioni sulle compensazioni del "Risparmio di imposta" effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 71, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.

SEZIONE III – LE PASSIVITÀ

III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività cedute a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività cedute a pronti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo incassato a pronti

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – Valore corrente delle attività date in garanzia: . titoli . liquidità – valore corrente dei titoli ricevuti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli ricevuti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico del fondo (voci L1 e L2 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati		
	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>		

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

Tipologia dei contratti	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni: - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

III.6 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci N1, N2, e N3 della situazione patrimoniale e, ove poste in essere, devono essere illustrate le operazioni di vendita allo scoperto indicate nell'apposita sottovoce.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

SEZIONE IV – IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

In tale sezione occorre:

- 1) indicare le quote del fondo detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare le quote del fondo detenute da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

Variazioni del patrimonio netto				
		Anno (ultimo esercizio)	Anno (penultimo esercizio)	Anno (terzultimo esercizio)
Patrimonio netto a inizio periodo				
Incrementi:	a) sottoscrizioni: - sottoscrizioni singole - piani di accumulo - <i>switch</i> in entrata b) risultato positivo della gestione			
Decrementi:	a) rimborsi: - riscatti - piani di rimborso - <i>switch</i> in uscita b) proventi distribuiti c) risultato negativo della gestione			
Patrimonio netto a fine periodo				

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

SEZIONE V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine, secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR ripartite tra:
- strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
 - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
 - depositi bancari;
 - altre attività;
 - finanziamenti ricevuti;
 - altre passività;
 - garanzie e impegni;

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

- 3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

*SEZIONE I – STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOTATI E RELATIVE
OPERAZIONI DI COPERTURA*

I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale della relazione di gestione relativo agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzi	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
1. Parti di OICR				
- OICVM				
- FIA				
B. Strumenti finanziari non quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale della relazione di gestione va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)		Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>				

SEZIONE II – DEPOSITI BANCARI

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

SEZIONE III – ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione dei proventi, degli oneri e delle commissioni, diretti e indiretti, relativi alle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri	Commissioni
Pronti contro termine e operazioni assimilate: <ul style="list-style-type: none">- su titoli di Stato- su altri titoli di debito- su titoli di capitale- su altre attività			
Prestito di titoli: <ul style="list-style-type: none">- su titoli di Stato- su altri titoli di debito- su titoli di capitale- su altre attività			

- 2) l'illustrazione del "Risultato della gestione cambi" di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: <ul style="list-style-type: none">- <i>future</i> su valute e altri contratti simili- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili- <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: <ul style="list-style-type: none">- <i>future</i> su valute e altri contratti simili- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili- <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

- 3) la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce "Altri oneri finanziari".

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

SEZIONE IV – ONERI DI GESTIONE

IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR			
	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositario								
5) Spese di revisione del fondo								
6) Spese legali e giudiziarie								
7) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
8) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
9) Commissioni di collocamento (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 9)								
10) Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo)								
11) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 13)	(*****)							

(*) Calcolato come media del periodo.

(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.

(***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.

(****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

(****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori.

(*****) I fondi *feeder* indicano che il totale delle spese è comprensivo dei costi ricorrenti di gestione dell'OICR master.

IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIÀ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)

In tale Sezione, nel caso in cui il gestore applichi commissioni di *performance* (^{4bis}), per ciascuna classe di quote occorre fornire:

- l'ammontare delle commissioni di performance addebitate nel periodo a cui la relazione si riferisce;
- la percentuale delle commissioni di performance basata sul valore complessivo netto (*net asset value*, NAV) del fondo.

Commissioni di performance nell'esercizio	(Classe...)
Importo delle commissioni di performance addebitate	
Commissioni di performance (in percentuale del NAV)	

Ove la "Commissione di performance" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

IV.3 REMUNERAZIONI

In tale Sezione, la relazione di gestione dei gestori di OICR comprende gli elementi seguenti:

- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di performance corrisposta dall'OICVM o dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività dell'OICVM o del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di "personale più rilevante", come individuate ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3;
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile all'OICVM o al FIA, con indicazione del numero di beneficiari (⁵);
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall'organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

^{4bis} Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sez. II, par. 3.3.1.1 del presente Regolamento e il paragrafo 49 degli Orientamenti dell'ESMA sulle commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) del 5 novembre 2020 (<https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain-types-aifs>).

⁵ Tale obbligo informativo può essere omissivo per il personale diverso dal "personale più rilevante" (come individuato ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3), qualora non sia possibile effettuare un'oggettiva ripartizione dei costi del personale attribuibile all'OICVM o al FIA.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

SEZIONE V – ALTRI RICAVI ED ONERI

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “interessi attivi su disponibilità liquide”, “altri ricavi” ed “altri oneri”.

SEZIONE VI – IMPOSTE

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Risparmio di imposta” e “Altre imposte”.

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Andranno indicate le seguenti informazioni:

1. l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connessi impegni a carico del fondo);
2. informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell'esercizio a intermediari negozianti, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti;
3. le utilità ricevute dalla SGR in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell'OICR (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;
4. le motivazioni che hanno indotto il fondo ad avvalersi della facoltà – ove previsto dal regolamento di gestione – di effettuare investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento e le scelte di gestione conseguentemente adottate;
5. il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. *turnover*) nell'esercizio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio del fondo nel periodo;
6. con riferimento alle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC) e all'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio: (i) l'identità degli emittenti le cui attività ricevute in garanzia dall'OICR pesano per più del 20% del valore complessivo netto del fondo; (ii) i casi in cui le attività ricevute in garanzia dall'OICR siano interamente emesse o garantite da un singolo Stato membro;
7. Per i FIA, qualsiasi cambiamento rilevante ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013), avvenuto nel corso dell'esercizio in esame, concernente le informazioni da fornire agli investitori.

I FIA che investono in operazioni di cartolarizzazione, forniscono, in relazione agli investimenti della specie:

- informazioni di natura qualitativa (Descrizione delle operazioni e dell'andamento delle stesse – Indicazione dei soggetti coinvolti – Caratteristiche delle emissioni – Operazioni finanziarie accessorie – Facoltà operative della società cessionaria);
- informazioni di natura quantitativa (Dati di flusso relativi ai crediti – Evoluzione dei crediti scaduti – Flussi di cassa – Situazione delle garanzie e delle linee di liquidità – Ripartizione per vita residua – Ripartizione per localizzazione territoriale – Concentrazione del rischio).

I FIA riservati, dovranno inoltre fornire indicazioni circa:

- l'utilizzo del *Prime Broker* indicandone denominazione e caratteristiche;
- percentuale degli *asset* del FIA oggetto di meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, nonché qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA (es. *sidepocket*);

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.1

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI (OICVM E FIA APERTI)

- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra questi ultimi e il totale delle attività;
- il livello di leva finanziaria utilizzata dal FIA, secondo quanto previsto dall'art. 109 (3) del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc..) di cui la SGR si è avvalsa per l'attività di investimento.

I fondi *feeder* indicano le modalità per ottenere copie della relazione di gestione e della relazione semestrale dell'OICR *master*.

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI

B1. Schema di relazione semestrale dei fondi chiusi

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AL .../.../.....
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri (da specificare) I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ (1) M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale della relazione di gestione, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce M. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle quote da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi effettuati e il valore unitario delle quote rimborsate;
- per i fondi che effettuano più emissioni in tempi successivi, l'ammontare delle sottoscrizioni ricevute e il valore unitario delle quote sottoscritte.

B2. Schema di relazione di gestione dei FIA chiusi

**RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AL .../.../.....
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri (da specificare) I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ (1) M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		
Rimborsi o proventi distribuiti per quota (2)		

- (1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce M. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle quote da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi effettuati e il valore unitario delle quote rimborsate;
- per i fondi che effettuano più emissioni in tempi successivi, l'ammontare delle sottoscrizioni ricevute e il valore unitario delle quote sottoscritte.

Ai fini del calcolo del valore delle quote dei fondi chiusi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati, potrà essere utilizzato lo schema della situazione patrimoniale della relazione di gestione. Possono non essere indicati i dati relativi alla fine dell'esercizio precedente.

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AL .../.../.....
SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al.....		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI				
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI				
B5. AMMORTAMENTI				
Risultato gestione beni immobili				
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti				

F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITÀ				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica				
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti (da specificare)				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica				
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR (1)				
I2. Costo per il calcolo del valore della quota				
I3. Commissioni depositario				
I4. Oneri per esperti indipendenti				
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico				
I6. Altri oneri di gestione				
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi				
L3. Altri oneri				
Risultato della gestione prima delle imposte				
M. IMPOSTE (1)				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti della relazione di gestione e della relazione semestrale dei fondi comuni chiusi, si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione della relazione di gestione dei fondi aperti, con le seguenti integrazioni.

Situazione patrimoniale

1. Ai fini della compilazione delle voci A1 e A2 per “partecipazioni” si intende la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un FIA chiuso, di titoli di capitale con diritti di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. Per la nozione di controllo si fa riferimento al rapporto indicato nell’art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

2. I beni immobili e i diritti reali immobiliari sono indicati al loro valore corrente nelle pertinenti sottovoci della voce B. (quindi al lordo degli importi degli eventuali finanziamenti ipotecari ricevuti). Il debito residuo in linea capitale relativo ai finanziamenti ipotecari ricevuti è rilevato nella voce H1. ed il valore dell’ipoteca iscritta sui beni immobili è indicato nella nota integrativa.

3. Nella sottovoce B1. “Immobili dati in locazione” vanno indicati gli immobili concessi in locazione sulla base di un contratto diverso dalla locazione finanziaria; questi ultimi vanno indicati nell’apposita sottovoce B2.

4. Nella sottovoce B3. “Altri immobili” vanno fatti confluire anche gli importi versati a titolo di acconto.

5. I crediti per canoni di locazione scaduti confluiscono nella sottovoce G4. “Altre attività”.

6. Le imposte del periodo non ancora liquidate sono iscritte nella sottovoce M2.

7. Sono iscritti in apposite sottovoci (da specificare) della voce M. “Altre passività”:

- gli accantonamenti effettuati a fronte dei futuri oneri fiscali per plusvalenze patrimoniali per le quali vige il regime di sospensione dall’imposta ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 86 del 1994;
- i debiti per cauzioni ricevute, in danaro o altri beni fungibili.

Sezione reddituale

1. Sono rilevate nella sottovoce “B4. Oneri per la gestione di beni immobili”:

- le spese relative ad immobili dati in locazione per le quali vi sia un diritto di rivalsa nei confronti dei conduttori. Il recupero delle spese sostenute per conto dei conduttori dei cespiti è rilevato nella sottovoce B1;
- le spese non incrementative del valore degli immobili, che sono costi a carico del fondo dell’esercizio in cui sono sostenute.

2. Le imposte di pertinenza specifica degli immobili di proprietà del fondo ovvero che gravano sul fondo in quanto titolare di un diritto reale immobiliare (es.: imposta comunale sugli immobili e altre similari) vanno indicate in un’apposita sottovoce (da specificare) della voce B.

3. Le imposte sospese di cui all'art. 15, comma 2 della L. 86/1994 sulle plusvalenze non realizzate o distribuite sono indicate in un'apposita sottovoce (da specificare) della voce "M. Imposte".

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa forma parte integrante della relazione di gestione; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Sezione V – Altri dati patrimoniali

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari

Sezione II – Beni immobili

Sezione III – Crediti

Sezione IV – Depositi bancari

Sezione V – Altri beni

Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione VII – Oneri di gestione

Sezione VIII – Altri ricavi e oneri

Sezione IX – Imposte

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

NOTA INTEGRATIVA

Parte A – Andamento del valore della quota ⁽¹⁾

In tale parte occorre fornire almeno:

- 1) il valore della quota alla fine di ciascun esercizio a partire dalla data di istituzione del fondo;
- 2) riferimenti sui principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'arco dell'esercizio;
- 3) indicazioni circa i fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote, nel caso dei fondi suddivisi in classi;
- 4) il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento dell'eventuale parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) nel corso dell'esercizio;
- 5) ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio e il volume medio degli scambi registrato nel corso dell'esercizio medesimo;
- 6) se il fondo distribuisce proventi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
- 7) nel caso in cui la SGR abbia esercitato nel corso dell'esercizio la facoltà – ove prevista dal regolamento del fondo – di procedere a emissioni o rimborsi di quote, l'indicazione dell'ammontare, complessivo e unitario, delle emissioni o rimborsi effettuati;
- 8) informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
 - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, di liquidità, ecc.);
 - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR;
 - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto

Sezione I – Criteri di valutazione

In tale sezione occorre fornire:

- (1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività, illustrando con particolare accuratezza quelli relativi alla valutazione degli "altri beni". Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
- (2) riferimenti in ordine ai criteri di valutazione adottati dagli esperti indipendenti nella valutazione dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle società immobiliari controllate dal fondo;

¹ Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quota.

- (3) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi;
- (4) i criteri di valutazione utilizzati, ove il fondo abbia effettuato nuove emissioni di quote o rimborsi nel periodo.

Sezione II – Le attività

In tale sezione occorre fornire indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (nazioni, aree regionali, zone territoriali, ...);
- b) ai settori economici di impiego delle risorse del fondo, indicando gli investimenti effettuati sia in via diretta che indiretta, attraverso l’acquisizione di partecipazioni (con particolare riferimento al settore immobiliare);
- c) a ogni altro elemento rilevante per illustrare la composizione delle attività del fondo.

Deve inoltre essere fornito l’elenco analitico nonché il relativo ammontare (in valore assoluto e in percentuale del totale delle attività del fondo) degli strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni, che determinano il superamento delle seguenti soglie:

- 5 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- 10 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo.

I fondi riservati che adottano strategie di tipo *hedge* indicano l’elenco analitico almeno dei primi cinquanta strumenti finanziari detenuti o, e comunque di tutti quelli che rappresentano più dello 0,5 per cento delle attività del fondo con riferimento sia alle posizioni lunghe sia alle posizioni corte connesse con operazioni di vendita allo scoperto di titoli. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Ove siano fondi di fondi forniscono inoltre indicazioni circa la composizione del portafoglio dei fondi acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri fondi (principio del *look through*).

Laddove il fondo abbia costituito delle società veicolo (cc.dd. “*NewCo*”) al fine di acquisire in via indiretta partecipazioni in società-target, le informazioni dovranno riguardare sia la *NewCo* sia la società-target.

II.1 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Con riferimento alle partecipazioni in società non quotate occorre fornire:

- una scheda per ciascuna partecipazione detenuta, redatta secondo lo schema riportato sub Tavola A;
- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell’arco della vita del fondo, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola B.

Con riferimento agli altri strumenti finanziari non quotati occorre fornire la ripartizione in base al paese di residenza dell’emittente, secondo la tabella seguente:

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di capitale (diversi dalle partecipazioni)				
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Parti di OICR (*): – FIA aperti non riservati – FIA riservati 1) di cui: FIA immobiliari – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Partecipazioni di controllo		
Partecipazioni non di controllo		
Altri titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
Totale		

TAVOLA A**SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA A CIASCUNA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ NON QUOTATE**

Denominazione e sede della società:

Attività esercitata dalla società:

A) Titoli nel portafoglio del fondo

Titoli nel portafoglio del fondo	Quantità	% del totale titoli emessi	Costo di acquisto	Valore alla data della relazione	Valore alla data della relaz. prec.
1) titoli di capitale con diritto di voto					
2) titoli di capitale senza diritto di voto					
3) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente					
4) obbligazioni <i>cum warrant</i> su azioni dello stesso emittente					
5) altri strumenti finanziari (da specificare)					

B) Dati di bilancio dell'emittente

Dati patrimoniali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) totale attività			
2) partecipazioni			
3) immobili			
4) indebitamento a breve termine			
5) indebitamento a medio/lungo termine			
6) patrimonio netto			
Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari:			
– capitale circolante lordo			
– capitale circolante netto			
– capitale fisso netto			
– posizione finanziaria netta			

Dati reddituali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) fatturato			
2) margine operativo lordo			
3) risultato operativo			
4) saldo proventi/oneri finanziari			
5) saldo proventi/oneri straordinari			
6) risultato prima delle imposte			
7) utile (perdita) netto			
8) ammortamenti dell'esercizio			

C) Criteri e parametri utilizzati per la valutazione

- 1) criteri di valutazione utilizzati
- 2) elementi di calcolo

D) Elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dalle società immobiliari controllate

E) Descrizione delle operazioni

Illustrare sinteticamente la natura e le finalità di intervento nella società-target (es.: *leverage buy-out*, *management buy-in*, *start up*, ecc.) e fornire indicazioni circa la composizione della struttura finanziaria adottata (capitale di rischio e di debito).

F) Altre informazioni

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA A

Con riferimento alla Sezione B “Dati di bilancio dell'emittente” si precisa che:

- per “capitale fisso netto” si intendono le immobilizzazioni materiali e immateriali funzionali all'attività dell'impresa;
- nelle voci relative all'indebitamento vanno indicati i debiti esigibili entro l'esercizio successivo come “indebitamento a breve termine” e i rimanenti come “indebitamento a medio/lungo termine”;
- per “posizione finanziaria netta” si intende la differenza tra tutte le posizioni creditorie e debitorie a breve termine (vita residua entro 12 mesi);
- la voce “fatturato” comprende, per le società immobiliari, anche i lavori in corso di esecuzione;
- per “margine operativo lordo” si intende la differenza tra il fatturato e il costo del venduto;
- il risultato operativo è pari al margine operativo lordo al netto dei costi del personale e degli altri costi di gestione.

Nell'ambito della Sezione C vanno illustrati i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del valore delle partecipazioni, fornendo in particolare informazioni dettagliate circa i parametri cui si è fatto riferimento per il calcolo (es.: grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa valutata, rapporto di P/E utilizzato, ecc.) nonché il raccordo tra il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata con il valore corrente attribuito alla partecipazione. Se la valutazione alla data della relazione dei titoli indicati nella scheda differisce da quella effettuata in sede di relazione di gestione precedente ovvero di successiva relazione semestrale, occorre indicare l'ammontare della rivalutazione/svalutazione effettuata nonché le relative motivazioni.

Nell'ambito della Sezione F "Altre informazioni":

- sono indicati gli investimenti effettuati dal fondo in strumenti finanziari di società appartenenti al medesimo gruppo della partecipata;
- è indicato il periodo di conversione e di esercizio dell'opzione, rispettivamente, per le obbligazioni convertibili e cum warrant;
- la SGR può fornire, ove ritenuti utili:
 - 1) riferimenti circa il valore dei titoli calcolati sulla base di altre metodologie di valutazione da specificare;
 - 2) ogni altra informazione di interesse per il partecipante, ivi comprese quelle relative alle prospettive dell'impresa emittente (es.: il posizionamento dell'impresa sul mercato, l'andamento del settore, operazioni societarie in corso, ecc.)

TAVOLA B**PROSPETTO DEI CESPITI (1) DISINVESTITI DAL FONDO
(dall'avvio operativo alla data della relazione)**

Cespiti disinvestiti (2)	Quantità	Acquisto		Ultima valutazione	Realizzo		Proventi generati	Oneri sostenuti	Risultato dell'investimento
		Data	Costo acquisto		Data	Ricavo di vendita			

(1) Beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate.

(2) I beni immobili riscattati dal locatario a fine contratto mediante esercizio della facoltà di acquisto, nelle locazioni che la prevedono, sono contrassegnati con un asterisco.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA B

Per la compilazione del prospetto, nel quale sono riportate tutte le operazioni di disinvestimento, anche parziale, di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate, si precisa che:

- a) la colonna "quantità" riporta:
 - per le partecipazioni, il numero delle azioni o quote alienate e la relativa percentuale sul capitale delle società;
 - per gli immobili, l'ammontare alienato espresso sulla base dell'unità di misura appropriata (da specificare; es.: metri quadrati, metri cubi, ecc.);
- b) il costo di acquisto comprende anche eventuali oneri e spese incrementative patrimonializzati;
- c) nella colonna "ultima valutazione" è indicato l'ultimo valore corrente attribuito al cespite in sede di relazione semestrale;
- d) nella colonna "proventi generati" sono inclusi tutti i proventi netti generati dalle attività disinvestite nel corso del periodo di detenzione del fondo;
- e) tra gli oneri di gestione dei cespiti alienati sono ricompresi le imposte, le spese di manutenzione ordinaria, i premi assicurativi e le altre spese di pertinenza diretta dei cespiti (con esclusione delle spese patrimonializzate incrementative del valore degli immobili);

- f) il risultato dell'investimento è determinato come somma algebrica del ricavo di vendita, del costo di acquisto, dei proventi generati e degli oneri attribuibili all'attività disinvestita. In caso di disinvestimenti relativi a partecipazioni acquistate in momenti diversi deve essere indicato il criterio seguito per la determinazione del costo dei titoli alienati.

II.2 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Con riferimento agli strumenti finanziari quotati occorre fornire la ripartizione in base al paese di residenza dell'emittente e al mercato di quotazione, secondo le tabelle seguenti:

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– OICVM				
– FIA aperti retail				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
Totale		

II.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (sottovoci A9, A10 e A11 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse:			
- <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili			
- opzioni su tassi e altri contratti simili			
- <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio:			
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili			
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili			
- <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale:			
- <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili			
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili			
- <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni			
- <i>future</i>			
- opzioni			
- <i>swap</i>			

II.4 BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Con riferimento ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari detenuti dal fondo occorre fornire:

- l'elenco dei beni e dei diritti in questione, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola C;
- l'importo degli acconti versati, fatto confluire nella sottovoce B3. "Altri immobili", e il numero dei beni immobili cui tali acconti si riferiscono;
- informazioni sulla redditività dei beni, secondo lo schema seguente:

Fasce di scadenza dei contratti di locazione o data di revisione dei canoni	Valore dei beni immobili	Importo dei canoni			
		Locazione non finanziaria a	Locazione finanziaria b	Importo totale c=a+b	% (1)
Fino a 1 anno					
Da oltre 1 a 3 anni					
Da oltre 3 a 5 anni					
Da oltre 5 a 7 anni					
Da oltre 7 a 9 anni					
Oltre 9 anni					
A) Totale beni immobili locati					100
B) Totale beni immobili non locati					

(1) Percentuale sull'importo totale dei canoni.

- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita del fondo, redatto secondo il medesimo schema relativo alle partecipazioni in società non quotate (riportato nel par II.1 sub Tavola B).

TAVOLA C

**ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI
DETENUTI DAL FONDO**

N.	Descrizione e ubicazione	Destinazione d'uso prevalente	Anno di costruzione	Superficie lorda	Redditività dei beni locati				Costo storico	Ipotecche	Ulteriori informazioni (es.: prescrizioni urbanistiche dell'area)
					Canone per m ² /m ³	Tipo con tratto	Scadenza contratto	Locatario			
Totali											

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA C

Per la compilazione del prospetto relativo all'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal fondo si precisa che:

- nella colonna “descrizione e ubicazione” vanno riportati tutti i dati utili per la descrizione e per la conoscenza della ubicazione e dello stato dei beni immobili nonché la descrizione dei diritti reali immobiliari acquisiti. I beni immobili situati in Italia vanno raggruppati per regioni e, nell'ambito di ciascun gruppo regionale, occorre indicare in distinti sottogruppi i beni situati nelle diverse province. I beni immobili situati all'estero vanno raggruppati per paese;
- nella colonna “destinazione d'uso prevalente” va indicato l'utilizzo corrente prevalente dei beni immobili nonché le altre eventuali possibili destinazioni alternative;
- nella colonna “canone per m²/m³” è riportato l'importo per metro quadrato o metro cubo del canone annuo dei beni immobili dati in affitto ovvero in locazione con facoltà di acquisto;

- nella colonna “tipo contratto” vanno indicate le caratteristiche economico - giuridiche del contratto di locazione (es.: affitto, locazione con facoltà di acquisto, ecc.);
- la colonna “scadenza contratto” deve essere compilata solo nel caso di contratti di affitto e riporta la scadenza dei contratti medesimi;
- nella colonna “locatario” è indicato se trattasi di famiglie, imprese industriali, commerciali o finanziarie;
- nel caso di beni immobili gravati da ipoteca, nella relativa colonna deve essere indicato l’importo del debito residuo in linea capitale sul finanziamento contratto;
- nella colonna “ulteriori informazioni” possono essere riportate altre notizie riguardanti le clausole di revisione dei canoni di affitto o le prescrizioni urbanistiche dell’area, secondo le disposizioni vigenti, che possono influire sulla destinazione attuale e futura del bene.

II.5 CREDITI

Per i crediti devono essere fornite informazioni in ordine alla tipologia di crediti acquisiti (natura del cedente, garanzie ricevute, debitore finale, ecc.), indicando se rivenienti da operazioni di cartolarizzazione.

Per tutti i crediti in essere deve essere compilato il seguente schema:

	Durata residua			
	Fino a 12 mesi	12-24 mesi	24-36 mesi	Oltre 36 mesi o indeterminata
Crediti acquistati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione				
Altri crediti (da specificare)				

II.6 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell’esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					

II.7 ALTRI BENI

Indicare la composizione delle sottovoci della voce “Altri beni”, specificando almeno la tipologia dei beni, le quantità detenute e i mercati sui quali sono stati rilevati i relativi prezzi.

Ove gli investimenti in “altri beni” siano significativi rispetto al totale delle attività del fondo, occorre fornire in questa sezione i riferimenti normalmente utilizzati nel settore per la negoziazione di tali beni e per la valutazione della rischiosità degli stessi.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Indicare, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2, G3 e G4 della situazione patrimoniale. In ogni caso, devono essere fornite informazioni sulle compensazioni del “Risparmio di imposta” effettuate ai sensi dell’art. 2, comma 71, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.

Sezione III – Le passività

Nella presente sezione occorre fornire informazioni riguardanti almeno:

- 1) i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata (sottovoci H1 e H3);
- 2) le operazioni di pronti contro termine e assimilate e quelle di prestito titoli (sottovoce H2);
- 3) le passività connesse con operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati (voce I), con riferimento alle quali andrà predisposto lo schema di cui alla tabella seguente:

	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e contratti simili - opzioni su tassi di cambio e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 4) i debiti nei confronti dei partecipanti, con l'indicazione dei termini di scadenza degli stessi;
- 5) la composizione delle sottovoci della voce M. "altre passività".

Sezione IV – Il valore complessivo netto

In tale sezione occorre:

- indicare le quote del fondo detenute da investitori professionali. Tale informazione non deve essere fornita nel caso in cui le quote siano negoziate in un mercato regolamentato ovvero il fondo sia riservato esclusivamente a investitori qualificati;
- indicare le quote del fondo detenute da soggetti non residenti, ove non siano negoziate in un mercato regolamentato;
- illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del valore complessivo netto tra l'avvio dell'operatività e la data della relazione, secondo lo schema della tabella seguente:

**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL VALORE DEL FONDO
DALL'AVVIO DELL'OPERATIVITÀ .././.... (data di avvio)
FINO AL .././.... (data della relazione)**

	Importo	In percentuale dei versamenti effettuati
IMPORTO INIZIALE DEL FONDO (quote emesse x prezzo di emissione) (1)		
TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI		
A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni		
A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari		
B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili		
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti		
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari		
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni		
F. Risultato complessivo della gestione cambi		
G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione		
H. Oneri finanziari complessivi		
I. Oneri di gestione complessivi		
L. Altri ricavi e oneri complessivi		
M. Imposte complessive		
RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI		
PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI		
VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE		
VALORE COMPLESSIVO NETTO AL .././..		
TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE		
TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DELLA RELAZIONE (2)		

(1) Deve essere indicato il controvalore delle quote al valore nominale.

(2) Calcolato in base al valore del fondo alla data della relazione, a quello iniziale e ai flussi (versamenti, proventi distribuiti, rimborsi) intervenuti fino alla data della relazione.

Sezione V – Altri dati patrimoniali

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse: - <i>Future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - Opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>Future</i> su valute e altri contratti simili - Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>Future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>Swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>Future</i> e contratti simili - Opzioni e contratti simili - <i>Swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR ripartite tra:
- strumenti finanziari in portafoglio, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale del portafoglio;
 - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
 - depositi bancari;
 - crediti;
 - altre attività;
 - finanziamenti ricevuti;
 - altre passività;
 - garanzie e impegni;
- 3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro o beni immobili situati in paesi diversi da quelli dell'U.E.M., un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
 (¹) (¹)	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

(1) Indicare le categorie di attività maggiormente significative per il fondo

- l'importo complessivo delle plusvalenze in regime di sospensione di imposta ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L. 86/1994;
- l'ammontare e la specifica delle garanzie ricevute;
- le ipoteche che gravano sui beni immobili.

Parte C – Il risultato economico dell'esercizio*Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari*

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale della relazione di gestione relative agli utili/perdite da realizzati e alle plus/minusvalenze su partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci da A1.2/A1.3, A2.2/A2.3 e A3.2/A3.3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzati	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Partecipazioni in società non quotate				
1. di controllo				
2. non di controllo				
B. Strumenti finanziari non quotati				
1. Altri titoli di capitale				
2. Titoli di debito				
3. Parti di OICR				
C. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

Il risultato delle sottovoci A4.1 e A4.2 della sezione reddituale della relazione di gestione va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoce A4.1)		Senza finalità di copertura (sottovoce A4.2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>				

Sezione II – Beni immobili

In tale sezione occorre fornire la composizione delle sottovoci relative al risultato economico delle operazioni su beni immobili.

Inoltre, tale risultato va scomposto in funzione della tipologia dei beni stessi (sulla base della prevalenza nella destinazione d'uso), secondo la seguente tabella.

Risultato economico dell'esercizio su beni immobili					
	Immobili residenziali	Immobili commerciali	Immobili industriali	Terreni	Altri
1. PROVENTI					
1.1 canoni di locazione non finanziaria					
1.2 canoni di locazione finanziaria					
1.3 altri proventi					
2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI					
2.1 beni immobili					
2.2 diritti reali immobiliari					
3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE					
3.1 beni immobili					
3.2 diritti reali immobiliari					
4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI					
5. AMMORTAMENTI					

Sezione III – Crediti

Occorre indicare la composizione delle sottovoci C1 e C2, distinguendo almeno i risultati relativi a operazioni di cartolarizzazione e ad altri crediti.

Sezione IV – Depositi bancari

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

Sezione V – Altri beni

Indicare la composizione delle sottovoci della voce E. “Altri beni”. Nel caso in cui l'importo della voce sia significativo andranno forniti ulteriori dettagli in funzione della tipologia dei beni e degli indicatori di rendimento degli stessi in uso nei mercati di riferimento.

Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce F, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

- 2) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine, di prestito titoli e assimilate, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e assimilate: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		
Prestito di titoli: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		

- 3) la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce "Altri oneri finanziari", se di importo apprezzabile.

Sezione VII – Oneri di gestione

VII.1 Costi sostenuti nel periodo ⁽²⁾

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR			
	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositario								
5) Spese di revisione del fondo								
6) Oneri per la valutazione delle partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari facenti parte del fondo								
7) Compenso spettante agli esperti indipendenti								
8) Oneri di gestione degli immobili								
9) Spese legali e giudiziarie								
10) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
11) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 11)								
12) Provvigioni di incentivo								
13) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
14) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
15) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 15)	(*****)							

(*) Calcolato come media del periodo.

² I FIA chiusi destinati esclusivamente ad investitori professionali possono, in luogo della presente tavola, fornire indicazioni in merito alle singole voci di costo ricomprese nella tavola medesima.

- (**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
- (***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato extracontabile.
- (****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
- (*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di negoziazione corrisposti ai negoziatori.
- (*****) I fondi feeder indicano che il totale delle spese è comprensivo dei costi ricorrenti di gestione dell'OICR master.

VII.2 *Provvigione di incentivo*

Ove la “Provvigione di incentivo” sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

VII.3 *Remunerazioni*

In tale Sezione, la relazione di gestione dei gestori di FIA comprende gli elementi seguenti:

- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, il *carried interest* corrisposto dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di “personale più rilevante”, come individuate ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3;
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al FIA, con indicazione del numero di beneficiari;
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall'organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

Sezione VIII – Altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “altri ricavi” ed “altri oneri”.

Sezione IX – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio”, “Risparmio d'imposta” e “Altre imposte”.

Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

- l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del

portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connessi impegni a carico del fondo);

- le utilità ricevute dalla SGR in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell'OICR (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;
- i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.
- Per i FIA, qualsiasi cambiamento rilevante ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, avvenuto nel corso dell'esercizio in esame, concernente le informazioni da fornire agli investitori

I FIA immobiliari dovranno inoltre:

- fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della SGR;
- fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;
- fornire una completa informativa (soggetto incaricato, contenuto delle convenzioni, condizioni economiche pattuite, durata dell'esclusiva, ecc.) degli accordi di esclusiva per lo svolgimento dell'attività di property e di facility management stipulati con soggetti che abbiamo conferito o venduto beni al fondo.

I FIA che investono in operazioni di cartolarizzazione, dovranno, fornire, in relazione agli investimenti della specie:

- Informazioni di natura qualitativa (Descrizione delle operazioni e dell'andamento della stesse - Indicazione dei soggetti coinvolti - Caratteristiche delle emissioni - Operazioni finanziarie accessorie - Facoltà operative della società cessionaria);
- Informazioni di natura quantitativa (Dati di flusso relativi ai crediti - Evoluzione dei crediti scaduti - Flussi di cassa - Situazione delle garanzie e delle linee di liquidità - Ripartizione per vita residua - Ripartizione per localizzazione territoriale - Concentrazione del rischio).

I fondi riservati, dovranno inoltre fornire indicazioni circa:

- l'utilizzo del *Prime Broker* indicandone denominazione e caratteristiche;
- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra queste ultime e il totale delle attività;
- la percentuale degli asset del FIA oggetto di meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, nonché qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA (es. *sidepocket*)³;
- il livello di leva finanziaria utilizzata dal fondo, secondo quanto previsto nell'art. 109 (3) del Regolamento delegato (UE) 231/13;
- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc..) di cui la SGR si è avvalsa per l'attività di investimento;

³ Le informazioni sono fornite tenuto conto di quanto previsto in tale ambito dal Regolamento delegato (UE) 231/2013, all'art. 108, parr. 2 e 3.

I fondi feeder indicano le modalità per ottenere copie della relazione di gestione e della relazione semestrale dell'OICR master.

ALLEGATO IV.6.3

**PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
A CAPITALE VARIABILE (SICAV)**

C1. SCHEMA DI PROSPETTO DEL VALORE DELL'AZIONE DI SICAV

DENOMINAZIONE DELLA SICAV:

PROSPETTO DEL VALORE DELL'AZIONE AL .../.../.....

ATTIVITÀ	IMPORTO
A. Strumenti finanziari quotati	
B. Strumenti finanziari non quotati	
C. Strumenti finanziari derivati	
D. Depositi bancari	
E. Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate	
F. Posizione netta di liquidità	
G. Immobili	
H. Altre immobilizzazioni materiali	
I. Immobilizzazioni immateriali	
L. Altre attività	
Totale attività	
PASSIVITÀ	
M. Finanziamenti ricevuti	
N. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
O. Strumenti finanziari derivati	
P. Debiti verso i partecipanti	
Q. Trattamento di fine rapporto	
R. Altre passività	
Totale passività	
Capitale sociale (1)	
Numero delle azioni in circolazione (1)	
Valore unitario delle azioni (1)	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

C2. SCHEMA DI RELAZIONE SEMESTRALE DELLE SICAV

**RELAZIONE SEMESTRALE DELLA SICAV..... AL .../.../.....
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. IMMOBILI				
H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
L. ALTRE ATTIVITÀ				
L1. Ratei attivi				
L2. Risparmio di imposta				
L3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

PASSIVITÀ E CAPITALE	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
M. FINANZIAMENTI RICEVUTI N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati O2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI P1. Rimborsi richiesti e non regolati P2. Proventi da distribuire P3. Altri Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO R. ALTRE PASSIVITÀ R1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati R2. Debiti di imposta R3. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
CAPITALE SOCIALE (1)		
Numero delle azioni in circolazione (1)		
Valore unitario delle azioni (1)		

Movimenti delle azioni nel semestre (1)	
Azioni emesse	
Azioni rimborsate	

Commissioni di performance (già provvigioni di incentivo) nel semestre (1)	(Classe...)
Importo delle commissioni di performance addebitate	
Commissioni di performance (in percentuale del NAV)	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

C3. Schema di bilancio della SICAV

BILANCIO DELLA SICAV..... AL .../.../.....

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale Del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. IMMOBILI				
H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
L. ALTRE ATTIVITÀ				
L1. Ratei attivi				
L2. Risparmio di imposta				
L3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

PASSIVITÀ E CAPITALE	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
M. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE		
O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
O1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
O2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
P1. Rimborsi richiesti e non regolati		
P2. Proventi da distribuire		
P3. Altri		
Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
R. ALTRE PASSIVITÀ		
R1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
R2. Debiti di imposta		
R3. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
CAPITALE SOCIALE (1)		
Numero delle azioni in circolazione (1)		
Valore unitario delle azioni (1)		

Movimenti delle azioni nell'esercizio (1)	
Azioni emesse	
Azioni rimborsate	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

**BILANCIO DELLA SICAV AL
CONTO ECONOMICO**

	Conto economico al.....		Conto economico esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
A1.3 Proventi su parti di OICR				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1 Titoli di debito				
A2.2 Titoli di capitale				
A2.3 Parti di OICR				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1 Titoli di debito				
A3.2 Titoli di capitale				
A3.3 Parti di OICR				
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
Risultato gestione strumenti finanziari quotati				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
B1.1 interessi e altri proventi su titoli di debito				
B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
B1.3 proventi su parti di OICR				
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
B2.1 Titoli di debito				
B2.2 Titoli di capitale				
B2.3 Parti di OICR				
B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
B3.1 Titoli di debito				
B3.2 Titoli di capitale				
B3.3 Parti di OICR				
B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati				
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA				
C1. RISULTATI REALIZZATI				
C1.1 Su strumenti quotati				
C1.2 Su strumenti non quotati				
C2. RISULTATI NON REALIZZATI				
C2.1 Su strumenti quotati				
C2.2 Su strumenti non quotati				

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

	Conto economico al		Conto economico esercizio precedente	
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
E1.1 Risultati realizzati				
E1.2 Risultati non realizzati				
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
E2.1 Risultati realizzati				
E2.2 Risultati non realizzati				
E3. LIQUIDITÀ				
E3.1 Risultati realizzati				
E3.2 Risultati non realizzati				
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio				
G. ONERI FINANZIARI				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione di portafoglio				
H. COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO				
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. COMMISSIONI DEPOSITARIO				
I2. PROVVISORIE DI GESTIONE SGR				
I3. COSTO PER IL CALCOLO DEL VALORE DELL'AZIONE				
I4. PROVVISORIE PASSIVE A SOGGETTI COLLOCATORI				
I5. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO				
I6. SPESE PER CONSULENZA E PUBBLICITÀ				
I7. SPESE PER IL PERSONALE				
I6.1 salari e stipendi				
I6.2 oneri sociali				
I6.3 trattamento di fine rapporto				
I8. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI				
I9. COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI				
I10. CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI				
I11. INTERESSI PASSIVI SU DEBITI PER ACQUISTO DI IMMOBILI				
I12. ALTRI ONERI DI GESTIONE				
I13. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)				
Risultato operativo				

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

L. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI				
M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI				
N. ALTRI RICAVI ED ONERI				
N1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
N2. Altri ricavi				
N3. Altri oneri				
Risultato della gestione prima delle imposte				
O. IMPOSTE (1)				
O1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
O2. Risparmio di imposta				
O3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti contabili delle SICAV (prospetto del valore dell'azione, relazione semestrale e bilancio di esercizio), si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione della relazione di gestione dei fondi comuni di investimento aperti.

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa forma parte integrante del bilancio di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dalla SICAV; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà della SICAV ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELL'AZIONE

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL CAPITALE SOCIALE

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il capitale sociale

Sezione V – Altri dati patrimoniali

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

Sezione II – Depositi bancari

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione IV – Commissioni di sottoscrizione/rimborso

Sezione V – Oneri di gestione

Sezione VI – Rettifiche, accantonamenti e altri ricavi ed oneri

Sezione VII – Imposte

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELL’AZIONE ⁽¹⁾

In tale parte occorre almeno:

- 1) evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore dell'azione e del *benchmark* (ove applicabile), nel corso dell'ultimo anno;
- 2) illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti per gli OICR armonizzati. Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e dal 1° luglio 2011 la tassazione a carico dell'investitore;
- 3) fornire riferimenti sull'andamento del valore dell'azione durante l'esercizio (con l'indicazione dei valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore dell'azione;
- 4) fornire informazioni sugli errori rilevanti di valutazione dell'azione;
- 5) fornire informazioni circa la volatilità della differenza di rendimento della SICAV rispetto al *benchmark* di riferimento negli ultimi tre anni. A tal fine per ciascun anno andrà indicato almeno il valore della “*Tracking Error Volatility*” (TEV) ⁽²⁾ ⁽³⁾;
- 6) ove le azioni della SICAV siano trattate in un mercato regolamentato, l'illustrazione dell'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;
- 7) se la SICAV distribuisce dividendi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
- 8) informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
 - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, di liquidità ecc.);
 - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SICAV; nel caso di utilizzo, per il calcolo dell'esposizione complessiva, di metodologie basate sul VaR (cfr. Allegato V.3.3), la SICAV fornisce: i) la misura di VaR massima, minima e media registrata nell'esercizio; ii) informazioni sul portafoglio di riferimento nel caso di utilizzo del VaR relativo; iii) l'indice di leva massimo e medio dell'esercizio calcolato come somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati in portafoglio;
 - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

² Andrà precisato se la *Tracking Error Volatility* è calcolata come deviazione standard giornaliera o settimanale annualizzata della differenza tra la performance della SICAV e quella del benchmark.

³ Per le SICAV indice, è indicata altresì l'entità del *tracking error* al termine del periodo rilevante. Le eventuali divergenze tra il *tracking error* atteso e quello effettivo sono opportunamente motivate. Inoltre, sono riportate e spiegate le differenze tra il rendimento della SICAV e quello dell'indice replicato.

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL CAPITALE SOCIALE

SEZIONE I – CRITERI DI VALUTAZIONE

In tale sezione occorre indicare almeno:

- 1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
- 2) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti per ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

SEZIONE II – LE ATTIVITÀ

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti della SICAV, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- b) ai settori economici di impiego delle risorse della società;
- c) ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti della SICAV.

Deve inoltre essere fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dalla SICAV, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività della SICAV. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività.

È infine necessario illustrare le altre componenti del patrimonio della SICAV, diverse dal portafoglio, con particolare riferimento ai beni immobili e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di OICR (*): – OICVM – FIA aperti retail – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
– titoli di Stato		
– altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di OICR (*): – FIA aperti retail – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito - titoli di Stato - altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l'ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli "strutturati" detenuti nel portafoglio della SICAV.

Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (*duration*) modificata⁽⁴⁾, prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per la SICAV.

**TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA
PER VALUTA DI DENOMINAZIONE**

Valuta	Duration in anni		
	minore o pari a 1	compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

⁴ La *duration* modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$duration\ modificata = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove:} \quad D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C_t = capitale o flusso di cassa dovuto al momento t

m = scadenza finale

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore della SICAV (voci C1, C2 e C3 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Tipologia dei contratti	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni: - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Tipologia dei contratti	Attività ricevute in garanzia				
	Cash (eccetto margin)	Titoli di Stato	Altri titoli di debito	Titoli di capitale	Altri
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

II.5 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio della SICAV alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività acquistate a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività acquistate a pronti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo pagato a pronti.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI DATI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività ricevute in garanzia: . titoli . liquidità – valore corrente dei titoli prestati: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli prestati (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 dello stato patrimoniale.

II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci L1, L2, e L3 dello stato patrimoniale. In ogni caso, devono essere fornite informazioni sulle compensazioni del "Risparmio di imposta" effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 71, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.

SEZIONE III – LE PASSIVITÀ

III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività della SICAV a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività cedute a pronti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività cedute a pronti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo incassato a pronti

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività date in garanzia: . titoli . liquidità – valore dei titoli ricevuti: . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli ricevuti (*): . titoli di Stato . altri titoli di debito . titoli di capitale . altri					

(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico della SICAV (voci O1 e O2 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati		
	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>		

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Tipologia dei contratti	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili					
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>					

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

III.6 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Vanno indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza della voce "trattamento di fine rapporto", indicando separatamente accantonamenti e utilizzi, ove apprezzabili.

III.7 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci R1, R2 e R3 dello stato patrimoniale.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

SEZIONE IV – CAPITALE SOCIALE

In tale sezione occorre:

- 1) indicare le azioni della SICAV detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare le azioni della SICAV detenute da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del capitale sociale tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

Variazioni del capitale sociale		Anno	Anno	Anno
		(ultimo esercizio)	(penultimo esercizio)	(terzultimo esercizio)
Capitale sociale a inizio periodo				
Incrementi:	a) sottoscrizioni: - sottoscrizioni singole - piani di accumulo - <i>switch</i> in entrata b) risultato positivo della gestione			
Decrementi:	a) rimborsi: - riscatti - piani di rimborso - <i>switch</i> in uscita b) dividendi distribuiti c) risultato negativo della gestione			
Capitale sociale a fine periodo				

SEZIONE V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dalla SICAV a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Capitale
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo della SICAV (e del gruppo di appartenenza dell'eventuale gestore, nel caso di SICAV eterogestita) ripartite tra:
- strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
 - strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
 - depositi bancari;
 - altre attività;
 - finanziamenti ricevuti;
 - altre passività;
 - garanzie e impegni;

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

- 3) nel caso la SICAV detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali della SICAV, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

*SEZIONE I – STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON QUOTATI E RELATIVE
OPERAZIONI DI COPERTURA*

I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del bilancio relativo agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzi	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
1. Parti di OICR				
- OICVM				
- FIA				
B. Strumenti finanziari non quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale del bilancio va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)		Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>				

SEZIONE II – DEPOSITI BANCARI

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1. “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

SEZIONE III – ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione dei proventi, degli oneri e delle commissioni, diretti e indiretti, relativi alle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri	Commissioni
Pronti contro termine e operazioni assimilate: <ul style="list-style-type: none">- su titoli di Stato- su altri titoli di debito- su titoli di capitale- su altre attività			
Prestito di titoli: <ul style="list-style-type: none">- su titoli di Stato- su altri titoli di debito- su titoli di capitale- su altre attività			

- 2) l'illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: <ul style="list-style-type: none">- <i>future</i> su valute e altri contratti simili- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili- <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: <ul style="list-style-type: none">- <i>future</i> su valute e altri contratti simili- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili- <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

- 3) la composizione della voce “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti”, indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce “Altri oneri finanziari”.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

SEZIONE IV – COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

In tale sezione deve essere descritta almeno la composizione della voce “Commissioni di sottoscrizione e rimborso”.

SEZIONE V – ONERI DI GESTIONE**V.I COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO**

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SICAV			
	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore dell'azione (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui la SICAV investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositari -								
5) Provvigioni passive a soggetti collocatori								
6) Spese di revisione della SICAV								
7) Spese legali e giudiziarie								
8) Spese di pubblicazione del valore delle azioni ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
9) Altri oneri gravanti sulla SICAV (specificare)								
10) Commissioni di collocamento (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 10)								
11) Commissioni di performance (già Provvigioni di incentivo)								
12) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
13) Oneri finanziari per i debiti assunti dalla SICAV								
14) Oneri fiscali di pertinenza della SICAV								

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 14)	(*****)								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

- (*) Calcolato come media del periodo.
- (**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dal gestore, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
- (***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui la SICAV investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato extracontabile.
- (****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

V.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIÀ PROVVISORIE DI INCENTIVO)

In tale Sezione, nel caso in cui siano applicate commissioni di performance^(4.1), per ciascuna classe di azioni occorre fornire:

- l'ammontare effettivo delle commissioni di performance addebitate nel periodo a cui la relazione si riferisce;
- la percentuale delle commissioni di performance basata sul valore complessivo netto (*net asset value*, NAV) dell'OICR.

Commissioni di performance nell'esercizio	(Classe...)
Importo delle commissioni di performance addebitate	
Commissioni di performance (in percentuale del NAV)	

Ove la "Commissione di performance" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

V.3 REMUNERAZIONI

In tale Sezione, la relazione di gestione della SICAV comprende gli elementi seguenti:

- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di performance corrisposta dall'OICVM o dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività dell'OICVM o del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di "personale più rilevante", come individuate ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3;
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile all'OICVM o FIA, con indicazione del numero di beneficiari^(4bis);
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall'organo con funzione di supervisione strategica in attuazione

^{4.1} Cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sez. II, par. 3.3.1.1 del presente Regolamento e il paragrafo 49 degli Orientamenti dell'ESMA sulle commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) del 5 novembre 2020 (<https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-performance-fees-in-ucits-and-certain-types-aifs>).

^{4bis} Tale obbligo informativo può essere omesso per il personale diverso dal "personale più rilevante" (come individuato ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3), qualora non sia possibile effettuare un'oggettiva ripartizione dei costi del personale attribuibile all'OICVM o al FIA.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

dell'articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

SEZIONE VI – RETTIFICHE, ACCANTONAMENTI ED ALTRI RICAVI ED ONERI

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci, se di importo apprezzabile, “rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali”, “accantonamenti per rischi e oneri”, “interessi attivi su disponibilità liquide”, “altri ricavi” ed “altri oneri”.

SEZIONE VII – IMPOSTE

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Risparmio di imposta” e “Altre imposte”.

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Andranno indicate le seguenti informazioni:

- 1) l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connessi impegni a carico della SICAV);
- 2) informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell'esercizio a intermediari negozianti, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti;
- 3) le utilità ricevute dalla SICAV in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti appartenenti al gruppo;
- 4) le motivazioni che hanno indotto la SICAV ad avvalersi della facoltà – ove previsto dallo statuto – di effettuare investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento e le scelte di gestione conseguentemente effettuate;
- 5) il tasso di movimentazione del portafoglio della SICAV (c.d. *turnover*) nell'esercizio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni, e il patrimonio netto medio su base giornaliera.
- 6) per i FIA, qualsiasi cambiamento rilevante ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, avvenuto nel corso dell'esercizio in esame, concernente le informazioni da fornire agli investitori.

I FIA che investono in operazioni di cartolarizzazione, dovranno, fornire, in relazione agli investimenti della specie:

- Informazioni di natura qualitativa (Descrizione delle operazioni e dell'andamento delle stesse - Indicazione dei soggetti coinvolti - Caratteristiche delle emissioni - Operazioni finanziarie accessorie - Facoltà operative della società cessionaria);
- Informazioni di natura quantitativa (Dati di flusso relativi ai crediti - Evoluzione dei crediti scaduti - Flussi di cassa - Situazione delle garanzie e delle linee di liquidità - Ripartizione per vita residua - Ripartizione per localizzazione territoriale - Concentrazione del rischio).

Qualora si tratti di FIA riservato, la SICAV dovrà, inoltre, fornire indicazioni circa:

- l'utilizzo del *Prime Broker* indicandone denominazione e caratteristiche;
- la percentuale degli *asset* del FIA oggetto di meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, nonché qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA (es. *sidepocket*)⁽⁵⁾;
- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra questi ultimi e il totale delle attività;

⁵ Le informazioni sono fornite tenuto conto di quanto previsto in tale ambito dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, all'art. 108, parr. 2 e 3.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

- il livello di leva finanziaria utilizzata dal FIA, secondo quanto previsto nell'art. 109 (3) del Regolamento delegato (UE) 231/13.

Le Sicav *feeder* indicano le modalità per ottenere copie della relazione di gestione e della relazione semestrale dell'OICR *master*.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

ALLEGATO IV.6.3bis

**PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A
CAPITALE FISSO (SICAF)⁽¹⁾**

D1. Schema di relazione semestrale della SICAF

RELAZIONE SEMESTRALE DELLA SICAF..... AL .../.../.....

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
H. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
I. ALTRE ATTIVITÀ				
I1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
I2. Ratei e risconti attivi				
I3. Risparmio di imposta				
I4. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

¹⁾ Nel presente Allegato, per “rimborsi” si intendono le liquidazioni delle azioni a seguito di operazioni di riduzione del capitale, riacquisto di azioni proprie da parte della SICAF, recesso del socio.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
L. FINANZIAMENTI RICEVUTI L1. Finanziamenti ipotecari L2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate L3. Altri (da specificare) M. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI M1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati M2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati N. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI N1. Proventi da distribuire O. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO P. ALTRE PASSIVITÀ (1) P1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati P2. Debiti di imposta P3. Ratei e risconti passivi P4. Altre TOTALE PASSIVITÀ		
Capitale sociale (2)		
Sovraprezzi di emissione		
Riserve : a) Utile b) Altre		
Strumenti finanziari partecipativi		
Azioni Proprie (-)		
Utile (perdita) d'esercizio		
TOTALE PATRIMONIO NETTO		
Numero delle azioni in circolazione (2)		
Numero degli strumenti finanziari partecipativi		
Valore unitario delle azioni (2)		
Valore degli strumenti finanziari partecipativi		

La situazione patrimoniale della relazione semestrale della SICAF deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del bilancio, alle cui istruzioni si rinvia.

- (1) Le SICAF che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce P. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle azioni da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del patrimonio netto;
- l'ammontare dei rimborsi e dei dividendi (ordinari e straordinari) corrisposti.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

D2. Schema di bilancio delle SICAF**BILANCIO DELLA SICAF..... AL .../.../.....****STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
H. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
I. ALTRE ATTIVITÀ				
I1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
I2. Ratei e risconti attivi				
I3. Risparmio di imposta				
I4. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
L. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
L1. Finanziamenti ipotecari		
L2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
L3. Altri (da specificare)		
M. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
M1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
M2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
N. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
N1. Proventi da distribuire		
O. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
P. ALTRE PASSIVITÀ (1)		
P1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
P2. Debiti di imposta		
P3. Ratei e risconti passivi		
P4. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
Capitale sociale (2)		
Sovrapprezzi di emissione		
Riserve : a) di utili		
b) altre		
Strumenti finanziari partecipativi		
Azioni Proprie (-)		
Utile (perdita) d'esercizio		
TOTALE PATRIMONIO NETTO		
Numero delle azioni in circolazione (2)		
Numero degli strumenti finanziari partecipativi		
Valore unitario delle azioni (2)		
Valore degli strumenti finanziari partecipativi		
Rimborsi o dividendi distribuiti (2)		

- (1) Le SICAF che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce P. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".
- (2) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-*bis*

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle azioni da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi e dei dividendi (ordinari e straordinari) corrisposti.

Ai fini del calcolo del valore delle azioni, in occasione di aumenti di capitale, rimborsi o di distribuzioni straordinarie di dividendi, potrà essere utilizzato lo schema di stato patrimoniale del bilancio. Possono non essere indicati i dati relativi alla fine dell'esercizio precedente.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

**BILANCIO DELLA SICAF AL .../.../.....
CONTO ECONOMICO**

	Relazione al.....		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI				
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI				
B5. AMMORTAMENTI				
Risultato gestione beni immobili				
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti				

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITÀ				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica				
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti (da specificare)				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica				
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione (1)				
I2. Costo per il calcolo del valore dell'azione				
I3. Commissioni depositario				
I4. Oneri per esperti indipendenti				
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico				
I6. Spese per consulenza e pubblicità				
I7. Spese per il personale				
I7.1 Salari e stipendi				
I7.2 Oneri sociali				
I7.3 Trattamento di fine rapporto				
I8. Compensi ad amministratori e sindaci				
I9. Costi per servizi ed elaborazioni dati				
I10. Canoni di locazione immobili				
I11. Interessi passivi su debiti per acquisto immobili				
I12. Altri oneri di gestione				

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

Risultato operativo				
L. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.				
M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI				
N. ALTRI RICAVI ED ONERI				
N1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
N2. Altri ricavi				
N3. Altri oneri				
Risultato della gestione prima delle imposte				
O. IMPOSTE (1)				
O1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
O2. Risparmio di imposta				
O3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azione.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

**BILANCIO DELLA SICAF.....AL / / /
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO**

	Esistenze al 31.12..To	Modifica saldi di apertura	Allocazione risultato esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio					Reddittività complessiva esercizio T ₁	Patrimonio al 31.12.T ₁
			Riserve	Dividendi e altre destinazioni	Variazioni di riserve	Operazioni sul patrimonio netto					
						Emissione nuove azioni	Acquisto azioni proprie	Distribuzione straordinaria dividendi	Variazioni strumenti finanziari partecipativi		
Capitale											
Sovrapprezzo emissioni											
Riserve : a) di utili b) altre											
Strumenti finanziari partecipativi											
Azioni proprie											
Utile (perdita) d'esercizio											
Patrimonio netto											

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti contabili della SICAF (prospetto del valore dell'azione, relazione semestrale e bilancio d'esercizio), si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione della relazione di gestione dei fondi chiusi.

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa forma parte integrante del bilancio di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dalla SICAF; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà della SICAF ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

Parte A – ANDAMENTO DEL VALORE DELL'AZIONE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Parte B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL PATRIMONIO NETTO

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il patrimonio netto

Sezione V – Altri dati patrimoniali

Parte C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari

Sezione II – Beni immobili

Sezione III – Crediti

Sezione IV – Depositi bancari

Sezione V – Ai beni

Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione VII – Oneri di gestione

Sezione VIII – Rettifiche, accantonamenti e altri ricavi ed oneri

Sezione IX – Imposte

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELL’AZIONE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI²⁾

In tale parte occorre fornire almeno:

1. il valore dell’azione e degli strumenti finanziari partecipativi alla fine di ciascun esercizio a partire dalla data di istituzione della SICAF;
2. riferimenti sui principali eventi che hanno influito sul valore dell’azione e degli strumenti finanziari partecipativi nell’arco dell’esercizio;
3. indicazioni circa i fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di azioni, nel caso di SICAF suddivise in classi, nonché informazioni relative agli strumenti finanziari partecipativi;
4. il raffronto delle variazioni del valore dell’azione e degli strumenti finanziari partecipativi con l’andamento dell’eventuale parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) nel corso dell’esercizio;
5. ove le azioni della SICAF siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l’andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell’esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell’esercizio e il volume medio degli scambi registrato nel corso dell’esercizio medesimo;
6. se la SICAF distribuisce dividendi, l’indicazione dell’ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;
7. nel caso in cui la SICAF, o il GEFIA nel caso di SICAF eterogestita, abbia esercitato nel corso dell’esercizio la facoltà – ove prevista dallo statuto – di procedere a emissioni di azioni o di strumenti finanziari partecipativi o rimborsi ovvero a distribuzione di dividendi straordinari, informazioni su tali operazioni;
8. informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:
 - ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, di liquidità, ecc.);
 - alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dal gestore;
 - alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

²⁾ Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azione.

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

SEZIONE I – CRITERI DI VALUTAZIONE

In tale sezione occorre fornire:

1. i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività, illustrando con particolare accuratezza quelli relativi alla valutazione degli “altri beni”. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell’ultima valutazione devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;
2. riferimenti in ordine ai criteri di valutazione adottati dagli esperti indipendenti nella valutazione dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle società immobiliari controllate dalla SICAF;
3. i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli “non quotati” in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi;
4. i criteri di valutazione utilizzati, ove la SICAF abbia effettuato nuove emissioni di azioni o di strumenti finanziari partecipativi o rimborsi nel periodo.

SEZIONE II – LE ATTIVITÀ

In tale sezione occorre fornire indicazioni sulla ripartizione degli investimenti della SICAF, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- a. alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (nazioni, aree regionali, zone territoriali, ecc.);
- b. ai settori economici di impiego delle risorse della SICAF, indicando gli investimenti effettuati sia in via diretta che indiretta, attraverso l’acquisizione di partecipazioni (con particolare riferimento al settore immobiliare);
- c. a ogni altro elemento rilevante per illustrare la composizione delle attività della SICAF.

Deve inoltre essere fornito l’elenco analitico nonché il relativo ammontare (in valore assoluto e in percentuale del totale delle attività della SICAF) degli strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni, che determinano il superamento delle seguenti soglie:

- 5 per cento del totale delle attività della SICAF, nel caso degli strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- 10 per cento del totale delle attività della SICAF, nel caso degli strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo.

Le SICAF che adottano strategie di tipo hedge indicano l’elenco analitico almeno dei primi cinquanta strumenti finanziari detenuti o, e comunque di tutti quelli che rappresentano più dello 0,5 per cento delle attività della SICAF con riferimento sia alle posizioni lunghe sia alle posizioni corte connesse con operazioni di vendita allo scoperto di titoli. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Ove siano FIA di FIA forniscono inoltre indicazioni circa la composizione del portafoglio dei FIA acquistati,

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri FIA (principio del *look through*).

Laddove la SICAF abbia costituito delle società veicolo (cc.dd. “*NewCo*”) al fine di acquisire in via indiretta partecipazioni in società-target, le informazioni dovranno riguardare sia la *NewCo* sia la società-target.

II.1 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Con riferimento alle partecipazioni in società non quotate occorre fornire:

- una scheda per ciascuna partecipazione detenuta, redatta secondo lo schema riportato sub Tavola A;
- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell’arco della vita della SICAF, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola B.

Con riferimento agli altri strumenti finanziari non quotati occorre fornirne la ripartizione in base al paese di residenza dell’emittente, secondo la tabella seguente:

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di capitale (diversi dalle partecipazioni)				
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Parti di OICR (*): – FIA aperti non riservati – FIA riservati • di cui: FIA immobiliari – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell’OICR

Movimenti dell’esercizio

–	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Partecipazioni di controllo		
Partecipazioni non di controllo		
Altri titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
– Totale	–	–

TAVOLA A

**SCHEMA INFORMATIVA RELATIVA A CIASCUNA PARTECIPAZIONE IN
SOCIETÀ NON QUOTATE**

Denominazione e sede della società:

Attività esercitata dalla società:

A) Titoli nel portafoglio della SICAF

Titoli nel portafoglio del fondo	Quantità	% del totale titoli emessi	Costo di acquisto	Valore alla data della relazione	Valore alla data della relaz. prec.
1) titoli di capitale con diritto di voto					
2) titoli di capitale senza diritto di voto					
3) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente					
4) obbligazioni <i>cum warrant</i> su azioni dello stesso emittente					
5) altri strumenti finanziari (da specificare)					

B) Dati di bilancio dell'emittente

Dati patrimoniali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) totale attività			
2) partecipazioni			
3) immobili			
4) indebitamento a breve termine			
5) indebitamento a medio/lungo termine			
6) patrimonio netto			
Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari:			
– capitale circolante lordo			
– capitale circolante netto			
– capitale fisso netto			
– posizione finanziaria netta			

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

Dati reddituali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) fatturato			
2) margine operativo lordo			
3) risultato operativo			
4) saldo proventi/oneri finanziari			
5) saldo proventi/oneri straordinari			
6) risultato prima delle imposte			
7) utile (perdita) netto			
8) ammortamenti dell'esercizio			

C) Criteri e parametri utilizzati per la valutazione

- 1) criteri di valutazione utilizzati
- 2) elementi di calcolo

D) Elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dalle società immobiliari controllate

E) Descrizione delle operazioni

Illustrare sinteticamente la natura e le finalità di intervento nella società-target (es.: *leverage buy-out, management buy-in, start up, ecc.*) e fornire indicazioni circa la composizione della struttura finanziaria adottata (capitale di rischio e di debito).

F) Altre informazioni

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA A

Con riferimento alla Sezione B “Dati di bilancio dell'emittente” si precisa che:

- per “capitale fisso netto” si intendono le immobilizzazioni materiali e immateriali funzionali all'attività dell'impresa;
- nelle voci relative all'indebitamento vanno indicati i debiti esigibili entro l'esercizio successivo come “indebitamento a breve termine” e i rimanenti come “indebitamento a medio/lungo termine”;
- per “posizione finanziaria netta” si intende la differenza tra tutte le posizioni creditorie e debitorie a breve termine (vita residua entro 12 mesi);
- la voce “fatturato” comprende, per le società immobiliari, anche i lavori in corso di esecuzione;
- per “margine operativo lordo” si intende la differenza tra il fatturato e il costo del venduto;
- il risultato operativo è pari al margine operativo lordo al netto dei costi del personale e degli altri costi di gestione.

Nell'ambito della Sezione C vanno illustrati i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del valore delle partecipazioni, fornendo in particolare informazioni dettagliate

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

circa i parametri cui si è fatto riferimento per il calcolo (es.: grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa valutata, rapporto di P/E utilizzato, ecc.) nonché il raccordo tra il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata con il valore corrente attribuito alla partecipazione. Se la valutazione alla data della relazione dei titoli indicati nella scheda differisce da quella effettuata in sede di bilancio precedente ovvero di successiva relazione semestrale, occorre indicare l'ammontare della rivalutazione/svalutazione effettuata nonché le relative motivazioni.

Nell'ambito della Sezione F "Altre informazioni":

- sono indicati gli investimenti effettuati dal fondo in strumenti finanziari di società appartenenti al medesimo gruppo della partecipata;
- è indicato il periodo di conversione e di esercizio dell'opzione, rispettivamente, per le obbligazioni convertibili e *cum warrant*;
- la SGR può fornire, ove ritenuti utili:
 - 1) riferimenti circa il valore dei titoli calcolati sulla base di altre metodologie di valutazione da specificare;
 - 2) ogni altra informazione di interesse per il partecipante, ivi comprese quelle relative alle prospettive dell'impresa emittente (es.: il posizionamento dell'impresa sul mercato, l'andamento del settore, operazioni societarie in corso, ecc.), nonché ad eventuali eventi di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

TAVOLA B

**PROSPETTO DEI CESPITI (1) DISINVESTITI DALLA SICAF
(dall'avvio operativo alla data del bilancio)**

Cespiti disinvestiti (2)	Quantità	Acquisto		Ultima valutazione	Realizzo		Proventi generati	Oneri sostenuti	Risultato dell'investimento
		Data	Costo acquisto		Data	Ricavo di vendita			

(1) Beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate.

(2) I beni immobili riscattati dal locatario a fine contratto mediante esercizio della facoltà di acquisto, nelle locazioni che la prevedono, sono contrassegnati con un asterisco.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA B

Per la compilazione del prospetto, nel quale sono riportate tutte le operazioni di disinvestimento, anche parziale, di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate, si precisa che:

- a. la colonna “quantità” riporta:
 - per le partecipazioni, il numero delle azioni o quote alienate e la relativa percentuale sul capitale delle società;
 - per gli immobili, l’ammontare alienato espresso sulla base dell’unità di misura appropriata (da specificare; es.: metri quadrati, metri cubi, ecc.);
- b. il costo di acquisto comprende anche eventuali oneri e spese incrementative patrimonializzati;
- c. nella colonna “ultima valutazione” è indicato l’ultimo valore corrente attribuito al cespite in sede di relazione semestrale;
- d. nella colonna “proventi generati” sono inclusi tutti i proventi netti generati dalle attività disinvestite nel corso del periodo di detenzione della SICAF;
- e. tra gli oneri di gestione dei cespiti alienati sono ricompresi le imposte, le spese di manutenzione ordinaria, i premi assicurativi e le altre spese di pertinenza diretta dei cespiti (con esclusione delle spese patrimonializzate incrementative del valore degli immobili);
- f. il risultato dell’investimento è determinato come somma algebrica del ricavo di vendita, del costo di acquisto, dei proventi generati e degli oneri attribuibili all’attività disinvestita. In caso

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

di disinvestimenti relativi a partecipazioni acquistate in momenti diversi deve essere indicato il criterio seguito per la determinazione del costo dei titoli alienati.

II.2 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Con riferimento agli strumenti finanziari quotati occorre fornirne la ripartizione in base al paese di residenza dell'emittente e al mercato di quotazione, secondo le tabelle seguenti:

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito: – di Stato – di altri enti pubblici – di banche – di altri				
Titoli di capitale: – con diritto di voto – con voto limitato – altri				
Parti di OICR (*): – OICVM – FIA aperti non riservati – altri (da specificare)				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali: – in valore assoluto – in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dalla SICAF

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

Movimenti dell'esercizio

–	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di capitale	–	–
Titoli di debito	–	–
Parti di OICR	–	–
– Totale	–	–

II.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore della SICAF (sottovoci A9, A10 e A11 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili			
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>			

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

II.4 BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Con riferimento ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari detenuti dalla SICAF occorre fornire:

- l'elenco dei beni e dei diritti in questione, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola C;
- l'importo degli acconti versati, fatto confluire nella sottovoce B3. "Altri immobili", e il numero dei beni immobili cui tali acconti si riferiscono;
- informazioni sulla redditività dei beni, secondo lo schema seguente:

Fasce di scadenza dei contratti di locazione o data di revisione dei canoni	Valore dei beni immobili	Importo dei canoni			
		Locazione non finanziaria a	Locazione finanziaria b	Importo totale c=a+b	% (1)
Fino a 1 anno					
Da oltre 1 a 3 anni					
Da oltre 3 a 5 anni					
Da oltre 5 a 7 anni					
Da oltre 7 a 9 anni					
Oltre 9 anni					
A) Totale beni immobili locati					100
B) Totale beni immobili non locati					

(1) Percentuale sull'importo totale dei canoni.

- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita della SICAF, redatto secondo il medesimo schema relativo alle partecipazioni in società non quotate (riportato nel par II.1 sub Tavola B).

TAVOLA C

**ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI
DETENUTI DALLA SICAF**

N.	Descrizione e ubicazione	Destinazione d'uso prevalente	Anno di costruzione	Superficie lorda	Redditività dei beni locati				Costo storico	Ipoteche	Ulteriori informazioni (es.: prescrizioni urbanistiche dell'area)
					Canone per m ² /m ³	Tipo con tratto	Scadenza contratto	Locatario			
Totali											

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA C

Per la compilazione del prospetto relativo all'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dalla SICAF si precisa che:

- nella colonna “descrizione e ubicazione” vanno riportati tutti i dati utili per la descrizione e per la conoscenza della ubicazione e dello stato dei beni immobili nonché la descrizione dei diritti reali immobiliari acquisiti. I beni immobili situati in Italia vanno raggruppati per regioni e, nell'ambito di ciascun gruppo regionale, occorre indicare in distinti sottogruppi i beni situati nelle diverse province. I beni immobili situati all'estero vanno raggruppati per paese;
- nella colonna “destinazione d'uso prevalente” va indicato l'utilizzo corrente prevalente dei beni immobili nonché le altre eventuali possibili destinazioni alternative;
- nella colonna “canone per m²/m³” è riportato l'importo per metro quadrato o metro cubo del canone annuo dei beni immobili dati in affitto ovvero in locazione con facoltà di acquisto;

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

- nella colonna “tipo contratto” vanno indicate le caratteristiche economico - giuridiche del contratto di locazione (es.: affitto, locazione con facoltà di acquisto, ecc.);
- la colonna “scadenza contratto” deve essere compilata solo nel caso di contratti di affitto e riporta la scadenza dei contratti medesimi;
- nella colonna “locatario” è indicato se trattasi di famiglie, imprese industriali, commerciali o finanziarie;
- nel caso di beni immobili gravati da ipoteca, nella relativa colonna deve essere indicato l'importo del debito residuo in linea capitale sul finanziamento contratto;
- nella colonna “ulteriori informazioni” possono essere riportate altre notizie riguardanti le clausole di revisione dei canoni di affitto o le prescrizioni urbanistiche dell'area, secondo le disposizioni vigenti, che possono influire sulla destinazione attuale e futura del bene.

II.5 CREDITI

Per i crediti devono essere fornite informazioni in ordine alla tipologia di crediti acquisiti (natura del cedente, garanzie ricevute, debitore finale, ecc.), indicando se rivenienti da operazioni di cartolarizzazione.

Per tutti i crediti in essere deve essere compilato il seguente schema:

	Durata residua			
	Fino a 12 mesi	12-24 mesi	24-36 mesi	Oltre 36 mesi o indeterminata
Crediti acquistati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione				
Altri crediti (da specificare)				

II.6 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio della SICAF alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totali – versamenti – prelevamenti					

II.7 ALTRI BENI

Indicare la composizione delle sottovoci della voce “Altri beni”, specificando almeno la tipologia dei beni, le quantità detenute e i mercati sui quali sono stati rilevati i relativi prezzi.

Ove gli investimenti in “altri beni” siano significativi rispetto al totale delle attività della SICAF, occorre fornire in questa sezione i riferimenti normalmente utilizzati nel settore per la negoziazione di tali beni e per la valutazione della rischiosità degli stessi.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 dello stato patrimoniale.

II.9 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono fornite le informazioni relative alla composizione delle voci G. ed H. dello stato patrimoniale.

II.10 ALTRE ATTIVITÀ

Indicare, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci I1, I2, I3 e I4 dello stato patrimoniale. In ogni caso, devono essere fornite informazioni sulle compensazioni del “Risparmio di imposta” effettuate ai sensi dell’art. 2, comma 71, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.

SEZIONE III – LE PASSIVITÀ

III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività della SICAF a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata (sottovoci L1 e L3).

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate e quelle di prestito titoli (sottovoce L2), vanno fornite le informazioni relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

III.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

In relazione alle passività connesse con operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati (voce M), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e contratti simili - opzioni su tassi di cambio e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		
---	--	--

III.4 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Sono dettagliati i debiti nei confronti dei partecipanti, con l'indicazione dei termini di scadenza degli stessi.

III.5 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Vanno indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza della voce "trattamento di fine rapporto", indicando separatamente accantonamenti e utilizzi, ove apprezzabili.

III.6 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci della voce P. "altre passività".

SEZIONE IV – IL PATRIMONIO NETTO

In tale sezione occorre:

- indicare le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi detenuti da investitori professionali. Tale informazione non deve essere fornita nel caso in cui le azioni o gli strumenti finanziari partecipativi siano negoziati in un mercato regolamentato ovvero si tratti di SICAF riservata;
- indicare le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi della SICAF detenuti da soggetti non residenti, ove non siano negoziate in un mercato regolamentato;
- illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'avvio dell'operatività e la data del bilancio d'esercizio, secondo lo schema della tabella seguente:

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

**IV. 1 - PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
DALL'AVVIO DELL'OPERATIVITÀ .././.... (data di avvio)
FINO AL .././.... (data del bilancio)**

	Importo	In percentuale dei versamenti effettuati
PATRIMONIO INIZIALE DELLA SICAF (azioni e strumenti partecipativi emessi x prezzo di emissione) (1)		
TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI		
A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni		
A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari		
B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili		
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti		
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari		
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni		
F. Risultato complessivo della gestione cambi		
G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione		
H. Oneri finanziari complessivi		
I. Oneri di gestione complessivi		
L. Rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali.		
M. Accantonamenti per rischi ed oneri		
N. Altri ricavi e oneri complessivi		
O. Imposte complessive		
EMISSIONI SUCCESSIVE (azioni e strumenti partecipativi emessi x prezzo di emissione) (1)		
OPERAZIONI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE		
DIVIDENDI (ORDINARI E STRAORDINARI)		
VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE		
PATRIMONIO NETTO AL .././..		
TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE		
TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DELLA RELAZIONE (2)		

(1) Deve essere indicato il controvalore delle azioni, incluso l'eventuale sovrapprezzo.

(2) Calcolato in base al valore della SICAF alla data della relazione, a quello iniziale e ai flussi (versamenti, proventi distribuiti, rimborsi) intervenuti fino alla data del bilancio d'esercizio.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

IV.2 COMPOSIZIONE DELLA VOCE CAPITALE

Nella presente voce figura l'importo delle azioni emesse, al netto dell'importo del capitale sottoscritto e non ancora versato alla data di riferimento del bilancio.

IV.3 COMPOSIZIONE DELLA VOCE STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Sono dettagliati gli strumenti rappresentativi del patrimonio netto, diversi dal capitale e dalle riserve.

IV.4 COMPOSIZIONE DELLA VOCE RISERVE

Nella presente voce figurano le riserve di utili e le altre riserve ("legale", "statutaria", "utili e perdite portati a nuovo", ecc.).

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

SEZIONE V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dalla SICAF a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine, secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Patrimonio Netto
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
Altre operazioni: - <i>future</i> e contratti simili - opzioni e contratti simili - <i>swap</i> e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SICAF ripartite tra:
 - a) strumenti finanziari in portafoglio, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale del portafoglio;
 - b) strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
 - c) depositi bancari;
 - d) crediti;
 - e) altre attività;
 - f) finanziamenti ricevuti;
 - g) altre passività;
 - h) garanzie e impegni

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

- 3) nel caso la SICAF detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro o beni immobili situati in paesi diversi da quelli dell'UE, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali della SICAF, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	(1)	(1)	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

(1) Indicare le categorie di attività maggiormente significative per la SICAF

- 4) l'importo complessivo delle plusvalenze in regime di sospensione di imposta ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L. 86/1994;
- 5) l'ammontare e la specifica delle garanzie ricevute;
- 6) le ipoteche che gravano sui beni immobili.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

PARTE C – IL CONTO ECONOMICO

SEZIONE I – RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU PARTECIPAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci de conto economico relative agli utili/perdite da realizzi e alle plus/minusvalenze su partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci da A1.2/A1.3, A2.2/A2.3 e A3.2/A3.3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzi	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Partecipazioni in società non quotate				
1. di controllo				
2. non di controllo				
B. Strumenti finanziari non quotati				
1. Altri titoli di capitale				
2. Titoli di debito				
3. Parti di OICR				
C. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

Il risultato delle sottovoci A4.1 e A4.2 del conto economico va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoce A4.1)		Senza finalità di copertura (sottovoce A4.2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse: - <i>future</i> su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale: - <i>future</i> su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili				
Altre operazioni - <i>future</i> - opzioni - <i>swap</i>				

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

SEZIONE II – BENI IMMOBILI

In tale sezione occorre fornire la composizione delle sottovoci relative al risultato economico delle operazioni su beni immobili.

Inoltre, tale risultato va scomposto in funzione della tipologia dei beni stessi (sulla base della prevalenza nella destinazione d'uso), secondo la seguente tabella.

Risultato economico dell'esercizio su beni immobili					
	Immobili residenziali	Immobili commerciali	Immobili industriali	Terreni	Altri
1. PROVENTI					
1.1 canoni di locazione non finanziaria					
1.2 canoni di locazione finanziaria					
1.3 altri proventi					
2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI					
2.1 beni immobili					
2.2 diritti reali immobiliari					
3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE					
3.1 beni immobili					
3.2 diritti reali immobiliari					
4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI					
5. AMMORTAMENTI					

SEZIONE III – CREDITI

Occorre indicare la composizione delle sottovoci C1 e C2, distinguendo almeno i risultati relativi a operazioni di cartolarizzazione e ad altri crediti.

SEZIONE IV – DEPOSITI BANCARI

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 "Interessi attivi e proventi assimilati" su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

SEZIONE V – ALTRI BENI

Indicare la composizione delle sottovoci della voce E. "Altri beni". Nel caso in cui l'importo della voce sia significativo andranno forniti ulteriori dettagli in funzione della tipologia dei beni e degli indicatori di rendimento degli stessi in uso nei mercati di riferimento.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

SEZIONE VI – ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE E ONERI FINANZIARI

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) l'illustrazione del "Risultato della gestione cambi" di cui alla voce F, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura: - <i>future</i> su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

- 2) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine, di prestito titoli e assimilate, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e assimilate: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		
Prestito di titoli: - su titoli di Stato - su altri titoli di debito - su titoli di capitale - su altre attività		

- 3) la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;
- 4) la composizione della voce "Altri oneri finanziari", se di importo apprezzabile.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

SEZIONE VII – ONERI DI GESTIONE

VII.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO ⁽³⁾

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SICAF			
	Importo (migliaia di euro)	% sul patrimonio netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul patrimonio netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui la SICAF investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositario								
5) Spese di revisione della SICAF								
6) Oneri per la valutazione delle partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari facenti parte della SICAF								
7) Compenso spettante agli esperti indipendenti								
8) Oneri di gestione degli immobili								
9) Spese legali e giudiziarie								
10) Spese di pubblicazione del valore delle azioni ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
11) Altri oneri gravanti sulla SICAF (specificare)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 11)								
12) Commissioni di performance (già Provvigioni di incentivo)								
13) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
14) Oneri finanziari per i debiti assunti dalla SICAF								
15) Oneri fiscali di pertinenza della SICAF								

³⁾ I Fia riservati possono, in luogo della presente tavola, fornire indicazioni in merito alle singole voci di costo ricomprese nella tavola medesima

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 15)	(*****)																		
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) Calcolato come media del periodo.

(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dal gestore, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.

(***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui la SICAF investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato extracontabile.

(****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

(*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di negoziazione corrisposti ai negoziatori.

(***** I FIA *feeder* indicano che il totale delle spese è comprensivo dei costi ricorrenti di gestione dell'OICR master.

VII.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIÀ PROVVISORIE DI INCENTIVO)

Ove la "Commissione di performance" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

VII.3 REMUNERAZIONI

In tale Sezione, la relazione di gestione della SICAF comprende gli elementi seguenti:

- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, il *carried interest* corrisposto dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di "personale più rilevante", come individuate ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3;
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al FIA, con indicazione del numero di beneficiari;
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall'organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-bis

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

SEZIONE VIII – RETTIFICHE, ACCANTONAMENTI ED ALTRI RICAVI ED ONERI

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci, se di importo apprezzabile, “rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali”, “accantonamenti per rischi e oneri”, “altri ricavi” ed “altri oneri”.

SEZIONE IX – IMPOSTE

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci “Risparmio d’imposta” e “Altre imposte”.

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Andranno indicate le seguenti informazioni:

1. l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connessi impegni a carico della SICAF);
2. le utilità ricevute dalla SICAF in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell'OICR (es.: *soft commission*), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;
3. i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi.
4. qualsiasi cambiamento rilevante ai sensi dell'art. 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013), avvenuto nel corso dell'esercizio in esame, concernente le informazioni da fornire agli investitori.

Le SICAF immobiliari dovranno inoltre:

- fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti alla SICAF e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SICAF, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della SICAF;
- fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;
- fornire una completa informativa (soggetto incaricato, contenuto delle convenzioni, condizioni economiche pattuite, durata dell'esclusiva, ecc.) degli accordi di esclusiva per lo svolgimento dell'attività di *property* e di *facility management* stipulati con soggetti che abbiano conferito o venduto beni alla SICAF.

Le SICAF che investono in operazioni di cartolarizzazione, dovranno, fornire, in relazione agli investimenti della specie:

- Informazioni di natura qualitativa (Descrizione delle operazioni e dell'andamento della stesse - Indicazione dei soggetti coinvolti - Caratteristiche delle emissioni - Operazioni finanziarie accessorie - Facoltà operative della società cessionaria);
- Informazioni di natura quantitativa (Dati di flusso relativi ai crediti - Evoluzione dei crediti scaduti - Flussi di cassa - Situazione delle garanzie e delle linee di liquidità - Ripartizione per vita residua - Ripartizione per localizzazione territoriale - Concentrazione del rischio).

La SICAF riservata, inoltre, fornisce indicazioni circa:

- l'utilizzo del Prime Broker indicandone denominazione e caratteristiche;
- la percentuale degli *asset* della SICAF oggetto di meccanismi speciali a causa della loro natura illiquida, nonché qualsiasi nuova misura di liquidità adottata per gestire la liquidità della SICAF (es. *sidepocket*)⁴⁾;

⁴⁾ Le informazioni sono fornite tenuto conto di quanto previsto in tale ambito dal Regolamento delegato (UE) 231/2013, all'art. 108, par. 2 e 3.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

ALLEGATO IV.6.3-*bis*

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO (SICAF)

- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra queste ultime e il totale delle attività;
- il livello di leva finanziaria utilizzata dalla SICAF, secondo quanto previsto nell'art. 109 (3) del Regolamento delegato (UE) 231/12;
- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc..) di cui la SICAF, ovvero il GEFIA nel caso di FIA eterogestita, si è avvalsa per l'attività di investimento.

Le SICAF *feeder* indicano le modalità per ottenere copie della relazione di gestione (o del bilancio) e della relazione semestrale dell'OICR master.

ALLEGATO IV.6.4

**NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE
E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI****1. Nota illustrativa della relazione semestrale**

La nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale fornisce, anche attraverso il commento dei dati contenuti nei prospetti contabili, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella gestione del patrimonio nel semestre, sia sulle prospettive di investimento, in relazione all'evoluzione dei mercati nei settori di interesse per l'OICR.

In particolare, dalla nota illustrativa devono risultare gli elementi significativi che hanno determinato la variazione verificatasi nel semestre del valore sia del patrimonio in gestione sia delle quote o azioni dell'OICR in cui è ripartito.

Gli OICVM, i FIA aperti e le SICAV forniscono l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Analogo elenco analitico è fornito anche con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto di titoli da parte dei fondi che possono porle in essere.

I FIA chiusi forniscono:

- l'elenco delle partecipazioni detenute;
- indicazioni circa i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

I FIA immobiliari dovranno inoltre:

- fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi ovvero soggetti facenti parte del gruppo rilevante della SGR;
- fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;
- fornire il prospetto dei cespiti disinvestiti (tav. B dell'Allegato IV.6.2 e IV.6.3-bis) e l'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal fondo (tav. C dell'Allegato IV.6.2 e IV.6.3-bis).

2. Relazione degli amministratori alla relazione di gestione dei fondi e al bilancio delle SICAV/SICAF

La relazione di gestione dei fondi e il bilancio delle SICAV/SICAF sono accompagnati da una relazione degli amministratori, che illustra l'andamento della gestione dell'OICR nel suo complesso, nonché le direttrici seguite nell'attuazione delle politiche di investimento.

In particolare, la relazione contiene almeno le seguenti informazioni:

- 1) l'illustrazione dell'attività di gestione e delle direttrici seguite nell'attuazione della politica di investimento;

- 2) la descrizione di eventi di particolare importanza per l'OICR verificatisi nell'esercizio (es.: modifiche del regolamento del fondo o dello statuto della SICAV/SICAF) ⁽¹⁾ e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico dell'esercizio;
- 3) le linee strategiche che si intendono adottare per il futuro;
- 4) l'illustrazione dei rapporti intrattenuti nell'arco dell'esercizio con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o della SICAV/SICAF nonché del gruppo dell'eventuale gestore in caso di SICAV/SICAF eterogestite, indicando in particolare l'eventuale adesione a operazioni di collocamento effettuate da soggetti del gruppo, con il relativo ammontare;
- 5) l'illustrazione dell'attività di collocamento delle quote o azioni, indicando i canali distributivi utilizzati;
- 6) in caso di performance negativa realizzata dal fondo o dalla SICAV/SICAF, i motivi che hanno determinato tale risultato;
- 7) eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che possono avere effetti sulla gestione;
- 8) l'operatività posta in essere su strumenti finanziari derivati e le strategie seguite dal gestore in tale comparto.

¹ In relazione ai FIA, il GEFIA tiene, altresì, conto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) all'art. 105, par. 1, lett c) e al successivo art. 106.

ALLEGATO V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO

Istruzioni per la compilazione

Il regolamento semplificato si compone di tre parti:

- a) Scheda identificativa;
- b) Caratteristiche del prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

Gli aspetti disciplinati nella parte b) (“Caratteristiche del prodotto”) costituiscono normalmente elementi variabili da fondo a fondo e rappresentano i profili caratterizzanti il prodotto. Nella definizione di tali profili si esprimono la libertà contrattuale degli operatori e le scelte delle società di gestione. Lo schema proposto si limita a suggerire la denominazione, il numero e il contenuto minimo degli articoli.

La parte c) (“Modalità di funzionamento”) contiene previsioni che fanno parte integrante del contratto sottoscritto dall’investitore e che disciplinano aspetti del rapporto contrattuale che tendono ad assumere caratteristiche stabili per tutti i fondi, a prescindere dalle specifiche tipologie. Per le caratteristiche intrinseche di stabilità delle previsioni contenute in questa sezione del regolamento, le formulazioni suggerite costituiscono un tutto unico che andrà riprodotto integralmente.

È prevista poi la possibilità, in limitate, eccezionali ipotesi, di introdurre deroghe alle disposizioni contenute nella parte c) (“Modalità di funzionamento”), espungendo la previsione modificata e riportandola in apposito articolo nella parte b) (“Caratteristiche del prodotto”) (¹).

Per esigenze di chiarezza nei confronti degli investitori è necessario che ciascuna parte sia preceduta dalla seguente avvertenza: “Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

¹ A fini istruttori, nel trasmettere il testo alla Banca d’Italia, dovrà essere fornita evidenza delle parti eventualmente espunte dalla parte c) e inserite nella parte b).

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDE IDENTIFICATIVE

Denominazione tipologia e durata del/i fondo/i	OICVM/FIA aperto non riservato denominato/i ... [<i>inserire denominazione</i>] La durata del/i fondo/i è fissata al ... salvo proroga
Società di gestione del risparmio	<i>Indicare la denominazione della società, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il gruppo di appartenenza, ove esistente, il numero di iscrizione all'albo e l'eventuale indirizzo Internet.</i>
Depositario	<i>Indicare la denominazione, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il numero di iscrizione all'albo e le eventuali dipendenze presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del/i fondo/i e sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati; indicare anche l'eventuale indirizzo Internet.</i>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<i>Indicare le fonti dove è possibile rilevare il valore della quota (es.: quotidiano, sito Internet della SGR, ecc.); indicare la periodicità con la quale viene calcolato il valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione.</i>
Eventuale soggetto garante	<i>Nel caso di fondi garantiti sono indicati la denominazione completa del soggetto garante, gli estremi della iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.</i>

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Disposizioni necessarie

1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche ⁽²⁾

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.

(da inserire nel regolamento di gestione relativo ad un singolo fondo nella parte riferita alla politica di investimento) Il fondo investe *(indicare la misura; ad esempio: principalmente, prevalentemente, esclusivamente, fino al xx%)* in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

(in alternativa, da inserire nel regolamento di gestione che disciplina più fondi nella parte riferita alla politica di investimento) Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di rating".

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

I fondi a capitalizzazione dei proventi inseriscono la seguente locuzione: "il fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo."

I fondi a distribuzione dei proventi inseriscono quanto segue:

"1. Il fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità:

1.1 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da ... *[indicare le componenti della voce "proventi"]*.

La SGR distribuisce *[indicare la periodicità di distribuzione: anno, semestre, ecc.]* ai partecipanti almeno il *[indicare la percentuale]* dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del punto 1.2.

1.2 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 1.1 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

1.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il *[indicare il giorno preciso]* di ogni *[indicare il periodo. Es.: anno, semestre]* spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta entro *[inserire la formulazione opportuna in relazione alla periodicità di distribuzione]* dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere

² Rientrano tra le altre caratteristiche anche le disposizioni in materia di "Limiti alle operazioni con parti correlate".

posteriore al [indicare il giorno] successivo alla chiusura [indicare il periodo coerente con la periodicità di distribuzione. Es.: anno, semestre] [in alternativa] successivo alla data di approvazione [della relazione di gestione o della relazione semestrale].

1.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del depositario [in alternativa, nel caso in cui la SGR abbia affidato al terzo le disponibilità liquide] della SGR medesima, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.

[Da inserire solo se rilevante] Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

1.5 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.”

3. Regime delle spese

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.

4. Altri profili caratterizzanti il fondo [da inserire solo se rilevante]

Per i fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a nove anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione limitato (non superiore a 3 mesi), inserire le disposizioni concernenti il periodo di sottoscrizione delle quote del fondo, nonché le eventuali disposizioni concernenti il periodo successivo alla scadenza del ciclo di investimento del fondo.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.

4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro [*indicare l’orario*] notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. [*In aggiunta, per i fondi le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato per cui ricorrono le condizioni di cui al Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.2.1, nota 15*] Nel caso in cui il fondo emetta quote, dirette a compensare l’eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato, il giorno di riferimento, è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro [*indicare l’orario*], notizia certa della sottoscrizione.

6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento o, nel caso di fondi negoziati in un mercato regolamentato per i quali ricorrono le condizioni di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 4.2.1, nota 15), per le quote emesse per compensare l'eventuale sbilancio positivo tra le domande di acquisto e vendita immesse nel mercato regolamentato, è il [indicare il tipo di giorno, per es: secondo giorno] successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

14. (eventuale) La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

(solo per i fondi già operativi che prevedono commissioni di rimborso) In relazione ad eventuali quote già sottoscritte al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, (gg/mm/aa), il rimborso sarà effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante [indicare solo le modalità di sottoscrizione rilevanti]:

- versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a [indicare l'ammontare] euro;
- partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
- abbinamento al Servizio [indicare la denominazione], disciplinato nella successiva sezione I.4;
- adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.5.

2. La sottoscrizione può essere effettuata [indicare solo le modalità rilevanti]:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. [Da inserire solo se rilevante] La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante [*indicare solo i mezzi di pagamento rilevanti ai fini della sottoscrizione*]:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;

- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;

- carta di credito bancaria e carta di credito di società convenzionata;

- vaglia postale;

- autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo;

- [*per i soli fondi indice*] conferimento di strumenti finanziari quotati nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il Fondo investe.

6. [*Da inserire solo se rilevante*] La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza [*indicare la cadenza. Esempio: giornaliera, settimanale*], coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.

8. La SGR si impegna a trasmettere al depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo.

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo [*indicare l'eventuale denominazione del Piano*] che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:

- il valore complessivo dell'investimento;

- il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;

- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo corrispondente a n. [indicare il numero] versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di [indicare il numero] versamenti ed un massimo di [indicare il numero] versamenti.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di [indicare l'importo] euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza [indicare la periodicità, trimestrale/semestrale] solo nei [trimestri/semestri] in cui sono effettuati versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

- della durata residua del Piano;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. [Ove rilevante, inserire] La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

[La seguente sezione va inserita solo se rilevante]

I.4 Sottoscrizione delle quote mediante abbinamento al Servizio [indicare denominazione].

1. La sottoscrizione delle quote del fondo può essere realizzata anche mediante abbinamento al Servizio [indicare denominazione].

2. Con l'abbinamento al Servizio [indicare denominazione] si realizza un collegamento funzionale tra il fondo e un conto corrente bancario aperto dal sottoscrittore presso la Banca Convenzionata.

3. Tale servizio prevede il conferimento da parte dell'investitore alla Banca Convenzionata di un mandato con rappresentanza, in forza del quale, la Banca stessa è tenuta a richiedere alla SGR, secondo le modalità di seguito specificate, l'assegnazione o il rimborso delle quote del Fondo contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente del mandante (o dei mandanti).

All'atto del conferimento del mandato, l'investitore indica la giacenza di conto corrente prescelta (c.d. giacenza media) e successivamente può richiederne alla Banca convenzionata la modifica nei limiti prefissati dalla stessa.

4. In esecuzione al mandato ricevuto la Banca convenzionata provvede a:

- richiedere, con cadenza [*indicare la cadenza*] alla SGR l'investimento in quote del Fondo per un importo pari alla differenza tra il saldo di conto corrente e la giacenza media prescelta. L'ammontare da investire non può comunque essere inferiore a [*indicare l'importo*] euro. La sottoscrizione viene effettuata sulla base del valore unitario della quota relativo al giorno di valuta riconosciuta dalla Banca Convenzionata all'addebito del conto corrente intestato al sottoscrittore, coincidente con la valuta dell'accredito sul conto corrente rubricato al Fondo;

- richiedere, con cadenza [*indicare la cadenza*], alla SGR il rimborso di quote di pertinenza del mandante per un importo che ripristini la giacenza media prescelta. Tale rimborso viene richiesto a condizione che, secondo le scritture contabili della Banca, la giacenza del conto risulti inferiore o pari al [*indicare la percentuale o l'importo in valore assoluto*] della giacenza media prescelta. Qualora il valore delle quote di pertinenza del mandante risulti inferiore all'importo necessario per ripristinare la giacenza prescelta, la SGR provvede ugualmente al rimborso nei limiti dell'importo corrispondente al predetto valore. L'importo minimo del rimborso non può essere comunque inferiore a [*indicare l'importo*] euro. Il controvalore del rimborso viene stabilito dalla SGR sulla base del valore unitario delle quote relativo al giorno in cui è pervenuta la richiesta di rimborso alla SGR stessa. Il rimborso totale delle quote non determina la cessazione del Servizio.

5. Il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto.

6. Le quote sottoscritte tramite il servizio di abbinamento al conto corrente sono immesse in apposita rubrica intestata alla Banca convenzionata nel certificato cumulativo di cui alla sezione "II Quote e certificati di partecipazione".

7. La SGR impegna contrattualmente la Banca Convenzionata circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati.

8. Il sottoscrittore ha comunque la facoltà di chiedere in qualunque momento, secondo le modalità previste nella sezione "VI Rimborso delle quote", il rimborso totale o parziale delle proprie quote del fondo.

9. Il sottoscrittore può revocare in ogni momento il mandato alla Banca Convenzionata dandone comunicazione nei modi d'uso senza che ciò comporti alcun effetto sul rapporto di partecipazione al Fondo.

10. L'adesione al conto corrente di liquidità costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote e non comporta, relativamente alla partecipazione al Fondo, oneri o vincoli a carico del sottoscrittore né altri effetti sulla disciplina del fondo che restano integralmente assoggettati alle previsioni del presente Regolamento.

[La seguente sezione va inserita solo se rilevante]

I.5 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (*switch* ⁽³⁾).

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR.

2. L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta [*inserire la frase seguente solo se rilevante*] o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

³ Con il termine *switch* si intende un'operazione di rimborso e successiva sottoscrizione.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore [*indicare l'ora*];

- il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro [*indicare un giorno non oltre il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso*].

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati [*indicare se nominativi e/o al portatore*] possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore.

2. Il depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del depositario.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi [*inserire il numero di giorni*] giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a [*indicare l'importo*] euro.

2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. [*Da inserire solo se rilevante*] Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo [*inserire l'importo avendo presente che il limite massimo è pari allo 0,1 per cento*] per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell'errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;

- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro [*indicare l'orario*].

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al [*indicare la percentuale*] del valore complessivo del Fondo e/o a [*indicare l'importo*] euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono [*indicare il numero di giorni*] giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi: [*indicare alternativamente una delle tre seguenti formulazioni*]:

Formulazione n. 1): il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al [*indicare un numero di giorni non superiore a 15*] giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Formulazione n. 2): il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del [*indicare un numero di giorni compatibile con l'obbligo di effettuare il rimborso entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso*] giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Formulazione n. 3) il valore di rimborso è determinato sulla base di criteri oggettivi preventivamente individuati in via generale dall'organo amministrativo della SGR. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il depositario [*in alternativa, nel caso in cui la SGR abbia affidato al terzo le disponibilità liquide*] direttamente al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. [*Indicare alternativamente una delle due seguenti formulazioni:*] Formulazione n. 1): la SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

Formulazione n. 2): la SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di *switch* di importo cumulato superiore al [*indicare una percentuale non inferiore al 5%*] del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni ⁽⁴⁾.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- contante;
- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
- [*indicare eventuali altri mezzi di pagamento*].

2. [*Da inserire solo se rilevante*] Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
- l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a [*indicare l'importo*] euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
- l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

⁴ Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.

3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte [*in alternativa*] verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il [*indicare il giorno*] giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato [*in alternativa*] eseguirà il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.

6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. [*da inserire solo se rilevante*] Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi
- [nel caso di strutture master-feeder] in caso di liquidazione dell'OICR master, se il fondo è un fondo feeder, e il gestore dell'OICR feeder: i) non sia autorizzato a investire il proprio patrimonio nelle parti di un altro OICR master; ii) non modifichi il regolamento o l'atto costitutivo e lo statuto convertendosi in un OICR non feeder.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

ALLEGATO V.2.1

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE AI
REGOLAMENTI**

MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DEL FONDO....

SGR

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE

DATA DI EFFICACIA DELLE MODIFICHE

DISPOSIZIONI AVENTI EVENTUALMENTE EFFICACIA DIFFERITA RISPETTO
ALLA DATA DI CUI SOPRA

ARTICOLI DEL REGOLAMENTO	DATA DI EFFICACIA

ALLEGATO V.3.1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL
FONDO IN RELAZIONE A OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

SEZIONE I

PREMESSA ⁽¹⁾

Per il calcolo dell'esposizione complessiva secondo il metodo degli impegni i fondi utilizzano le regole di cui alla Sezione II.

I fondi strutturati che soddisfano i requisiti di cui alla Sezione III possono utilizzare il metodo di calcolo alternativo dell'esposizione complessiva descritto in detta Sezione.

¹ Le presenti disposizioni danno attuazione alle linee guida pubblicate dal CESR il 28 luglio 2010 CESR's *Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS* – CESR/10-788 e dall'ESMA il 14 aprile 2011 ESMA's *Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS* – ESMA/11-112.

SEZIONE II METODO DEGLI IMPEGNI

1. Metodo degli impegni assunti

In base al presente metodo l'impegno assunto con uno strumento derivato corrisponde al valore di mercato della posizione equivalente per cassa nell'attività sottostante al derivato stesso (cfr. par. 2 "Metodologie di conversione degli strumenti derivati in posizioni per cassa"). Tale valore di mercato può essere sostituito dal valore nominale del contratto derivato o dal prezzo del contratto future sul medesimo sottostante, a condizione che ciò dia luogo a un valore più conservativo.

Limitatamente agli strumenti derivati "esotici", nel caso in cui non sia possibile considerare il valore di mercato oppure il valore nozionale della sottostante posizione equivalente per cassa, le SGR possono utilizzare un approccio alternativo alla "metodologia di conversione", a condizione che tale approccio misuri correttamente il rischio del derivato e che la complessiva esposizione di tali derivati non superi lo 0,5% del totale del valore di mercato delle attività dell'OICR ⁽²⁾; la SGR comunica l'utilizzo di tale facoltà alla Banca d'Italia, illustrando anche la tipologia di derivati interessati e l'approccio utilizzato.

Ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva connessa con gli strumenti finanziari derivati (di seguito, "esposizione complessiva") in base al metodo degli impegni assunti, la SGR:

- converte le posizioni nei singoli strumenti derivati in equivalenti posizioni per cassa negli strumenti finanziari sottostanti ai medesimi derivati (cfr. paragrafo 2);
- identifica se esistono situazioni in cui è possibile operare compensazioni (*netting*) oppure situazioni di copertura (*hedging*), come definite, rispettivamente, nei successivi parr. 4 e 5; in tali situazioni, la SGR considera l'esposizione netta tra strumenti derivati ovvero tra strumenti derivati e connesse posizioni per cassa;
- somma: i) il valore assoluto di ciascuna posizione per cassa sottostante ai singoli strumenti derivati non rientranti in situazioni di *netting* o di *hedging*; ii) il valore assoluto delle esposizioni nette relative a ciascuna situazione di *netting* o di *hedging*; iii) l'esposizione addizionale generata attraverso l'impiego di tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 6.6).

In alcuni casi particolari gli strumenti derivati possono essere esclusi dal calcolo dell'esposizione complessiva (cfr. par. 3).

Le esposizioni denominate in valuta estera vanno convertite in euro utilizzando il tasso di cambio corrente alla data di calcolo delle esposizioni stesse.

Con riferimento agli strumenti derivati che danno luogo a posizioni sia lunghe che corte denominate in valute estere ⁽³⁾, ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva occorre considerare entrambe le posizioni (lunghe e corte).

2. Metodologie di conversione degli strumenti finanziari derivati in posizioni per cassa

Di seguito, si riportano le metodologie da applicare per la conversione in posizioni equivalenti per cassa sul sottostante delle seguenti categorie di strumenti finanziari derivati: a)

² A tali fini il numeratore del rapporto è pari al *fair value* dello strumento "esotico" calcolato in base a una metodologia di pricing coerente con le prassi di mercato e utilizzata anche ai fini della determinazione del valore della quota del fondo.

³ Ad esempio, un *currency swap* \$ USA contro Yen giapponese.

strumenti derivati standard; b) strumenti derivati incorporati in altri strumenti finanziari (“*embedded derivatives*”); c) strumenti derivati “esotici” (⁴).

a) Derivati standard

Futures

- Future su titoli di debito: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * prezzo di mercato del titolo *cheapest-to-deliver*;
- Future su tassi di interesse: numero di contratti * taglio unitario contrattuale;
- Future su valute: numero di contratti * taglio unitario contrattuale;
- Future su azioni: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * prezzo di mercato dell'azione sottostante;
- Futures su indici: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * valore dell'indice.

Opzioni Plain Vanilla (put e call comprate/vendute)

- Opzioni su titoli di debito *plain vanilla*: valore nozionale del contratto * valore di mercato del titolo di debito sottostante * delta;
- Opzioni su azioni *plain vanilla*: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * prezzo di mercato dell'azione sottostante * delta;
- Opzioni su tassi di interesse *plain vanilla*: valore nozionale del contratto * delta;
- Opzioni su valute *plain vanilla*: valore nozionale contrattuale della sottostante posizione in valuta * delta;
- Opzioni su indici *plain vanilla*: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * valore dell'indice * delta;
- Opzioni su future *plain vanilla*: numero di contratti * taglio unitario contrattuale * valore di mercato dell'attività sottostante il future * delta;
- Plain Vanilla Swaption: impegno connesso con il sottostante swap (cfr. infra per le regole di conversione degli swap) * delta;
- Warrants e diritti di opzione: numero di azioni/titoli di debito * valore di mercato del titolo sottostante * delta (⁵).

Swap

⁴ Si precisa che le liste di strumenti finanziari derivati per i quali sono indicate le metodologie di conversione non sono esaustive. Le SGR comunicano alla Banca d'Italia le metodologie di conversione che intendono impiegare per convertire strumenti finanziari derivati non inclusi nelle suddette liste.

⁵ Ai fini del presente paragrafo, i *warrant* e i diritti di opzione connessi ad operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.

- Swap su tassi di interesse (tasso fisso/variabile) e sul tasso d'inflazione plain vanilla: nozionale o valore di mercato della gamba fissa;
- Swap su valuta: valore nozionale della sottostante posizione in valuta;
- Cross currency Interest Rate Swap: valore nozionale della posizione in valuta;
- Total Return Swap (TRS) base ⁽⁶⁾: valore di mercato dell'attività/delle attività sottostante/i;
- Total Return Swap (TRS) non base ⁽⁷⁾: valore di mercato cumulato di entrambe le gambe del TRS;
- Credit Default Swap su singolo nome:
 1. max [valore di mercato dell'attività di riferimento sottostante; valore nozionale del CDS], per chi vende protezione (*protection seller*);
 2. valore di mercato dell'attività di riferimento sottostante, per chi acquista protezione (*protection buyer*);
- Credit Default Swap su indice:
 1. max [valore di mercato dell'indice di riferimento sottostante; valore nozionale del CDS], per chi vende protezione (*protection seller*);
 2. valore di mercato dell'indice di riferimento sottostante, per chi acquista protezione (*protection buyer*);
- Contratto per differenza ⁽⁸⁾: numero di azioni/titoli di debito * valore di mercato dello strumento di riferimento sottostante.

Forwards

- Forward su valute: valore nozionale della posizione in valuta;
- Forward Rate Agreement (FRA): valore nozionale.

Derivati con effetto leva

Si applicano le precedenti metodologie di conversione standard tenendo conto dell'effetto leva. Il valore ottenuto applicando le regole di cui sopra viene quindi moltiplicato per l'indice di leva ⁽⁹⁾.

⁶ *Total Return Swap* in cui il tasso d'interesse scambiato, contro quello dello strumento sottostante, è un tasso indicizzato.

⁷ *Total Return Swap* in cui il tasso d'interesse scambiato, contro quello dello strumento sottostante, è un tasso fisso oppure il rendimento complessivo di un'altra attività.

⁸ Contratto nel quale una controparte paga (riceve) la differenza positiva tra il valore corrente di un'attività e il valore che quest'ultima aveva alla data di entrata in vigore del contratto stesso. Alla scadenza del contratto non è previsto lo scambio dell'attività sottostante.

⁹ Ad esempio, nel caso di un "*interest rate swap*" con capitale nozionale pari a 100, che preveda il regolamento del differenziale di interessi moltiplicato per 10, occorre considerare come capitale nozionale 1000.

b) Derivati incorporati o equivalenti

- Obbligazioni convertibili: numero di azioni di riferimento * valore di mercato delle azioni di riferimento * delta;
- Credit Linked Note (CLN): valore di mercato dell'attività di riferimento sottostante; nel caso di CLN su un basket di attività occorre considerare il valore di mercato complessivo di tutte le attività del paniere;
- Titoli pagati parzialmente: numero di azioni/obbligazioni * valore di mercato dello strumento di riferimento sottostante.

c) Derivati "esotici"**Variance Swap**

I *variance swap* sono contratti che consentono agli investitori di assumere posizioni sulla varianza (quadrato della volatilità) di un'attività sottostante. In particolare, consentono di scambiare la volatilità realizzata (osservata o stimata) con quella corrente implicita. Il prezzo di esercizio (*strike*) e il valore nozionale della varianza (*variance notional*) sono espressi in termini di volatilità.

Il *variance notional* è definito come: $vega\ notional / (2 * \text{prezzo di esercizio})$.

Il *vega notional* fornisce una misura teorica del profitto/perdita risultante da una variazione, pari all'1%, della volatilità dello strumento sottostante.

Dato che la volatilità realizzata non può essere negativa, una posizione lunga sul *variance swap* ha una perdita potenziale massima limitata. La posizione corta, invece, si caratterizza per una perdita illimitata che può essere contenuta tramite l'utilizzo di un *cap* sulla volatilità.

La metodologia di conversione, al tempo t , in posizioni equivalenti per cassa sul sottostante è:

1. $Variance\ Notional * Varianza\ corrente\ al\ tempo\ t$ (se non è previsto un *cap* sulla volatilità);
2. $Variance\ Notional * \min [Varianza\ corrente\ al\ tempo\ t; (cap\ sulla\ volatilità)^2]$ (se è previsto un *cap* sulla volatilità).

La varianza corrente è funzione del quadrato sia della volatilità realizzata sia della volatilità implicita; più precisamente essa è pari a:

$Varianza\ corrente\ al\ tempo\ t = (t/T) * volatilità\ realizzata(0,t)^2 + [(T-t)/T] * volatilità\ implicita(t,T)^2$.

Volatility Swap

In analogia a quanto previsto per il *variance swap*, nel caso dei *volatility swap* la metodologia di conversione, al tempo t , in posizioni equivalenti per cassa sul sottostante è:

1. Vega Notional * Volatilità corrente al tempo t (se non è previsto un cap sulla volatilità);
2. Vega Notional * min [Volatilità corrente al tempo t; cap sulla volatilità] (se è previsto un cap sulla volatilità).

La volatilità corrente è funzione della volatilità realizzata e della volatilità implicita; più precisamente essa è pari a:

Volatilità corrente al tempo t = (t/T) * volatilità realizzata (0,t) + [(T-t)/T] * volatilità implicita (t,T).

Opzioni Barriera (knock-in knock-out) su azioni

La metodologia di conversione in posizioni equivalenti per cassa per questa tipologia di strumenti finanziari derivati è:

numero di contratti * taglio unitario contrattuale * valore di mercato dell'azione sottostante * delta massimo.

Il delta massimo è pari al più alto (se positivo) o al più basso (se negativo) valore che il delta può assumere considerando tutti i possibili scenari di mercato.

3. Strumenti derivati che possono essere esclusi dal calcolo dell'esposizione complessiva

Uno strumento finanziario derivato non è direttamente preso in considerazione ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva, qualora per esplicita scelta gestionale abbia tutte le seguenti caratteristiche:

- a) consenta di scambiare il rendimento di attività finanziarie detenute nel portafoglio dell'OICR con il rendimento di una altra attività finanziaria di riferimento;
- b) compensi totalmente il rischio di mercato delle attività detenute nel portafoglio dell'OICR di cui al precedente punto a) in modo tale che la performance dell'OICR (ad esempio, il rendimento del *net asset value*) non dipenda da quello delle suddette attività;
- c) non includa né caratteristiche opzionali aggiuntive, né clausole che possano generare un effetto leva, né rischi addizionali rispetto a quelli connessi con l'eventuale detenzione diretta dell'attività di riferimento di cui al precedente punto a) ⁽¹⁰⁾.

Inoltre, uno strumento finanziario derivato non è direttamente preso in considerazione ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva, qualora per esplicita scelta gestionale soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

- a) la detenzione dello strumento finanziario derivato, con sottostante una determinata attività finanziaria, combinata con la detenzione di una posizione per cassa in

¹⁰ Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la SGR X detenga una posizione lunga nel titolo di capitale A e si supponga altresì che la stessa SGR negozi un *equity swap* che prevede lo scambio della *performance* del titolo di capitale A con quella del titolo di capitale B e soddisfi tutte le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) di questo paragrafo. La combinazione dei due strumenti equivale alla detenzione di una posizione lunga nel titolo di capitale B, cosicché il *net asset value* dell'OICR non dipende dalla performance del titolo di capitale A. Poiché l'*equity swap* non prevede né ulteriori esposizioni né effetti leva, la SGR X non calcola alcuna esposizione su tale *swap*.

un'attività priva di rischio (*risk free*)⁽¹¹⁾, sia equivalente alla detenzione di una posizione per cassa sull'attività finanziaria sottostante allo strumento derivato;

- b) lo strumento derivato non generi alcuna ulteriore esposizione, effetto leva o rischio di mercato⁽¹²⁾.

4. Compensazione (*Netting*)

Ai fini dell'applicazione del metodo degli impegni assunti, per operazioni di compensazione si intendono le combinazioni di posizioni assunte su strumenti finanziari derivati e/o titoli per cassa riferiti al medesimo sottostante, realizzate con la sola ed esplicita finalità di eliminare, in tutto o in parte, i rischi connessi con le posizioni assunte negli strumenti finanziari derivati e/o nei titoli per cassa oggetto dell'operazione di compensazione⁽¹³⁾.

Ciò implica che le combinazioni di più operazioni con l'obiettivo di generare un rendimento, seppur minimo, attraverso la riduzione di alcuni rischi ma mantenendone altri non soddisfano i requisiti per essere oggetto di compensazione. Questo si verifica, ad esempio, con le strategie arbitraggiste finalizzate a generare un profitto sfruttando le differenze di prezzo esistenti tra strumenti derivati sul medesimo sottostante, ma con differenti scadenze.

Un OICR può compensare posizioni tra:

- strumenti finanziari derivati aventi il medesimo sottostante, anche se hanno una differente scadenza contrattuale⁽¹⁴⁾, purchè non comportino l'assunzione di alcun tipo di rischio e non rientrino in strategie arbitraggiste come sopra indicate;
- strumenti finanziari derivati (aventi come sottostante un valore mobiliare, uno strumento del mercato monetario o una quota di OICR) e una posizione per cassa sulla stessa attività sottostante il derivato⁽¹⁵⁾.

Gli OICR che detengono strumenti finanziari derivati aventi come sottostante il tasso di interesse (ad esempio, *interest rate swap*) in misura pari o superiore al 80% del valore nominale complessivo degli strumenti finanziari derivati in portafoglio, possono utilizzare la compensazione in base alla durata finanziaria (cfr. par. 4.1) al fine di tenere in considerazione la correlazione esistente tra i diversi segmenti di scadenza della curva dei tassi di interesse⁽¹⁶⁾. Dal calcolo della soglia dell'80% sono esclusi gli strumenti finanziari derivati assunti con l'unica ed esplicita finalità di copertura del rischio di cambio.

¹¹ A tali fini il rendimento privo di rischio è riferito esclusivamente alle seguenti aree valutarie: 1) Stati Uniti d'America, 2) Gran Bretagna, 3) Giappone, 4) Svizzera, 5) area euro. Per ciascuna area valutaria non euro, il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, avente durata originaria di 3 mesi, emesso direttamente dalla relativa Amministrazione Centrale. Con riferimento all'area euro, invece, il rendimento privo di rischio deve approssimarsi con il rendimento di un titolo a breve termine, avente durata originaria di 3 mesi, emesso direttamente da una Amministrazione Centrale di un paese che risulti essere tra le prime 2 per merito di credito (a tal fine si effettua un ordinamento decrescente per ammontare di debito lordo emesso; le prime 6 Amministrazioni Centrali così identificate sono ordinate in modo crescente per spread creditizio assegnato dal mercato al fine di identificare le prime 2 che sono considerate prive di rischio). Tale procedura è aggiornata con frequenza trimestrale.

¹² Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la SGR X investa in contratti future sull'indice DAX e detenga una posizione in contanti su un titolo di debito *risk free* di importo pari al valore di mercato dei contratti future. La combinazione di queste posizioni (future e titolo *risk free*) equivale a detenere direttamente le azioni sottostanti all'indice DAX e, poiché i contratti future non prevedono né ulteriori esposizioni né effetti leva, la SGR X non calcola alcuna esposizione sui future.

¹³ Resta fermo che la quota di rischio non eliminata attraverso l'operazione di compensazione è rincompresa nel calcolo dell'esposizione complessiva.

¹⁴ Ad esempio, si può compensare un'opzione *call* acquistata sull'azione X, avente scadenza 3 mesi, con un'opzione *put* acquistata sulla medesima azione X, avente scadenza 6 mesi. Si intende che, una volta scaduta l'opzione *call* dopo 3 mesi, l'esposizione dell'opzione *put* viene rilevata per i restanti tre mesi.

¹⁵ Ad esempio, si può compensare una posizione per cassa sull'azione X con un'opzione *put* acquistata sulla medesima azione X.

¹⁶ Gli strumenti derivati cui si può applicare la compensazione in base alla durata finanziaria non devono essere esposti a rischi diversi da quello di tasso d'interesse. Pertanto, i derivati su titoli di debito (ad esempio, le opzioni su titoli di debito), con sottostanti titoli diversi da quelli classificati come *risk free* (cfr. nota 11), essendo esposti anche al rischio di credito, sono esclusi dalla compensazione in base alla durata finanziaria.

Qualora l'OICR utilizzi stime diverse dal metodo degli impegni per la determinazione dell'esposizione complessiva sugli strumenti finanziari derivati, la compensazione non è ammessa su tali strumenti.

Si precisa che le strategie di investimento realizzate mediante la vendita di opzioni a fronte di posizioni per cassa e/o in strumenti finanziari derivati già detenute in portafoglio non costituiscono operazioni di compensazione.

4.1 *Compensazione in base alla durata finanziaria (Duration netting)*

Le SGR possono utilizzare la compensazione in base alla durata finanziaria a condizione che: i) non comporti una errata valutazione del profilo di rischio dell'OICR; ii) le SGR non utilizzino strategie di gestione dei tassi d'interesse che determinino l'inclusione di altre fonti di rischio (ad esempio, il rischio di volatilità); iii) non induca le SGR a generare un livello di leva ingiustificato rispetto alla strategia del fondo tramite l'eccessiva assunzione di posizioni a breve termine¹⁷.

Tale approccio può essere utilizzato solo con riferimento a strumenti finanziari derivati su tassi di interesse che non rientrano nelle coperture descritte nel successivo par. 5.

Questa metodologia consente di convertire gli strumenti derivati su tassi d'interesse in posizioni equivalenti per cassa sulla base delle sette fasi di seguito descritte:

- 1) lo strumento finanziario derivato è attribuito a una delle fasce temporali riportate nella seguente tabella, in base alla sua scadenza:

¹⁷ A titolo esemplificativo, strumenti derivati finanziari aventi come sottostante il tasso di interesse a breve termine non possono rappresentare la principale fonte di rendimento di un OICR con una politica di investimento che prevede una duration a medio termine.

Fasce temporali	Intervallo di scadenza
1	fino a 2 anni
2	da oltre 2 fino a 7 anni
3	da oltre 7 fino a 15 anni
4	oltre 15 anni

- 2) per ciascuno strumento finanziario derivato si determina la posizione (lunga o corta) equivalente nell'attività sottostante, utilizzando le modalità di conversione indicate nel par. 2, e moltiplicando il risultato così ottenuto per il rapporto tra la durata finanziaria del derivato e la durata finanziaria *target* dell'OICR¹⁸;
- 3) con riferimento a ciascuna fascia temporale si compensano le posizioni lunghe con quelle corte. L'importo minore tra la posizione lunga e quella corta rappresenta la "posizione compensata", mentre l'ammontare residuo costituisce la "posizione non compensata". Quest'ultima può essere lunga o corta a seconda della posizione oggetto di compensazione avente il maggiore valore assoluto;
- 4) si compensa quindi la "posizione non compensata" lunga (o corta) della fascia (i) con la "posizione non compensata" corta (o lunga) della fascia (i+1), determinando le posizioni compensate tra le fasce adiacenti (i) e (i+1) ;
- 5) si compensa la "posizione non compensata" lunga (o corta) della fascia (i) con la "posizione non compensata" corta (o lunga) della fascia (i+2), determinando le posizioni compensate tra le fasce (i) e (i+2);
- 6) si determina la "posizione compensata" tra le "posizioni non compensate" di segno opposto (lunga e corta) appartenenti alle fasce temporali 1 e 4, determinando la "posizione compensata" tra le due fasce più distanti.
- 7) La posizione equivalente per cassa degli strumenti derivati assoggettati alla compensazione in base alla durata finanziaria è pari alla somma dei seguenti importi:
 - a) 0% delle "posizioni compensate" di ciascuna fascia temporale (punto 3);
 - b) 40% delle "posizioni compensate" tra le fasce temporali adiacenti (i) e (i+1) (punto 4);
 - c) 75% delle "posizioni compensate" tra le fasce temporali (i) e (i+2) (punto 5);
 - d) 100% della "posizione compensata" tra le due fasce temporali più distanti (punto 6);
 - e) 100% delle eventuali posizioni non compensate residue.

¹⁸ In generale la durata finanziaria target deve essere in linea con la strategia di investimento del fondo e con il livello di rischio atteso, come definiti nel regolamento di gestione.

5. Coperture (*Hedging*)

Ai fini dell'applicazione del metodo degli impegni assunti, per coperture si intendono le combinazioni di posizioni assunte su strumenti finanziari derivati e/o posizioni per cassa, non necessariamente riferiti allo stesso sottostante, realizzate con il solo scopo esplicito di ridurre i rischi connessi con gli strumenti finanziari derivati e/o i titoli rientranti nelle strategie di copertura¹⁹.

Le coperture sono riconosciute ai fini della determinazione dell'esposizione complessiva solo se riducono i rischi di alcuni strumenti finanziari presenti nel portafoglio dell'OICR e se:

- non siano finalizzate a generare un rendimento;
- comportino una riduzione verificabile del rischio del portafoglio dell'OICR;
- eliminino, in tutto o in parte, i rischi, generici e specifici²⁰, connessi con gli strumenti finanziari derivati rientranti nelle coperture; eventuali quote di rischio non eliminate sono considerate ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva;
- abbiano come sottostante uno strumento finanziario appartenente alla stessa classe di attività delle posizioni oggetto di copertura e non comportino l'assunzione di rischi aggiuntivi rispetto alle posizioni coperte;
- siano efficienti anche in condizioni di mercato particolarmente avverse (*stressed*).

Fermo restando quanto sopra, non generano esposizione complessiva gli strumenti finanziari derivati utilizzati per la copertura del rischio di cambio, a condizione che essi non comportino l'assunzione di alcuna ulteriore esposizione, effetto leva e/o rischi di mercato.

Qualora l'OICR utilizzi stime diverse dal metodo degli impegni per la determinazione dell'esposizione complessiva sugli strumenti finanziari derivati, la copertura non è ammessa su tali strumenti.

¹⁹ A titolo esemplificativo, si fa presente che tra le strategie non ammissibili per il riconoscimento della copertura sono incluse: strategie di copertura basate sulla correlazione tra due azioni; strategie finalizzate a ridurre il rischio "beta", mantenendo il rischio specifico, di un portafoglio non ben diversificato; strategie che riducono il rischio di una esposizione utilizzando esposizioni su sottostanti appartenenti a una classe di attività diversa da quella del sottostante oggetto di copertura. Tra le strategie ammissibili sono invece incluse: strategie che mirano a ridurre la duration combinando una posizione lunga in un titolo di debito a lungo termine con un IRS, ovvero a ridurre la duration di un portafoglio di titoli di debito, assumendo posizione corta in contratti future su titoli di debito riferiti al tasso di interesse cui il portafoglio è esposto (duration hedging); strategie finalizzate a eliminare, in tutto o in parte, il rischio "beta" di un portafoglio ben diversificato di titoli di capitale (in tal caso la diversificazione deve essere tale da eliminare il rischio specifico mantenuto); strategie finalizzate a ridurre i rischi connessi alla detenzione di titoli obbligazionari a tasso fisso mediante l'assunzione di posizioni in derivati: i) di credito (per la componente di rischio specifico); ii) su tasso di interesse (per la componente di rischio tasso) che consentono di scambiare il rendimento fisso del titolo obbligazionario in portafoglio con un tasso di interesse del mercato monetario (es: EONIA) aumentato di un opportuno spread.

²⁰ Ai sensi della presente disciplina il rischio specifico ricomprende il rischio idiosincratico e il rischio evento (che include il rischio di migrazione, per i derivati su tassi d'interesse, il rischio di significativi cambiamenti o salti nei prezzi, per i derivati su *equity*, e il rischio di *default*).

SEZIONE III

DETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA PER FONDI STRUTTURATI

Nella presente Sezione è illustrato un metodo di calcolo dell'esposizione complessiva in derivati alternativo a quello disciplinato nella Sezione II, che può essere utilizzato dai fondi strutturati che, oltre a rispettare quanto previsto al Titolo V, Capitolo III, soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) presentano una gestione passiva del portafoglio e sono strutturati in modo tale da realizzare a scadenza uno solo dei *payoff* predefiniti, e detengono in ogni momento la attività necessarie ad assicurarne il raggiungimento;
- b) sono basati su un algoritmo che identifica un numero limitato di scenari distinti in relazione al valore dell'attività sottostante; a ogni scenario corrisponde un differente *payoff*;
- c) in ogni momento durante la vita del fondo, l'investitore è esposto ai rischi connessi al verificarsi di solo uno dei possibili scenari, cui è associato in modo univoco un solo *payoff*;
- d) hanno una scadenza, calcolata dalla chiusura del periodo di sottoscrizione, non superiore ai 9 anni;
- e) non ammettono nuovi sottoscrittori dopo il primo periodo di sottoscrizione;
- f) prevedono un algoritmo tale per cui la massima perdita conseguente al passaggio da uno scenario a un altro non sia superiore al 100% del valore complessivo netto iniziale del fondo;
- g) rispettano la disciplina sulla concentrazione dei rischi. In particolare, nei casi in cui il sottostante sia costituito da un paniere di attività, la disciplina sulla concentrazione è rispettata da ciascuna di esse in modo tale che il rendimento di una sola attività non implichi il passaggio a un diverso scenario con relativa variazione di *payoff* del fondo maggiore del limite di concentrazione rilevante per l'attività in esame. Tale verifica è effettuata con riferimento al valore complessivo netto iniziale del fondo.

Il metodo alternativo di determinazione dell'esposizione complessiva prevede che il fondo:

- identifichi tutti gli scenari e i relativi *payoff* possibili;
- applichi la metodologia degli impegni come descritta alla Sezione II a ogni scenario.

ALLEGATO V.3.2

RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC) E DALL'UTILIZZO DI TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO**1. Determinazione dell'esposizione al rischio di controparte**

Nelle operazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (derivati OTC) e nell'utilizzo di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, l'OICR può incorrere in un rischio creditizio connesso con l'eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni (rischio di controparte).

Per i derivati OTC, l'esposizione rilevante ai fini del calcolo dei limiti alla concentrazione dei rischi è pari al valore corrente, se positivo, dello strumento finanziario derivato. In assenza di un prezzo di mercato affidabile il valore corrente è stimato utilizzando i metodi previsti dall'Allegato V.3.1. L'esposizione può essere ridotta attraverso l'impiego della compensazione contrattuale e/o delle garanzie, secondo quanto previsto rispettivamente dai par. 2 e 3.

Per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio, l'esposizione rilevante ai fini del calcolo dei limiti alla concentrazione dei rischi è pari al valore dell'attività corrisposta, calcolato secondo quanto previsto dal Titolo V, Capitolo 4, Sezione II, par. 2.8. L'esposizione può essere ridotta se l'attività ricevuta rispetta i requisiti di cui al par. 3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

2. Compensazione contrattuale

L'esposizione al rischio di controparte a fronte di derivati OTC può essere ridotta in presenza di accordi di compensazione contrattuale.

In tale caso l'esposizione al rischio di controparte relativo all'insieme degli strumenti coperti dall'accordo di compensazione è calcolato come differenza tra i valori di mercato positivi e quelli negativi.

2.1 Tipi di compensazione ammissibili

Il rischio di credito e/o di controparte sui contratti derivati può essere ridotto dai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

- a) contratti bilaterali di novazione tra un fondo e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo

¹ Fermo restando che i limiti di concentrazione devono essere rispettati durante l'intero intervallo di tempo per cui i contratti sono posti in essere, per i PcT e le operazioni di prestito titoli, nel caso di coincidenza temporale tra la scadenza del primo contratto e l'avvio di quello successivo di rinnovo (c.d. "roll over"), le SGR nella verifica dei limiti di cui al Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 3.3 e 3.4 e di cui al par. 3, lett. e) del presente allegato possono non computare i titoli o le disponibilità rivenienti dal "rinnovo" - nel periodo intercorrente tra la stipula e il regolamento - ove sia accertata l'esistenza di tutte le seguenti condizioni: i contratti siano stipulati con la medesima controparte o siano regolati presso il medesimo organismo di compensazione; le procedure amministrative adottate dall'OICR o i termini contrattuali adottati consentano di verificare la corrispondenza tra il regolamento del nuovo contratto di PcT e la conclusione dell'operazione oggetto di rinnovo; le operazioni siano di pari ammontare (in caso contrario dovrà considerarsi solo l'esposizione di maggior importo).

² Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine attive, è ammesso il supero dei limiti di concentrazione di cui al Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 3.3 e 3.4 nei soli casi in cui il supero sia determinato da ragioni operative connesse con le modalità di selezione del titolo posto a garanzia (supero tecnico). In ogni caso, la SGR è tenuta al rientro dall'esposizione nei limiti consentiti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni lavorativi. In tal caso, il supero del limite non deve essere comunicato alla Banca d'Italia ai sensi di quanto previsto nel Titolo IV, Capitolo IV, par. 12.

tale che con la novazione venga stabilito un unico importo netto e si dia quindi origine a un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;

- b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un fondo e la sua controparte.

2.2 Condizioni per il riconoscimento

L'effetto di riduzione del rischio connesso alle compensazioni contrattuali è riconosciuto a condizione che:

- 1) la SGR, per conto dell'OICR, abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, comprensiva di tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, fallimento, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'OICR ha il diritto di porre termine alle operazioni contemplate nell'accordo e di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- 2) l'accordo sia efficace e opponibile in ogni giurisdizione rilevante, anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale della controparte;
- 3) la SGR abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

In ogni caso, la compensazione può ritenersi – in generale e fatte salve le specifiche valutazioni di volta in volta necessarie – efficace e vincolante, anche nei casi di procedure concorsuali, quando le operazioni rientranti nell'accordo di compensazione siano ricomprese: i) nel novero di quelle indicate nell'art. 203 del TUF; ii) nel novero dei contratti di garanzia finanziaria contemplati dal d.lgs. n. 170/2004 e siano sottoposte a una clausola di *close out netting* conforme alle prescrizioni di tale normativa; iii) in un contratto di *close out netting* che comprende almeno un contratto di garanzia finanziaria come definito nel punto ii).

3. Garanzie

Ai fini della determinazione dell'esposizione al rischio di controparte, l'OICR tiene conto delle attività ricevute in garanzia ("*collateral*"), purché rispettino tutti i seguenti requisiti:

- a) se diverse dal *cash collateral*, sono altamente liquide e negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione con sistemi di *pricing* trasparenti, in modo tale che possano essere vendute rapidamente ad un prezzo strettamente prossimo al loro valore prima della cessione (liquidità). Si applicano i limiti previsti nel Titolo V, Capitolo 3, Sez. II, par. 6.1 e 6.2;
- b) sono oggetto di valutazione quotidiana; le attività che presentino un'elevata volatilità, possono essere utilizzate solo previa applicazine di *haircut* sufficientemente conservativi (in ogni caso non inferiori all'8 per cento);
- c) sono di elevata qualità. Si considerano di elevata qualità i titoli di debito emessi da uno Stato membro dell'area dell'euro o uno Stato appartenente al Gruppo dei 10 (qualità creditizia dell'emittente);
- d) non presentano una significativa correlazione positiva con la controparte che ne infici l'efficacia. L'emittente la garanzia è indipendente dalla controparte (correlazione);
- e) sono sufficientemente diversificate e non generano un'eccessiva concentrazione nei confronti del loro emittente (rischio su singolo nome), né del settore (rischio settoriale) o del

paese di appartenenza dello stesso (rischio paese). In ogni caso, con specifico riferimento al rischio su singolo nome, l'esposizione complessiva massima nei confronti di un singolo emittente ⁽³⁾ di attività ricevute in garanzia non può superare, in aggregato, il 20% del valore complessivo netto del fondo. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, il limite del 20% può essere superato se sussistono le seguenti condizioni: (i) le attività ricevute in garanzia sono emesse o garantite da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti territoriali, da un Paese terzo appartenente all'OCSE o da un organismo pubblico internazionale cui appartiene almeno uno Stato membro; (ii) le attività ricevute in garanzie provengono da almeno sei emissioni differenti; (iii) il valore delle attività ricevute in garanzia appartenenti a una singola emissione non supera il 30% del valore complessivo netto del fondo; (iv) l'OICR ha preventivamente identificato gli Stati membri, gli enti territoriali e gli organismi pubblici internazionali per i quali intende avvalersi della presente deroga. La gestione dei collateral non deve essere utilizzata al fine di eludere i divieti e le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio di cui al Titolo V, Capitolo III; a tal fine, nell'ambito del sistema di gestione dei rischi degli OICR, le società di gestione predispongono idonee misure per monitorare l'esposizione complessiva dell'OICR al rischio di concentrazione, che tengano conto sia delle attività in cui è investito il patrimonio dell'OICR, sia delle attività ricevute in garanzia;

- f) devono essere nella piena disponibilità della SGR e da questa immediatamente esercitabili in ogni momento, senza dipendere dall'approvazione della controparte;
- g) se diverse dal *cash collateral*, non devono essere vendute, re-investite o date in garanzia;
- h) se costituite da *cash collateral* possono essere investite esclusivamente in:
 - i. depositi bancari aventi le caratteristiche di cui al Titolo V, Capitolo III, Sezione II, par. 1, lett. m);
 - ii. titoli di debito emessi da uno Stato membro dell'area dell'euro o uno Stato del Gruppo dei 10;
 - iii. pronti contro termine attivi/*reverse repo*, a condizione che la controparte sia una banca soggetta a vigilanza prudenziale insediata in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato del Gruppo dei 10 e che l'OICR sia in grado in ogni momento di richiamare il *cash* versato comprensivo della parte di compenso maturata. Si considerano richiamabili in ogni momento le operazioni con durata non superiore a 7 giorni;
 - iv. OICR di mercato monetario a breve termine.

Ai fini della verifica del rispetto del limite di concentrazione del 20% per singolo emittente previsto dalla lettera e), le attività in cui è reinvestito il *cash collateral* si cumulano con le attività ricevute in garanzia;

- i) nei casi in cui l'accordo per la concessione della garanzia preveda il passaggio di proprietà a favore dell'OICR delle attività ricevute in garanzia, queste devono essere custodite dalla banca depositaria; per le restanti tipologie di accordi, le attività possono essere custodite presso una parte terza, soggetta a forme di vigilanza prudenziale e insediata in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato del Gruppo dei 10, non connessa ⁽⁴⁾ alla controparte fornitrice delle garanzie stesse.

³ Sono computate anche le attività emesse da soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'emittente. Per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo.

⁴ A tali fini si identificano due tipologie di connessioni tra uno o più soggetti:

- a) giuridica - se uno dei soggetti in esame ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri;
- b) economica - quando, indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla lettera a), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di raccolta di fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà.

Qualora il *collateral* corrisposto rispetti tutti i requisiti menzionati, l'esposizione rilevante ai fini del calcolo dei limiti alla concentrazione dei rischi per le posizioni in derivati OTC e in quelle assunte nell'ambito delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio è:

- nulla, se il valore del *collateral* è pari o maggiore al valore del derivato o delle posizioni assunte nell'ambito delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- pari alla differenza tra il valore del derivato o delle posizioni assunte nell'ambito delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio e il valore del *collateral*, se quest'ultimo è inferiore.

Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi degli OICR, è istituito un sistema di gestione delle attività ricevute in garanzia appropriato alla complessità di tale attività.

In tale ambito, la SGR definisce e formalizza, per ciascuna classe di attività ricevuta in garanzia, una politica sugli *haircut*, che tiene conto delle caratteristiche delle attività quali il merito di credito, la volatilità e i risultati delle prove di stress. Ogni decisione di applicare o meno un *haircut* su una determinata attività deve essere giustificata nella politica sugli *haircut*.

Nei casi in cui un OICR riceva in garanzia attività per un valore superiore al 30% delle attività del fondo, la società di gestione predispone specifiche e appropriate linee di *policy* sulla gestione del rischio di liquidità connesso all'impiego di *collateral* che prevedano l'effettuazione, tra l'altro, di prove di stress al fine di garantire che tale rischio sia adeguatamente presidiato anche in circostanze eccezionali. Le politiche citate, debitamente documentate, includono almeno:

- analisi di scenario, adeguatamente calibrate, basate sia su forti perturbazioni dei mercati, sia sulla sensibilità a rischi di liquidità derivanti, ad esempio, da variazioni nei parametri di volatilità;
- valutazioni retrospettive sulle ipotesi utilizzate per stimare il rischio di liquidità;
- frequenza del reporting e limiti all'assunzione del rischio di liquidità che tengano conto anche delle perdite massime realizzabili dall'OICR in relazione allo smobilizzo delle attività ricevute in garanzia;
- azioni per ridurre le perdite, incluse politiche particolarmente stringenti sugli *haircut* e la protezione dal *gap risk* (il rischio di improvvisi crolli del prezzo del *collateral*).

Con riferimento alla lettera a) il controllo sussiste – salvo che la SGR dimostri diversamente – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:

- 1) uno dei soggetti in esame possiede - direttamente o indirettamente - più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un altro dei soggetti in esame;
- 2) uno dei soggetti in esame possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in un altro dei soggetti in esame ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di esso in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.

Nell'ipotesi di cui al punto 2, ovvero indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: i) indirizzare l'attività di un'impresa in modo da trarne benefici; ii) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; iii) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi; iv) disporre della maggioranza dei voti negli organi amministrativi o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente; v) coordinare la gestione di un'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.

ALLEGATO V.3.3**METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI***SEZIONE I**REQUISITI QUALITATIVI***1. Aspetti generali**

Prima di riconoscere a fini prudenziali la possibilità di calcolare l'“esposizione complessiva” attraverso modelli interni, la Banca d'Italia accerta che utilizzando tali modelli le SGR siano in grado - nell'ambito del sistema di gestione dei rischi - di misurare e gestire efficacemente i rischi di mercato dei portafogli gestiti.

A tal fine, è necessario che:

- il modello sia integrato nel processo quotidiano di gestione e sia in grado di fornire agli organi aziendali le informazioni sull'esposizione al rischio del fondo, riveniente dall'utilizzo degli strumenti finanziari derivati. Qualora il profilo di rischio o la strategia di investimento dell'OICR non siano adeguatamente riflessi nel modello VaR e negli stress test, la SGR deve integrarli con altre metodologie di misurazione del rischio;
- il modello interno e il suo utilizzo siano riesaminati dai competenti organi e funzioni aziendali, prendendo in considerazione:
 - l'adeguatezza e la funzionalità del modello;
 - l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione del portafoglio del fondo;
 - il processo di verifica che la SGR impiega per valutare i test retrospettivi;
 - il processo di convalida del modello di misurazione del rischio.

In ogni caso, le SGR che adottano i modelli interni devono regolarmente monitorare il loro livello di leva finanziaria.

Resta ferma la possibilità della Banca d'Italia di richiedere misure più stringenti per gli OICR i cui modelli VaR si dimostrino non adeguati.

2. Aspetti organizzativi

Gli organi e le funzioni aziendali svolgono un ruolo fondamentale per la definizione di modelli interni di misurazione del rischio adeguati.

In particolare, la funzione di gestione del rischio dell'OICR deve:

- alimentare, testare, mantenere ed utilizzare il modello VaR quotidianamente;
- monitorare il processo di determinazione del portafoglio di riferimento nel caso in cui l'OICR utilizzi il VaR relativo;
- assicurare nel continuo che il modello VaR sia idoneo con riferimento al portafoglio dell'OICR;

- effettuare nel continuo una convalida del modello volta ad assicurare che lo stesso sia progettato in maniera corretta e sia in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti assunti dall’OICR e laddove opportuno apportare i necessari correttivi;
- monitorare e controllare i limiti espressi in termini di VaR;
- monitorare costantemente il livello di leva assunto dall’OICR;
- produrre regolarmente report sul VaR per l’organo con funzione di gestione, includendo anche informazioni in merito ai test retrospettivi e alle prove di stress.

La SGR deve produrre una documentazione sui processi e le tecniche di implementazione del modello VaR per ogni OICR gestito, approvata dall’organo con funzione di supervisione strategica, che ricomprenda, tra l’altro, i seguenti aspetti:

- i rischi coperti;
- la metodologia utilizzata;
- le ipotesi e i fondamenti matematici;
- i dati utilizzati;
- l’accuratezza e la completezza della valutazione del rischio;
- i metodi utilizzati per validare il modello;
- il processo di test retrospettivi;
- il processo per le prove di stress;
- l’ambito di applicazione del modello;
- l’implementazione operativa.

3. Convalida interna del modello

Il processo di convalida è costituito da una serie di attività e procedure, da svolgere in modo indipendente, volte ad assicurare che il modello sia progettato in maniera corretta e coerente e in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti e prevede almeno:

- studi atti a dimostrare che le assunzioni adottate nel modello interno siano appropriate e non sottostimino il rischio;
- in aggiunta ai programmi di valutazione retrospettiva regolamentari, analisi condotte utilizzando prove addizionali ⁽¹⁾.

La convalida deve essere effettuata quando il modello viene inizialmente sviluppato, quando vengono apportate delle modifiche significative e comunque su base periodica.

¹ Tali prove possono includere, ad esempio:

- test condotti utilizzando variazioni ipotetiche del valore del portafoglio (che si realizzerebbero qualora le posizioni di fine giornata rimanessero immutate);
- test basati su periodi di osservazione più lunghi di quanto richiesto per il programma di validazione retrospettiva regolamentare (ad esempio 3 anni);
- test condotti con intervalli di confidenza diversi da quello, pari al 99 per cento, richiesto dagli standard quantitativi;
- test retrospettivi basati su portafogli definiti a un livello inferiore rispetto all’intero portafoglio del fondo.

SEZIONE II

REQUISITI QUANTITATIVI

1. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio

Il modello interno deve incorporare, a fini gestionali, tutti i fattori di rischio di tutte le attività in portafoglio connessi con l'operatività e il profilo di rischio degli OICR gestiti. Per la determinazione dell'esposizione complessiva, il modello VaR deve almeno tenere in considerazione il rischio generico ⁽²⁾ e, se applicabile, il rischio idiosincratico ⁽³⁾. Ai fini delle prove di stress deve essere tenuto anche in considerazione il rischio evento ⁽⁴⁾.

Laddove il portafoglio sia esposto a rischio di eventi a bassa probabilità ed elevato impatto (non rilevati nel calcolo del VaR), la SGR provvede affinché tali eventi siano valutati adeguatamente attraverso ulteriori misure, quali ad esempio le prove di stress.

Le SGR possono stabilire in autonomia le modalità di misurazione del rischio delle posizioni individuali e i criteri di aggregazione per il calcolo della rischiosità del portafoglio ⁽⁵⁾.

I modelli quantitativi utilizzati nel modello VaR (metodologie di valutazione, stime delle volatilità e delle correlazioni, ecc.) devono fornire un elevato livello di accuratezza e tutti i dati utilizzati devono essere coerenti, affidabili e tempestivi.

2. Criteri per il calcolo del VaR

Il calcolo del VaR deve essere effettuato su base giornaliera e deve prevedere un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento e un periodo di detenzione pari a 20 giorni lavorativi ⁽⁶⁾.

A tali fini, la SGR può calcolare il VaR su un periodo di detenzione più breve, estrapolando poi il VaR a 20 giorni ⁽⁷⁾. Le relative regole estrapolative devono essere sottoposte a convalida interna.

Il periodo storico di osservazione deve riferirsi ad almeno un anno precedente (250 giorni lavorativi), tranne nel caso in cui un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi giustifichi un periodo di osservazione più breve.

² Per rischio generico si intende il rischio di perdite derivanti da variazioni nel livello generale dei prezzi di mercato.

³ Per rischio idiosincratico si intende il rischio che il valore di uno strumento finanziario vari diversamente dalla variazione media generale del mercato per ragioni da ricondursi all'emittente e connesse alla quotidiana attività di negoziazione, escludendo cioè il rischio di evento (ci si riferisce quindi solamente a variazioni che non siano brusche o improvvise).

⁴ Per rischio evento si intende il rischio che il valore di uno strumento finanziario vari in modo brusco e improvviso rispetto le generali condizioni del mercato con fluttuazioni di ammontare inusuale. Rientrano in tale ambito il rischio di migrazione per prodotti su tasso di interesse e il rischio di default.

⁵ A titolo esemplificativo tra le opzioni disponibili vi è l'impiego della matrice di covarianza, del metodo della simulazione storica, delle simulazioni di tipo Montecarlo.

⁶ E' ammesso anche un periodo di detenzione minore fino a un minimo di un giorno lavorativo. Qualora l'SGR applichi il metodo del VaR relativo lo stesso periodo di detenzione è applicato al portafoglio di riferimento. Nel caso in cui la SGR utilizzi il metodo del VaR assoluto, il limite del 20% del valore complessivo netto del portafoglio di cui alla Sezione III, paragrafo 1, lettera b), è opportunamente ricalcolato (a titolo esemplificativo, nel caso di periodo di detenzione pari a 1 giorno il limite sarà pari al 20% del valore complessivo netto del portafoglio diviso per la radice quadrata di 20). L'utilizzo di un periodo di detenzione minore di 20 giorni richiede che siano anche opportunamente ricalcolati i limiti all'esposizione complessiva di cui alla Sezione III, paragrafo 2, Tabella 1 (Risultati dei test retrospettivi).

⁷ A titolo esemplificativo, il VaR con periodo di detenzione 1 giorno moltiplicato per la radice quadrata di 20 consente di ottenere il VaR con periodo di detenzione 20 giorni.

Le serie di dati utilizzate devono essere aggiornate con frequenza almeno trimestrale. Le SGR procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale.

Per il calcolo del VaR, le SGR possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati sia corretto e applicato in maniera esaustiva.

SEZIONE III**DETERMINAZIONE DEI LIMITI PER L'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA****1. Limiti all'esposizione complessiva**

Per calcolare il limite all'esposizione complessiva, la SGR sceglie, per ciascun fondo gestito, tra i due metodi di seguito indicati. Il metodo prescelto deve essere coerente con la politica di investimento del fondo, indicata nel regolamento di gestione.

a) Metodo del VaR relativo.

Secondo tale metodo, il VaR del portafoglio in cui il fondo è investito (inclusi anche gli strumenti finanziari derivati) non può essere più del doppio del VaR del portafoglio indicato come portafoglio di riferimento.

Il portafoglio di riferimento rispetta i seguenti criteri:

- non presenta caratteristiche che ne aumentino la leva finanziaria; in particolare non deve contenere alcuno strumento finanziario derivato o strumenti che incorporino strumenti finanziari derivati, a eccezione di:
 - a) quelli che il portafoglio di riferimento possiede per ottenere una esposizione a breve termine, se la SGR persegue una strategia di esposizione coerente;
 - b) quelli su indici assunti per coprire il rischio di cambio quando la SGR intende gestire il proprio portafoglio coprendolo da tale fonte di rischio;
- è coerente con la politica e i limiti di investimento del fondo;
- il processo di determinazione e manutenzione del portafoglio di riferimento deve essere parte integrante del processo di gestione del rischio e deve essere supportato da adeguate procedure documentate e ricostruibili, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. La composizione corrente del portafoglio di riferimento e ogni suo cambiamento devono essere documentati e approvati dall'organo con funzione di gestione. Il portafoglio di riferimento non può essere rappresentato dal portafoglio del fondo al netto degli strumenti finanziari derivati in esso contenuti.

Se, in base a quanto previsto dal regolamento di gestione, il profilo di rischio/rendimento dell'OICR può variare frequentemente o non è possibile definire un portafoglio di riferimento, l'approccio del VaR relativo non deve essere utilizzato.

b) Metodo del VaR assoluto

Secondo tale metodo, il VaR del portafoglio in cui il fondo è investito, inclusi anche gli strumenti finanziari derivati, non può in alcun momento eccedere il 20% del valore complessivo netto del portafoglio stesso.

2. Risultati dei test retrospettivi

Il test retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno e con orizzonte temporale giornaliero, con la variazione giornaliera del valore del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla SGR al 99° percentile coprono effettivamente il 99% dei risultati. Il test si considera superato da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i risultati effettivi netti non sono coperti dalla misura del rischio ("scostamenti"). Il test retrospettivo deve essere svolto almeno settimanalmente.

Il calcolo della variazione di valore del portafoglio deve essere il più possibile significativo per il confronto con il VaR, pertanto la misura più indicata è data dalla variazione effettiva netta, cioè quella ottenuta escludendo dai risultati gestionali le commissioni e il contributo relativo ai ratei di interesse. La Banca d'Italia, sempre in relazione alla significatività del confronto con il VaR, ha facoltà di accettare, in relazione alle caratteristiche del modello, altri metodi di calcolo.

Inoltre, la SGR deve essere in grado, ove richiesto, di effettuare test retrospettivi sulla base di variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, calcolate mantenendo invariate le posizioni di fine giornata ⁽⁸⁾.

Se la variazione del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello, si ha uno scostamento. In funzione del numero di scostamenti si applicano i limiti di esposizione complessiva riportati nella Tabella 1 della presente Sezione.

Tabella 1 **Esposizione complessiva**

Numero di scostamenti	Metodo del VaR relativo (rapporto dei VaR)	Metodo del VaR assoluto
meno di 5	VaR 200%	VaR massimo (Max 20%)
5	VaR 160%	VaR massimo -20% (16%)
6	VaR 150%	VaR massimo -25% (15%)
7	VaR 135%	VaR massimo -32,5% (14%)
8	VaR 125%	VaR massimo -37,5% (13%)
9	VaR 115%	VaR massimo -42,5% (12%)
10 o più	VaR 100%	VaR massimo -50% (10%)

La SGR notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi che hanno determinato l'applicazione dei limiti di cui alla Tabella 1 della presente Sezione. L'organo con funzione di supervisione strategica della SGR deve essere tempestivamente informato nel caso in cui gli scostamenti relativi agli ultimi 250 giorni lavorativi siano superiori a 4.

Inoltre, qualora il numero di scostamenti risulti eccessivo, la SGR verifica l'attendibilità del modello VaR utilizzato ed apporta eventualmente i necessari correttivi.

In tal caso, la Banca d'Italia può imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia può imporre alle SGR di determinare l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati attraverso il metodo degli impegni.

⁸ In particolare per rivalutazione ipotetica del portafoglio al giorno t si intende il valore che si ottiene moltiplicando le quantità presenti in portafoglio alla data t-1 per i prezzi alla data t.

SEZIONE IV

PROVE DI STRESS

1. Programma di prove di stress

Le SGR che utilizzano modelli interni dispongono di un rigoroso e completo programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere in modo rilevante sulla rischiosità del portafoglio dei fondi. L'adeguatezza del programma scelto deve essere motivata e documentata includendo anche i risultati delle prove di stress. Eventuali scostamenti dal programma prestabilito devono essere opportunamente giustificati e documentati.

Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli o di rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. La definizione degli scenari deve in particolare tenere conto della illiquidità dei mercati in condizioni di stress, della concentrazione del portafoglio, delle situazioni di mercato con comportamenti fortemente omogenei, dei rischi di evento, della non-linearità dei prodotti, delle posizioni “*deep out-of-the-money*”, delle posizioni soggette a discontinuità nei prezzi e di altri rischi che non siano adeguatamente colti dai modelli VaR. Gli *shock* applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi in condizioni di mercato estreme.

Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui i portafogli dei fondi possono trovarsi esposti. I criteri qualitativi individuano le misure da intraprendere per ridurre il rischio e preservare il valore del patrimonio del fondo.

Le prove di stress devono essere effettuate regolarmente e con frequenza almeno mensile e in ogni caso qualora vi siano variazioni significative nella composizione del portafoglio gestito e/o nelle condizioni di mercato.

I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione.

2. Tipologia di scenari

Le SGR sottopongono i portafogli dei fondi a vari scenari di stress simulati.

Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione, tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi.

Un secondo tipo di scenario misura la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri di volatilità e correlazione. La prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni dei portafogli a fronte di valori estremi di tale intervallo storico.

Al fine di cogliere le specificità dei portafogli, ciascuna SGR individua inoltre situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli.

I risultati dei test trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dai competenti organi aziendali e nelle decisioni di investimento del portafoglio gestito.

Le SGR forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti.

SEZIONE V

VERIFICA DEL MODELLO INTERNO

La Banca d'Italia verifica l'adeguatezza dei modelli interni a calcolare il limite prudenziale relativo all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati. In tale ambito, accerta il rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti nel presente Allegato. Prima che la Banca d'Italia abbia verificato l'adeguatezza del modello interno, la SGR non può utilizzarlo ai fini del calcolo del limite prudenziale all'esposizione complessiva in derivati.

La Banca d'Italia si riserva, anche successivamente alla verifica dell'adeguatezza del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti ai requisiti minimi e di richiedere interventi correttivi.

ALLEGATO V.6

ACCORDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER - FEEDER

SEZIONE I

ACCORDO TRA IL GESTORE DELL'OICR MASTER E IL GESTORE DELL'OICR FEEDER

- I - Con riguardo alle informazioni sulle caratteristiche e il funzionamento dell'OICR master, l'accordo prevede che il gestore dell'OICR master fornisca al gestore dell'OICR feeder almeno le seguenti informazioni e documenti:
- copia del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto, del prospetto e delle informazioni chiave per gli investitori dell'OICR master e delle loro eventuali modifiche;
 - l'eventuale affidamento a terzi di deleghe di gestione o di compiti relativi al sistema di gestione del rischio;
 - le relazioni annuali dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
 - le eventuali violazioni da parte dell'OICR master della legge, del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'accordo tra i gestori dell'OICR master e dell'OICR feeder. L'accordo specifica il livello di dettaglio dell'informativa fornita;
 - nel caso in cui il gestore dell'OICR feeder calcoli l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati secondo il metodo del *look through*, le informazioni relative all'esposizione effettiva dell'OICR master a fronte di strumenti finanziari derivati;
 - eventuali altri accordi di scambio di informazioni conclusi dal gestore dell'OICR master con terzi.
- II - Con riguardo alle modalità di investimento e di disinvestimento dell'OICR feeder nell'OICR master, l'accordo contiene almeno le seguenti informazioni:
- le classi di quote o azioni dell'OICR master nelle quali l'OICR feeder può investire;
 - le spese a carico dall'OICR feeder nonché gli eventuali rimborsi o retrocessioni riconosciute dall'OICR master all'OICR feeder;
 - le condizioni alle quali è eventualmente possibile il trasferimento, iniziale o successivo, di attività in natura dall'OICR feeder all'OICR master.
- III - Con riguardo al coordinamento delle procedure di emissione e rimborso delle parti dell'OICR feeder e dell'OICR master, l'accordo definisce almeno:
- le modalità di coordinamento della frequenza e della tempistica del calcolo del valore complessivo netto degli OICR e della pubblicazione del valore delle quote o delle azioni. Tali modalità di coordinamento tengono conto dell'esigenza di evitare fenomeni di *market timing* al fine di prevenire

- opportunità di arbitraggio tra i valori delle parti dell'OICR feeder e dell'OICR master;
- le modalità di trasmissione degli ordini di sottoscrizione e rimborso delle parti dell'OICR master da parte del gestore dell'OICR feeder, compreso, se rilevante, il ruolo dei soggetti incaricati dei pagamenti (*transfer agent*) o di altri soggetti;
 - le eventuali disposizioni necessarie per tenere conto del fatto che le parti di uno o di entrambi gli OICR sono negoziate in un mercato regolamentato;
 - se le parti degli OICR feeder e master sono denominate in valute diverse, i parametri di riferimento per la conversione degli ordini di sottoscrizione e rimborso;
 - le modalità di liquidazione, regolamento e pagamento degli ordini di sottoscrizione e rimborso delle parti dell'OICR master, comprese le condizioni alle quali l'OICR master può eventualmente regolare le richieste di rimborso tramite un trasferimento di attività in natura all'OICR feeder (ad esempio, nei casi di liquidazione o di fusione o scissione dell'OICR master);
 - le procedure per garantire che le richieste di informazioni e i reclami dei partecipanti agli OICR siano trattati in modo appropriato;
 - quando il regolamento o l'atto costitutivo e lo statuto e il prospetto attribuiscono diritti o poteri al gestore dell'OICR master nei confronti dei partecipanti all'OICR e il gestore dell'OICR master decide di limitare o rinunciare all'esercizio di tutti o di parte di tali diritti e poteri in relazione all'OICR feeder, una dichiarazione delle condizioni sulla cui base ciò avviene.
- IV - Con riguardo alle vicende che interessano le procedure di emissione e rimborso delle parti dell'OICR master, l'accordo prevede almeno:
- le modalità con cui il gestore dell'OICR master o dell'OICR feeder comunica all'altro gestore la sospensione temporanea, e la relativa cessazione, della sottoscrizione e del rimborso delle parti dell'OICR;
 - le modalità di comunicazione al gestore dell'OICR feeder degli errori di valorizzazione della quota dell'OICR master e la disciplina applicabile per la loro soluzione.
- V- Con riferimento al coordinamento delle relazioni di revisione dell'OICR feeder e master, l'accordo prevede almeno:
- se gli OICR feeder e master chiudono l'esercizio alla stessa data, il coordinamento della redazione delle loro relazioni periodiche;
 - se gli OICR feeder e master chiudono l'esercizio in date diverse, la possibilità per il gestore dell'OICR feeder di ottenere tutte le informazioni necessarie per poter redigere in tempo la relazione di gestione e la relazione semestrale nonché le misure necessarie a garantire che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'OICR master sia in grado di redigere il rapporto specifico previsto nel Titolo V, Capitolo VI, Sezione III, par. 4.1.
- VI - Con riferimento alle modalità di revisione dell'assetto della struttura master-feeder, lo stesso prevede almeno le modalità e la tempistica per la comunicazione:

- al gestore dell'OICR feeder delle modifiche al regolamento o all'atto costitutivo e allo statuto, al prospetto e alle informazioni chiave per gli investitori dell'OICR master, se tali modalità e tempistiche sono differenti da quelle previste in tali documenti;
- delle decisioni in merito alla liquidazione o alla fusione o scissione dell'OICR master;
- al gestore dell'OICR master o dell'OICR feeder del venir meno della natura, rispettivamente, di OICR feeder o di OICR master;
- al gestore dell'OICR master o dell'OICR feeder della circostanza che, con riferimento, rispettivamente, all'OICR feeder o all'OICR master, saranno sostituiti la società di gestione, il depositario, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o altri soggetti a cui sono delegate funzioni di gestione degli investimenti o di gestione del rischio;
- di ogni altra modifica che attenga al funzionamento dell'OICR master.

*SEZIONE II**ACCORDO TRA IL DEPOSITARIO DELL'OICR MASTER E IL DEPOSITARIO DELL'OICR FEEDER*

L'accordo tra i depositari indica, almeno:

- i documenti e le informazioni che devono essere regolarmente scambiati tra i due depositari e se tali informazioni o documenti debbano essere forniti da un depositario all'altro o messi a disposizione su richiesta;
- i modi e i tempi, compresi gli eventuali termini, della trasmissione di informazioni da parte del depositario dell'OICR master al depositario dell'OICR feeder;
- le modalità di coordinamento dell'attività dei depositari, con specifico riguardo al processo di valutazione dei beni degli OICR, ai presidi per mitigare il rischio di *market timing*, alle operazioni disposte dal gestore dell'OICR feeder di sottoscrizione e di rimborso delle parti dell'OICR master, incluse le modalità di trasferimento delle attività in natura;
- le modalità di coordinamento delle procedure contabili di fine esercizio;
- le modalità con cui il depositario dell'OICR master comunica al depositario dell'OICR feeder le eventuali violazioni da parte dell'OICR master della legge, del regolamento o dell'atto costitutivo e dello statuto. L'accordo specifica il livello di dettaglio dell'informativa fornita;
- le procedure a cui un depositario può ricorrere per chiedere l'assistenza dell'altro depositario;
- l'indicazione di eventi specifici che, se si verificano, devono essere oggetto di notifica da un depositario all'altro, nonché le modalità e la tempistica della comunicazione.

SEZIONE III

*ACCORDO TRA IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELL'OICR
MASTER E IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELL'OICR
FEEDER*

L'accordo tra i soggetti incaricati della revisione legale dei conti indica, almeno:

- i documenti e le informazioni che devono essere regolarmente scambiati, precisando se detti documenti o informazioni debbano essere forniti da un revisore all'altro o messi a disposizione su richiesta;
- le modalità e i tempi, compresi eventuali termini, della trasmissione di informazioni da parte del revisore dell'OICR master al revisore dell'OICR feeder;
- le modalità di coordinamento nelle attività di revisione di fine esercizio degli OICR;
- le tipologie di irregolarità da segnalare nella relazione di revisione del revisore dell'OICR master al fine di darne successiva evidenza anche nella relazione di revisione del revisore dell'OICR feeder;
- le procedure a cui un revisore può ricorrere per chiedere l'assistenza dell'altro revisore; sono incluse le richieste di informazioni sulle irregolarità segnalate nella relazione di revisione del revisore dell'OICR master;
- le modalità di preparazione delle relazioni di revisione degli OICR e le modalità e la tempistica per la trasmissione della relazione di revisione dell'OICR master e dei relativi progetti al revisore dell'OICR feeder;
- se gli OICR chiudono l'esercizio in date diverse, le modalità e la tempistica per la redazione e la trasmissione al gestore dell'OICR feeder della relazione di revisione specifica dell'OICR master (cfr. Titolo V, Capitolo VI, Sezione III, par. 4.1).

ALLEGATO VI.5.1

REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 2010

recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

.. omississ...

CAPO I

PROCEDURA DI NOTIFICA

Articolo 1

Forma e contenuto della lettera di notifica

Un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) stila la lettera di notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE conformemente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Forma e contenuto dell'attestato OICVM

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM emettono l'attestato che comprova che l'OICVM soddisfa le condizioni imposte dalla direttiva 2009/65/CE ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, della medesima conformemente al modello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Indirizzo e-mail designato

1. Le autorità competenti designano un indirizzo e-mail allo scopo di trasmettere la documentazione di cui all'articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE e in modo da poter procedere allo scambio di informazioni ai fini della procedura di notifica di cui allo stesso articolo.

2. Le autorità competenti trasmettono l'indirizzo e-mail designato alle loro omologhe in altri Stati membri e si assicurano che eventuali modifiche apportate a tale indirizzo pervengano immediatamente a queste ultime.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono la documentazione completa di cui all'articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE ai soli indirizzi e-mail designati delle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'OICVM intenda commercializzare le proprie quote.

4. Le autorità competenti stabiliscono una procedura per assicurare che l'indirizzo e-mail designato per la ricezione delle notifiche venga controllato ogni giorno lavorativo.

Articolo 4

Trasmissione del fascicolo di notifica

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono, via e-mail, la documentazione completa di cui all'articolo 93, paragrafo 3, primo e secondo comma, della direttiva 2009/65/CE alle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'OICVM intenda commercializzare le proprie quote.

Come riportato nell'allegato I, ogni allegato alla lettera di notifica viene elencato nell'e-mail e trasmesso in un formato d'uso comune in grado di essere letto e stampato.

2. La trasmissione della documentazione completa, come riportata all'articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE, non è da considerarsi avvenuta solo in uno dei seguenti casi:

a) un documento di cui è richiesta la trasmissione è assente, incompleto o in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 1;

b) le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM non utilizzano l'indirizzo e-mail designato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l'OICVM intende commercializzare le proprie quote ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

c) le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM non hanno trasmesso la documentazione completa a seguito di un guasto tecnico del loro sistema elettronico.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM si assicurano dell'avvenuta trasmissione della documentazione completa di cui all'articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE prima di segnalarla all'OICVM.

4. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM vengono informate o vengono a conoscenza della mancata trasmissione della documentazione completa, procedono immediatamente al suo inoltro.

5. Le autorità competenti possono stabilire, di comune accordo, di sostituire le modalità di trasmissione della documentazione completa di cui all'articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE con un metodo più sofisticato di comunicazione elettronica — rispetto all'e-mail — oppure istituire ulteriori procedure per rafforzare la sicurezza delle e-mail trasmesse.

Eventuali metodi alternativi o procedure rafforzate rispettano i termini di notifica stabiliti al capo XI della direttiva 2009/65/CE e non ledono la capacità dell'OICVM di accedere al mercato di uno Stato membro diverso da quello di origine.

Articolo 5

Ricevimento del fascicolo di notifica

1. Quando le autorità competenti dello Stato membro nel quale l'OICVM intenda commercializzare le proprie quote ricevono la documentazione loro spedita ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE, esse confermano alle loro omologhe dello Stato membro d'origine dell'OICVM al più presto, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione del documento:

a) se tutti gli allegati che devono essere elencati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento sono stati effettivamente ricevuti; e

b) se la documentazione dovuta è visionabile o stampabile.

La conferma può essere spedita via posta elettronica alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM, utilizzando l'indirizzo designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, tranne nei casi in cui le autorità competenti pertinenti abbiano concordato un metodo più sofisticato di conferma dell'avvenuto ricevimento.

2. Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM non hanno ricevuto conferma da parte delle loro omologhe nello Stato membro in cui l'OICVM intende commercializzare le proprie quote entro i termini stabiliti al paragrafo 1, esse contattano queste ultime per verificare se la trasmissione della documentazione completa ha avuto luogo.

...Omissis....

Fatto a Bruxelles, il 1^a luglio 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

LETTERA DI NOTIFICA

[Articolo 1 del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16)]

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI COMMERCIALIZZARE QUOTE DI OICVM

NEL SEGUENTE STATO MEMBRO

(Stato membro ospitante)

PARTE A

Denominazione dell'OICVM:

Stato membro d'origine dell'OICVM:

Forma giuridica dell'OICVM (barrare la casella corrispondente):

- fondo comune d'investimento
- unit trust
- società di investimento

L'OICVM è costituito da più comparti di investimento ? Si/No

Denominazione dell'OICVM e/o comparto/i da commercializzare nello Stato membro ospitante	Denominazione della categoria di azioni da commercializzare nello Stato membro ospitante (1)	Durata (2)	Numeri di codice (3)

(1) Se l'OICVM intende commercializzare solo alcune categorie di azioni, elencherà solo quelle interessate.

(2) Se applicabile.

(3) Se applicabile (esempio: ISIN).

Denominazione della società di gestione/società di investimento autogestita:

.....

Stato membro di origine della società di gestione:

.....

Indirizzo e sede legale/domicilio se diverso/a dall'indirizzo:

.....
.....
.....

Sito web della società di gestione:

.....

Dettagli della persona di contatto presso la società di gestione

Nome/qualifica:

.....

Numero di telefono:

.....

Indirizzo di posta elettronica:

.....

Fax:

.....
..

Durata della società, se applicabile:

.....

Ambito delle attività della società di gestione nello stato membro ospitante dell'OICVM:

.....
.....
.....

Ulteriori informazioni riguardanti l'OICVM (se necessario):

.....
.....
.....
.....
.....

Allegati:

(1) La versione più recente del regolamento o degli atti costitutivi del fondo, tradotti, se necessario, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/65/CE.

.....
.....

(Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato)

(2) La versione più recente del prospetto, tradotto, se necessario, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/65/CE.

.....
.....

(Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato)

(3) La versione più recente delle informazioni chiave per gli investitori, tradotte se necessario, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE.

.....
.....

(Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato)

4) La versione pubblicata più recentemente della relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive, tradotte, se necessario, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/65/CE.

.....
.....

(Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato)

Nota:

Allegare alla presente lettera le versioni più aggiornate dei documenti sopraelencati richiesti, per trasmissione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM, anche se in precedenza ne sono già state fornite copie a dette autorità. Se un documento è già stato inviato alle autorità competenti dello stato membro ospitante dell'OICVM ed è ancora valido, è possibile segnalare il fatto nella lettera di notifica.

Indicare dove sarà possibile reperire, in futuro, le versioni elettroniche più recenti degli allegati:

.....
.....

PARTE B

Le seguenti informazioni vengono fornite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro ospitante dell'OICVM per quanto riguarda la commercializzazione di quote di OICVM in tale Stato membro.

Gli OICVM fanno riferimento al sito web delle autorità competenti di ciascuno Stato membro per dettagli riguardo quali informazioni fornire nella presente sezione. L'elenco degli indirizzi dei siti web pertinenti è disponibile su www.cesr.eu

1. Disposizioni adottate per la commercializzazione di quote di OICVM

Le quote dell'OICVM/di comparti dell'OICVM saranno commercializzate da:

- la società di gestione che amministra gli OICVM
- un'altra società di gestione autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE
- enti creditizi
- imprese di investimento o consulenti autorizzati
- altri organismi

(1)

(2)

(3)

2. Disposizioni per la prestazione di servizi ai detentori di quote a norma dell'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE:

Dettagli dell'agente pagatore (se del caso):

Denominazione:

.....

Forma giuridica:

.....

Sede legale:

.....

Indirizzo per la corrispondenza (se diverso):

.....

Dettagli di eventuali altre persone alle quali gli investitori possono rivolgersi per ottenere informazioni o documenti:

Nome:

.....

Indirizzo:

.....

Modalità di comunicazione al pubblico del prezzo di emissione, vendita, riacquisto o rimborso delle quote dell'OICVM

.....

.....

3. Altre informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE

Includere (se richiesto dallo Stato membro ospitante dell'OICVM):

- dettagli riguardo eventuali ulteriori informazioni che vanno rese note ai detentori di quote o ai loro agenti;
- qualora un OICVM faccia ricorso a esenzioni da obblighi o norme applicabili nello Stato membro ospitante dell'OICVM riguardanti le modalità per la commercializzazione per gli OICVM, una specifica categoria di azioni o categoria di investitori, i dettagli relativi alle modalità d'uso di tali esenzioni;

.....

.....

.....

.....

.....

Se richiesto dallo stato membro ospitante dell'OICVM, un giustificativo del pagamento dovuto alle autorità competenti di tale stato.

.....

PARTE C

Conferma da parte dell'OICVM

Con la presente confermiamo che i documenti allegati alla presente lettera di notifica contengono tutte le informazioni richieste a norma della direttiva 2009/65/CE. Il testo di ciascun documento è identico a quello precedentemente presentato alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, o ne è una traduzione che riflette fedelmente il contenuto dell'originale.

(La lettera di notifica è firmata da un firmatario autorizzato dell'OICVM o da una terza persona autorizzata a mezzo di un mandato scritto ad agire per conto dell'OICVM che effettua la notifica, così da certificare i documenti in una modalità accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM. Il firmatario indica per esteso nome e qualifica e verifica che la conferma sia datata.)

.....

ALLEGATO II

ATTESTATO OICVM

[Articolo 2 del regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° luglio, per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16)]

..... è l'autorità competente nel seguente Stato membro:
(nome delle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM)

.....
(Stato membro d'origine dell'OICVM)

Indirizzo:
.....

Numero di telefono:
.....

Indirizzo di posta elettronica:
.....

Fax:
.....

che svolge i compiti di cui all'articolo 97, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.

Ai fini dell'articolo 93, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE,

..... certifica che
(nome dell'autorità competente, come sopra)

.....
(nome dell'OICVM, vale a dire nome del fondo comune d'investimento, dell'unit trust o della società di investimento)

è stabilito nel seguente stato membro: (nome dello stato membro d'origine)

.....

è stato costituito il: (data di approvazione del regolamento del fondo o dell'atto costitutivo dell'OICVM)

.....
..

con il numero di registro: (se applicabile, indicare il numero di registro dell'OICVM nello Stato membro d'origine)

.....

registrato presso: (se applicabile, indicare il nome dell'autorità responsabile del registro)

.....

ubicato nel seguente Stato membro:

.....

(solo per le società d'investimento: indicare l'indirizzo dell'amministrazione centrale dell'OICVM)

è: (si prega di barrare la casella pertinente)

un fondo comune/unit trust

Elenco dei comparti che hanno ricevuto l'approvazione nello Stato membro d'origine, se applicabile

Numero di serie	Nome
1	
2	
3	
....	

amministrato dalla società di gestione:

(nome e indirizzo della società di gestione)

oppure una società di investimento:

Elenco dei comparti che hanno ricevuto l'approvazione nello Stato membro d'origine, se applicabile

Numero di serie	Nome
1	
2	
3	
....	

che: (si prega di barrare la casella pertinente)

ha designato una società di gestione

(nome e indirizzo della società di gestione designata)

oppure è autogestita:

e soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2009/65/CE

(L'attestato deve essere firmato o datato da un rappresentante dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'OICVM in un modo accettato da tale autorità per la certificazione. Il firmatario deve indicare per esteso nome e qualifica).

.....